

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

#### DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

# CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE CICLO XXX

### IL REATO A CONCORSO NECESSARIO IMPROPRIO

TUTOR Chiar.mo Prof. Marco Orlando Mantovani DOTTORANDA Arianna Guidi

COORDINATORE Chiar.mo Prof. Mariano Cingolani

ANNO 2017/2018

### **INDICE**

Introduzione	1
CAPITOLO I: I REATI A CONCORSO NECESSARIO	
Sez. I: DEFINIZIONE E CONFINI DELLA CATEGORIA	
1) Chiarimenti terminologici: il piano nominalistico	3
2) Orientamenti dottrinali sulla definizione di reato a concorso necessario	
3) Un'indagine su che cosa non sono i reati a concorso necessario	6
3.1) La complicità necessaria. Cenni all'espressione "reati collettivi"	
3.2) Il concorso eventuale di persone nel reato	10
3.3) I reati collegiali	14
3.3.1) (Segue) Critica: una categoria inesistente	18
Sez. II: CLASSIFICAZIONI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI	
4) Orientamenti dottrinali sulla classificazione dei reati a concorso necessario	21
4.1) Gli esponenti della concezione ampia di reato a concorso necessario	21
a) La tesi del Grispigni	21
b) La tesi del Dell'Andro.	24
c) La tesi del Sesso	25
d) La tesi del Montanara	26
e) La tesi del Di Martino.	27
4.1.1) Al di là della concezione ampia di reato a concorso necessario: divergenze pratiche	28
4.2) Gli esponenti della concezione ristretta di reato a concorso necessario	30
a) La tesi del Petrocelli.	30
b) La tesi del Pisapia	32
c) La tesi del Della Terza	33
d) La tesi dello Zanotti.	34
e) La tesi del Pagliaro	36
4.2.1) La teoria del fatto illecito penale collettivo: il Cicala	37
4.3) La recente ricostruzione dei reati a concorso necessario tra coautoria e partecipaz	ione
prospettata dalla Merenda	39

5) Orientamenti giurisprudenziali sulla classificazione dei reati a concorso necessario40
5.1) L'ambito della plurisoggettività propria
5.1.1) Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): riflessioni
della Cassazione sulla sua natura giuridica
5.2) L'ambito della plurisoggettività impropria
5.2.1) Il reato di collusione ex art. 3 l. n. 1383/1941: divergenze di declinazione della
plurisoggettività impropria (piano naturalistico versus piano normativo)46
5.3) Il reato di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306: difficile
collocazione sistematica
5.4) Il reato di rivelazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p.: oscillazione fra plurisoggettività
anomala e plurisoggettività impropria
CAPITOLO II: LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALL'APPLICABILITÀ
DEGLI ARTT. 110 SS. C.P.
1) Le ragioni sottese alla mancata punibilità di un concorrente necessario nell'illecito
plurisoggettivo improprio: spunti dottrinali
2) La punibilità dell'extraneus per la condotta tipica: orientamenti dottrinali51
3) La punibilità dell'extraneus per la condotta tipica: orientamenti giurisprudenziali a proposito
del delitto di collusione del militare della guardia di finanza <i>ex</i> art. 3 l. n. 1383/194153
4) La punibilità dell' <i>extraneus</i> per le condotte atipiche: orientamenti dottrinali
4.1) La tesi del Gallo
5) La punibilità dell'extraneus per la condotta atipica: orientamenti giurisprudenziali a
proposito del delitto di collusione del militare della guardia di finanza ex art. 3 l. n. 1383/1941 e
del delitto di rivelazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p
6) Opinioni dottrinali sull'applicabilità ai reati a concorso necessario degli artt. 110 ss. c.p. in
funzione di disciplina60
7) La giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità ai reati a concorso necessario degli artt.
110 ss. c.p. in funzione di disciplina: art. 112 n. 1 c.p. ed art. 114 comma I c.p
8) Il concorso eventuale nei reati a concorso necessario. Cenni alla figura problematica del
concorso esterno

# CAPITOLO III: LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI NORMATIVAMENTE PLURISOGGETTIVE: DEFINIZIONE E DOGMATICA.

1) 1 . 1 . 1 . 1 . 1
1) Introduzione della definizione di "fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive"71
2) La fattispecie penale
3) La struttura normativamente plurisoggettiva
3.1) Dal lato del soggetto attivo del reato
3.1.1) La nozione di autore del reato: concezione restrittiva ed estensiva
3.1.2) La teoria sul tipo normativo di autore sviluppata in Germania. Critiche80
3.1.3) Le sfumate categorie concettuali di autore del reato, partecipe e vittima nell'ambito del
concorso esterno in associazioni criminose
3.2) Dal lato del soggetto passivo del reato
3.3) La pluralità di condotte
4) Conclusioni e compatibilità terminologiche rispetto alle fattispecie incriminatrici
normativamente plurisoggettive
CAPITOLO IV: SELEZIONE ED ANLISI DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE
INCRIMINATRICI NORMATIVAMENTE PLURISOGGETTIVE IMPROPRIE.
1) Premessa
2) Pluralità di soggetti e di condotte: analisi di alcune fattispecie incriminatrici normativamente
plurisoggettive91
2.1) La concussione (art. 317 c.p.)
2.2) Il millantato credito (art. 346 c.p.)94
2.2) Il millantato credito (art. 346 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
2.3) L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)

3.2) Il concetto di "arruolamento": analisi degli artt. 244 e 288 c.p.	120
3.3) L'induzione al matrimonio mediante inganno: art. 558 c.p.	122
3.4) La collusione del finanziere: art. 3 l. n. 1383/1941	124
3.5) Il trasferimento fraudolento di valori: art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (conv. in	1.
356/1992)	131
3.6) Analisi di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica: artt. 442, 443, 444 e 445 c.p	133
4) Analisi di due peculiari fattispecie incriminatrici (artt. 326 c.p. e 216 comma III l. fall.)	137
4.1) La condotta di rivelazione di notizie coperte da segreto di ufficio (art. 326 c.p.)	138
4.2) La condotta di esecuzione di pagamenti nella bancarotta preferenziale (art. 216 comma	III
1. fall.)	140
5) Riflessioni generali sui reati analizzati	143
6) Il ruolo del soggetto non punibile: applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzio	one
incriminatrice	145
Conclusioni	149
Bibliografia	153

#### **INTRODUZIONE**

La scelta di affrontare la tematica dei reati a concorso necessario (detti anche plurisoggettivi) scaturisce dall'interesse ad approfondire una categoria penalistica di ampio respiro e dai risvolti sistematici.

Con il presente elaborato si cercherà di riportare all'attenzione dell'operatore giuridico odierno il citato argomento, che, seppure scarsamente considerato da parte della dottrina e giurisprudenza più recenti, ha ancora ragione di esistere. Peraltro, come si vedrà, saranno esposte nel corso della trattazione alcune "necessarie" rivisitazioni.

In primis, si partirà dalle definizioni che la dottrina ha elaborato nel corso del tempo per individuare i reati a concorso necessario (o plurisoggettivi a seconda della terminologia impiegata), proseguendo con la delimitazione del campo d'indagine rispetto ad altri istituti giuridici erroneamente ritenuti contigui, uno fra tutti quello del concorso eventuale di persone nel reato. Trattandosi di un argomento di rilevanza dogmatica, si dedicherà spazio ad una ricognizione quanto più possibile dettagliata di tutti gli orientamenti dottrinali sviluppatisi sul tema, distinguendo in linea generale il gruppo degli Autori portavoce di una definizione ampia di reato a concorso necessario, in cui vi rientrano anche ipotesi criminose caratterizzate dalla mancata punibilità di tutti i soggetti descritti, rispetto all'insieme degli Autori che, contrariamente, adottano una visione più ristretta, riducendo la categoria ai soli reati contraddistinti dalla punibilità di tutti i cosiddetti "concorrenti". A chiusura del primo capitolo verranno altresì ricostruite le classificazioni operate dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dei reati a concorso necessario.

Nel secondo capitolo dell'elaborato si affronteranno talune questioni problematiche attinenti ai reati a concorso necessario impropri: principalmente, la *ratio* che giustifica la mancata punibilità del soggetto contemplato dalla norma incriminatrice e la possibilità di punire o meno la condotta tipica nonché le eventuali condotte atipiche da questi poste in essere, sulla base degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice.

Dopo aver offerto un inquadramento generale, si proporrà una nuova chiave di lettura del fenomeno, tenuto conto di esigenze di coordinamento e coerenza sistematica. Pertanto, nel terzo capitolo verrà vagliata la possibilità di introdurre una nuova

definizione, della quale si analizzeranno i requisiti essenziali, in sostituzione di quella di "reati a concorso necessario".

L'intento sarà quello di partire dal piano generale ed astratto al fine di ricavare una concettualizzazione idonea a ricomprendere una serie di ipotesi criminose accomunate dalla sussistenza delle seguenti caratteristiche: una pluralità di soggetti e di condotte quali elementi costitutivi del fatto tipico. Dunque, un approccio definitorio che non parte dall'angolo visuale della punibilità o della plurisoggettività in senso naturalistico, bensì da quello della costruzione normativa.

Infine, nel quarto capitolo saranno selezionati alcuni reati, precipuamente citati dalla dottrina come esempi di reati a concorso necessario impropri, che verranno esaminati alla luce della nuova definizione proposta, per verificare se possano o meno qualificarsi come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie. Da ultimo, si cercherà di dare una possibile risposta ai principali interrogativi menzionati nel secondo capitolo, avuto riguardo all'applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice per le condotte tipiche ed eventualmente atipiche tenute dai soggetti esenti da pena.

#### **CAPITOLO I**

#### Sez. I

#### **DEFINIZIONE E CONFINI DELLA CATEGORIA**

#### 1) Chiarimenti terminologici: il piano nominalistico.

Qualsivoglia ricerca che si soffermi esclusivamente sul piano formale senza analizzare la sostanza dei fenomeni giuridici risulterebbe superficiale. Eppure, prima di scavare in profondità, è necessario chiarire i termini della questione partendo dal fronte nominalistico: in altre parole, di cosa stiamo parlando?

Già dal punto di vista prettamente formale, sembra opportuno precisare che l'oggetto della presente tesi è stato variamente denominato dalla dottrina successiva al Codice Rocco sino ai nostri giorni: taluni Autori impiegano rigorosamente la terminologia "reati plurisoggettivi"; altri, invece, si riferiscono all'espressione "reati necessariamente plurisoggettivi"<sup>2</sup>; ancora, la dottrina maggioritaria utilizza i termini "reati plurisoggettivi" e "reati a concorso necessario" come sinonimi<sup>3</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GRISPIGNI F., Diritto penale italiano. La struttura della fattispecie legale oggettiva, 2<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 1947, pp. 221-222 sottolinea in particolare l'ambiguità dell'espressione reati a concorso necessario: «nella dottrina, invece, si parla a tal riguardo di concorso necessario; senonchè una tale espressione è da evitare perché equivoca, in quanto induce a ritenere che si tratti di un istituto analogo o prossimo al concorso eventuale di più persone, mentre esso va tenuto da questo nettamente distinto, presentando concettualmente una profonda diversità»; MONTANARA G., Voce Reato plurisoggettivo, in Enc. Dir., vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 868 ss.; PETROCELLI B., Principi di diritto penale. Introduzione, la norma penale, il fatto, 9<sup>ed.</sup>, Jovene, Napoli, 1955, p. 216 ss.; PISAPIA G. D., Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato, in Scritti giuridici in onore di MANZINI V., Cedam, Padova, 1954, p. 377 ss; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1990, p. 660 ss.; SANTORO A., Manuale di diritto penale, vol. I, Utet, Torino, 1958, p. 500; SESSO R., Saggio in tema di reato plurisoggettivo, Giuffrè, Milano, 1955, p. 13 ss.

<sup>2</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Giuffrè, Milano, 1956, p. 148 ss.;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Giuffrè, Milano, 1956, p. 148 ss.; MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, 5°ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 246 ss.; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, 9°ed., Cedam, Padova, 2015, p. 543 ss.; NAPPI A., Guida al Codice Penale. Parte generale, 2°ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 619 ss; PULITANÒ D., Diritto penale, 6°ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 426 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, 16^ed., a cura di Conti L., Giuffrè, Milano, 2003, p. 590 ss.; CAMAIONI S., Il concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 2009, p. 310 ss.; CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 750 ss.; CONTENTO G., Corso di diritto penale, vol. II, GLF Editori Laterza, Roma;Bari, 2008, p. 415 ss.; DELLA TERZA E., Struttura del reato a concorso necessario, Giuffrè, Milano, 1971, p. 3 ss.; FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, 7^ed., Zanichelli, Bologna, 2014, p. 553 ss.; FROSALI R. A., Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi), in Scritti giuridici in onore di DE MARSICO A., vol. II, Giuffrè, Milano, 1960, p. 605 ss; GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, Giappichelli, Torino, 2003, p. 234 ss.; GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, Neldiritto, Roma, 2017, p. 392 ss.; GIOVAGNOLI R., Studi di diritto penale.

Per comodità espositiva, va qui specificato che nel corso della prima parte dell'elaborato<sup>4</sup> saranno adoperate le espressioni "reato plurisoggettivo" e "reato a concorso necessario" come sinonimi (aderendo all'orientamento della dottrina maggioritaria), salvo poi, nella seconda parte<sup>5</sup>, ritornare sulla questione per vagliare la validità terminologica delle stesse espressioni alla luce delle caratteristiche essenziali riscontrabili in determinati reati.

#### 2) Orientamenti dottrinali sulla definizione di reato a concorso necessario.

L'eterogeneità di vedute appena osservata sul piano nominalistico si rintraccia anche sul piano definitorio. In questa sede, si è cercato di operare un raggruppamento contenutistico in due filoni principali, considerando il periodo storico che va dall'emanazione del Codice Rocco sino ai nostri giorni.

a) Stando ad un primo filone dottrinale, i reati a concorso necessario si caratterizzano per la sussistenza di una pluralità di soggetti e di condotte quali elementi costitutivi tipici<sup>6</sup>.

Parte generale, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1201 ss.; Merenda I., I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Dike, Roma, 2016; Pagliaro A., Il reato. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 393 ss.; Palazzo F., Corso di diritto penale. Parte generale, 6°ed., Giappichelli, Torino, 2016, p. 508 ss.; Padovani T., Diritto penale, 10°ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 308 ss.; Pannain R., Manuale di diritto penale. Parte generale, 4°ed., Utet, Torino, 1967, p. 809 ss.; Ramacci F., Corso di diritto penale, 5°ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 492 ss.; Ranieri S., Manuale di diritto penale. Parte generale, 4°ed., Cedam, Padova, 1968, p. 415 ss.; Riz R., Lineamenti di diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2000, p. 102 ss.; Romano M., Grasso G., Commentario sistematico del Codice Penale, Artt. 85-149, 4°ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 149 ss.; Valiante M., La criminalità collettiva. Il concorso di persone e il reato plurisoggettivo, Giuffrè, Milano, 1988, p. 117 ss.; Zanotti M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, Giuffrè, Milano, 1985.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cap. I e II.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cap. III e IV.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 590: «il concorso necessario si verifica quando l'intervento di più persone è essenziale all'esistenza del reato: in altri termini, quando il reato non può essere realizzato da un solo individuo ma esige la cooperazione di più individui. Non si tratta, come nel concorso eventuale, di un modo di realizzazione del reato, sibbene di una distinta categoria di reati, nei quali la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della figura tipica delineata dalla legge»; CAMAIONI S., op. cit., p 311: «il concorso eventuale si distingue dal c.d. concorso necessario, che è caratterizzato dal fatto che alcune fattispecie incriminatrici di parte speciale sono tipizzate in modo tale che il fatto richieda la partecipazione di più soggetti (reati plurisoggettivi o necessariamente plurisoggettivi)»; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., pp. 246-247: «con la formula reati necessariamente plurisoggettivi si designano quei reati il cui fatto richiede come elemento costitutivo il compimento di una pluralità di condotte da parte di una pluralità di persone»; NAPPI A., op. cit., p. 619: «la partecipazione di una pluralità di soggetti alla commissione del fatto previsto come reato può non essere solo un'eventualità, ma corrispondere alla stessa astratta fattispecie tipica, di cui è perciò elemento costitutivo»; PADOVANI T., Diritto penale, op. cit., p. 308: «non mancano tuttavia ipotesi in cui la stessa fattispecie incriminatrice postula, per la sua integrazione, l'intervento di una pluralità di soggetti, in difetto del quale vien meno la tipicità. Si parla allora di reati a concorso necessario o, più correttamente, di fattispecie plurisoggettive necessarie (...)»; PANNAIN R., Manuale di diritto penale.

Peraltro, va precisato che la definizione fornita da taluni giuristi non contiene un riferimento esplicito all'elemento della pluralità di condotte, pur verosimilmente sottinteso<sup>7</sup>.

All'interno di questo filone emergono altresì tesi definibili in termini riduzionistici, le quali circoscrivono la nozione di reato plurisoggettivo alle sole fattispecie incriminatrici in cui tutti i soggetti descritti (e quindi anche le relative condotte) sono penalmente sanzionati<sup>8</sup>.

Parte generale, op. cit., p. 843: «considerando che quello del reato plurisoggettivo è una realtà giuridica, deve precisarsi che con la suddetta espressione si vuol fare riferimento ad una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali realizza una parte della fattispecie»; RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 415: «vi sono, invece, reati che, secondo il loro modello legale, possono essere perpetrati soltanto con la cooperazione di più soggetti»; RIZ. R., op. cit., p. 102: «nella fattispecie di reato plurisoggettivo (o reato a concorso necessario), l'esistenza del reato esige necessariamente una pluralità di soggetti che pongano in essere una pluralità di condotte»; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149: «dalle fattispecie plurisoggettive eventuali, disciplinate negli artt. 110 ss., vanno distinte le fattispecie plurisoggettive necessarie (o reati a concorso necessario), nelle quali l'esistenza del reato richiede necessariamente una pluralità di condotte realizzate da soggetti diversi»; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 660: «i reati plurisoggettivi suppongono una fattispecie legale oggettiva che si riferisce espressamente a più persone, in quanto queste tengono una condotta determinata, considerata dalla legge quale elemento costitutivo del reato».

<sup>7</sup> FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 553: «come già accennato, ricorre la figura del concorso necessario o del reato necessariamente plurisoggettivo quando è la stessa disposizione incriminatrice di parte speciale a richiedere la presenza di più soggetti per la integrazione del reato»; SANTORO A., Manuale di diritto penale, op. cit., p. 500: «la pluralità dei soggetti, per altro, può dar luogo a due fenomeni distinti: – o al reato plurisoggettivo, nel quale la pluralità dei soggetti attiene alla struttura della fattispecie – o al concorso delle persone nel reato. Il primo è un fenomeno necessario all'esistenza di un dato reato (onde, sebbene impropriamente, si è parlato di «concorso necessario»), l'altro è un modo eventuale di presentarsi del reato per quanto attiene ai soggetti che lo realizzano». Cfr. anche GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1201 ss.

<sup>8</sup> CONTENTO G., Corso di diritto penale, op. cit., pp. 415-416: «sono a concorso necessario, ovvero plurisoggettivi in senso stretto, quei reati che non possono mai essere realizzati da una sola persona, perché la fattispecie che li descrive contempla e richiede sempre, necessariamente, l'operare di più soggetti (...) è preferibile limitare la categoria solo ai reati c.d. plurisoggettivi propri, nei quali la condotta di tutti i soggetti è non solo strutturalmente essenziale, ma anche penalmente rilevante, cioè è, almeno astrattamente, ugualmente punibile (salvo che per taluno ricorrano speciali cause di non punibilità)»; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, op. cit., pp. 543: «si ha un reato necessariamente plurisoggettivo quando è la stessa norma di parte speciale che richiede, per la esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi. Pur se di più tarda elaborazione dommatica e viziata fin dalle origini dalle interferenze col concorso di persone, si tratta di un'autonoma categoria di reati, nei quali la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie legale, che pertanto non può essere realizzata da una sola persona». Ciò premesso, l'A. esclude, in primis, che i reati con la cooperazione artificiosa o col consenso della vittima siano reati plurisoggettivi (sul punto anche CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G, op. cit., p. 750); secondariamente, circoscrive la plurisoggettività normativa ai soli reati in cui tutti i coagenti sono assoggettati a pena, mentre quei reati ove uno soltanto dei coagenti è punibile vengono definiti normativamente monosoggettivi, in quanto la plurisoggettività rileva solo da un punto di vista naturalistico (adotta la medesima distinzione fra reati normativamente plurisoggettivi – o propri – e reati naturalisticamente plurisoggettivi – o impropri – anche GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, Neldiritto, Roma, 2017, op. cit., p. 392 ss.); PISAPIA G. D., Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato, op. cit., p. 377 ss. (v. par. 4. 2); PULITANÒ D., op. cit., p. 426: «si può parlare di reato necessariamente plurisoggettivo quando la realizzazione del fatto da parte di più persone fa parte della descrizione del tipo di reato, nella norma b) La definizione di reato a concorso necessario viene ulteriormente arricchita da quella parte di dottrina che, riprendendo i concetti di pluralità di soggetti e pluralità di condotte, focalizza l'attenzione anche sulla connessione intercorrente fra queste ultime<sup>9</sup>. Ancora una volta si riscontrano tesi riduzionistiche che, facendo leva specificamente sull'elemento della connessione, di fatto conducono ad un restringimento dell'area del reato plurisoggettivo agli illeciti caratterizzati dalla punibilità in astratto di tutti i soggetti menzionati: o perché oltre ad una connessione oggettiva viene enfatizzata anche una connessione soggettiva tipizzante fra le varie condotte ed in capo a ciascun soggetto<sup>10</sup>; o perché viene ravvisata una connessione originariamente simmetrica fra le condotte poste in essere dai soggetti, entrambe tipiche poiché dotate di disvalore penale rispetto al bene giuridico oggetto di tutela<sup>11</sup>.

#### 3) Un'indagine su che cosa non sono i reati a concorso necessario.

La comprensione di una categoria giuridica non deriva solamente da una riflessione sui contenuti che la contraddistinguono in positivo, ma anche da una delimitazione dei suoi contorni rispetto ad altre categorie apparentemente limitrofe. Sembra pertanto utile indagare anche su che cosa non sono i reati a concorso necessario e, quindi, da cosa vanno opportunamente distinti.

in

incriminatrice di parte speciale, e tutti i partecipi sono nella medesima posizione di fronte al precetto penale: tutti, allo stesso titolo, destinatari del precetto e della relativa sanzione»; PETROCELLI B., op. cit., p. 216 ss. (v. par. 4.2); cfr. anche RAMACCI F., Corso di diritto penale, op. cit., p. 492 ss.

p. 216 ss. (v. par. 4.2); cfr. anche RAMACCIF., *Corso di diritto penale*, op. cit., p. 492 ss. <sup>9</sup> BRUNELLI D., *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 162: «talvolta la fattispecie criminosa è strutturata in modo tale che la condotta tipica debba essere realizzata da più persone. Alla pluralità necessaria delle persone si accompagna, allora, in tali casi, una pluralità necessaria di condotte, perché ognuna delle persone che compaiono nella fattispecie deve realizzare una determinata condotta. Tali condotte non si presentano scollegate nella descrizione che ne offre il legislatore, esse piuttosto si coordinano fra loro in una relazione di strumentalità o di cumulo (...) in queste fattispecie la trama legislativa ci racconta, dunque, che ciascuna delle condotte è tipica e offensiva, ma solo in connessione con le altre»; DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 148 ss. (v. par. 4.1); DI MARTINO A., La pluralità soggettiva tipica, in Ind. Pen., 2001, p. 100 ss. (v. par. 4.1); GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., pp. 234-235: «delicato e complesso si presenta il problema rispetto ai reati cosiddetti plurisoggettivi, che costituiscono un'autonoma e caratteristica categoria di illeciti penali in cui rientrano tutte le fattispecie nelle quali la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della figura tipica delineata dalla legge. Diversamente da quanto avviene nel concorso eventuale, il reato plurisoggettivo dà vita, dunque, ad un'ipotesi di concorso necessario posto che le diverse condotte sono tutte descritte nel modello tipico della norma incriminatrice di parte speciale e il valore penale di ognuna è necessariamente legato all'esistenza dell'altra»; GRISPIGNI F., op. cit., p. 220 ss. (v. par. 4.1); SESSO R., op. cit., p. 13 ss. (v. par. 4.1); MONTANARA G., op. cit., p. 868 ss (v. par. 4.1).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 189 ss. Quest'A. sarà oggetto di specifica analisi (v. par. 4.2).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., p. 137 ss. Questo'A. sarà oggetto di specifica analisi (v. par. 4.2).

#### 3.1) La complicità necessaria. Cenni all'espressione "reati collettivi".

La nozione di reato a concorso necessario<sup>12</sup> va tenuta ben distinta da quella di complicità necessaria. Sul significato da attribuire a quest'ultima comincia ad interrogarsi, con maggior consapevolezza rispetto al passato<sup>13</sup>, la dottrina del XIX secolo. Premesso che, in presenza di un reato commesso da più persone, l'idea di fondo era quella per cui l'attività criminosa fosse da attribuire a tutti i compartecipi per la sussistenza di un vincolo causale nonché di unità oggettivo/soggettiva, la graduazione della pena subiva poi delle variazioni a seconda del grado di partecipazione di ciascuno. Difatti, era unanimemente riconosciuta la distinzione fra compartecipazione primaria e secondaria, conseguente al discrimine condelinquenti *versus* complici<sup>14</sup>. Tra le possibili modalità di compartecipazione secondaria, la complicità necessaria era considerata la

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L'espressione non ha nulla a che vedere con quella di *concursus necessarius*, elaborata a partire dal periodo dei Glossatori per designare, in ambito concorsuale, l'efficacia imprescindibile di un contributo anche non esecutivo.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Un primo riferimento alla complicità necessaria si rinviene nelle elaborazioni dottrinali relative al periodo storico dei regimi assoluti. Il fenomeno della partecipazione criminosa si poneva al centro del dibattito e la dottrina dominante cominciava ad intravedere l'esigenza di graduare la pena da attribuire al concorrente secondario a seconda del valore, della natura e del momento temporale della complicità, la quale avrebbe potuto anche assumere il carattere della necessità. A tal proposito, la complicità necessaria era intesa quale forma aggravata di partecipazione: senza il concorso di detti complici, il delitto o non sarebbe stato commesso o non avrebbe assunto carattere di gravità avuto riguardo al caso concreto. Cfr. DELLA TERZA E., op. cit., pp. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> BUCCELLATI A., *Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano*, Hoepli, Milano, 1884, p. 231: «il reato può essere l'opera di più individui e allora colla partecipazione sorge la necessità di distinguere l'autore dal complice. Autore è colui che eseguisce l'atto consumativo dell'infrazione giuridica; che, se più concorsero a questi atti consumativi, abbiamo più autori o coautori e correi. Gli altri invece che non partecipano all'atto consumativo, ma prestano solo soccorso (ausiliari) sono complici. E siccome l'accessorio segue il principale; così questi complici, i quali in realtà sono delinquenti accessorii, seguono con equa misura di pena, secondo la partecipazione, la sorte del delinquente principale»; CARMIGNANI G., Elementi di diritto criminale, Francesco Sanvito, Milano, 1863, p. 91 ss.: «l'agente, che eseguisce gli atti, nei quali consiste la consumazione del delitto, si appella delinquente principale: chi vi contribuì come causa morale prima che il delitto fosse commesso, si chiama delinquente accessorio prima del delitto; chi in tal modo vi cooperò nel tempo della consumazione, si denomina delinquente accessorio nel tempo del delitto; chi vi ebbe parte in qualunque modo dopo già consumato il delitto, dicesi accessorio dopo il delitto»; ROSSI P., Trattato di diritto penale, 2<sup>ed.</sup>, Tipografia Nazionale, Cagliari, 1857, p. 338 ss.: «i condelinquenti dunque sono tutti coloro che furono gli autori della risoluzione criminosa, ovvero dell'esecuzione. Da ciò derivano tre specie di condelinquenti. La prima abbraccia i provocatori diretti, gli autori della risoluzione criminosa, i quali senza concorrere alla sua esecuzione, furono causa che altri l'eseguissero. La seconda, comprende gli esecutori volontarj per altrui interesse, coloro i quali, non essendo stati gli autori della risoluzione, acconsentirono ad eseguire un delitto risolto da altri. La terza comprende coloro i quali furono essi stessi gli autori e della risoluzione e dell'esecuzione del delitto. Distinti ordinariamente col nome di autori principali, essi sono condelinquenti, l'uno rispetto all'altro», pp. 349-350 «sono complici tutti coloro i quali parteciparono al delitto, senza però prendervi quella parte diretta che caratterizza i condelinquenti. Il complice provoca, ma con un'impulsione accessoria e che sola non avrebbe prodotto alcun effetto; egli ajuta, ma non con atti costituenti l'azione criminosa o indispensabile all'esecuzione di quest'azione. La complicità può anche aver luogo per partecipazione fisica e per partecipazione morale (...) la legge deve lasciare al giudice un potere discrezionario assai esteso perché possa proporzionare la pena alla colpabilità relativa di ciascun prevenuto».

forma più grave (e pertanto esclusa dal beneficio della attenuazione della pena, valevole in generale per i complici): così veniva definito il ruolo di «colui che concorre all'azione con atto tale che senza il medesimo non si sarebbe potuto consumare il delitto»<sup>15</sup>. Tuttavia, il significato della suddetta espressione restava ambiguo nonostante il tentativo, portato avanti da autorevole dottrina, di delineare la necessità nei termini di assolutezza da valutarsi in astratto (e non già in concreto)<sup>16</sup>.

Sulla scia delle elaborazioni dottrinali del XIX secolo, il Codice Zanardelli ha costruito la disciplina del concorso di più persone nello stesso reato accogliendo pienamente la gerarchia e la graduazione di responsabilità (artt. 63-66 c.p.). Stando al linguaggio codicistico, venivano distinte due categorie: la correità e la complicità. Entrambe presupponevano il concerto di più volontà in un comune intento di violare la legge penale. L'art. 63 c.p. disciplinava la correità nelle due forme di partecipazione materiale<sup>17</sup> e morale<sup>18</sup>; l'art. 64 c.p. contemplava invece la complicità, la quale a sua volta poteva estrinsecarsi nella forma morale<sup>19</sup> oppure materiale<sup>20</sup>. Per ciò che interessa in questa sede, alla complicità necessaria veniva dedicato il comma II dell'art. 64 c.p.:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> BERNER F. A., *Trattato di diritto penale*, tradotto e annotato da BERTOLA E., 13<sup>e</sup>d. tedesca, Vallardi, Milano, 1887, p. 162; CARRARA F., *Programma di diritto criminale. Parte generale*, 4<sup>e</sup>d., Giusti, Lucca, 1871, p. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> CARRARA F., op. cit., p. 313: «su tale concetto fu esplicito, ed esattissimo, secondo il suo costume, Berner, osservando che la necessità deve guardarsi non sotto il punto di vista concreto ed accidentale, ma sotto il punto di vista astratto; lo che il Berner esprime con la formula deve derivare dalla natura del delitto. Così nella bigamia, nello incesto, nell'adulterio, nel duello, nella corruzione, nella subornazione, il delitto non può consumarsi senza il concorso dei due partecipi e qui veramente la complicità è necessaria».

Da queste poche righe si può già notare, dunque, che anche un illustre Giurista come il Carrara non aveva chiari fino in fondo i termini della questione. Difatti, Questi, pur partendo dalla premessa secondo cui la complicità necessaria, forma più grave di compartecipazione criminosa secondaria, va valutata sul piano astratto, aderisce poi al pensiero del Berner, il quale, dal canto suo, dilata talmente tanto il concetto da farlo coincidere con talune fattispecie incriminatrici di parte speciale.

Ma c'è di più: taluni delitti citati dal Berner, vengono contemporaneamente citati da altra parte di dottrina come classici esempi di concorso necessario, fenomeno nettamente distinto da quello della compartecipazione criminosa e definito semplicemente in termini di compresenza plurisoggettiva essenziale alla nozione di un reato. Sul punto si richiama: IMPALLOMENI G. B., *Del concorso di più persone in un reato*, in *Riv. Pen.*, 1881, p. 103.

17 Art. 63 comma I c.p. Zanardelli: «quando più persone concorrano nell'esecuzione di un reato,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. 63 comma I c.p. Zanardelli: «quando più persone concorrano nell'esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso».

<sup>18</sup> Art. 63 comma II c.p. Zanardelli: «alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l'esecutore del reato lo abbia commesso anche per motivi proprii».

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. 64 c.p. Zanardelli comma I, parte prima: «è punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato: 1. con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato».

<sup>20</sup> Art. 64 c.p. Zanardelli comma I, parte seconda: «2. col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo; 3. col facilitarne la esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto».

«la diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso». Per una migliore comprensione del disposto normativo, la relazione Zanardelli del 1887 spiegava brevemente come dovesse intendersi codesta forma di compartecipazione secondaria: «la necessità del concorso deve guardarsi in astratto, non già in concreto, poiché quando il reato è avvenuto, tutte le attività criminose che vi concorsero portarono un contributo senza del quale il reato non sarebbe stato commesso, essendo questo il prodotto del loro concorso: epperò in questo senso tutti i complici sarebbero complici necessari. Invece, se si faccia astrazione da questa necessità relativa, si scorge che vi sono dei complici senza l'ajuto dei quali il reato non sarebbe stato possibile. Così, chi presta l'arma non è, per lo più, un complice necessario, perché l'assassino avrebbe potuto munirsi di altra arma o anche non adoperarne alcuna; ma il farmacista, che fornisce il preparato venefico, sarà quasi sempre complice necessario nel veneficio»<sup>21</sup>. L'incertezza del significato da attribuire alla complicità necessaria continuava, comunque, ad essere evidenziata in dottrina nei seguenti termini: se l'autore non avrebbe potuto eseguire il suo disegno senza il concorso del terzo, allora la risoluzione criminosa del primo restava subordinata alla condizione che altri vi prestasse adesione. In altre parole, sembrava quasi che il codice ammettesse trattarsi di un forma di correità piuttosto che di complicità (seppur la più grave)<sup>22</sup>.

Ricapitolando, la complicità necessaria è un concetto formalizzato nella parte generale del Codice Penale Zanardelli, per la precisione nella sezione dedicata al concorso di più persone nello stesso reato<sup>23</sup>.

Durante la vigenza del vecchio Codice, la dottrina riservava un'apposita collocazione per quelle fattispecie incriminatrici denominate "reati collettivi", le quali – si

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> SEMINARA S., *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 57 evidenzia opportunamente l'assenza di rigore scientifico di tale concezione, manifestata dagli incisi "per lo più" e "quasi sempre" che dimostrano l'impossibilità di una formulazione sufficientemente definita. L'A. approfondisce il discorso sulla complicità necessaria codificata dal Codice Zanardelli (pp. 50-69) per poi concludere circa l'inadeguatezza della formulazione, in quanto questa finiva per lasciare un ampio margine di discrezionalità in capo al giudice vanificando altresì la distinzione fra autore e complice.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> IMPALLOMENI G. B., *Il Codice Penale italiano. Parte generale*, Civelli, Firenze, 1890, p. 229 ss.; MAJNO L., *Commento al Codice Penale italiano. Parte prima*, D. Tedeschi e Figlio, Verona, 1890, pp. 200-201

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Con l'emanazione del Codice Rocco, la disciplina del concorso di persone nel reato subisce un radicale mutamento: il legislatore abbandona definitivamente la distinzione fra correi e complici optando per il criterio di un'uguale responsabilità per tutte le persone concorrenti nel reato (art. 110 c.p.). Di conseguenza, scompare ogni tipo di riferimento alla complicità necessaria.

affermava – presuppongono, quale condizione della loro esistenza, l'intervento di più persone agenti nello stesso senso oppure in senso corrispettivo<sup>25</sup>. Mancava tuttavia una riflessione approfondita su queste tipologie criminose<sup>26</sup>, le quali venivano semplicemente elencate come fatti di reato che, per loro natura, non possono essere commessi che da una pluralità di soggetti, ognuno dei quali è da considerarsi co-autore.

#### 3.2) Il concorso eventuale di persone nel reato.

I reati a concorso necessario vanno altresì distinti<sup>27</sup> dal fenomeno giuridico del concorso eventuale di persone nel reato<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Da precisare che il significato attribuito alla locuzione "delitto collettivo" non era pacifico (basti pensare che taluni A. impiegavano il termine per indicare i reati abituali). Per una breve disamina delle divergenze sul punto si rinvia a: MANASSERO A., Il delitto collettivo e la teoria del concorso, Pirola, Milano, 1914, p. 4 ss.

Il termine "reato collettivo" continua ad essere impiegato anche in seguito all'introduzione del Codice Rocco da parte di qualche A.: CAVALLO V., Diritto penale. Parte generale, vol. II, Jovene, Napoli, 1955, p. 763: «quando la pluralità di persone è necessaria per commettere il reato mediante la realizzazione dell'attività prevista nella fattispecie, abbiamo i reati plurisoggettivi o collettivi. E le persone in essi concorrenti sono dette coautori»; MAGGIORE G., Diritto penale. Parte generale, vol. I, 5^ed., Zanichelli, Bologna, 1955, p. 559: «reato collettivo è quello che non si può commettere se non da una pluralità di persone (due o più): basti nominare il duello, l'adulterio, la bigamia, l'associazione a delinquere, la cospirazione e altri. In quest'ultima ipotesi, siccome il reato non è pensabile se la fattispecie legale non venga realizzata da più persone unite, si parla di concorso necessario (concursus necessarius)».

<sup>25</sup> MANASSERO A., op. cit. definisce il delitto collettivo nei seguenti termini (p. 9): «delitto collettivo è quello in cui la pluralità dei coagenti è carattere essenziale, elemento costitutivo dello speciale delitto o causa influente sulla responsabilità dei singoli, aggravandone o diminuendone le penalità collettive». L'A., p. 43 ss., facendo propria la classificazione del Freudenthal (cfr. FREUDENTHAL B., Die notwendige Teilnahme am Verbrechen, Breslau, 1901) distingue i singoli delitti collettivi in due categorie: da un lato i delitti reciproci (Begegnungsdelikte), quali ad esempio l'incesto, l'adulterio, la bigamia, il duello, la violazione di segreti politici e militari, la corruzione; dall'altro, i delitti convergenti (Konvergenzdelikte), quali l'associazione per delinquere, la sedizione, le bande armate e corpi armati, la coalizione e sciopero violento, la cospirazione, l'adunata sediziosa, la coalizione di pubblici ufficiali (da notare che l'A., nella sua monografia, accosta il termine reato collettivo a quello di concorso necessario, probabilmente intendendoli come sinonimi).

Parzialmente diversa la visione di MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, vol. I, 2^ed., Utet, Torino, 1929, p. 417 ss., il quale considera reati collettivi (sottospecie dei reati unilaterali) quelle fattispecie che presuppongono sempre l'intervento di più persone con azione associata per il raggiungimento di un determinato scopo (ad esempio l'associazione per delinquere); invece, se il necessario intervento di più persone concerne due parti distinte di un rapporto delittuoso, non si tratta di reati collettivi ma di reati bilaterali (ad esempio nei casi di bigamia, incesto, adulterio, etc.). <sup>26</sup> Eccezion fatta per il contributo del Manassero.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> La dottrina quasi unanime riconosce che i reati a concorso necessario rappresentano una categoria distinta ed autonoma di illeciti, un quid aliud rispetto al concorso eventuale di persone. Contra: MERENDA I., op. cit., la quale ritiene di qualificare i casi di plurisoggettività come ipotesi tipizzate di concorso di persone nel reato.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> La letteratura sulla tematica del concorso eventuale è vastissima. Fra i molteplici contributi si segnalano: BOSCARELLI M., Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato: le fattispecie di concorso, Cedam, Padova, 1958; CAMAIONI S., op. cit.; CASSIA A., Rapporto di causalità e concorso di persone nel reato, Stab. tipolitografico V. Ferri, Roma, 1968; FROSALI R. A., Voce Concorso di persone nel reato, in Ns. Dig. It., vol. X, Utet, Torino, 1959, p. 1018 ss.; GALLO M., Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1957; INSOLERA G., Problemi di struttura del concorso di

Volgendo un breve sguardo all'ordinamento tedesco, è curioso osservare come l'indagine sul tema dell'illecito plurisoggettivo risulti inizialmente viziata da sovrapposizioni ed interferenze con l'istituto concettualmente contiguo della compartecipazione eventuale. Nel contributo del Von Kries<sup>29</sup>, primo tentativo di sistemazione scientifica della tipologia plurisoggettiva, emerge in primo piano il problema dei rapporti intercorrenti tra la fenomenologia pluripersonale e le disposizioni dettate a proposito del concorso eventuale. Notissime le tre massime elaborate dal Giurista allo scopo di definire i rapporti intercorrenti tra le disposizioni estensive della compartecipazione criminosa e le norme ipotizzanti astrattamente una pluralità di agenti (considerate come eccezioni alle disposizioni sul concorso eventuale). L'Autore affermava che le prime non trovassero mai applicazione nei seguenti casi: a) quando la norma plurisoggettiva è posta a tutela di uno dei soggetti ivi contemplati; b) quando un soggetto partecipa reiteratamente ad uno stesso fatto; c) quando il legislatore manda impunito un soggetto malgrado la descrizione nella fattispecie della condotta tenuta dallo stesso. Peraltro, delle suddette proposizioni solamente la prima e l'ultima sembrano effettivamente inerire alla tematica della plurisoggettività<sup>30</sup>.

Per quel che concerne la disciplina riservata al concorso di persone nel reato nel nostro ordinamento, il legislatore degli anni '30 ha adottato un'impostazione completamente diversa dal Codice previgente: da un sistema differenziato si è passati ad un modello unitario di costruzione delle fattispecie concorsuali. Le ragioni sottostanti ad una scelta di questo tipo sono raggruppabili in tre aspetti: anzitutto, da un punto di vista dogmatico, il criterio di un'eguale responsabilità per tutte le persone che concorrono in un reato si poneva in diretta dipendenza rispetto al principio di causalità di cui agli artt. 40 e 41 c.p.; secondariamente, sotto un profilo politico-criminale, venivano richiamate maggiori esigenze di difesa sociale tali da imporre un generalizzato inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delinquenti associati; infine, sotto un profilo pratico, erano da più parti evidenziate le difficoltà cui aveva dato luogo la disciplina

persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1986; INSOLERA G., Voce Concorso di persone nel reato, in Dig. Disc. Pen., vol. XVI, Utet, Torino, 1988, p. 437 ss.; LATAGLIATA A. R., I principi del concorso di persone nel reato, Morano, Napoli, 1964; LATAGLIATA A. R., Voce Concorso di persone nel reato, in Enc. Dir., vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 568 ss.; PEDRAZZI C., Il concorso di persone nel reato, G. Priulla, Palermo, 1952; SEMERARO P., Concorso di persone nel reato e commisurazione della pena, Cedam, Padova, 1986; SEMINARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, op. cit.; SPASARI M., Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo, Giuffrè, Milano, 1956; STORTONI L., Agevolazione e concorso di persone nel reato, Cedam, Padova, 1981.

KRIES VON J., Ein Betrag zur Lehre von der Teilnahme, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, VII, Berlin-Leipzig, 1887, p. 522 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Per alcune critiche alle massime del Von Kries si rimanda a DELL'ANDRO R., *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, op. cit., p. 144 ss.

differenziata caratterizzante il Codice Zanardelli<sup>31</sup>. Così, da un regime improntato alla diversificazione dei contributi concorsuali ed al binomio correità-complicità, si passa ad un'equiparazione delle responsabilità concorsuali – sulla base del criterio di equivalenza causale – e ad un concetto indifferenziato di reità<sup>32</sup>: recita infatti l'art. 110 c.p. che «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita»<sup>33</sup>. Sono comunque «fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti», il che significa che l'equiparazione della responsabilità concorsuale può essere graduata per mezzo dell'applicazione di circostanze aggravanti ed attenuanti attinenti alla materia (art. 110 ss. c.p.).

Ora, tutta la disciplina contenuta negli artt. 110 ss. c.p., denominata espressamente «del concorso di persone nel reato», viene pacificamente intesa nel senso di concorso eventuale di persone nel reato. Ed è proprio l'aggettivo "eventuale" a rivelare le principali differenze che intercorrono fra quest'istituto giuridico e la categoria dei reati a concorso necessario. Ad una prima osservazione è possibile riscontrare un minimo comun denominatore: la pluralità dei soggetti. Tuttavia, a ben vedere, la stessa rappresenta da un lato una mera eventualità, riflettendo una delle possibili forme di manifestazione di un reato già completo sul piano astratto (reato che può presentare una

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> ROMANO M., GRASSO G., op. cit., pp. 140-141.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Il nuovo sistema introdotto dal Codice Rocco lascia molti nodi scoperti. Tra le principali cause della crisi in cui versa l'art. 110 c.p., la dottrina ha individuato le seguenti: carenza di tassatività che contraddistingue l'intero capo dedicato al concorso di persone nel reato; mancata determinazione delle condotte punibili e conseguente aumento della discrezionalità del giudice nella fase di commisurazione della pena; difficile conciliabilità dell'art. 114 comma I c.p. con il paradigma della equivalenza delle condizioni; scarsa tenuta del criterio condizionalistico rispetto alle forme del concorso morale. Cfr. ex multis: INSOLERA G., Voce Concorso di persone nel reato, op. cit., p. 442 ss; SEMINARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, op. cit., p. 1 ss.

normative e concorso di persone nel reato, op. cit., p. 1 ss.

3 Nella spiegazione degli artt. 110 ss. c.p., la dottrina italiana ha seguito tre indirizzi fondamentali: una prima spiegazione è stata fornita dalla concezione causale o estensiva di autore, secondo cui alla base della partecipazione delittuosa sta la teoria della causalità e tutti i partecipi vanno considerati autori del fatto delittuoso; un secondo modello di spiegazione della disciplina concorsuale è fornito dalla teoria dell'accessorietà, secondo cui i comportamenti atipici possono essere incriminati perché dipendenti dal fatto di reato realizzato dall'autore (a seconda delle caratteristiche che deve presentare il fatto principale al quale il comportamento atipico accede si distinguono rispettivamente l'accessorietà minima, l'accessorietà limitata e l'accessorietà estrema). Da ultimo è stato prospettato il modello della fattispecie plurisoggettiva eventuale: stando a tale impostazione, dall'incontro delle varie disposizioni incriminatrici di parte speciale con le previsioni sul concorso di persone nasce una nuova fattispecie detta plurisoggettiva eventuale, cosicché la condotta del concorrente non può più definirsi atipica poiché essa acquisisce carattere di tipicità rispetto alla nuova fattispecie plurisoggettiva eventuale. Per un inquadramento dei vari indirizzi in termini generali si rinvia per tutti a ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 144 ss.

struttura monosoggettiva<sup>34</sup> o plurisoggettiva<sup>35</sup>); dall'altro, invece, la pluralità dei soggetti è costitutiva ai sensi delle stessa norma incriminatrice di parte speciale<sup>36</sup>. Lo stesso dicasi per il requisito della pluralità delle condotte: da una parte il contributo del partecipe eventuale varia a seconda del caso di specie e può consistere in una forma di concorso materiale oppure morale; al contrario, nei reati a concorso necessario il contenuto delle plurime condotte poste in essere è già descritto dal legislatore, per cui è individuabile *a priori*.

Si può dunque agevolmente affermare che i due requisiti della pluralità dei soggetti e delle condotte risultano indispensabili ai fini della configurabilità giuridica dei reati a concorso necessario.

Per concludere, da un punto di vista di collocazione sistematica i reati a concorso necessario si rintracciano nella parte speciale del Codice Penale<sup>37</sup>; di contro, il concorso eventuale di persone nel reato (peraltro non definito dal legislatore) è disciplinato nella

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pare opportuno ricordare che la normativa sul concorso eventuale di persone nel reato nasce calibrata sui reati dalla struttura monosoggettiva.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Il concorso eventuale di persone può aversi tanto in reati monosoggettivi quanto in reati plurisoggettivi. Quest'ultimo aspetto sarà oggetto di specifica trattazione più oltre (v. cap. II, par. 8). Ovviamente, quando si parla di concorso eventuale in reati plurisoggettivi (un esempio per tutti è dato dal concorso esterno nei reati associativi), è chiaro che si ravvisa una pluralità soggettiva tipica già a livello astratto. Tuttavia, il reato si manifesta concretamente con modalità tali da rendere insufficiente l'applicazione della sola norma incriminatrice di parte speciale, ma necessaria anche l'applicazione (in combinato disposto) degli artt. 110 ss. c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> FROSALI R. A., Voce Concorso di persone nel reato, op. cit., p. 1038: «i reati plurisoggettivi sono fattispecie legali in cui la pluralità di soggetti attivi è costitutiva (di reato) ai sensi delle stesse norme madri (...) crediamo comunque dover aggiungere il requisito che tale pluralità di soggetti attivi deve risultare costitutiva ai sensi delle singole norme madri ed indipendentemente dalla loro integrazione con gli art. 110 e seguenti»; INSOLERA G., Voce Concorso di persone nel reato, op. cit., p. 439: «al caso della commissione di un reato da parte di una pluralità di agenti, non prevista come elemento costitutivo di fattispecie, può corrispondere una differente regolamentazione normativa»; LATAGLIATA A. R., Voce Concorso di persone nel reato, op. cit., p. 568: «si ha concorso di persone nel reato o, come anche si dice, compartecipazione criminosa quando un reato viene commesso ad opera di una pluralità di agenti il cui intervento, nella preparazione o nell'esecuzione dell'azione collettiva, non è previsto dalla legge come elemento costitutivo del tipo di fatto incriminato. Questa nozione pone in risalto due requisiti essenziali del concorso di persone. Il primo, per così dire positivo, è dato dalla partecipazione al fatto di una pluralità di soggetti ciascuno dei quali contribuisce alla realizzazione del reato; l'altro, che potrebbe dirsi invece negativo, è costituito dal carattere meramente eventuale di questa pluralità di persone rispetto al tipo legale di reato descritto dalla singola disposizione incriminatrice: per quest'ultimo aspetto la compartecipazione criminosa si differenzia dal reato plurisoggettivo, detto anche a «concorso necessario» o «improprio», nel quale la pluralità degli agenti è preveduta espressamente dalla legge come elemento costitutivo del tipo di azione incriminata (si pensi, ad esempio, all'associazione per delinguere, al duello, alla rissa, ecc.)».

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ad ogni modo va precisato che se la plurisoggettività necessaria è sicuramente una tematica che dipana i suoi profili più complessi in sede di parte speciale, non può non chiamare in causa anche la parte generale (si pensi alla questione della tipicità). Sul punto si rimanda a DI MARTINO A., op. cit., p. 105, 131.

parte generale del Codice Penale agli artt. 110 ss., i quali vanno coordinati con le singole fattispecie incriminatrici di volta in volta in questione.

#### 3.3) I reati collegiali.

Per concludere la trattazione dedicata a cosa non è un reato a concorso necessario, pare opportuno affrontare la tematica dei reati collegiali. La formulazione di quest'ultima categoria giuridica – che, come verrà più oltre specificato, è stata opera del Rende – trae origine da un fenomeno piuttosto frequente in ambito societario: l'attribuzione di funzioni ad organi collettivi di gestione e di controllo. Si pensi, per esempio, alle funzioni che sono proprie di un consiglio di amministrazione, di un comitato esecutivo o di un collegio sindacale all'interno di una società di capitali. Di qui la necessità di risolvere la problematica relativa all'eventuale insorgenza di una responsabilità penale in capo ai membri appartenenti agli organi collettivi: in che termini ed entro quali limiti. Sotto la vigenza del Codice di Commercio del 1882, la dottrina aveva cominciato ad interrogarsi sulla possibilità di ravvisare una responsabilità penale nei confronti del singolo componente (collegiale) dissenziente nel caso in cui una fattispecie di reato fosse stata realizzata per il tramite di una delibera di un organo previsto e disciplinato dall'ordinamento come collegio. La normativa di riferimento era quella dell'art. 149 Codice di Commercio, il quale recitava che: «la responsabilità per gli atti e le omissioni nelle società aventi più amministratori non si estende a quello fra essi, che essendo esente da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia per iscritto ai sindaci». Così, a partire da questa disposizione, il Bonelli fra tutti aveva risolto in senso affermativo la problematica, affermando che dei fatti positivi o negativi conseguenza di una deliberazione consiliare rispondono, anche penalmente, tutti coloro che non si sono opposti, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'art. 149<sup>38</sup>.

In seguito, con l'emanazione del Codice Civile del 1942, il legislatore ha dettato alcune norme fondamentali a proposito della responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci, le quali impongono tutta una serie di obblighi dal cui mancato adempimento consegue l'affermazione di una responsabilità civile solidale. Vengono altresì specificate le modalità attraverso cui è possibile sottrarsi al rimprovero di responsabilità.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Sul punto: BONELLI G., *Del fallimento*, 3<sup>ed.</sup>, Vallardi, Milano, 1938, p. 389.

Per quanto riguarda gli amministratori, l'art. 2392 c.c.<sup>39</sup> – secondo la formulazione originaria – affermava che questi «devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori (comma I). In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (comma II). La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze, e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (comma III)». Nei confronti dei sindaci, dal combinato disposto dell'originaria formulazione degli artt. 2407 cpv. 40 e 2404 ult. cpv. c.c. 41, risultava che: «essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ad oggi, l'art. 2392 c.c. recita nei seguenti termini: «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori (comma I). In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma III dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (comma II). La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (comma III)».

Ad oggi, l'art. 2407 c.c. recita nei seguenti termini: «I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (comma I). Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (comma II). All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2392, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395 (comma III)».

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ad oggi, l'art. 2404 c.c. recita nei seguenti termini: «Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione (comma I). Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio (comma II). Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti (comma III). Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (comma IV)».

avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» e che «il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».

Alla luce del panorama legislativo del tempo, la problematica della responsabilità penale in capo ad amministratori e sindaci di società riuniti in collegio viene affrontata dallo studioso penalista Rende, al quale è attribuibile la paternità della categoria giuridica del reato collegiale<sup>42</sup>. Si definisce tale quel reato «commesso non da persone che si uniscono allo scopo di commettere uno o più reati (come nelle associazioni a scopo criminoso), ma quello commesso da persone già costituite dalla legge in collegio, come organo di una persona giuridica, pubblica o privata, giudiziaria o di diritto privato, le quali persone, nell'esercizio delle loro funzioni, commettono uno o più reati»<sup>43</sup>. L'Autore, pur rammentando che la regola vigente in ambito penalistico è quella della responsabilità individuale, ripropone la tesi già formulata dal Bonelli (seppur rivisitata alla luce del nuovo contesto normativo): se taluno dei membri inseriti all'interno di un collegio (che si tratti dell'amministratore o del sindaco) non adempie alle prescrizioni codicistiche concernenti la manifestazione del proprio dissenso, allora condividerà la responsabilità – anche penale – dell'operato collegiale<sup>44</sup>.

Inoltre, dal punto di vista dogmatico, il Rende inquadra il reato collegiale nell'ambito dei reati plurisoggettivi<sup>45</sup>. Dopo aver confrontato le due categorie, rispettivamente del reato plurisoggettivo e del reato collegiale, l'Autore chiarisce che il primo è una particolare fattispecie in cui la pluralità dei soggetti si presenta come costitutiva; *a fortiori*, ciò vale anche per il secondo, giacché «il collegio, per definizione, deve essere composto di più persone, anzi di quel numero di persone che la legge prescrive, e deve compiere i suoi atti o ad unanimità o con la maggioranza prescritta» <sup>46</sup>. Inoltre, il Rende

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> RENDE D., Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, in Commentario del codice civile, a cura di SCIALOJA A. e BRANCA G., Nicola Zanichelli Editore – Soc. Ed. Del Foro Italiano, Bologna – Roma, 1947, pp. 465-466: «di tale reato, mi si permetta di dirlo, io per primo, nella dottrina penalistica, mi sono occupato, rilevandone la peculiarità e aggiungendolo alle altre figure di reati plurisoggettivi o soggettivamente collettivi, come altri li chiama».

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> RENDE D., op. cit., p. 466.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> RENDE D., op. cit., pp. 475-476.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Peraltro, bisogna precisare che stando alla dottrina dell'epoca (prima metà del XX secolo), la classificazione del reato collegiale come reato plurisoggettivo non era condivisa da tutti. V. a tal proposito: TONDO M., Sulla natura del "reato collegiale" quale fattispecie descritta da talune disposizioni penali in materia di società, in Riv. Pen., 1951, p. 268 ss., il quale esclude che il reato collegiale possa qualificarsi come reato plurisoggettivo né tantomeno come forma di concorso eventuale in un reato monosoggettivo; sulla stessa scia anche MIRTO P., Il diritto penale delle società, Giuffrè, Milano, 1954, p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> RENDE D., op. cit., p. 469.

afferma che il reato plurisoggettivo è una particolare fattispecie in cui la pluralità di condotte si presenta come costitutiva e ciascuna di esse si trova in una determinata relazione oggettiva e soggettiva con l'altra; così, anche nel reato collegiale si manifesta codesta pluralità, cioè «la somma delle condotte di ciascuno dei membri del collegio, ed il collegamento di esse e la direzione loro verso un unico scopo, onde si tratta di un reato-accordo ad attività convergente con condotte omogenee, in quanto i coagenti mirano, col loro atto solidale, a raggiungere uno scopo comune, sia pure per motivi personali diversi»<sup>47</sup>.

L'inquadramento del reato collegiale fra i reati plurisoggettivi<sup>48</sup> si ritrova – in breve – anche nella trattazione del Grispigni<sup>49</sup> (avente ad oggetto il reato plurisoggettivo), a proposito della sottospecie dei reati-accordo<sup>50</sup>. Per la precisione, il reato collegiale viene definito come reato proprio (o esclusivo) ed al contempo reato plurisoggettivo<sup>51</sup>. Anche quest'Autore, pur constatando che la responsabilità penale è sempre individuale, risponde affermativamente al quesito concernente la responsabilità penale, conseguenza dell'atto collegiale, in capo al membro dissenziente di un consiglio di amministrazione di società che non abbia adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 2392 comma III c.c. per far risultare il proprio dissenso<sup>52</sup>.

Nonostante illustri Giuristi, fra i quali per l'appunto il Grispigni, abbiano sostenuto la validità della categoria del reato collegiale, questa è stata sottoposta ad un forte vaglio

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> RENDE D., op. cit., pp. 469-470.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> L'inserimento del reato collegiale nella categoria dei reati plurisoggettivi viene effettuato, oltre che dal Grispigni, anche da RANIERI S., Il concorso di persone in un reato, 2^ed., Giuffrè, Milano, 1949, p. 24 (nota n. 1): «il reato collegiale non è che una varietà di reato plurisoggettivo, in quanto, fermo il concorso necessario di più soggetti, questi tuttavia sono persone che la legge costituisce in collegio, e *che agiscono nell'adempimento di obblighi del loro ufficio*». <sup>49</sup> Per un'analisi di quest'A. si rinvia al par. 4.1.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Fra le molteplici sottodistinzioni effettuate a proposito dei reati plurisoggettivi, GRISPIGNI F., op. cit., p. 232, definisce i reati-accordo nei seguenti termini: «questo gruppo di reati plurisoggettivi, a condotte omogenee e moventesi l'una verso l'altra, è caratterizzato da ciò, che le condotte degli agenti consistono in una manifestazione di volontà identica e concorde, avente per oggetto l'impegno di cooperare insieme».

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 233 (nota 40).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 233 (nota 40): «poiché la responsabilità penale è sempre individuale, così ciascuno risponde della propria condotta. Ma se, ad esempio, il membro dissenziente in un consiglio di amministrazione di società non abbia fatto quanto è prescritto dall'art. 2392 comma III per far risultare il proprio dissenso, risponderà ugualmente dell'atto collegiale? Noi crediamo di dover rispondere affermativamente, considerata da un lato la natura unitaria dell'atto collegiale e dall'altra il dovere sancito dall'art. 2392 comma II, per il quale «se gli amministratori sono a conoscenza di atti pregiudizievoli alla società hanno il dovere di fare quanto possono per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose»; vale a dire che l'omissione di un atto doveroso secondo il diritto civile non spezza la responsabilità per l'atto unitario collegiale. Naturalmente, però, ciò non è valido nel caso di altri collegi, i cui membri non abbiano il dovere ora indicato».

critico da parte della dottrina successiva<sup>53</sup>. Numerosi Autori, infatti, ne hanno evidenziato l'insussistenza<sup>54</sup>, dal momento che non esistono reati nei quali la commissione mediante atto collegiale figura nella fattispecie legale come elemento costitutivo<sup>55</sup>.

#### 3.3.1) (Segue) Critica: una categoria inesistente.

A questo punto, sia consentita una breve osservazione: non solo si ritiene esatta la suddetta affermazione, ma anche ammesso e non concesso che di reati collegiali si possa parlare, questi non sarebbero comunque classificabili come reati plurisoggettivi<sup>56</sup>. In passato, chi ha sostenuto la natura plurisoggettiva dei reati collegiali, lo ha fatto richiamando i connotati che venivano considerati essenziali per qualificare un reato in termini plurisoggettivi, ossia la pluralità dei soggetti e delle condotte sotto il profilo costitutivo della fattispecie legale. Ma queste due caratteristiche, a ben vedere, non sono

\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Antolisei F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, 12<sup>e</sup>d., vol. I, a cura di Conti L., Giuffrè, Milano, 2002, p. 79 ss.; Conti L., Diritto penale commerciale. Reati ed illeciti depenalizzati in materia di società, 2<sup>e</sup>d., vol. I, Utet, Torino, 1980, p. 99 ss.; Diritto penale commerciale. I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, a cura di Carletti E., De Simone G., Fondaroli D. et. al., Utet, Torino, 1990, p.168 ss; La Monica M., Manuale di diritto penale commerciale: reati fallimentari, societarie e bancari, 2<sup>e</sup>d., Ipsoa, Milano, 1993, p. 162 ss.

Precedentemente anche CRESPI A., Reato plurisoggettivo e amministrazione pluripersonale della società per azioni, in Riv. It. Dir. Pen., 1957, p. 518 ss. Di questo contributo, tuttavia, non si condividono le conclusioni in punto di responsabilità degli amministratori che non abbiano impugnato la delibera consiliare.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Per gli Autori che sostengono l'inutilità della categoria dei reati collegiali si rinvia alla nota precedente. <sup>55</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza*, op. cit., pp. 79-80; NUVOLONE P., *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concursuali*, Giuffrè, Milano, 1955, p. 446 osserva che: «se il reato, nella sua fattispecie legale, non richiede la cooperazione necessario di più persone, a nulla rileva che, dal punto di vista civilistico, possa essere necessaria, per il compimento dell'atto incriminato, una deliberazione collegiale ed eventualmente il parere favorevole di un altro organo: il reato è pur sempre un reato individuale, nel quale possono concorrere più persone, ciascuna delle quali risponde di quanto ha compiuto od omesso di compiere, con l'intenzione di cooperare all'azione delittuosa e al verificarsi dell'evento vietato dalla legge»; VALIANTE M., op. cit., p. 126: «la collegialità non ha valore tipico, ma è un semplice aspetto della realizzazione del reato».

reato».

Anche Conti L., Diritto penale commerciale. Reati ed illeciti depenalizzati in materia di società, op. cit., pp. 99-100: «Se si accoglie il principio, generalmente riconosciuto, secondo il quale nei reati plurisoggettivi «la pluralità di soggetti agenti è assunta come elemento costitutivo», sì che il concorso di più persone diventa requisito indispensabile per la integrazione dell'illecito penale (si parla anche di «reati a concorso necessario» o «collettivi») l'esame delle singole figure criminose che ne occupano porta ad escludere la loro riconducibilità alla categoria. In molti casi, infatti, i reati societari sono realizzabili ictu oculi da una sola persona (amministratore unico, liquidatore unico, sindaco che divulghi notizie sociali riservate violando il disposto dell'articolo 2622 cod. civ., ecc.); viene quindi palesemente meno il requisito della necessaria pluralità degli agenti (...). Se il cosiddetto «reato collegiale» non è quindi riconducibile allo schema generico del delitto plurisoggettivo, è dubbio sia opportuno conservare un certo rilievo alla categoria, come si vorrebbe da qualche autore».

per nulla rintracciabili all'interno di quei reati che sono stati proprio classificati come collegiali, ossia dei reati contenuti nel titolo XI, libro V del Codice Civile (disposizioni penali in materia di società e di consorzi): anzitutto, i reati societari possono essere realizzati anche da un'unica persona, per cui il requisito costitutivo della pluralità di persone non rappresenta un elemento essenziale ed inderogabile di queste fattispecie incriminatrici; inoltre, il requisito costitutivo della pluralità di condotte non figura affatto nella descrizione normativa di queste norme.

Si ricordi anche che il riconoscimento della categoria dei reati collegiali aveva portato in passato a ricavare (più o meno esplicitamente) una responsabilità penale collettiva dei componenti gli organi collegiali nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni normative; responsabilità della quale, al giorno d'oggi, pare davvero inopportuno e fuorviante discorrere<sup>57</sup>. Negare che la responsabilità penale sia strettamente personale significherebbe, infatti, stravolgere completamente i principi cardine del nostro sistema penalistico. Va da sé che, per quanto riguarda la questione circa l'eventuale responsabilità penale in capo al singolo membro collegiale dissenziente, questa andrà risolta caso per caso valutando la sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato a suo carico<sup>58</sup>. In altre parole, il singolo (membro dissenziente) non potrà essere considerato penalmente responsabile per il solo fatto di non aver ottemperato alle formalità di cui al comma III dell'art. 2392 c.c.: sia perché tali formalità concernono la responsabilità civile e non quella penale; sia perché qualsiasi presunzione di colpevolezza, possibile in ambito civilistico, è al contrario espressamente bandita in ambito penalistico, pena la violazione del disposto costituzionale di cui all'art. 27 comma II<sup>59</sup>. Dunque, alla mancanza degli adempimenti

=

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Fortemente critico sul punto ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, op. cit., pp. 86-87: «la responsabilità penale collettiva costituisce, più che un'eresia, una bestemmia giuridica. In conseguenza, affinché un membro del consiglio possa essere chiamato a rispondere di un reato commesso con atto collegiale è indispensabile che nel su comportamento concorrano ambedue gli elementi essenziali del reato: quello oggettivo e quello soggettivo. Da ciò deriva che non tutti quelli che fanno parte del collegio e neppure tutti quelli che hanno partecipato alla deliberazione collegiale ne rispondono: la responsabilità penale, per il suo carattere rigorosamente personale, sussiste solo in coloro che con la propria condotta, positiva o negativa, hanno contribuito alla realizzazione del fatto criminoso ed hanno agito con quella forma di volontà colpevole che è richiesta dalla legge per la punibilità del fatto medesimo».

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Le stesse considerazioni valgono anche per il membro assente e per il membro dimissionario. In proposito si rimanda ad ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza*, op. cit., p. 89 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> LA MONICA M., op. cit., p. 165, insiste particolarmente sulla necessità di tener distinto il ramo civilistico da quello penalistico: «il discorso civilistico, infatti, si articola sul ricordato principio della

prescritti dal legislatore può tutt'al più essere attribuito un valore meramente indiziario; lo stesso dicasi per il constatato adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2392 c.c., che non libererebbe comunque il soggetto dalla sua responsabilità penale qualora venisse dimostrata la consapevole partecipazione alla commissione del reato<sup>60</sup>.

\_

solidale responsabilità, che si traduce, in sostanza, in una presunzione che può esser vinta solo nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2392 c.c.; il discorso penalistico, al contrario, può solo articolarsi sull'indefettibile principio della responsabilità personale».

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Sul punto Antolisei F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, op. cit., p. 89 ss.

#### Sez. II

#### CLASSIFICAZIONI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

#### 4) Orientamenti dottrinali sulla classificazione dei reati a concorso necessario.

Dopo aver inquadrato in termini definitori generali l'essenza del reato a concorso necessario, ed aver fatto altresì chiarezza sulle differenze fra questa categoria ed altre apparentemente contigue, si passerà a verificare, da un punto di vista classificatorio, quali fattispecie incriminatrici di parte speciale vengono effettivamente qualificate nei suddetti termini.

Al riguardo, sono individuabili due orientamenti dottrinali: da una parte si collocano tutti quegli Autori portatori di una concezione ampia di reato plurisoggettivo, i quali propongono ed accettano il discrimine fra l'illecito plurisoggettivo proprio, caratterizzato dalla punibilità in astratto di tutti i soggetti descritti, ed improprio, caratterizzato viceversa dalla non punibilità di almeno uno dei soggetti coinvolti; dall'altra, si situano coloro che non riconoscono affatto quest'ultima sottospecie.

Di entrambi i gruppi, oggetto di separata analisi, verranno approfondite le analisi teoriche maggiormente rilevanti che si sono succedute nel corso del tempo.

#### 4.1) Gli esponenti della concezione ampia di reato a concorso necessario.

#### a) La tesi del Grispigni.

Fra i sostenitori della concezione ampia di reato plurisoggettivo, non può non essere richiamato il contributo del primo studioso italiano che si è occupato della tematica: il Grispigni<sup>61</sup>. Il suo tentativo di sistematizzare una materia tanto ampia e dagli incerti contorni può senza dubbio essere considerato il punto di riferimento per tutta la dottrina successiva, sino ai nostri giorni. Precisato che, nel trattare l'argomento, l'Autore rifiuta categoricamente l'espressione reati a concorso necessario sostituendola con quella di reato plurisoggettivo<sup>62</sup>, questi dà una definizione basata sui seguenti requisiti<sup>63</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> GRISPIGNI F., op. cit. La concezione dell'A. viene ripresa anche da BETTIOL G., *Diritto penale. Parte generale*, 12^ed., Cedam, Padova, 1986, p. 639 ss. <sup>62</sup> Rinvio alla nota n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Un ampliamento dei requisiti prospettati dall'A. si riscontra in FROSALI R. A., *Il concorso necessario di* persone nel reato (reati plurisoggettivi), op. cit., p. 607: «crediamo di dover aggiungere il requisito che tale pluralità di soggetti attivi deve risultare costitutiva ai sensi delle singole norme madri e indipendentemente dalla loro integrazione con gli artt. 110 e connessi. E quest'indipendenza è da ritenere risulti in quanto, data una norma madre che preveda come costitutiva la pluralità di soggetti

- a) che una fattispecie legale si riferisca espressamente<sup>64</sup> a più persone denominate soggetti agenti o autori<sup>65</sup>;
- b) che la stessa fattispecie legale descriva altresì una pluralità di condotte, le quali figurino come elementi costitutivi in senso stretto<sup>66</sup>;
- c) che tra le condotte poste in essere dai soggetti interceda un collegamento di tipo oggettivo<sup>67</sup>.

Di reato plurisoggettivo possono aversi diverse specie e le classificazioni variano a seconda che si adotti il punto di vista della rilevanza giuridica delle condotte oppure il punto di vista strutturale<sup>68</sup>. Sotto il primo profilo, la distinzione concerne tre gruppi:

- a) reati plurisoggettivi in senso stretto, nei quali le condotte sono tutte punite e reciprocamente necessarie per l'esistenza dell'illecito;
- b) reati plurisoggettivi in senso ampio, nei quali le condotte sono bensì necessarie per l'esistenza dell'illecito ma non tutte punite<sup>69</sup>;
- c) reati plurisoggettivi a forma anomala o pseudo-plurisoggettivi, i quali presentano delle peculiarità che per un certo verso li distinguono dai reati plurisoggettivi veri e

<sup>65</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 223.

attivi, nessun'altra statuizione legislativa preveda precisamente lo stesso reato se commesso da un soggetto solo: mentre questo sempre avviene quando si tratta di concorso eventuale».

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Su quest'aspetto SESSO R., op. cit., p. 40 si discosta dal Grispigni, affermando che le condotte perpetrate da più soggetti non debbono per forza essere indicate in maniera esplicita, potendo anche desumersi implicitamente purchè facciano comunque parte della struttura legale oggettiva della fattispecie.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> GRISPIGNI F., op. cit., pp. 223-224: «la condotta che deve essere tenuta da più di un soggetto può consistere tanto in un'azione come in un'omissione, e cioè anche in un'inattività quando però esista l'obbligo giuridico di agire. In proposito è opportuno ricordare che anche il semplice pati, e cioè il sopportare alcunché di dannoso o pericoloso rispetto ad un proprio bene giuridico, costituisce un'omissione ove esista il dovere giuridico di non sopportare». Così, secondo l'A., possono aversi adulterio ed incesto anche quando una delle persone non abbia partecipato attivamente al fatto, ma abbia soltanto sopportato che il fatto si compisse sul suo corpo, verificandosi quella sottospecie dell'omissione che è costituita dal pati, poiché in questi casi sussiste l'obbligo giuridico del non pati.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 223: «perché poi la legge in una stessa fattispecie si riferisca ad una pluralità di soggetti è necessario che tra le condotte poste in essere dai medesimi interceda un collegamento, in base al quale, dal punto di vista naturalistico, il fatto si presenti con caratteri di unitarietà. Tale collegamento è sempre, oltre che soggettivo e consistente cioè nell'elemento psichico del reato, anche oggettivo. Data la natura del reato plurisoggettivo, non può nei confronti di esso parlarsi a rigore di "unità di contesto" come nel reato individuale, ma il collegamento oggettivo può essere dato o dall'unicità di direzione delle condotte ovvero da un rapporto di causa ad effetto, ovvero dalla simultaneità delle condotte stesse».

Nel parlare di collegamento fra le condotte, l'A. si discosta dal Freudenthal (cfr. FREUDENTHAL B., op. cit., p. 100), il quale comprende nel concorso necessario solo quei reati che secondo la fattispecie legale presuppongono la cooperazione di più persone nel compimento dell'azione sottoposta a pena. <sup>8</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 227 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 226 precisa che la trattazione dell'istituto del reato plurisoggettivo non avrebbe alcun senso se si escludesse il concetto ampio dello stesso, in quanto una delle questioni fondamentali è proprio quella di stabilire, ove la legge non disponga espressamente, se e quando l'agente sia punibile.

propri, per l'altro li accomunano (per esempio il requisito della pluralità di condotte). Tale categoria si dirama ulteriormente in tre sottogruppi: reati plurisoggettivi in una sola delle fattispecie alternativamente descritte (nei quali è prevista la possibilità di verificazione della fattispecie sia in forma monosoggettiva sia in forma plurisoggettiva)<sup>70</sup>; reati privilegiati rispetto al reato monosoggettivo (nei quali, in caso di assenza della condotta altrui giuridicamente rilevante, il fatto non resta impunito ma realizza un altro reato di maggiore gravità)<sup>71</sup>; reati plurisoggettivi nei confronti soltanto di uno dei soggetti (in particolare i reati plurisoggettivi con evento costituito dalla condotta altrui)<sup>72</sup>.

Sotto il secondo profilo (punto di vista strutturale), l'Autore distingue due macroinsiemi: da un lato i reati bilaterali, caratterizzati dal fatto che le condotte presentano una direzione reciproca; dall'altro i reati unilaterali, caratterizzati dal fatto che le condotte si muovono tutte nella stessa direzione. In questa sede, non ci si soffermerà anche sulle ulteriori sotto-classificazioni strutturali<sup>73</sup>, peraltro ritenute da parte della dottrina eccessivamente cavillose<sup>74</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> GRISPIGNI F., op. cit., pp. 227-228 riporta alcuni esempi: la turbata libertà degli incanti *ex* art. 353 c.p., in cui solo alcune delle fattispecie alternativamente previste (come quelle di allontanare gli offerenti con doni, promesse, collusioni) costituiscono reati plurisoggettivi; l'esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo *ex* art. 667 cpv. c.p. – abrogato – in cui il fatto può consistere o nel fare commercio di pellicole cinematografiche (reato plurisoggettivo) ovvero nel fabbricare o introdurre nel territorio le medesime (reato monosoggettivo); gli atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra *ex* art. 244 c.p., in cui il fatto può consistere o nel fare arruolamenti (reato plurisoggettivo) o nel compiere altri atti ostili contro uno Stato estero (reato individuale); gli artt. 243 c.p. (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano), 245 c.p. (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra) e 247 c.p. (favoreggiamento bellico), nei quali il fatto può consistere o nel tenere intelligenze con lo straniero (reato plurisoggettivo) ovvero nel commettere altri fatti diretti allo scopo; l'art. 335 c.p. (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), in cui il fatto può consistere tanto nell'agevolare la sottrazione o la soppressione della cosa da parte di altri, quanto nel cagionare la distruzione o la dispersione della cosa.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 228 fa rientrare all'interno di questo sottogruppo i cosiddetti reati consentiti.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> GRISPIGNI F., op. cit., pp. 228-229 riporta alcuni esempi: nella procurata evasione tanto dolosa (art. 386 c.p.) quanto colposa (art. 387 c.p.) l'evasione è evento del reato, mentre per il delitto di evasione (art. 385 c.p.) la procurata evasione è del tutto irrilevante; per l'agevolazione colposa (art. 254 c.p.) la distruzione o sabotaggio è evento mentre per il delitto di distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.) l'agevolazione colposa è irrilevante.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Schema generico: a) reati bilaterali; a.1) reati bilaterali a condotte omogenee; a.1.1) reati bilaterali a condotte omogenee l'una verso l'altra (reati-accordo, reati di associazione, reato-contratto); a.1.2) reati bilaterali a condotte omogenee l'una contro l'altra (reati a condotte contrapposte); a.2) reati bilaterali a condotte eterogenee (reati di incontro a condotte eterogenee); b) reati unilaterali; b.1) reati unilaterali a condotte omogenee (reati collettivi in senso stretto); b.2) reati unilaterali a condotte eterogenee (reati d'ausilio o d'agevolazione, reati consentiti, reati plurisoggettivi d'istigazione).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Così si esprime con riguardo al Grispigni il PETROCELLI B., op. cit., p. 216: «non creiamo però di dover accogliere né questa né altre faticose, e in verità infeconde, distinzioni nelle quali si attarda il predetto Autore».

#### b) La tesi del Dell'Andro.

L'altro Autore, il cui pensiero merita di essere richiamato, è dell'Andro, il quale ha dedicato un'opera specifica allo studio della fattispecie plurisoggettiva in diritto penale<sup>75</sup>. Con riguardo al tema che qui interessa, egli afferma espressamente che determinati beni giuridici possono essere lesi solo attraverso più condotte realizzate ciascuna da una diversa persona<sup>76</sup>. In ciò consiste il reato plurisoggettivo: più condotte poste in essere da più soggetti, lesive di un interesse tutelato dall'ordinamento; ciascuna, poi, risulta inscindibilmente legata all'altra, non essendo autosufficientemente lesiva<sup>77</sup>. Altro passaggio fondamentale della tesi proposta dal Giurista è il seguente: nella nozione di partecipazione necessaria vanno incluse anche quelle fattispecie incriminatrici in cui uno solo dei soggetti è dichiarato astrattamente punibile (ad esempio, la concussione ex art. 317 c.p. 78 nella sua versione precedente alla riforma avvenuta con 1. n. 190/2012). Difatti, pur se la condotta del soggetto esente da pena non assume un compiuto disvalore personalistico nell'ottica del legislatore, contribuisce ad ogni modo alla lesione del bene tutelato ed è materialmente legata ad altra condotta meritevole di pena<sup>79</sup>. Detto in altri termini, anche la condotta priva di quel disvalore che legittima la punizione è comunque necessaria ai fini della lesione del bene giuridico. Di qui la ripartizione dei reati necessariamente plurisoggettivi caratterizzati da unica o

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> DELL'ANDRO R., *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, op. cit., p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 159: «la situazione complessiva risultante dal contributo delle diverse condotte è, sola, autosufficientemente lesiva, in quanto corrispondente ad una fattispecie tipica mentre le singole condotte non hanno il carattere della autosufficienza lesiva»; p. 160: «nell'ambito di una stessa fattispecie plurisoggettiva necessaria i contributi dei diversi partecipi sono, per il comune significato lesivo, del tutto inscindibili. La funzione lesiva unitaria produce l'unificazione di tutte le condotte dei partecipi, sicchè, mai, finché una di queste non sia inserita in una diversa fattispecie, lesiva di altro bene tutelato, considerato prevalente sul bene tutelato attraverso l'incriminazione della fattispecie plurisoggettiva necessaria, si può, in sede lesiva, scindere l'una dall'altra condotta nell'ambito dell'unitario schema plurisoggettivo necessario».

<sup>78</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 154: «nell'art. 317 c.p., il

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 154: «nell'art. 317 c.p., il rapporto tra i due soggetti attivi della fattispecie necessaria dallo stesso articolo ipotizzata è tale che da uno dei due soggetti, il privato, che pur contribuisce materialmente a realizzare la complessa situazione che il legislatore prende in considerazione, non può essere richiesto un comportamento diverso. Di fronte al pubblico ufficiale che, «abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe od induce» il privato a dare o promettere indebitamente danaro od altra utilità, il privato appare al legislatore (che riflette il giudizio della «coscienza sociale») succube del primo: non sembra al legislatore (od alla «coscienza sociale») tenuto conto della pressione morale esercitata sul privato da parte del pubblico ufficiale, tenuto conto soprattutto degli interessi del privato che il pubblico ufficiale può eventualmente ledere, che sia umanamente esigibile dal privato stesso un comportamento diverso. Pertanto, poiché il rapporto tra i due soggetti attivi della figura necessaria ipotizzata dall'art. 317 c.p. è valutato già in sede di descrizione della figura stessa, il legislatore, non ritenendo di poter vietare al privato la condotta tipicamente prevista, s'astiene dal dichiararlo punibile».

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 157.

plurima dichiarazione astratta di punibilità: dai primi scaturisce un solo precetto (ad esempio, la concussione ex art. 317 c.p.); dai secondi una pluralità di precetti (ad esempio, la bigamia ex art. 556 c.p.)<sup>80</sup>.

#### c) La tesi del Sesso.

Un ulteriore Autore che merita di essere approfondito è il Sesso con il Suo saggio avente ad oggetto il reato plurisoggettivo<sup>81</sup>, nel quale vengono passate in rassegna critica le tesi rispettivamente del Petrocelli, del Pisapia e del Pannain<sup>82</sup>. *In primis*, egli riflette sul profilo della pluralità dei soggetti agenti, distinguendo fra soggetto attivo del fatto e soggetto attivo del reato<sup>83</sup>: il primo è l'autore di una qualunque condotta, intesa come elemento di un fatto descritto da una fattispecie legale oggettiva; il secondo si identifica nel soggetto attivo del fatto la cui condotta è sanzionata con pena<sup>84</sup>. Grazie a questa distinzione, l'Autore accoglie nell'ambito della plurisoggettività anche i reati plurisoggettivi in senso ampio, ove non tutti i soggetti attivi del fatto sono al contempo soggetti attivi del reato. Da quest'affermazione discendono tre principali corollari:

- a) il soggetto attivo del reato è sempre soggetto attivo del fatto mentre non vale il ragionamento inverso;
- b) il soggetto attivo del fatto può anche coincidere con il soggetto passivo della condotta<sup>85</sup>;
- c) il soggetto attivo del fatto può anche coincidere con il soggetto passivo del reato<sup>86</sup>.

0.0

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 158.

<sup>81</sup> SESSO R., op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> È opportuno precisare che successivamente alla critica ricevuta da SESSO R., il Pannain ha cambiato versione rispetto alla tesi sui reati plurisoggettivi descritta nella seconda edizione del Suo manuale. Stando alla terza edizione, infatti, l'A. include nella categoria dei reati plurisoggettivi anche quelli alla cui realizzazione concorre necessariamente l'attività del soggetto passivo, precedentemente esclusi. Così, PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, 3^ed., Utet, Torino, 1962, p. 751, nota n. 2: «nella precedente edizione (1950) negavamo che l'attività del soggetto passivo potesse dar luogo ad un reato plurisoggettivo, soprattutto per la inconciliabilità dei due termini "soggetto passivo" e "soggetto attivo"». Così anche nella quarta edizione, p. 843.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> La distinzione fra soggetto attivo del fatto e soggetto attivo del reato operata da SESSO R. viene ripresa anche da SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663. Una lieve variazione si riscontra in PANNAIN R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 843, il quale sostituisce la nozione "soggetto attivo del fatto" con quella di "autore del fatto".

<sup>84</sup> SESSO R., op. cit., p. 16 ss.

SESSO R., op. cit., pp. 16-17: «ciò si verifica sia in alcuni reati plurisoggettivi quali i "reati plurisoggettivi con evento costituito dalla condotta altrui", cioè in quei reati nei quali la condotta di uno dei soggetti costituisce evento rispetto alla condotta dell'altro, e nei "reati consentiti", cioè in quei reati plurisoggettivi nei quali la condotta di uno dei soggetti consiste nel consenso alla condotta dell'altro (...)».

Viceversa, nei reati plurisoggettivi in senso stretto, tutti i soggetti attivi del fatto sono anche soggetti attivi del reato.

In secondo luogo, il Sesso affronta il profilo della pluralità delle condotte, ribadendo come non sia corretto distinguere fra ciò a cui il legislatore si riferisce esplicitamente e ciò a cui si riferisce implicitamente, in quanto anche condotte sottintese debbono comunque essere prese in considerazione per dedurre o meno l'essenza plurisoggettiva di un reato<sup>87</sup>.

Quale ultimo elemento costitutivo di un reato plurisoggettivo l'Autore ricorda la necessità della sussistenza di un nesso fra le condotte.

Ricapitolando, le regole fondamentali ai fini dell'enunciazione del reato plurisoggettivo sono le seguenti: l'indagine sulla struttura della fattispecie legale oggettiva; la sussistenza di più soggetti che tengano una determinata condotta (nel dettaglio, deve essere presente almeno un soggetto attivo del reato, per il resto è sufficiente che si tratti di soggetti attivi del fatto); nonché, infine, il riscontro di una relazione fra le condotte, che possono anche desumersi per implicito purchè facenti parte della struttura legale della fattispecie oggettiva<sup>88</sup>.

#### d) La tesi del Montanara.

Va richiamato anche il contributo del Montanara, il quale definisce reato a concorso necessario quello in cui più persone tengono una condotta considerata dalla legge come elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice<sup>89</sup>.

In particolare, l'attenzione viene focalizzata sull'aspetto della connessione fra le condotte: nella descrizione di un reato a concorso necessario il legislatore qualifica le stesse sotto un'ottica di disvalore complessivo<sup>90</sup>. A parere del Montanara, dunque, non bisogna soffermarsi tanto sulla singola condotta, poiché è il carattere unitario della fattispecie legale ad assumere significato. Difatti, il singolo comportamento può anche essere privo di disvalore personalistico ma rientrare comunque nel disvalore

<sup>88</sup> SESSO R., op. cit., p. 40.

<sup>89</sup> MONTANARA G., op. cit., p. 869 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> SESSO R., op. cit., p. 17: «ciò si verifica in alcuno dei "reati plurisoggettivi con evento costituito dalla condotta altrui" nei confronti dell'autore della "condotta-evento" (ad es., estorsione – art. 629 c.p. –, concussione – art. 317 c.p. –), in alcuno dei "reati consentiti" nei confronti dell'autore del "consenso" (ad es., omicidio del consenziente – art. 579 c.p. –) e, sempre, nei confronti dell'autore della condotta non punibile, in altri reati plurisoggettivi quali l'usura (art. 644 c.p.)».

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> SESSO R., op. cit., p. 40.

<sup>90</sup> MONTANARA G., op. cit., p. 873 ss.

complessivo della fattispecie plurisoggettiva: in tal senso, l'Autore recepisce *in toto* la categoria dei reati a concorso necessario impropri<sup>91</sup>.

#### e) La tesi del Di Martino.

Da ultimo merita uno sguardo la ricostruzione della pluralità soggettiva tipica prospettata dal Di Martino<sup>92</sup>. Punto centrale della Sua indagine è quello di individuare, sotto l'angolo visuale della tipicità, la struttura portante delle fattispecie plurisoggettive. Nella prospettiva di chiarificare meglio che cosa debba intendersi per collegamento intercorrente fra le plurime condotte poste in essere da più soggetti agenti<sup>93</sup>, l'Autore indica il criterio-guida della strumentalità: «le fattispecie a dimensione plurisoggettiva si caratterizzano strutturalmente per la tipizzazione di un rapporto strumentale fra le condotte, rapporto la cui funzione varia, peraltro, proprio a seconda del fatto tipico nel quale esso s'incardina»<sup>94</sup>. Peraltro viene precisato che il rapporto strumentale possiede una specifica funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti<sup>95</sup>. Tenuto conto dell'inadeguatezza esplicativa rispettivamente del criterio causale e di quello della strumentalità in concreto<sup>96</sup>, l'Autore si appella ad una concezione della strumentalità in

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> MONTANARA G., op. cit., p. 873: «certo, nell'ambito della partecipazione necessaria, alcuni soggetti che pur contribuiscono notevolmente alla realizzazione del fatto, non appaiono meritevoli di pena, giacché viene operata una valutazione del significato personale della condotta non punibile, la quale non sembra ricevere un compiuto disvalore personalistico; in ogni caso, però, la condotta del partecipe non punibile – seppur non attinta dal disvalore personale che legittima la punizione – resta pur sempre un contributo notevole alla lesione del bene tutelato, e la condotta tipica plurisoggettiva assume un disvalore «globale», in modo da rendersi concretamente punibile». L'A. indica taluni reati plurisoggettivi impropri: corruzione di minorenni (art. 530 c.p. – abrogato –), sfruttamento della prostituzione (art. 3 n. 8 l. 20 febbraio 1958, n. 75), usura (art. 644 c.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> DI MARTINO A., op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> DI MARTINO A., op. cit., p. 121: «il criterio di "collegamento", infatti, rimane del tutto generico, e pertanto – non offrendo un parametro di distinzione rispetto alla relazione che unisce le condotte nel concorso eventuale – manca l'obiettivo di fondo: quello di dimostrare che il c.d. concorso necessario non si distingue dal concorso eventuale solo perché, appunto, necessario».

si distingue dal concorso eventuale solo perché, appunto, necessario».

94 DI MARTINO A., op. cit., p. 154. Fra i numerosi esempi riportati dall'A. si rammentano i seguenti: art. 243 c.p., ove la posizione del soggetto straniero si manifesta nel suo ruolo strumentale rispetto alla condotta di colui che tiene le intelligenze sulla quale si appunta il disvalore di fattispecie che ne giustifica la punibilità; art. 244 c.p., ove la posizione dell'arruolato assume un significato strumentale rispetto alla stessa configurabilità della condotta tipica consistente nel fare arruolamenti; art. 261 c.p., ove la condotta di ottenimento della notizia coperta da segreto di Stato è l'unica modalità di condotta tipizzata in modo strumentale rispetto alla rivelazione; art. 445 c.p. che ipotizza un rapporto strumentale fra la condotta del somministrante e la condotta di altro soggetto; etc.

<sup>95</sup> DI MARTINO A., op. cit., p. 152 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> DI MARTINO A., op. cit., pp. 106-107: «la categoria in esame, come si cercherà di mostrare, non pare codificabile né con la logica del rapporto causale, tradizionalmente adottata per identificare il contributo concorsuale rilevante; né con quella del rapporto di concreta strumentalità tra le condotte (pretese) concorsuali rispetto alle dinamiche di realizzazione di un determinato fatto di reato, che una recente dottrina ha creduto di identificare quale criterio alternativo di ricostruzione complessiva del fenomeno

astratto<sup>97</sup>. Date queste premesse, il Di Martino non rifiuta una concezione ampia di reato plurisoggettivo, affermando persino che *«il vero reato plurisoggettivo «proprio» è quello in cui uno dei soggetti non è punito»* Seppur esclude dalla categoria i reati con la cooperazione della vittima, l'Autore ribadisce che la condotta non punita può presentarsi come strumentale rispetto a quella di un altro soggetto, risultando così cristallizzata in una tipicità soggettivamente complessa.

# 4.1.1) Al di là della concezione ampia di reato a concorso necessario: divergenze pratiche.

Tutti gli Autori (fra i quali sono stati specificamente esaminati quelli che si sono maggiormente dedicati a codesta materia) che sostengono una concezione ampia di reato a concorso necessario accettano la ripartizione fra plurisoggettività propria ed impropria. Tuttavia, se tale distinguo può dirsi unanimemente condiviso a livello teorico, il discorso si complica considerando quali tipologie di reato vengono effettivamente ricondotte sotto l'area della plurisoggettività impropria. Difatti, gli esempi riportati da ciascun Autore non risultano sempre coincidenti con quelli altrui. Al riguardo, preme ricordare che una delle divergenze pratiche più evidenti consiste precisamente nella qualificazione come plurisoggettivi impropri di quei reati commessi con la cooperazione della vittima: infatti, tale possibilità viene da taluno perentoriamente esclusa<sup>99</sup>.

Di seguito si riporta un elenco delle norme incriminatrici più frequentemente citate come tipologie di illeciti plurisoggettivi impropri: atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra<sup>100</sup> (art. 244 c.p.); arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero<sup>101</sup> (art. 288 c.p.); bancarotta

concorsuale». L'A. conferma dunque l'estraneità strutturale delle fattispecie a pluralità soggettiva tipica al concorso eventuale di persone nel reato.

28

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> DI MARTINO A., op. cit., p. 157 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> DI MARTINO A., op. cit., p. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., op. cit., p. 750 escludono in generale dalla tematica del concorso necessario tutte quelle fattispecie incriminatrici nelle quali il soggetto non punibile è assunto ad oggetto di protezione da parte del legislatore in quanto vittima; DI MARTINO A., op. cit., p. 122; NAPPI A., op. cit., p. 621 dubita dell'inquadramento di reati di questo genere nell'area della plurisoggettività necessaria; PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., pp. 309-310 dubita della possibilità di considerare reati di questo genere come fattispecie plurisoggettive necessarie; RIZ R., op. cit., p. 104 esclude che la fattispecie incriminatrice dell'usura sia un reato plurisoggettivo improprio.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> BRUNELLI D., op. cit., p. 167; DI MARTINO A., op. cit., p. 142 ss; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> BRUNELLI D., op. cit., p. 167.

preferenziale<sup>102</sup> (art. 216 comma III l. fall.); boicottaggio<sup>103</sup> (art. 507 c.p.); circonvenzione di incapaci<sup>104</sup> (art. 643 c.p.); collusione<sup>105</sup> (art. 3 l. n. 1383/1941); concussione<sup>106</sup> (art. 317 c.p.); corruzione di minorenne<sup>107</sup> (art. 609-quinquies c.p.); corruzione impropria susseguente 108 (art. 318 comma II c.p. nella versione precedente la riforma avvenuta con 1. n. 190/2012 -); estorsione (art. 629 c.p.); favoreggiamento bellico<sup>110</sup> (art. 247 c.p.); induzione al matrimonio mediante inganno<sup>111</sup> (art. 558 c.p.); induzione alla prostituzione<sup>112</sup> (art. 3 n. 5 e 6 l. 20 febbraio 1975); intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano<sup>113</sup> (art. 243 c.p.); intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra<sup>114</sup> (art. 245 c.p.); millantato credito<sup>115</sup> (art. 346 c.p.); istigazione o aiuto al suicidio<sup>116</sup> (art. 580 c.p.);

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Brunelli D., op. cit., p. 169; Gallo M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., p. 237; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; NAPPI A., op. cit., p. 619; PADOVANI T., Diritto penale, op. cit., p. 309; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., pp. 150-151.

FROSALI R. A., Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi), op. cit., p. 619; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; SESSO R., op. cit., p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> FERRARO G., *Il delitto di collusione in contrabbando e le accise*, Simple, Macerata, 2014, p. 26; MARTINI A., Voce Collusione, in Dig. Disc. Pen., vol. XVI, Utet, Torino, 1988, p. 294; RIVIELLO P. P., L'incriminazione del militare della Guardia di Finanza responsabile dei reati di cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383, in Cass. Pen., 1999, vol. II, p. 3295; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 151.

<sup>106</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 154; FROSALI R. A., Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi), op. cit., p. 619; GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1201; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 843; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 665; SESSO R., op. cit., p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 590-591; Camaioni S., op. cit., p. 311; FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 554; MONTANARA G., op. cit., p. 869 si riferisce al precedente art. 530 c.p.; RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 415 si riferisce al precedente art. 530 c.p. <sup>108</sup> CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., op. cit., p. 750; FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p.

<sup>554;</sup> PADOVANI T., Diritto penale, op. cit., p. 309; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 843.

MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 843; Sesso R., op. cit., p. 17; Romano M., Grasso G., op. cit., p. 149; Santaniello G., MARUOTTI L., op. cit., p. 665.

110 BRUNELLI D., op. cit., p. 167; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258.

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 591.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 592.

BRUNELLI D., op. cit., p. 167; DI MARTINO A., op. cit., p. 142 ss.; FROSALI R. A., Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi), op. cit., p. 619; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258. <sup>114</sup> BRUNELLI D., op. cit., p. 167; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258.

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale II, 16^ed., a cura di GROSSO C. F., Giuffrè, Milano, 2016, p. 518 ss.; Brunelli D., op. cit., p. 168; Di Martino A., op. cit., p. 163 ss.; Grispigni F., op. cit., p. 259; NAPPI A., op. cit., p. 619; PADOVANI T., Diritto penale, op. cit., p. 309; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 844; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p.

<sup>116</sup> BERTOLINO M., Voce Suicidio (istigazione o aiuto al), in Dig. Disc. Pen., vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 116: MARINI G., Voce Omicidio, in Dig. Disc. Pen., vol. VIII, Utet, Torino, 1994, p. 532.

omicidio del consenziente<sup>117</sup> (art. 579 c.p.); procurata evasione dolosa e colposa<sup>118</sup> (artt. 386 e 387 c.p.), procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive<sup>119</sup> (art. 391 c.p.); rivelazione di segreti d'ufficio<sup>120</sup> (art. 326 c.p.); sfruttamento della prostituzione<sup>121</sup> (art. 3 n. 8 l. 20 febbraio 1958, n. 75); truffa<sup>122</sup> (art. 640 c.p.); somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica<sup>123</sup> (art. 445 c.p.); sottrazione consensuale di minorenni<sup>124</sup> (art. 573 c.p.); usura<sup>125</sup> (art. 644 c.p.).

#### 4.2) Gli esponenti della concezione ristretta di reato a concorso necessario.

#### a) La tesi del Petrocelli.

Al contrario di quanto precedentemente osservato, gli esponenti della concezione ristretta di reato a concorso necessario limitano l'area della plurisoggettività necessaria a quelle fattispecie incriminatrici in cui è riscontrabile la punibilità di tutti i soggetti.

Fra i vari Autori merita anzitutto di essere richiamato il Petrocelli<sup>126</sup>. Egli parte dalla premessa secondo cui si ha pluralità necessaria o essenziale (da non confondere con la pluralità eventuale) nel momento in cui più soggetti attivi pongono in essere plurime condotte punibili<sup>127</sup>. In questi termini, l'Autore dichiara l'esclusiva utilità della categoria dei reati plurisoggettivi in senso stretto, i quali vengono distinti in due sottogruppi: unilaterali e bilaterali<sup>128</sup>. Nei primi la condotta di tutti i soggetti converge uniformemente verso la violazione della norma (ad esempio l'associazione per

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; SESSO R., op. cit., p. 17.

RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, 2<sup>ed.</sup>, Cedam, Padova, 1962, p. 409; SESSO R., op. cit., p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> BRUNELLI D., op. cit., p. 167.

BRUNELLI D., op. cit., p. 166; GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1201; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 468; PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 508; RIZ R., op. cit., p. 103; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 591; GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., p. 235; MONTANARA G., op. cit., p. 869.

122 PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 508; SESSO R., op. cit., p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Brunelli D., op. cit., p. 166; DI MARTINO A., op. cit., p. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 591; FROSALI R. A., Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi), op. cit., p. 619; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258.

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 591; BRUNELLI D., op. cit., p.

<sup>166;</sup> FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 554; GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., p. 235 ss.; GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1201; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; MONTANARA G., op. cit., pp. 869 ss.; PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 508; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 843; RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 415; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663; SESSO R., op. cit., p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> PETROCELLI B., op. cit., p. 215 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> PETROCELLI B., op. cit., pp. 215-216.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> PETROCELLI B., op. cit., p. 216.

delinquere); nei secondi, i soggetti si presentano come due parti distinte di un rapporto delittuoso (ad esempio la corruzione, il duello, il procurato aborto consensuale).

Inoltre, il Petrocelli esclude dall'area della plurisoggettività necessaria tutti quei reati ove la condotta di uno dei due soggetti è solo eventualmente punibile: nei reati di bigamia (art. 556 c.p.), adulterio (art. 559 c.p.) ed incesto (art. 564 c.p.) la pluralità delle condotte punibili non è considerata essenziale, potendo questi verificarsi anche con la punibilità della condotta di uno soltanto dei soggetti<sup>129</sup>.

Non può sottacersi che quest'ultimo aspetto della tesi del Petrocelli è stato oggetto di critiche dottrinali<sup>130</sup>: viene infatti evidenziato che i risultati raggiunti dall'Autore nei casi della bigamia, dell'adulterio e dell'incesto non sembrano coerenti con le premesse poste, dal momento che le suddette norme incriminatrici si riferiscono a più condotte punibili; poi, se la pena non è applicabile per carenza del requisito della colpevolezza (come risulta dagli esempi elaborati dal Petrocelli), ciò non significa che le condotte rispettivamente del "correo" del bigamo, dell'adultera e del soggetto incestuoso non siano astrattamente punibili. In altre parole, la punibilità in concreto va sempre distinta dalla punibilità in astratto, per cui se manca la prima non per questo viene meno anche la seconda, e quindi la plurisoggettività necessaria<sup>131</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> PETROCELLI B., op. cit., p. 216: «alla bigamia, infatti, è essenziale il fatto di chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, non la cosciente, e quindi colpevole partecipazione della persona con cui si contrae l'altro matrimonio; allo adulterio è essenziale che una donna maritata si congiunga carnalmente con un altro uomo, non che questi sappia, e quindi penalmente risponda, di unirsi con donna maritata; all'incesto è essenziale il fatto di chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un ascendente o un discendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, ma non è essenziale che questi soggetti siano penalmente partecipi del fatto, il quale può verificarsi anche senza coscienza del vincolo di parentela o di affinità, o mediante violenza carnale».

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Lucidamente, SESSO R., op. cit., p. 15 ss.

Esemplificativo il seguente passaggio di SESSO R., op. cit., p. 21 ss.: «riguardo all'opinione del Petrocelli secondo la quale la bigamia, l'adulterio e l'incesto non sono reati plurisoggettivi in quanto in essi "la condotta di uno dei due soggetti è solo eventualmente punibile", riteniamo che, in verità, anche se si parte, come fa appunto il Petrocelli, dalla premessa che si ha reato plurisoggettivo solo quando la norma si riferisce a più condotte punibili (cioè anche se si nega l'esistenza della categoria dei reati plurisoggettivi in senso ampio nei quali appunto le più condotte sono bensì necessarie per il configurarsi del reato, ma non tutte sono sanzionate con pena), non sia esatto affermare che la bigamia, l'adulterio e l'incesto non sono reati plurisoggettivi. E ciò perché nell'adulterio, nella bigamia e nell'incesto ci troviamo effettivamente di fronte a casi nei quali, appunto, la norma si riferisce a più condotte punibili, cioè sanzionate con pena. Infatti quando si parla di "condotta punibile" ci si intende riferire ad una condotta che, descritta in una fattispecie penale oggettiva, e in quanto posta in essere in assenza di cause di giustificazione e colpevolmente dal suo autore, è ritenuta dal legislatore meritevole di pena. Ora, dato che indubbiamente la condotta del "correo" dell'adultera, quella del "correo" del bigamo ecc., corrispondono a tali requisiti, non si può negare che esse siano delle condotte punibili. E il fatto che in alcuni casi concreti non si possa all'agente applicare la pena per mancanza del requisito della colpevolezza, come nei casi addotti dal Petrocelli, o per alcuna causa di esenzione della pena, non vale a

#### b) La tesi del Pisapia.

Un altro giurista che circoscrive l'area della plurisoggettività necessaria alle fattispecie caratterizzate dalla punibilità di tutti i soggetti descritti (e quindi dalla rilevanza penale delle condotte) è il Pisapia<sup>132</sup>.

Ad ogni modo, tale concezione non costituisce la premessa al suo ragionamento (differentemente dal Petrocelli), quanto, piuttosto, la conseguenza naturale di una visione ristretta della tipicità<sup>133</sup>. Egli sostiene che per tracciare la differenza tra un reato monosoggettivo ed un reato plurisoggettivo sia indispensabile considerare la tipicità formale del fatto così come descritto dal legislatore: se la norma incriminatrice descrive espressamente più soggetti e più condotte, allora si tratterà di reato plurisoggettivo; altrimenti, se la partecipazione di più individui può desumersi solamente per implicito, in quanto la formulazione letterale della norma fa riferimento ad un unico soggetto, allora si tratterà di reato monosoggettivo 134. Dalla natura necessariamente plurisoggettiva di un reato deriva poi la plurima punibilità dei soggetti espressamente menzionati.

Una delle critiche più importanti che è stata rivolta al Pisapia riguarda l'eccessivo formalismo nell'individuare i reati plurisoggettivi attenendosi esclusivamente al dato letterale, poiché all'interno di una fattispecie non è pensabile distinguere ciò a cui il legislatore si riferisce esplicitamente da ciò a cui si riferisce implicitamente, considerando solo la prima ipotesi rilevante da un punto di vista giuridico<sup>135</sup>.

togliere la qualifica di punibile al tipo di condotta descritto in una norma penale come punibile, ossia a farlo considerare (come fa appunto il Petrocelli) "solo eventualmente punibile". Infatti una cosa è la punibilità come carattere di un tipo di condotta descritto in una norma penale e un'altra è la punibilità in concreto: la prima sta a indicare quale è il tipo di condotta che è sanzionato con pena, la seconda, invece, si ha quando si può applicare la pena all'autore di un fatto concreto in quanto con tale fatto sono stati realizzati tutti quegli elementi oggettivi e soggettivi, descritti in una norma penale, costituenti un tipo di comportamento ritenuto dal legislatore meritevole di pena. Pertanto se si tiene conto del fatto che non si può in concreto applicare la pena quando sono stati realizzati solo alcuni e non tutti gli elementi descritti nella norma penale, come nei casi – citati dal Petrocelli – in cui si configura l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, ma manca la colpevolezza, in tal senso tutti indistintamente le condotte punibili sono da ritenersi condotte "solo eventualmente punibili"».

132 PISAPIA G. D., Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato, op. cit., p. 377 ss.

<sup>133</sup> PISAPIA G. D., Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato, op. cit., p. 380: «a noi sembra, invece, che, per impostare e risolvere correttamente il problema del reato plurisoggettivo, occorra spostarne parzialmente la visuale – o rettificarne, per così dire, la messa a fuoco – prescindendo dalla punibilità dei diversi soggetti e considerando elusivamente il riferimento normativo all'unicità o alla pluralità dei soggetti e delle condotte sotto il profilo del fatto tipico descritto dal legislatore».

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> PISAPIA G. D., *Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato*, op. cit., p. 386 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> SESSO R., op. cit., p. 26 ss.

Curioso anche notare che l'Autore cita, fra i suoi esempi, la bigamia, l'adulterio, il concubinato e l'incesto, gli stessi – tranne il concubinato – enunciati anche dal Petrocelli. Peraltro, queste norme incriminatrici non vengono ricondotte nell'area degli illeciti plurisoggettivi perché, nonostante richiedano la cooperazione fisica di due persone da un punto di vista materiale-naturalistico, impongono il dovere la cui violazione integra reato a carico di un unico soggetto, e non già perché si tratterebbe di norme incriminatrici nelle quali la condotta di uno dei due soggetti è solo eventualmente punibile, come invece sostenuto dal Petrocelli <sup>136</sup>. Ovviamente, ciò deve far riflettere sul fatto che, al di là del filo rosso che unisce tutte le tesi di tipo riduzionistico, ossia la restrizione della categoria dei reati a concorso necessario a quelli in senso stretto, i presupposti di partenza, le argomentazioni, nonché le ricadute sul piano pratico/applicativo possono essere ben diversi.

### c) La tesi del Della Terza.

La negazione dell'utilità della categoria dei reati a concorso necessario impropri viene fermamente sostenuta dal Della Terza<sup>137</sup>.

Nel Suo contributo monografico l'Autore ribadisce che la condotta del soggetto non punibile, all'interno dei cosiddetti reati plurisoggettivi in senso ampio, non possiede alcuna autonomia giuridica, e quindi rilevanza penale<sup>138</sup>. In altre parole, il soggetto che non è centro di imputazione penale esula dal piano del fatto tipico e la sua condotta rileva solo in via strumentale, qualificando ed integrando la condotta tipica monosoggettiva<sup>139</sup>. Non essendo necessaria ai fini dell'esistenza del reato, la condotta non punibile pone così l'interprete di fronte al fenomeno dello pseudo-reato plurisoggettivo<sup>140</sup>: ne deriva l'inutilità della categoria dogmatica dei reati a concorso necessario impropri<sup>141</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> PISAPIA G. D., *Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato*, op. cit., p. 381: «*il dovere di non tradire il marito spetta solo alla moglie, il dovere di non tenere una concubina spetta solo al marito, il dovere di non contrarre altro matrimonio spetta alla sola persona coniugata e via di seguito*»<sup>136</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 51 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 79.

DELLA TERZA E., op. cit., p. 79 afferma che la condotta non punibile potrebbe assumere rilevanza penale solamente a seguito dell'applicazione delle norme relative al concorso eventuale di persone nel reato

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 66. Per un'analisi critica dei classici reati considerati plurisoggettivi in senso ampio: p. 140 ss.

Al contrario, a parere dell'Autore, nelle fattispecie plurisoggettive in senso stretto ciascuna azione descritta nel modello strutturale tipico possiede autonoma rilevanza penale (essendo sanzionata), dunque non assolve ad una funzione meramente strumentale<sup>142</sup>.

Di più, il Della Terza giunge ad affermare che i reati a concorso necessario non coincidono *sic et simpliciter* con tutte quelle fattispecie incriminatrici in cui sia ravvisabile la punibilità delle plurime condotte descritte. Egli afferma, infatti, che bisogna saper distinguere i casi di vera e propria sintesi tra due o più atti che, integrandosi a vicenda nei loro contenuti, siano raccolti ad unità nella fattispecie legale, dai casi in cui ad ognuna delle condotte concorrenti si ricolleghino effetti penali indipendenti<sup>143</sup>. Solo i primi sono classificabili come illeciti a concorso necessario, essendo caratterizzati dalla presenza di un particolare vincolo psichico con funzione tipizzante, tale da ricondurre ad unità lesiva le diverse condotte penalmente rilevanti che contribuiscono causalmente alla realizzazione del fatto<sup>144</sup>: emblematico l'esempio del delitto di associazione per delinquere<sup>145</sup>. Invece, quei reati pure caratterizzati dalla plurima punibilità delle condotte, ciascuna tuttavia portatrice di un'autosufficienza lesiva, non sono classificabili come illeciti a concorso necessario: fra i vari esempi annoverati dall'Autore si ricordano la bigamia e l'incesto<sup>146</sup>.

#### d) La tesi dello Zanotti.

Secondo il punto di vista dello Zanotti<sup>147</sup>, un'analisi approfondita del reato plurisoggettivo non può prescindere dalla problematica della tipicità, la quale investe anche le nozioni di condotta e di autore<sup>148</sup>. Una condotta può definirsi tipica solo se contrassegnata da disvalore penale rispetto al bene giuridico tutelato<sup>149</sup>. L'Autore

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 166 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 189 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> DELLA TERZA E., op. cit., pp. 230-231 riporta riassuntivamente alcuni reati qualificabili come a concorso necessario: rissa (art. 588 c.p.), duello (art. 396 c.p. – abrogato –), sciopero e serrata per fini politici (art. 503 c.p.), abbandono collettivo di pubblici uffici (art. 330 c.p. – abrogato –), cospirazione politica (art. 304 c.p.), partecipazione ad associazioni sovversive ed antinazionali (artt. 270 e 271 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), aborto di donna consenziente (art. 545 c.p. – abrogato –), banda armata (art. 306 c.p.), radunata sediziosa (art. 655 c.p.), partecipazione a giuochi d'azzardo (art. 720 c.p.).

<sup>146</sup> DELLA TERZA E., op. cit., p. 174 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, op. cit.

ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, op. cit., p. 40 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., in particolare, p. 42, p. 44, p. 46.

precisa che l'individuazione della condotta tipica non avviene in conseguenza della sua constatata punibilità, quanto, piuttosto, attraverso il riconoscimento di taluni elementi specializzanti che la connotano<sup>150</sup>. Dunque, se una condotta è tipica allora è anche punibile, mentre non vale il ragionamento inverso che fa derivare dalla punibilità di una condotta la caratteristica della sua tipicità. Ad ogni condotta tipica, poi, corrisponde un autore (altrettanto tipico) del reato<sup>151</sup>. Da queste premesse, l'Autore prosegue l'indagine ponendosi l'obbiettivo di dimostrare l'inesistenza della categoria dell'illecito plurisoggettivo in senso ampio<sup>152</sup>.

Prendendo le mosse da quelle fattispecie incriminatrici così classificate in dottrina, egli afferma che nelle stesse è sempre possibile riscontrare la sussistenza di un rapporto di simmetria parziale<sup>153</sup> fra l'autore del reato ed il soggetto non punibile: il primo pone in essere la condotta tipica contraddistinta da connotazioni modali; il secondo, invece, trovandosi in una condizione di inferiorità, non potrà mai porre in essere una condotta definibile come tipica, né potrà mai assumere la qualifica di autore del reato<sup>154</sup>.

Nel dettaglio, lo Zanotti analizza taluni reati a forma vincolata, quali ad esempio il millantato credito<sup>155</sup> (art. 346 c.p.), l'usura<sup>156</sup> (art. 644 c.p.) (nella formulazione antecedente la riforma avvenuta con l. n. 108/1996) e la collusione<sup>157</sup> ex art. 3 l. n. 1383/1941, per concludere che ogni volta in cui è possibile individuare una condotta tipica caratterizzata da note modali (e quindi un unico autore del reato), allora si tratta di illeciti monosoggettivi soggettivamente complessi, non già di illeciti plurisoggettivi in senso ampio.

-

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., in particolare, p. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, op. cit., in particolare, p. 43, p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, op. cit., p. 47: «per concludere, ci pare che per questa via si acquisisca una dimostrazione convincente non tanto dell'inutilità sistematica della categoria plurisoggettiva in senso ampio, quanto della sua effettiva inesistenza, dal momento che una coerente utilizzazione della griglia selettiva della tipicità di autore conduce, appunto, a constatare la reale dimensione monosoggettiva di tutte quelle ipotesi che, per tradizione, sono state incluse nell'ambito del concorso necessario improprio».

del concorso necessario improprio».

153 Insistendo proprio su questo punto, lo Zanotti sostiene anche l'impossibilità di punire, facendo leva sul disposto degli artt. 110 ss. c.p., il soggetto esente da pena che ponga in essere condotte di tipo partecipativo. Così, p. 57: «nell'ipotizzazione astratta, infatti, quello impunibile non può mai assumere, per definizione, la qualità di autore, che è inseparabile dall'elemento modale. Ma non può assumere nemmeno la veste di semplice partecipe proprio in ragione della relazione che lo collega al soggetto espressamente punibile, e che rende impossibile, nei suoi confronti, lo esplicitare un'attività di istigazione o di determinazione».

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., in particolare, pp. 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., p. 61 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, op. cit., p. 71 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., p. 96 ss.

Il discorso si fa apparentemente più complesso nei reati di evento, ove parrebbe del tutto naturale ricorrere ad una nozione estensiva di autore, in quanto tutti i soggetti coinvolti pongono in essere contributi causali efficienti al prodursi dell'evento<sup>158</sup>. Tuttavia, pure in questi casi, l'Autore ritiene comunque operante il medesimo criterio basato sulla individuazione della condotta tipica e dell'autore tipico. In particolare, prendendo in considerazione i reati consentiti, egli rinviene pur sempre una relazione intersoggettiva di simmetria parziale, poiché il consenso definisce nella persona che lo riceve l'autore tipico dell'illecito<sup>159</sup>. Dunque, la struttura di fondo di questi tipi di reato è riconducibile ad uno schema di tipo monosoggettivo.

Dal momento che la categoria degli illeciti plurisoggettivi impropri viene ritenuta inesistente, ne consegue una notevole riduzione dell'area della plurisoggettività, cosicché gli illeciti effettivamente plurisoggettivi sono solo quelli in cui la relazione fra i soggetti risulta – *ab origine* – perfettamente biunivoca: tutti realizzano condotte tipiche, assumono la qualità di autore, dunque sono punibili<sup>160</sup>. In tal senso, l'Autore richiama (avuto riguardo alla disciplina previgente la riforma avvenuta con l. n. 190/2012) tutte le ipotesi di corruzione, tranne quelle di corruzione susseguente<sup>161</sup>.

#### e) La tesi del Pagliaro.

C'è anche chi, come il Pagliaro, ha sostenuto che la tesi dei reati a concorso necessario rappresenta solamente il frutto di una fortunata teoria ed è priva di qualsiasi utilità pratica<sup>162</sup>.

L'Autore ricostruisce la categoria dei reati necessariamente plurisoggettivi in maniera del tutto originale, sostenendo che ne esistono due specie: da un lato i reati a condotte omogenee (come la rissa e l'associazione per delinquere, nei quali sono incriminate le condotte omogenee tra loro di chi partecipa alla rissa oppure all'associazione criminosa); dall'altro i reati a condotte eterogenee ma complementari (come la compravendita illegale di armi, la corruzione impropria susseguente ed il millantato credito, nei quali occorrono le condotte simmetriche di chi vende e di chi compra, di chi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., p. 118 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., in particolare, pp. 131-132.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., p. 138 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, op. cit., p. 146 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> PAGLIARO A., *Trattato di diritto penale. Il reato: parte generale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 393 ss.

corrompe e di chi si lascia corrompere, di chi magnifica le proprie aderenze presso la P.A. e di chi si fa ingannare)<sup>163</sup>.

Ora, se nel caso dei reati a condotte omogenee la teoria del concorso necessario presenta una qualche minima validità poiché serve a ricordare all'interprete che le norme che li prevedono sono speciali rispetto a quelle contenute negli artt. 110 ss. c.p., e quindi questi ultimi possono applicarsi solo qualora non contrastino con la disciplina specifica dei singoli reati<sup>164</sup>, ciò non vale per i reati a condotte eterogenee: in tali casi, infatti, il comportamento del soggetto non punibile, pur contribuendo alla realizzazione del fatto di reato sul piano oggettivo, risulta sprovvisto ab origine di tipicita<sup>165</sup>, la quale non può essere colmata mediante l'applicazione degli artt. 110 ss. c.p. L'impossibilità di considerare penalmente illecito il comportamento di chi collabora comunque alla realizzazione della fattispecie criminosa è conseguenza della diversità di significato tra le condotte descritte: nei reati plurisoggettivi a condotte eterogenee, la circostanza che sia incriminata una di tali condotte non comporta che sia incriminata anche la condotta complementare, nemmeno sulla base delle norme che regolano il concorso di persone nel reato<sup>166</sup>.

Anche la tesi del Pagliaro è stata sottoposta a critica da parte di altra dottrina: un'obiezione piuttosto consistente è riconducibile alla constatazione che non ad ogni ipotesi di diversità di significato di condotte eterogenee complementari corrisponde sempre un analogo rapporto punibilità dell'una/non punibilità dell'altra. Ad esempio l'art. 470 c.p. punisce tanto chi vende quanto chi acquista cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione <sup>167</sup>.

#### 4.2.1) La teoria del fatto illecito penale collettivo: il Cicala.

Nell'ambito delle cosiddette tesi riduzionistiche può essere ricondotta anche la teoria del fatto illecito penale collettivo sviluppata dal Cicala intorno alla metà dello scorso

<sup>167</sup> DI MARTINO A., op. cit., p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> PAGLIARO A., Trattato di diritto penale. Il reato: parte generale, op. cit., p. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> PAGLIARO A., Trattato di diritto penale. Il reato: parte generale, op. cit., p. 394 precisa peraltro che ai medesimi risultati si può pervenire con i comuni metodi di interpretazione e soprattutto tenendo presenti i principi del concorso di norme sulla prevalenza della norma speciale, senza costruire un'apposita teoria del reato necessariamente plurisoggettivo.

<sup>165</sup> Per la concezione di azione illecita tipica sviluppata dall'A. si rinvia a PAGLIARO A., Il fatto di reato,

G. Priulla, Palermo, 1960, p. 424 ss.

166 PAGLIARO A., Trattato di diritto penale. Il reato: parte generale, op. cit., p. 396 non esclude l'applicazione degli artt. 110 ss. c.p nel caso in cui il concorrente necessario non punibile abbia posto in essere anche fatti autonomi di istigazione od ausilio nei confronti della condotta incriminata.

secolo<sup>168</sup>. Alla base di quest'impostazione è ravvisabile una concezione della norma giuridica intesa quale imperativo che funge da vincolo alla volontà dei suoi destinatari, dalla cui violazione discende necessariamente la previsione di una reazione tipica da parte dell'ordinamento<sup>169</sup>. L'Autore analizza il tema della plurisoggettività dall'angolo visuale del precetto penale, affermando che esistono precetti giuridici penali a destinazione collettiva, i quali non solo si rivolgono a tutti e ciascun suddito, ma a tutti e ciascuno di essi nelle relazioni in cui la volontà di un soggetto di non obbedire al comando si combina con un'altra o con altre identiche volontà<sup>170</sup>. Ancor prima che diretti ad opporsi alla realizzazione criminosa del fatto in comune, i precetti giuridici penali a destinazione collettiva sono rivolti a prevenire «l'incontro, l'accordo, la convergenza, l'unione, l'associazione, la comunione di volontà criminose»<sup>171</sup>, di talché coobbligano i soggetti capaci di volere ad astenersi dalle combinazioni di volontà proibite, nonché alla soggezione della pena nel caso di una loro violazione.

Risulta piuttosto chiaro che, in questi termini, non vi è alcuno spazio per la categoria dell'illecito plurisoggettivo improprio, dal momento che in presenza di un soggetto non punibile non può certamente ravvisarsi la coobbligazione tipica del comando collettivo<sup>172</sup>.

La teoria del fatto illecito penale collettivo è stata criticata in dottrina sul presupposto dell'impossibilità di distinguere la norma dal reato<sup>173</sup>. Viene inoltre contestata la stessa nomenclatura di illeciti penali collettivi, in quanto questi non presentano niente di particolare dal punto di vista dei destinatari: a prescindere dal fatto che una determinata azione criminosa venga posta in essere assieme ad un altro soggetto, le norme penali si rivolgono sempre ai sudditi intesi nella loro globalità.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> CICALA S., Teoria del fatto illecito penale collettivo, Edizioni italiane, Roma, 1942.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> CICALA S., op. cit., p. 33: «la norma giuridica, considerata in senso larghissimo, consiste e si risolve sempre in un comando di obbedienza, rivolto dallo Stato ai sudditi, e più tecnicamente, può dirsi che consiste sempre in un legittimo comando di ubbidire, di fare o non fare alcunché. In particolare, la norma penale incriminatrice consta di un legittimo comando, speciale o generale, di obbedienza tipica, rivolto dallo Stato ai sudditi (precetto o norma primaria) e di un legittimo comando di applicazione della norma secondaria tipica, conseguente alla violazione del precetto primario (sanzione o precetto secondario)».

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> CICALA S., op. cit., pp. 46-47.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> CICALA S., op. cit., p. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> In tal senso anche MERENDA I., op. cit., p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> Sul punto si rinvia a GRISPIGNI F., op. cit., p. 220 ss.

### 4.3) La recente ricostruzione dei reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione prospettata dalla Merenda.

Di recente è stata proposta una tesi che non solo nega la categoria dell'illecito plurisoggettivo in senso ampio (come le tesi riduzionistiche analizzate nel precedente paragrafo), ma ribalta completamente la classica distinzione fra reati a concorso necessario propri ed impropri<sup>174</sup>. L'Autrice, dopo aver ripercorso i vari orientamenti dottrinali sviluppatisi nel corso degli anni sulla tematica<sup>175</sup> (ed aver altresì rivolto uno sguardo all'ordinamento tedesco<sup>176</sup>), prende spunto da talune fattispecie di parte speciale rovesciando la prospettiva: i reati a concorso necessario vengono considerati ipotesi tipizzate della parte generale del codice relativa al concorso eventuale di persone nel reato<sup>177</sup>. L'istituto del concorso di persone di cui agli artt. 110 ss. c.p. diviene perciò la nuova chiave interpretativa per rileggere il fenomeno e ricondurlo ad unità<sup>178</sup>.

Premesso che il criterio qualificatore della categoria è quello dell'individuazione di una relazione di interdipendenza tra le azioni concorrenti, considerata sia da un punto di vista oggettivo, che da un punto di vista soggettivo, l'Autrice distingue due categorie principali alle quali ricondurre le fattispecie di parte speciale definibili come reati a concorso necessario, abbandonando la distinzione ad oggi predominante in dottrina che vede contrapposti gli illeciti plurisoggettivi in senso stretto e quelli in senso ampio. Da una parte vengono indicati i reati a struttura coautoriale, caratterizzati dalla presenza di più coautori che pongono in essere un'esecuzione frazionata del fatto criminoso: ivi si assiste alla parziale tipicità degli atti compiuti – profilo oggettivo – ed alla combinazione delle volontà dei soggetti – profilo soggettivo – 179. I reati a struttura coautoriale presuppongono una posizione paritaria delle parti del rapporto illecito, trattandosi di più autori, e richiedono la sussistenza di un accordo o quanto meno una consapevolezza reciproca del comportamento corrispondente. Al riguardo, la Merenda riporta alcuni esempi fra i quali l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), l'alienazione

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> MERENDA I., op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> MERENDA I., op. cit., p. 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> MERENDA I., op. cit., p. 79 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> MERENDA I., op. cit., p. 109 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> MERENDA I., op. cit., p. 106 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> MERENDA I., op. cit., p. 110 ss.

e l'acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), la somministrazione al nemico di provvigioni<sup>180</sup> (art. 248 c.p.), il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Per altro verso sussiste la categoria dei reati a struttura partecipativa: ivi è facilmente individuabile una relazione asimmetrica fra i soggetti descritti dal legislatore. Difatti, i contributi sono diversi dal punto di vista strutturale, tanto che un soggetto è qualificabile in termini di autore del reato mentre l'altro in termini di partecipe<sup>181</sup>. Secondo l'Autrice, fra i reati che appartengono a questa categoria può annoverarsi, ad esempio, la procurata evasione (art. 386 c.p. in relazione all'art. 385 c.p.).

Infine, la Merenda esclude dal paradigma della plurisoggettività tutte quelle fattispecie incriminatrici a cooperazione artificiosa con la vittima nelle quali il rapporto fra i soggetti agenti risulti viziato sul nascere dall'inganno o dal costringimento realizzato da una parte a danno dell'altra (ad esempio la truffa – art. 640 c.p. – e l'estorsione – art. 629 c.p. –): ciò è indicativo della natura monosoggettiva delle relative figure criminose<sup>182</sup>. Le stesse considerazioni valgono, a parere dell'Autrice, anche per i cosiddetti reati consentiti: non è possibile ricollegare uno specifico disvalore penalistico a quelle offese al bene giuridico che provengono dal suo stesso titolare.

### 5) Orientamenti giurisprudenziali sulla classificazione dei reati a concorso necessario.

La giurisprudenza di legittimità non ha ancora apportato un contributo chiarificatore in tema di reati a concorso necessario. Dall'analisi delle pronunce in cui viene toccato l'argomento emerge sommariamente una distinzione fra reati plurisoggettivi propri ed impropri.

#### 5.1) L'ambito della plurisoggettività propria.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> L'A. (p. 137) precisa che la punibilità di tutti i concorrenti non è sempre indice di una struttura coautoriale, come dimostrano le fattispecie di cui agli artt. 248 c.p. e 250 c.p., le quali, a prescindere dalla non punibilità dello straniero/nemico, postulano la presenza di contributi pienamente consapevoli delle parti coinvolte nel rapporto negoziale riguardo al contenuto dello stesso.
<sup>181</sup> MERENDA I., op. cit., p. 153 ss.

MERENDA I., op. cit., p. 133 ss.

MERENDA I., op. cit., p. 183 ss.

Nel primo gruppo rientrano pacificamente le seguenti fattispecie criminose<sup>183</sup>: i delitti di natura associativa<sup>184</sup> (artt. 416 c.p. e 416-*bis* c.p.); la violenza sessuale di gruppo<sup>185</sup> (art. 609-*octies* c.p.) e la rissa<sup>186</sup> (art. 588 c.p.).

Fra i reati caratterizzati dalla punibilità di tutti i concorrenti descritti sono altresì menzionate le fattispecie corruttive, caratterizzate da un'interconnessione inscindibile fra la condotta del soggetto pubblico e quella del privato. Per queste fattispecie la Cassazione adopera l'espressione reati plurisoggettivi o a concorso necessario<sup>187</sup>: «il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, che trae forza vitale e fondamento dal "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti ed

. .

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Anche la fattispecie incriminatrice di formazione di banda armata (art. 306 c.p.) viene definita come «un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l'associazione criminosa». In tal senso si rimanda alle seguenti pronunce: Cass. Pen. Sez. V 15/09/2016 n. 38276; Cass. Pen. Sez. I 29/04/2010 n. 16549; Cass. Pen. Sez. I 24/06/1998 n. 7451.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Cass. Pen. Sez. I 01/07/2014 n. 28225; Cass. Pen. Sez. I 08/03/2010 n. 9091; Cass. Pen. Sez. VI 25/02/2010 n. 7651; Cass. Pen. Sez. VI 08/01/2008 n. 542; Cass. Pen. Sez. Un. 20/09/205 n. 33748.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> Cass. Pen. Sez. III 06/11/2015 n. 44627: *«il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) costituisce una fattispecie autonoma di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo». In senso analogo si riportano alcune pronunce: Cass. Pen. Sez. III 24/06/2015 n. 26498; Cass. Pen. Sez. III 19/02/2015 n. 7402; Cass. Pen. Sez. III 04/10/2013 n. 40977; Cass. Pen. Sez. III 23/09/2013 n. 39059; Cass. Pen. Sez. III 30/07/2013 n. 32928; Cass. Pen. Sez. III 05/12/2012 n. 47119; Cass. Pen. Sez. III 03/10/2012 n. 38511; Cass. Pen. Sez. III 20/09/2012 n. 36036; Cass. Pen. Sez. III 20/04/2012 n. 15211; Cass. Pen. Sez. III 02/02/2012 n. 4445; Cass. Pen. Sez. III 30/01/2012 n. 3575; Cass. Pen. Sez. III 30/11/2011 n. 44408; Cass. Pen. Sez. III 19/05/2011 n. 19757; Cass. Pen. Sez. IV 14/10/2010 n. 36784; Cass. Pen. Sez. III 22/09/2010 n. 34212; Cass. Pen. Sez. I 23/04/2010 n. 15619; Cass. Pen. Sez. III 23/12/2009 n. 49432; Cass. Pen. Sez. III 16/09/2005 n. 33724; Cass. Pen. Sez. III 29/01/2004 n. 3348.* 

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Cass. Pen. Sez. I 05/04/2012 n. 12897: «l'art. 588 c.p. delinea una fattispecie di reato plurisoggettivo proprio che necessita per la sua esistenza della partecipazione di almeno tre persone che si fronteggino scambiandosi, in maniera reciproca e contestuale, molteplici atti di violenza fisica tutti diretti principalmente ad arrecare offesa»; Cass. Pen. Sez. I 05/04/2012 n. 12896.

<sup>187</sup> L'espressione reato plurisoggettivo o a concorso necessario viene impiegata dalla giurisprudenza di

l'espressione reato plurisoggettivo o a concorso necessario viene impiegata dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo alla fattispecie di finanziamento illecito al partiti politici ai sensi dell'art. 7 l. n. 195/1974. Sul punto, Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48361: «i giudici di merito hanno rettamente ravvisato nel delitto previsto dall'art. 7 legge 1974 n. 195 un'ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario, strutturalmente analoga a quella disegnata dalle norme relative al reato di corruzione. In tale senso si è pronunciata non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza di legittimità. Si è infatti osservato che le due condotte incriminate, quella di chi corrisponde e quella di chi riceve il finanziamento o contributo vietato, sono tra loro strettamente interdipendenti e inscindibilmente connesse, non potendosi corrispondere qualcosa a qualcuno, se quest'ultimo non la riceve, e viceversa. Corrispondere e ricevere il contributo vietato sono dunque due facce della stessa realtà. Esse esprimono lo stesso fenomeno, che il legislatore vuole punire, da due diverse prospettive: quella del finanziatore, che non può avere corrisposto il contributo senza che il destinatario l'abbia ricevuto, e quella del beneficiario, che non può avere ricevuto il contributo senza che qualcuno l'abbia corrisposto». Sulla natura plurisoggettiva del reato di finanziamento illecito ai partiti politici si riscontra un accenno anche in Cass. Pen. Sez. III 15/04/2016 n. 15743.

embricate, in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto a compartecipazione necessaria. Da ciò consegue che il reato si configura dogmaticamente e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistono e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'effettiva utilità»<sup>188</sup>.

### 5.1.1) Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): riflessioni della Cassazione sulla sua natura giuridica.

A seguito della riforma "anticorruzione" attuata con 1. 190/2012, la Cassazione si è trovata a fare i conti con la natura giuridica e la collocazione sistematica del nuovo reato di cui all'art. 319-quater c.p., ovvero l'induzione indebita a dare o promettere utilità.

In una pronuncia a Sezioni Unite<sup>189</sup> i giudici hanno affrontato la questione centrale del significato da attribuire alla condotta induttiva che compare nella norma incriminatrice di nuovo conio, cercando di tracciare una linea di confine con l'art. 317 c.p., attualmente incentrato sulla sola condotta costrittiva, non prevedendo più l'alternativa dell'induzione. Andando al nocciolo della questione, la Cassazione afferma che il verbo "indurre" di cui all'art. 319-quater c.p. spiega una funzione di selettività residuale rispetto al verbo "costringere" presente nell'art. 317 c.p., colmando tutti quei comportamenti del pubblico agente che non si materializzano nella violenza o nella minaccia di un male ingiusto e non pongono il destinatario di essa dinnanzi alla scelta ineluttabile ed obbligata tra due mali parimenti ingiusti. Di più, la nozione di induzione deve essere apprezzata avuto riguardo alle specifiche caratteristiche della nuova

\_

42

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Cass. Pen. Sez. VI 28/08/2008 n. 34418; Cass. Pen. Sez. VI 28/08/2008 n. 34417; Cass. Pen. Sez. VI 28/08/2008 n. 34416; Cass. Pen. Sez. VI 28/08/2008 n. 34415. Anche Cass. Pen. Sez. VI 05/10/2006 n. 33435: «ritiene la Corte, in linea col prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina, che la corruzione è un reato plurisoggettivo di natura bilaterale o, per così dire, a concorso necessario. L'elemento caratterizzante dell'illecito è la stipulazione tra il privato e il pubblico ufficiale di un pactum sceleris, che ha ad oggetto i doveri funzionali del secondo. L'elemento materiale del reato è dunque costituito dalle condotte convergenti e, per così dire, speculari del privato e del pubblico funzionario, le quali si integrano a vicenda, dando vita ad un unico delitto a compartecipazione necessaria, la cui configurazione è strettamente collegata alla sussistenza di entrambe le condotte, tra le quali v'è una connessione indissolubile, stante il perfetto sincronismo tra il "dare" e il "ricevere" per l'una e per l'altra parte contraente: il pubblico ufficiale percepisce l'utilità o ne accetta la promessa e dà in cambio l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; nella posizione inversa viene a trovarsi il privato».

<sup>189</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 14/03/2014 n. 12228.

fattispecie introdotta: l'abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico funzionario (elemento peraltro già presente nell'art. 317 c.p. e rimasto immutato con la riforma) e la previsione di punibilità del soggetto privato (elemento innovativo differenziale rispetto all'art. 317 c.p. ante e post riforma). In particolare, i giudici di legittimità sottolineano come sia proprio quest'ultimo aspetto a fungere da indice rivelatore del significato da attribuire all'induzione di cui all'art. 319-quater c.p.: l'indotto, divenuto complice dell'induttore (lo dimostra la sua sottoposizione a pena), è mosso dal fine di conseguire un indebito vantaggio personale, perciò si determina alla promessa o alla dazione di denaro o di altra utilità a seguito della condotta perpetrata dal soggetto pubblico attraverso modalità di persuasione, suggestione, allusione, silenzio, inganno. In altre parole, il funzionario pubblico, ponendo in essere l'abuso induttivo, opera comunque da una posizione di forza sfruttando la situazione di debolezza psicologica del privato, il quale, però, presta acquiescenza alla richiesta non tanto per evitare un danno contra ius quanto, piuttosto, per ottenere un vantaggio indebito (certat de lucro captando). Viene così ad attivarsi, secondo la Cassazione, una logica di tipo negoziale pur nell'ambito di un rapporto intersoggettivo che resta asimmetrico: ecco dunque che il reato in esame può essere figurativamente collocato in una posizione intermedia tra la condotta sopraffattrice che è propria della concussione e lo scambio corruttivo. Difatti, «la fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p. sembrerebbe configurarsi, con riferimento al soggetto pubblico, come una "concussione attenuata" e, con riferimento al soggetto privato, come "una corruzione mitigata dall'induzione", ma in realtà, non tradisce la sua peculiare specificità unitaria di reato plurisoggettivo a concorso necessario, stante la previsione, per l'integrazione dello stesso, della combinazione sinergica delle condotte delle due parti protagoniste» 190. La differenza tra la posizione del concusso e quella dell'indotto, ricostruita nei termini di vittima versus concorrente nel reato, impone, a parere della Sprema Corte, di condurre un'indagine sulle spinte motivazionali che hanno sorretto la condotta di tali soggetti.

La Cassazione tiene comunque a precisare che i criteri del "danno ingiusto" e del "vantaggio indebito", intesi quali elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all'art. 317 c.p. e di quella induttiva di cui all'art. 319-quater

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> La constatazione della natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario relativamente all'art. 319quater c.p. è ripresa anche in Cass. Pen. Sez. VI 13/11/2014 n. 47014.

c.p., non possono applicarsi automaticamente nei casi maggiormente complessi<sup>191</sup>, i quali vanno analizzati anche in un'ottica dinamica avuto riguardo alla vicenda in concreto ed ai beni giuridici in gioco.

Viene poi affrontata anche la questione della continuità temporale: in primo luogo si ravvisa continuità normativa per ciò che concerne la concussione per costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale ex art. 317 c.p. 192. La medesima soluzione positiva di continuità normativa viene altresì ravvisata anche tra la previgente concussione per induzione ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, quest'ultimo definito ulteriormente come «reato plurisoggettivo proprio o normativamente plurisoggettivo», caratterizzato dalla «necessaria convergenza, sia pure nell'ambito di un rapporto "squilibrato", dei processi volitivi di più soggetti attivi e dalla punibilità dei medesimi» 193. Prosegue ancora la sentenza nei seguenti termini: «la correità necessaria insita nell'illecito di cui all'art. 319-quater c.p., ha certamente innovato, sotto il profilo normativo, lo schema della vecchia concussione per induzione, che tuttavia, con riferimento alla posizione del pubblico agente, trova continuità nel novum, venendo così scongiurata l'operatività della regola di cui all'art. 2 c.p., comma 2. Molteplici ragioni militano per tale continuità: a) il volto strutturale dell'abuso induttivo è rimasto immutato; b) la prevista punibilità dell'indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo al "suo

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> La Cassazione parla di casi *border-line* e riporta alcuni esempi: l'abuso di qualità in cui il pubblico funzionario fa pesare, per conseguire la dazione o la promessa dell'indebito, tutto il peso della sua posizione soggettiva, senza alcun riferimento al compimento di uno specifico atto del proprio ufficio o servizio; la situazione che si verifica con la prospettazione implicita da parte del pubblico agente di un danno generico, messaggio che, per autosuggestione o per *metus ab intrinseco*, il destinatario può caricare di significati negativi paventando di potere subire un'oggettiva ingiustizia; le situazioni ambivalenti di minaccia-offerta o minaccia-promessa.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> È necessario puntualizzare che le osservazioni contenute nella sentenza Maldera, avuto riguardo alla punibilità dell'incaricato di pubblico servizio (ritenuta possibile sulla base di altre norme incriminarci di parte speciale, quali ad esempio l'estorsione, la violenza privata e la violenza sessuale), debbono ritenersi ormai superate, dal momento che il legislatore, con la l. n. 69/2015, ha provveduto ad inserire anche l'incaricato di pubblico servizio fra i soggetti attivi della concussione.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Si riscontrano le medesime considerazioni anche in Cass. Pen. Sez. VI 28/05/2015 n. 22526: «la previsione ha subito, com'è noto, una consistente modifica per effetto della L. n. 190 del 2012, la quale ha delimitato la soggettività attiva del reato al solo pubblico ufficiale e procedendo a quello che in gergo viene definito "spacchettamento", ha ristretto la condotta punibile al solo abuso costrittivo, affiancando a tale figura d'illecito quella di nuovo conio ex art. 319-quater c.p., dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, reato quest'ultimo plurisoggettivo proprio o normativamente plurisoggettivo, che prevede la punibilità sia dello intraneus che dell'extraneus, entrambi protagonisti necessari, sia pure in posizione asimmetrica, della violazione del bene giuridico protetto dalla norma, strutturata ormai nella sola dimensione pubblicistica del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione».

esterno"; c) la vecchia descrizione tipica già contemplava, infatti, la dazione/promessa del privato e delineava un reato plurisoggettivo improprio o naturalisticamente plurisoggettivo, inquadramento dogmatico quest'ultimo che non incide sulla ricognizione logico-strutturale; d) finanche sotto il profilo assiologico, la nuova incriminazione è in linea con quella previgente, anche se ne restringe la portata offensiva alla sola dimensione pubblicistica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione». Una volta ravvisata la piena continuità normativa, al giudice non resta che applicare, per la valutazione dei fatti pregressi, la lex mitior individuata nella norma sopravvenuta (ai sensi dell'art. 2 comma IV c.p.).

Per quel che concerne, invece, il rapporto intercorrente tra il delitto di induzione indebita e le fattispecie corruttive, l'elemento differenziatore tra i due illeciti viene individuato, da parte della Cassazione, nella presenza o meno di una soggezione psicologia dell'extraneus nei confronti del funzionario pubblico: «il requisito che contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenzia dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'extraneus alla indebita dazione o promessa. È vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita».

### 5.2) L'ambito della plurisoggettività impropria.

Per quanto riguarda l'ambito della plurisoggettività impropria, non è riscontrabile un orientamento costante. Basti pensare che alle volte vengono impiegati alternativamente i termini di reato naturalisticamente plurisoggettivo e di reato plurisoggettivo improprio<sup>194</sup>; altre volte si parla semplicemente di reato naturalisticamente

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> In Cass. Pen. Sez. Un. 14/03/2014 n. 12228, la concussione per induzione di cui all'art. 317 c.p. (*ante* riforma del 2012) viene classificata come un reato plurisoggettivo improprio (o naturalisticamente plurisoggettivo).

In Cass. Pen. Sez. VI 17/09/1998 n. 9892, la collusione ex art. 3 l. n. 1383/1941 viene classificata come reato plurisoggettivo improprio (o naturalisticamente plurisoggettivo). A tale enunciazione consegue l'asserzione della natura normativamente monosoggettiva o soggettivamente complessa dello stesso delitto.

plurisoggettivo<sup>195</sup>; infine, in certi casi, la Suprema Corte si riferisce espressamente a talune norme incriminatrici qualificandole come plurisoggettive improprie<sup>196</sup>.

### 5.2.1) Il reato di collusione *ex* art. 3 l. n. 1383/1941: divergenze di declinazione della plurisoggettività impropria (piano naturalistico *versus* piano normativo).

Uno dei reati su cui la Cassazione ha riflettuto tentando di definire, seppur sommariamente, l'area della plurisoggettività impropria, è il delitto di collusione *ex* art. 3 l. n. 1383/1941. Ma anche qui emergono divergenze: in talune pronunce, infatti, si afferma che la collusione *«ha natura plurisoggettiva impropria nel senso che sotto il profilo naturalistico è necessario il concorso dell'estraneo»*<sup>197</sup> e dunque *«si è in presenza di un reato normativamente monosoggettivo o soggettivamente complesso in cui solo uno dei soggetti è punito perché solo su di lui incombe l'obbligo giuridico di non tenere il comportamento vietato, per garantire così il buon funzionamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione»*<sup>198</sup>; di contro, in una sentenza la Cassazione si riferisce alla collusione quale esempio di *«fattispecie plurisoggettiva impropria nella quale vi sono soggetti necessari ma non punibili per la condotta tipica non sanzionata»*<sup>199</sup>. Pertanto, già da questo breve confronto sul reato di collusione del finanziere, si ricava che non è poi così pacifico se la plurisoggettività impropria vada declinata sul piano naturalistico oppure sul piano normativo del fatto tipico.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> In Cass. Pen. Sez. VI 17/09/1998 n. 9892, i delitti di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) e di bancarotta preferenziale (art. 216 comma III l. fall.) sono citati come esempi di reati naturalisticamente plurisoggettivi.

Tuttavia, non si dimentichi che in altre pronunce il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio viene definito come reato plurisoggettivo anomalo (Cass. Pen. Sez. VI 11/05/2004 n. 22397) oppure plurisoggettivo improprio (Cass. Pen. Sez. II 08/04/2011 n. 14053); mentre il delitto di bancarotta preferenziale viene espressamente considerato quale reato non plurisoggettivo o a concorso necessario (Cass. Pen. Sez. V 28/03/2008 n. 13387).

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Cass. Pen. Sez. II 08/04/2011 n. 14053 elenca una serie di fattispecie plurisoggettive da considerarsi improprie: usura (art. 644 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.).

In Cass. Pen. Sez. I 01/12/2009 n. 49975, la collusione ex art. 3 l. n. 1383/1941 è indicata come una fattispecie plurisoggettiva impropria.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Cass. Pen. Sez. I 29/01/2014 n. 12943; Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998 n. 9892.

<sup>198</sup> Così, esplicitamente, Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998 n. 9892. Ad ogni modo, devesi rilevare qualche profilo di incongruenza all'interno della medesima sentenza laddove si afferma che «la condotta dell'extraneus non è sottintesa, ma è tipicizzata espressamente come condizionalmente necessaria e positivamente percepibile, e, pur tuttavia, non è punita». Non è chiaro, dunque, se la condotta dell'extraneus vada intesa come contributo rilevante sul solo piano naturalistico, e di qui la natura normativamente monosoggettiva della fattispecie in questione, oppure come contributo rilevante anche a livello normativo perché tipizzata.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Cass. Pen. Sez. I 01/12/2009 n. 49975.

### 5.3) Il reato di intestazione fittizia *ex* art. 12-*quinquies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306: difficile collocazione sistematica.

Il reato di intestazione fittizia di cui all'art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, rappresenta l'emblema del caos giurisprudenziale che regna in merito ai reati a concorso necessario: a tal proposito, infatti, è stato davvero detto tutto ed il contrario di tutto. Viene definito come un «reato plurisoggettivo ma non a concorso necessario, nel senso che esso può essere ritenuto nei confronti di una sola delle parti del rapporto simulato, non essendo infrequente nella prassi l'attribuzione fittizia di beni a beneficiari del tutto inconsapevoli dell'atto di attribuzione e/o dei suoi scopi» come «una fattispecie a concorso necessario (e non reato plurisoggettivo), in quanto il soggetto agente, in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano altri che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità» come un «reato a concorso necessario, poiché il soggetto agente intanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità» o la disponibilità» o la disponibilità».

In più di una decisione la Suprema Corte ha escluso il suddetto delitto dall'ambito della plurisoggettività impropria: «il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Cass. Pen. Sez. II 07/09/2016 n. 37175.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Cass. Pen. Sez. III 08/07/2913 n. 28916.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Cass. Pen. Sez. II 15/07/2009 n. 28942. La definizione del reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 come illecito a concorso necessario è ripresa anche nelle seguenti sentenze in cui si afferma ulteriormente che «la struttura di reato a concorso necessario non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro» (Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48365; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48364; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48363; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48360; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48359; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48359; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48355; Cass. Pen. Sez. II 28/12/2011 n. 48354).

condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma»<sup>203</sup>.

Da ultimo va richiamata una sentenza nella quale si accenna allo schema monosoggettivo del suddetto delitto: «sul piano della struttura, poi, la norma risulta configurata secondo un modello di tipo monosoggettivo, anche se, sul piano della descrizione della condotta, si presuppone un connotato di plurisoggettività. L'attribuzione fittizia non può che postulare, infatti, la presenza di un soggetto che la effettua ed altro cui il bene è fittiziamente attribuito, ma l'incriminazione prevede soltanto la punibilità del primo»<sup>204</sup>.

### 5.4) Il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p.: oscillazione fra plurisoggettività anomala e plurisoggettività impropria.

L'orientamento maggioritario della Cassazione connota il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. come una fattispecie plurisoggettiva anomala<sup>205</sup>, «avuto riguardo alla imprescindibile correlazione soggettiva che lega la condotta di rivelazione a colui che riceve la notizia, ed alla previsione normativa della punizione esclusivamente nei confronti dell'autore della rivelazione»<sup>206</sup>.

In una pronuncia, in particolare, si afferma che «malgrado la fattispecie criminosa implichi la partecipazione di una persona che riceve la notizia, questa tuttavia non assume la posizione giuridica di concorrente necessario e la condotta penalmente

n. 30969; Cass. Pen. Sez. VI 30/07/2007 n. 30968; Cass. Pen. Sez. VI 11/05/2004 n. 22397; Cass. Pen. Sez. Un. 28/11/1981, Emiliani *et alia*, in *Cass. Pen.*, 1982, vol. I, p. 432 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Cass. Pen. Sez. II 05/02/2015 n. 5379; Cass. Pen. Sez. I 04/01/2011 n. 82; Cass. Pen. Sez. II 02/07/2008 n. 26718. Altre sentenze ancora riprendono il concetto della non qualificabilità dell'illecito in questione fra quelli plurisoggettivi impropri ed in più aggiungono trattarsi di un reato a concorso necessario «poiché il "soggetto agente" intanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano "terzi" che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità, con l'avvertenza, peraltro, che l'inconsapevolezza da parte del terzo, del fine illecito in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniali ha agito nell'attribuzione fittizia, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato» (così Cass. Pen. Sez. VI 24/10/2012 n. 41514; Cass. Pen. Sez. VI 28/03/2012 n. 11714; Cass. Pen. Sez. VI 22/03/2012 n. 11184).

Si rammentano in tal senso: Cass. Pen., Sez. V 17/02/2017 n. 7619; Cass. Pen. Sez. VI 29/07/2016 n. 33256; Cass. Pen. Sez. VI 07/03/2016 n. 9409; Cass. Pen. Sez. VI 30/09/2015 n. 39428; Cass. Pen. Sez. I 30/06/2015 n. 27231; Cass. Pen. Sez. VI 02/01/2015 n. 1; Cass. Pen. Sez. VI 27/01/2012 n. 3523; Cass. Pen. Sez. VI 02/11/2009 n. 42109; Cass. Pen. Sez. V 03/07/2008 n. 26797; Cass. Pen. Sez. VI 30/07/2007

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> Così, Cass. Pen. Sez. Un. 28 novembre 1981, in *Foro It.*, vol. II, 1982, p. 360. Nella medesima sentenza, peraltro, la bancarotta preferenziale viene citata quale esempio di fattispecie plurisoggettiva anomala.

rilevante è solo quella dell'autore della rivelazione»<sup>207</sup>. Dunque, se da una parte la condotta di colui che riceve la notizia non rileva ai fini della configurazione del reato come a concorso necessario, dall'altra gioca comunque un ruolo importante, essendo implicitamente richiamata dalla fattispecie incriminatrice: ecco che, secondo la Cassazione, il delitto de quo possiede una natura anomala.

Tuttavia, in altre pronunce la Suprema Corte abbandona la suddetta locuzione ricomprendendo il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio fra i reati plurisoggettivi impropri<sup>208</sup> o naturalisticamente plurisoggettivi<sup>209</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Cass. Pen. Cass. Pen. Sez. VI 11/05/2004 n. 22397.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Cass. Pen. Sez. II 08/04 2011 n. 14053 ribadisce la necessarietà della condotta di colui che riceve la notizia pur essendo esente da pena.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Cass. Pen. Sez. VI 17/09/1998 n. 9892 richiama il delitto di cui all'art. 326 c.p. fra quelli naturalisticamente plurisoggettivi.

#### **CAPITOLO II**

### LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALL'APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 110 SS. C.P. IN FUNZIONE INCRIMINATRICE E DI DISCIPLINA

### 1) Le ragioni sottese alla mancata punibilità di un concorrente necessario nell'illecito plurisoggettivo improprio: spunti dottrinali.

Nel corso del precedente capitolo, si è avuto modo di riflettere sul fatto che la dottrina maggioritaria accoglie la distinzione fra reati a concorso necessario propri ed impropri. Ora, nonostante quest'affermazione sia condivisa a livello teorico, si è già potuto osservare che gli esempi concretamente ricondotti alla categoria dell'illecito plurisoggettivo improprio risultano i più disparati e variabili<sup>210</sup>.

Ma c'è di più: bisogna ammettere che anche fra i sostenitori della concezione ampia d'illecito plurisoggettivo, manca una riflessione approfondita sulle ragioni poste a fondamento della non punibilità di un concorrente necessario. D'altronde, va pure rilevato che l'analisi della *ratio* sottesa alla mancata punibilità di taluno dei soggetti per ogni fattispecie a concorso necessario improprio avrebbe comportato un ingente sforzo ermeneutico. Per tali ragioni, in dottrina sono state rintracciate soltanto alcune motivazioni di ordine generale, accompagnate da pochi esempi.

In linea generale, sono tre i motivi che vengono principalmente richiamati<sup>211</sup>:

*a*) anzitutto, la mancata sottoposizione a pena di colui che è tutelato dal legislatore, in quanto soggetto passivo del reato<sup>212</sup>;

Un'ulteriore spiegazione della non punibilità del concorrente necessario è riportata da GRISPIGNI F., op. cit., p. 258, il quale afferma che talvolta l'impunità dipende dalle condizioni psichiche (ad es., art. 573 c.p.) o dall'età di uno degli agenti, oppure, altre volte, dal fatto che si tratta di doveri giuridici la cui violazione è grave solo per uno dei soggetti (come accade nei reati propri).

212 Ad esempio, si citano: la concussione *ex* art. 317 c.p. (cfr. GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI

Nel par. 4.1.1), capitolo I, si è anche osservato che non tutti i cosiddetti sostenitori della concezione ampia di reato a concorso necessario classificano come impropri quei delitti caratterizzati dalla cooperazione della vittima.
Un'ulteriore spiegazione della non punibilità del concorrente necessario è riportata da GRISPIGNI F.,

Ad esempio, si citano: la concussione *ex* art. 317 c.p. (cfr. GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149), l'estorsione *ex* art. 629 c.p. (cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149); la circonvenzione di incapaci *ex* art. 643 c.p. (cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247); l'usura *ex* art. 644 c.p. (cfr. GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; RANIERI S., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 416; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663).

Altri parlano di tutela del soggetto debole, come nei casi di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica *ex* art. 445 c.p. (cfr. BRUNELLI D., op. cit., p. 166; DI MARTINO A., op. cit., p. 162) e di usura *ex* art. 644 c.p. (BRUNELLI D., op. cit., p. 166).

- b) in secondo luogo, l'esiguità del disvalore, in termini di offensività, di taluna delle condotte descritte nella fattispecie criminosa<sup>213</sup>;
- c) infine, fra le giustificazioni sottostanti la mancata punibilità di un concorrente necessario, si richiamano esigenze di natura politico-criminale<sup>214</sup>.

#### 2) La punibilità dell'extraneus per la condotta tipica: orientamenti dottrinali.

Il riconoscimento dell'esistenza della categoria dell'illecito plurisoggettivo improprio porta con sé rilevanti problematiche in punto di responsabilità dell'*extraneus*, delle quali si cercherà di dar conto in questa sede.

La prima questione posta all'attenzione della dottrina ha riguardato la possibilità di punire, come concorrente eventuale nel reato, l'*extraneus* che abbia perpetrato la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice. In altre parole, un soggetto non espressamente incriminato, può essere chiamato a rispondere penalmente, alla stregua delle disposizioni sul concorso eventuale (artt. 110 ss. c.p.), per aver tenuto la condotta descritta dal legislatore?

La risposta prevalente è di segno negativo. *In primis*, viene invocato il principio di legalità (art. 1 c.p., art. 25 comma II Cost.) che è strettamente connesso alla *voluntas legis*<sup>215</sup>: se il legislatore ha previsto il coinvolgimento di un soggetto nella descrizione di

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Ad esempio, si citano: il boicottaggio *ex* art. 507 c.p. (cfr. GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; RANIERI S., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 416), la rivelazione di segreti d'ufficio *ex* art. 326 c.p. (cfr. SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663), i reati di arruolamento come gli artt. 244 e 288 c.p. (cfr. BRUNELLI D., op. cit., p. 167; DI MARTINO A., op. cit., p. 165; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258), i reati di intelligenze come gli artt. 243, 245 e 247 c.p. (cfr. BRUNELLI D., op. cit., p. 167; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258), la procurata inosservanza di misure di sicurezza *ex* art. 319 c.p. (cfr. BRUNELLI D., op. cit., p. 167).

Ad esempio, si citano: la bancarotta preferenziale ex art. 216 comma III l. fall. (MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247), il millantato credito ex art. 346 c.p. (BRUNELLI D., op. cit., p. 167; DI MARTINO A., op. cit., p. 163; GRISPIGNI F., op. cit., p. 259; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 844; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663), la rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. (BRUNELLI D., op. cit., p. 167).

d'ufficio ex art. 326 c.p. (BRUNELLI D., op. cit., p. 167).

215 FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 554: «a nostro avviso è tuttavia da preferire l'opinione tradizionale che nega comunque la punibilità del concorrente non espressamente incriminato dalla norma incriminatrice di parte speciale: la circostanza che la sua condotta, per quanto necessaria, non sia expressis verbis assoggettata a pena, sottintende una precisa scelta legislativa a favore dell'impunità; a ritenere diversamente, si finisce invero col disattendere il principio del nullum crimen sine lege»; NAPPI A., op. cit., p. 620: «quanto ai reati plurisoggettivi impropri, il principio di legalità esclude, secondo la prevalente interpretazione, la punibilità delle condotte che, pur descritte nella fattispecie, non siano sanzionate dal legislatore. Non è condivisibile l'opposta opinione di chi ritiene che vada verificata caso per caso, in base alla voluntas legis, se la punibilità sia estensibile a norma dell'art. 110 c.p.»; PADOVANI T., Diritto penale, op. cit., p. 309: «ci si chiede allora se in questi ultimi casi la punibilità del concorrente necessario non menzionato possa discendere dall'art. 110 c.p. Al rilievo che tale disposizione è di portata generale e suscettibile quindi di riferirsi anche alle fattispecie plurisoggettive necessarie, si contrappone giustamente l'esigenza di rispettare il principio di legalità. Se la fattispecie,

un fatto tipico di reato, senza tuttavia sottoporlo a sanzione penale, ciò risponde ad una scelta ben precisa che non può essere travalicata (e si è visto nel precedente paragrafo che le ragioni sottese alla mancata punibilità di un concorrente necessario possono essere le più varie).

Un'ulteriore argomentazione a sostegno dell'impossibilità di punire l'extraneus per la condotta tipica concerne la funzione incriminatrice ex novo assolta dall'art. 110 c.p., per cui l'estensione della responsabilità penale può avvenire solamente nei confronti del concorrente eventuale che abbia posto in essere una condotta atipica, cioè non altrimenti contemplata dal codice penale, non già una condotta rinvenibile nella descrizione di un fatto di reato ed espressamente dichiarata non punibile<sup>216</sup>.

C'è anche chi pone alla base della risposta negativa al suddetto interrogativo la differenza intercorrente fra l'istituto del reato plurisoggettivo e quello del concorso

pur implicando e presupponendo la condotta di un diverso soggetto, non la dichiara punibile, ciò

significa che non ha inteso punirla»; PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., pp. 508-509: «nei reati necessariamente plurisoggettivi impropri il concorrente dichiarato non punibile dalla singola norma incriminatrice non può essere ritenuto responsabile per la sua condotta tipica neppure in virtù delle norme generali sul concorso eventuale (in funzione incriminatrice): il privato che riceve la rivelazione del segreto d'ufficio o il truffato che compie l'atto di disposizione patrimoniale non può essere ritenuto responsabile per quella condotta tipica in base all'art. 110 c.p. poiché ciò contrasterebbe chiaramente con la ratio legis»; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 844: «quello che occorre ripetere è questo: nel silenzio della legge vale il principio della non incriminazione. Nell'ipotesi di reati che implicano nella loro struttura la partecipazione materiale di una pluralità di persone e dei quali tuttavia la legge rende espressamente responsabile un solo individuo, si deve ritenere che non vi sia responsabilità per tutti gli altri che hanno dato la loro opera materiale alla verificazione dell'evento: opinare diversamente significherebbe violare l'art. 1 c.p.». Si vedano anche: GIOVAGNOLI R., op. cit. p. 1202; Santaniello G., Maruotti L., op. cit., p. 664; Sesso R., op. cit., p. 19. <sup>216</sup> Brunelli D., op. cit., p. 169: «comunque, una volta che viene sancita dal legislatore – per le più varie

e talvolta insondabili ragioni – la non punibilità per la condotta necessaria a realizzare il collegamento con il fatto complessivo tipico, l'interprete non può sovvertire la scelta, sostenendo che il soggetto che l'ha posta in essere possa sempre risponderne sulla base delle regole estensive della tipicità dettate per il c.d. concorso eventuale. Infatti, quelle regole possono essere richiamate per rendere tipica (c.d. tipicità derivata) una condotta che non lo sarebbe alla stregua delle singole fattispecie criminose. Nel caso di reato a tipicità plurisoggettiva, invece, una qualificazione in termini di tipicità è stata già offerta dal legislatore proprio attraverso una specifica fattispecie e dunque non occorre far ricorso in proposito agli artt. 110 ss.»; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 468: «quanto ai reati necessariamente plurisoggettivi impropri o in senso ampio, la funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. può esplicarsi soltanto nei confronti di chi contribuisca alla realizzazione del fatto di reato tenendo una condotta atipica, cioè ben diversa da quella descritta dalla norma incriminatrice e dunque non punibile in base a tale norma»; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 150: «tale soluzione non risulta però persuasiva: le disposizioni sul concorso eventuale hanno infatti la funzione di rendere punibili comportamenti che, in quanto atipici, rispetto alle fattispecie di parte speciale, non sarebbero sanzionabili, sicché esse non possono essere richiamate in relazione a condotte che, in quanto descritte dalla norma, debbono essere considerate tipiche (anche se non è prevista la loro sottoposizione a pena). D'altro canto, la circostanza che alcune condotte, pur essendo necessarie per l'esistenza del reato, non siano esplicitamente sanzionate, costituisce un indice della volontà del legislatore di escludere una loro punibilità (...) si deve quindi escludere la punibilità del concorrente necessario in relazione alla condotta esplicitamente o implicitamente descritta nella fattispecie e non dichiarata punibile». Si veda anche GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, cit. pp. 235-236.

eventuale di persone, di talché viene affermato che le disposizioni relative a quest'ultimo non possono applicarsi al primo: laddove la singola norma incriminatrice taccia sulla punibilità di alcune delle persone menzionate, l'interprete non può sostituirsi al legislatore ma sarà tenuto a rispettare il principio *nullum crimen nulla* poena sine lege<sup>217</sup>.

Una motivazione ancora diversa ma che conduce al medesimo risultato in termini di negazione della responsabilità in capo all'*extraneus* per la condotta tipica, è quella che fa leva sull'unità lesiva della fattispecie plurisoggettiva necessaria, che in quanto tale non consente di scindere i singoli contributi, e dunque di punire ad altro titolo i partecipi necessari<sup>218</sup>.

Anche se può considerarsi oramai una voce isolata in ambito dottrinale, va comunque richiamata la concezione dell'Antolisei, il quale risponde positivamente al sopraesposto interrogativo<sup>219</sup>. Considerando il principio *nullum crimen nulla poena sine lege* un criterio eccessivamente rigido, egli distingue i casi in cui la legge mira espressamente alla protezione di un soggetto che con la sua condotta concorre alla realizzazione dell'illecito, nei quali questi certamente non è punibile facendo leva sugli artt. 110 ss. c.p., dai casi di imperfetta formulazione normativa. Con riguardo a questi ultimi, in particolare, l'Autore ritiene indispensabile indagare sulla *voluntas legis* e verificare, di volta in volta, se l'esenzione da pena del concorrente necessario corrisponda o meno allo scopo della norma ed alle direttive generali dell'ordinamento: se sì, il concorrente non sarà punibile per aver tenuto la condotta tipica; in caso contrario, il concorrente necessario vedrà applicarsi il principio per cui chiunque concorre in un reato ne risponde.

3) La punibilità dell'extraneus per la condotta tipica: orientamenti giurisprudenziali a proposito del delitto di collusione del militare della guardia di finanza ex art. 3 l. n. 1383/1941.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> GRISPIGNI F., op. cit., p. 256 ss.; FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, op. cit., p. 618; SANTORO A., *Manuale di diritto penale*, op. cit., p. 500. Un accenno alla diversa natura del reato plurisoggettivo anche da parte di SESSO R., op. cit., p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> DELL'ANDRO R., *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, op. cit., p. 167 ss.; MONTANARA G., op. cit., p. 872 ss.

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 591 ss.

Il tema della punibilità dell'*extraneus* per la condotta tipica non sanzionata è stato affrontato diffusamente dalla Suprema Corte con particolare riguardo al delitto di collusione *ex* art. 3 l. n. 1383/1941.

Sulla questione si contrappongono due filoni giurisprudenziali: stando al primo, è stato più volte affermato che nel reato plurisoggettivo – ovvero a concorso necessario<sup>220</sup> – di collusione, il privato che partecipa all'accordo va punito alla stregua dei principi generali in tema di compartecipazione criminosa in quanto egli, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione del bene giuridico protetto dalla norma<sup>221</sup>. Ciò sulla scorta del fatto che tali principi, di carattere generale, possono essere derogati solamente da un'espressa disposizione di senso contrario contenuta in altra norma.

Sulla scia di quest'orientamento, peraltro, la Cassazione arriva ad accogliere la tesi prospettata dall'Antolisei: «il criterio secondo il quale non è punibile, per il principio nullum crimen sine lege, il soggetto la cui condotta è richiesta, per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio, non può applicarsi in modo assoluto; deve stabilirsi

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> Sulla natura del delitto di collusione si rinvia al par. 5.2.1), capitolo I.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Si richiamano le seguenti pronunce: Cass. Pen. Sez. III 16/04/1973, Bonomo et alia, in Cass. Pen., 1973, p. 685: «d'art. 3 l. 9 dicembre 1941 n. 1383, nel punire il semplice accordo fra un militare della guardia di finanza e un estraneo al fine di frodare i diritti dello Stato, deroga al principio sancito dall'art. 115 c.p. e si rivolge non solo al militare ma anche all'estraneo, con la conseguenza che nel delitto di collusione in contrabbando debbono rispondere tutti coloro che abbiano partecipato all'accordo e quindi anche l'estraneo»; Cass. Pen. Sez. VI 21/10/1982, Favilla et alia, in Cass. Pen., 1983, p. 1850: «nell'ipotesi in cui alla realizzazione d'un reato, che esige una determinata posizione dell'agente – giuridica o anche soltanto di fatto – concorrono altre persone che non posseggono la qualità prescritta (c.d. extraneus), il reato è imputabile pure a tali altre persone, perché anch'esse, benché prive della qualificazione, hanno previsto e deliberato la violazione del rapporto qualificante. Il reato di collusione di militare della guardia di finanza per frodare la finanza è reato proprio, di natura plurisoggettiva, o, altrimenti detto, a concorso necessario, al quale si applicano i principi generali in tema di compartecipazione criminosa. La deroga dell'art. 3 l. n. 1383/1941 alla disposizione dell'art. 115 c.p. (sulla non punibilità, salvo disposizione contraria, del mero accordo criminoso) si riferisce infatti all'intera figura della collusione, con la conseguenza della responsabilità di tutti coloro che comunque partecipino e contribuiscono a realizzare l'evento»; Cass. Pen. Sez. III 24/04/1986, De Annuntiis, in Cass. Pen., 1987, vol. II, pp. 1634-1635: «l'estraneo con il quale collude il militare della guardia di finanza al fine di contrabbando deve ritenersi punibile perché anch'egli, con la sua azione cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (...)»; Cass. Pen. Sez. VI 23/02/1991, Perrella, in Cass. Pen., 1992, vol. I, p. 1302: «nel delitto di collusione per frodare la finanza, l'estraneo che collude con il militare risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa perché anch'egli, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Infatti, il principio generale secondo cui quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, non può ritenersi superato dalla lettera della disposizione di cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383, in quanto tale norma, anche se non lo contempla, non esclude espressamente la punibilità dell'extraneus che, pertanto, deve ritenersi sussistente sulla base delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato che, essendo di carattere generale, possono essere derogate solamente da un' espressa disposizione contenuta in altra norma».

caso per caso, in base alla volontà del legislatore, se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde; in particolare occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico»<sup>222</sup>. Da questa premessa discende, ad avviso della Suprema Corte, che «per quanto riguarda il delitto di collusione, poiché lo scopo di detta disposizione è quello di evitare, mediante la anticipazione della soglia della punibilità alla semplice collusione, la messa in pericolo dell'interesse dello Stato alla regolare riscossione dei tributi, non vi è motivo per ritenere che il legislatore abbia logicamente voluto mandare esente da pena il privato che è parte necessaria dell'accordo fraudolento finalizzato, peraltro, al raggiungimento di un suo concreto interesse economico»<sup>223</sup>.

Per contro, si ravvisa un altro filone giurisprudenziale che, in osservanza del principio di legalità, non ritiene punibile l'extraneus che abbia meramente aderito all'accordo collusivo per mezzo dell'applicazione degli artt. 110 ss. c.p. 224. La Cassazione chiarisce, infatti, che «l'art. 110 c.p. assolve ad una funzione incriminatrice ex novo di una condotta atipica sicchè non può trovare operatività per la condotta tipica del concorrente necessario; la condotta tipica non sanzionata è espressione chiara ed inequivoca della deliberata volontà del legislatore di non punirla, per ragioni di scelta politico-criminale. Contraddire quest'esplicita voluntas legis significherebbe violare il principio costituzionale "nullum crimen sine lege" nonché i principi stessi del concorso di persone nel reato» 225.

### 4) La punibilità dell'extraneus per le condotte atipiche: orientamenti dottrinali.

-

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Cass. Pen., Sez. I 19/03/1997, Sassi, in Cass. Pen., 1998, vol. I, p. 652.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Cass. Pen., Sez. I 19/03/1997, Sassi, in *Cass. Pen.*, 1998, vol. I, p. 652. Nello stesso senso anche Cass. Pen. Sez. I 31/01/2003, n. 4766.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> Cass. Pen. Sez. VI 07/06/1985, Egidi, in Giust. Pen., 1986, vol. II, pp. 88-89: «l'ipotesi criminosa della collusione del militare appartenente al corpo della Guardia di Finanza con estranei, prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, è reato plurisoggettivo. Pertanto, non avendo tale norma esplicitamente previsto la punibilità dell'extraneus, questi non può essere ritenuto responsabile di detto reato neanche a titolo di concorso ex artt. 110 e segg. C.p.»; Cass. Pen. Sez. I 30/04/1991, Aceto et alia, in Giust. Pen., 1991, vol. II, p. 655: «nei reati plurisoggettivi (o a concorso necessario) la punibilità del concorrente estraneo, quando non espressamente prevista dalla norma, deve essere esclusa». Si veda anche Cass. Pen. Sez. V 22/04/1999 n. 5196.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> Cass. Pen. Sez. VI 17/09/1998, Ferrauto, in *Dir. Pen. Proc.*, 1999, vol. I, p. 312, con nota adesiva di SUTERA SARDO A. In questa pronuncia viene affrontato anche l'argomento della punibilità dell'*extraneus* per aver posto in essere condotte atipiche.

Nello stesso senso anche Cass. Pen. Sez. I 19/03/2014 n. 12943.

La seconda questione su cui dibattono coloro che accolgono la concezione ampia di reato plurisoggettivo concerne la possibilità di incriminare il soggetto non punibile per aver tenuto, nei confronti del soggetto punibile ed ai fini della realizzazione del reato, una condotta ulteriore rispetto a quella non sanzionata descritta dal legislatore. In tal caso, la risposta prevalente è di natura affermativa: se viene posta in essere una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica, allora l'art. 110 c.p. potrà ben esplicare la sua funzione incriminatrice *ex novo*<sup>226</sup>.

Ad ogni modo, taluni Autori mettono in guardia dall'applicare l'art. 110 c.p. in funzione estensiva della punibilità quando a tenere il comportamento atipico sia stato il soggetto passivo del reato<sup>227</sup>; tutt'al più, se la sua attività deborda da quanto normativamente previsto, potrà integrarsi in favore dell'agente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p.<sup>228</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Brunelli D., op. cit., p. 170 rammenta che «un limite ancora derivante dalle scelte effettuate in sede di tipicità plurisoggettiva può, semmai, essere ravvisato nelle ragioni poste dal legislatore, a fondamento della non punibilità della condotta "minima" posta in essere dal concorrente necessario, per cui occorre verificare se le condotte "ulteriori" incidano su queste e in che modo»; DI MARTINO A., op. cit., p. 167 ribadisce che «il problema si specifica nell'interrogativo se le condotte ulteriori, per l'appunto, incidano - e, se del caso, in qual modo - sulla ragione della non punibilità accordata alla condotta base»; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 468, in relazione al reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 comma I c.p.) affermano che «il vuoto di repressione relativo alla condotta di chi riceve la notizia non può essere colmato dalla norma sul concorso di persone, la cui funzione incriminatrice abbraccia solo le condotte atipiche. La funzione incriminatrice della normativa sul concorso potrà invece esplicarsi, ad es., nei confronti di chi istighi il pubblico ufficiale a rivelare la notizia coperta dal segreto»; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 665, in relazione al reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 comma I c.p.) affermano che «il divulgatore del segreto rivelato dal pubblico ufficiale in base all'art. I del codice non è punibile, se si limita a divulgare quanto appreso durante la propria attività lavorativa ad es. di giornalista, mentre lo stesso risponde ai sensi dell'art. 110 se abbia assunto la qualità di determinatore o di istigatore del pubblico ufficiale».

227 GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1203: «un limite alla punibilità del concorrente necessario non sottoposto

a pena è da rinvenire anche nel caso in cui questi ponga in essere una condotta diversa o ulteriore rispetto a quella descritta in fattispecie, tutte le volte in cui tale soggetto rivesta nella economia della fattispecie il ruolo di soggetto passivo, titolare cioè del bene giuridico tutelato. In tal senso, l'esempio classico della manualistica (rispetto all'art. 644 c.p. ante riforma) è quello del debitore usurato»; NAPPI A., op. cit., p. 621: «è indiscusso che in questi casi la condotta atipica del soggetto non è comunque punibile»; PADOVANI T., Diritto penale, op. cit., p. 309: «così, ad es., nell'usura (art. 644 comma I c.p.) il mutuatario non è punibile né per aver ricevuto la prestazione dallo strozzino, né per averla sollecitata»; PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 509: «il concorso eventuale ex art. 110 c.p. andrà escluso solo allorchè risulti in via interpretativa che il concorrente necessario non punibile è da considerare comunque "vittima", soggetto passivo del reato, più che soggetto attivo: questo è, ad esempio, il caso della persona in stato di bisogno nell'usura o dell'ingannato nella truffa, ma non invece del privato che riceve la rivelazione del segreto d'ufficio, il quale pertanto potrà concorrere per la sua condotta ulteriore di sollecitazione»; RIZ. R., op. cit., p. 108 risolve la questione a monte, sostenendo che laddove c'è una vittima non si è in presenza di un reato plurisoggettivo improprio bensì di un reato monosoggettivo, ed in tal senso riporta l'esempio dell'usura; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 152: «sarà così da negare, p.e., il concorso nel reato di usura del debitore bisognoso che abbia sollecitato, come normalmente avviene, il creditore ad effettuare il prestito usurario».

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Così: NAPPI A., op. cit., p. 621; PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., p. 310.

Di contro, altra parte di dottrina, che pure riconosce l'esistenza della categoria del reato a concorso necessario improprio, nega l'estensione della responsabilità penale al concorrente non punibile per aver tenuto una condotta atipica: o perché i due istituti del concorso eventuale e del reato plurisoggettivo sono talmente diversi che l'art. 110 c.p. non può mai estendersi all'extraneus<sup>229</sup>; o perché l'unità lesiva della fattispecie plurisoggettiva non consente di scindere i singoli contributi essenziali, e dunque di punire ad altro titolo i partecipi necessari<sup>230</sup>.

### 4.1) La tesi del Gallo.

Una tesi diversa ed innovativa che cerca di rispondere all'interrogativo sull'incriminabilità del partecipe necessario non punibile che tenga una condotta non tipizzata dal legislatore è quella prospettata dal Gallo<sup>231</sup>. La soluzione da lui proposta è, in linea di massima, piuttosto semplice: se l'attività del partecipe necessario non punibile rappresenta lo sbocco di tutta una serie di azioni od omissioni precedenti, riassuntivamente colte ed unificate dal legislatore nella valutazione operata sul comportamento che ne costituisce la conclusione, ne consegue l'irrilevanza penale delle stesse. Difatti, la non punibilità della condotta principale ricomprende anche tutte quelle azioni od omissioni atipiche che la precedono e sono ad essa riconducibili. L'esempio che viene riportato è quello dell'usura: «la persona la quale dà o promette sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, non può, normalmente, non aver svolto prima, ed accanto a questa che non è punibile, una condotta preparatoria, di incitamento o, comunque, ausiliatrice rispetto a quella realizzata dall'usuraio»<sup>232</sup>. Viceversa, se l'attività diversa ed ulteriore posta in essere dal partecipe necessario non può essere logicamente ricompresa all'interno della condotta non punibile, allora sarà rilevante ai sensi degli artt. 110 ss. c.p. Al riguardo, l'Autore cita l'esempio del reato di

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> FROSALI R. A., Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi), op. cit., p. 619 ss.; GRISPIGNI F., op. cit., p. 260: «più discutibile si presenta la questione nel caso in cui l'ulteriore e diversa condotta sia posta in essere da uno degli agenti non puniti. Senonchè anche qui non sembra che la soluzione possa essere diversa; ed invero se l'agente è impunito per la condotta descritta nella fattispecie del reato plurisoggettivo, e cioè è impunito per una condotta a causa della quale egli figura come autore nel reato plurisoggettivo, ciò significa che, a più forte ragione (argumentum a fortiori), la legge vuole lasciarlo impunito se esso svolge una condotta di semplice concorrente».

<sup>230</sup> DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 167 ss.; MONTANARA G.,

op. cit., p. 881.

231 GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., p. 236 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., p. 237.

bancarotta preferenziale (art. 216 comma III l. fall.): «il favoreggiamento di un creditore a danno dei rimanenti può benissimo svolgersi in maniera tale che il creditore non ponga in essere alcuna altra attività, oltre quella dell'accettazione del pagamento necessaria al verificarsi dell'offesa. L'istigazione alla condotta dell'imprenditore non essendo logicamente compresa nell'azione non punibile ha una sua individualità che ne consente l'incriminazione a titolo di concorso»<sup>233</sup>.

# 5) La punibilità dell'extraneus per la condotta atipica: orientamenti giurisprudenziali a proposito del delitto di collusione del militare della guardia di finanza ex art. 3 l. n. 1383/1941 e del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p.

Un reato rispetto al quale si è posta la questione se punire o meno il partecipe necessario che abbia compiuto condotte diverse ed ulteriori rispetto a quella tipica non sanzionata è, ancora una volta, quello della collusione del finanziere (art. 3 l. n. 1383/1941). In particolare, va ricordata una pronuncia in cui la Cassazione affronta per la prima volta l'argomento<sup>234</sup>: può il soggetto privato essere punito, a titolo di concorso, per una condotta atipica rispetto a quella del mero accordo collusivo? La risposta fornita dalla Suprema Corte è la seguente: «non si comprende per quale ragione l'extraneus che, superando la soglia della mera adesione all'intesa collusiva (unica condotta tipica prevista dall'art. 3) istighi il militare o lo determini alla collusione o organizzi la societas collusiva, gestendone gli utili o la mera potenzialità offensiva (condotta atipica), debba andare esente da pena: se è, infatti, plausibile la non punibilità, perché così dispone la norma speciale, della sola adesione all'intesa collusiva, non la è certamente più se il privato (concorrente necessario, di norma non punibile) determina la condotta criminosa del militare della Guardia di Finanza»<sup>235</sup>. In questi termini, la

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> GALLO M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, op. cit., p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998, Ferrauto, in *Dir. Pen. Proc.*, 1999, vol. I, p. 312 ss. Sembra opportuno ricordare che in questa sentenza la collusione viene inquadrata come «un reato plurisoggettivo improprio o, se si vuole, naturalisticamente plurisoggettivo, ma normativamente monosoggettivo o soggettivamente complesso, in cui uno solo dei coagenti (l'intraneus) è punito, perché solo su di lui incombe l'obbligo giuridico di non tenere il comportamento vietato, per garantire così il buon funzionamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione». Sulla qualificazione della collusione come reato plurisoggettivo improprio sul piano normativo ovvero sul piano naturalistico si rinvia al par. 5.2.1, capitolo I.

capitolo I.

235 Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998, Ferrauto, in *Dir. Pen. Proc.*, 1999, vol. I, pp. 312-313. Ivi la Cassazione ricorda che la questione riguarda anche altre figure criminose del nostro ordinamento, quali il reato di bancarotta preferenziale (art. 216 comma III l. fall.) ed il reato di rivelazione di segreti d'ufficio

Cassazione scolpisce a chiare lettere la punibilità del privato che ponga in essere una condotta ulteriore e diversa da quella tipica di cui all'art. 3 l. n. 1383/1941: difatti, incidendo causalmente sulla realizzazione della fattispecie incriminatrice di parte speciale, egli resta assoggettato alla portata applicativa dell'art. 110 c.p.

Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte, così opinando si risolve anche l'ambiguità che ne deriverebbe rispetto al diverso trattamento riservato ai concorrenti estranei (soggetti terzi) che istighino o determinino l'accordo collusivo<sup>236</sup>.

Anche con riguardo al reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), classificato per lo più come fattispecie plurisoggettiva anomala<sup>237</sup>, la suddetta problematica è stata risolta positivamente a partire da una pronuncia a Sezioni Unite risalente agli anni '80, nella quale viene confermato che la mera ricezione della notizia coperta da segreto non è di per sé punibile, in ossequio al principio di legalità; tuttavia, se l'estraneo non si limita a questo ma realizza una condotta ulteriore riconducibile ad una forma di concorso eventuale nel reato, risponderà ai sensi dell'art. 110 c.p. 238. Nella medesima

<sup>(</sup>art. 326 c.p.): «di norma i due illeciti non prevedono la punibilità rispettivamente del creditore preferito o della persona a cui è stato rivelato il segreto (reati entrambi naturalisticamente plurisoggettivi); se, però, il creditore determina il fallito al pagamento preferenziale del credito vantato o l'estraneo determina il pubblico ufficiale a rivelargli un segreto d'ufficio, non v'è dubbio che i predetti finiscono per essere destinatari, quali concorrenti eventuali, della corrispondente sanzione penale». <sup>236</sup> Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998, Ferrauto, in *Dir. Pen. Proc.*, 1999, vol. I, p. 313: «d'altra parte, se non

può mettersi seriamente in dubbio la punibilità di un soggetto che, rimasto completamente estraneo alla materialità della condotta collusiva, la istighi o la agevoli, non si vede perché la stessa condotta di istigazione o di agevolazione non debba essere sanzionata se posta in essere da chi addirittura dà il proprio apporto necessario alla perpetrazione del reato».

<sup>237</sup> Sulla classificazione giurisprudenziale del reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) si

rinvia al par. 5.4), capitolo I.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 19/01/1982, Emiliani et alia, in Cass. Pen., 1982, vol. I, p. 438: «la Corte romana ha esattamente qualificato tale reato come una fattispecie plurisoggettiva anomala, con riguardo alla imprescindibile correlazione soggettiva che lega la condotta di rivelazione a colui che riceve la notizia, ed alla previsione normativa della punizione esclusivamente nei confronti dell'autore della rivelazione. Altrettanto esattamente la Corte ha negato che il mero recettore della notizia possa essere punito, vietandolo il principio di legalità; ha affermato tuttavia che è ammissibile, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, la partecipazione eventuale anche da parte del destinatario della rivelazione normalmente non punibile (...). L'impunità del soggetto che riceve la notizia è collegata al rispetto dei limiti entro i quali si realizza la condotta enunciata nella fattispecie, vale a dire il mero ricevimento della notizia, che è elemento necessario della condotta di rivelazione. Ma quando il soggetto destinatario non a questo si sia limitato, ma abbia ottenuto la rivelazione mediante lo svolgimento di un'attività ulteriore, che eccede dalla descrizione del modello legale, non esistono ragioni per negarne la punibilità secondo la disciplina del concorso eventuale nel reato, sia per la funzione complementare dell'art. 110 c..p. rispetto al principio di legalità, sia perché in tal caso il contributo del destinatario della notizia alla realizzazione della fattispecie non è quello espressamente tipicizzato nella norma incriminatrice». Successivamente anche: Cass. Pen. Sez. V 17/02/2017, n. 7619; Cass. Pen. Sez. VI 29/07/2016, n. 33256; Cass. Pen. Sez. VI 07/03/2016, n. 9409; Cass. Pen. Sez. VI 30/09/2015, n. 39428; Cass. Pen. Sez. I 30/06/2015, n. 27231; Cass. Pen. Sez. VI 02/01/2015, n. 1; Cass. Pen. Sez. VI 27/01/2012, n. 3523; Cass. Pen. Sez. VI 02/11/2009, n. 42109; Cass. Pen. Sez. V 03/07/2008, n. 26797;

sentenza, così come in altre successive, viene altresì ribadito che le modalità di partecipazione morale attraverso le quali l'*extraneus* può concorrere al reato possono essere le più varie, e ricomprendere finanche l'accordo criminoso<sup>239</sup>.

### 6) Opinioni dottrinali sull'applicabilità ai reati a concorso necessario degli artt. 110 ss. c.p. in funzione di disciplina.

Dopo aver esaminato le principali problematiche (nonché le soluzioni proposte rispettivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza) connesse alla figura dell'*extraneus* all'interno del reato a concorso necessario improprio che ponga in essere una condotta tipica e/o atipica, è necessario affrontare un'ulteriore questione, ovvero quella dell'applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzione di disciplina alla categoria dei reati plurisoggettivi complessivamente intesa.

La dottrina maggioritaria risponde affermativamente in termini di compatibilità in astratto con le fattispecie di parte speciale: vale a dire, le norme di disciplina relative al concorso di persone nel reato possono applicarsi a patto che non sussistano controindicazioni derivanti dalla formulazione normativa dei reati a concorso necessario, prevalendo in tal caso la *lex specialis*<sup>240</sup>. Ferma restando la distinzione fra

Cass. Pen. Sez. VI 30/07/2007, n. 309696; Cass. Pen. Sez. VI 30/07/2007, n. 30968; Cass. Pen. Sez. VI 11/05/2004, n. 22397.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Conformemente: Cass. Pen. Sez. VI 07/03/2016 n. 9409; Cass. Pen. Sez. VI 30/09/2015 n. 39428; Cass. Pen. Sez. I 30/06/2015 n. 27231; Cass. Pen. Sez. VI 27/01/2012 n. 3523; Cass. Pen. Sez. VI 02/11/2009 n. 42109.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Antolisei F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., pp. 592-593: «deve, quindi, ritenersi che le norme sopra richiamate siano applicabili anche al concorso necessario, a meno che non si rivelino incompatibili con le singole disposizioni che prevedono i vari reati plurisoggettivi, disposizioni che spesso contengono regole speciali in ordine al numero delle persone (es.: art. 305 c.p.), al trattamento dei promotori e dei capi (es.: art. 416 c.p.), ecc.»; DELLA TERZA E., op. cit., p. 82 ss. riflette, in particolare, sugli artt. 112, 114 e 116 c.p., ritenendoli applicabili ai reati plurisoggettivi salve controindicazioni desumibili dalla norma o derivanti dalla natura stessa dei reati; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 546: «la soluzione più corretta pare quella dell'applicabilità delle disposizioni che presentano una ratio di disciplina comune ai reati plurisoggettivi, sia eventuali che necessari. Così innanzitutto l'art. 119/2. E sempre che non esistano controindicazioni nelle singole norme speciali, anche l'art. 112/4 (es.: applicabile a chi ottiene, ex art. 261, la notizia sul segreto di Stato rivelatagli da soggetto non punibile per mancanza di dolo). Come pure l'art. 114/1 (sempre che l'attenuante non sia già prevista dalla norma sul reato plurisoggettivo: es., art. 609 octies/4. E altresì l'art. 112 n. 1, nei casi in cui la fattispecie plurisoggettiva non indichi il numero dei concorrenti necessari, ma non invece nei casi in cui essa abbia già preso in considerazione il numero di tali concorrenti (es.: art. 305) o ne preveda un numero superiore a cinque (es.: art. 416/5)»; PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 509: «poiché queste disposizioni sono espressione di regole generali in tema di realizzazione plurisoggettiva del reato, esse troveranno applicazione fino a che non si rivelino in rapporto di incompatibilità strutturale con la fattispecie necessariamente plurisoggettiva»; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 846 ss. afferma la necessità di applicare le disposizioni dettate in materia di concorso eventuale in quanto compatibili, e

l'istituto del concorso necessario e quello del concorso eventuale – che non viene rinnegata –, l'argomentazione addotta è la seguente: le norme di cui al capo III, titolo IV c.p. concernono il concorso di persone nel reato in generale, perciò risultano astrattamente applicabili anche ai reati a concorso necessario, salvo deroghe contenute nella parte speciale<sup>241</sup>.

Un classico esempio è quello relativo all'art. 112 n. 1 c.p.<sup>242</sup>, disposizione ritenuta applicabile a meno che il numero dei concorrenti necessari sia già indicato dalla legge come elemento costitutivo (art. 305 c.p.) o risulti quale circostanza aggravante specifica (art. 416 comma V c.p.).

Invece, non è altrettanto pacifica l'applicazione ai reati plurisoggettivi dell'attenuante di cui all'art. 114 comma I c.p.<sup>243</sup>: taluno, infatti, ritiene che il contributo apportato dal

dunque l'art. 112 n. 1 purchè il numero delle persone non sia già previsto come elemento costitutivo o come circostanza aggravante specifica; l'A. ritiene senz'altro applicabili gli artt. 115, 118 (previgente formulazione) e 119 c.p.; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 667: «è nettamente preferibile l'opinione per la quale, se pure la legge può disciplinare in modo particolare certe fattispecie, le norme sul concorso eventuale di regola sono applicabili anche al concorso necessario, a meno che la legge non stabilisca altrimenti, come avviene in quei reati plurisoggettivi che contengono regole speciali in ordine al numero di persone (ad es. artt. 305, 416, 416-bis c.p.) e rispetto ai quali non si può applicare l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1».

Aderiscono all'orientamento della dottrina prevalente anche: CONTENTO G., *Corso di diritto penale*, op. cit., p. 418; FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., pp. 554-555; NAPPI A., op. cit., p. 622; PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., p. 311.

Espressamente: ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 592: «dalla particolare natura del reato plurisoggettivo si è talora desunto che ad esso non sono applicabili le norme relative al concorso eventuale di più persone nel reato, e particolarmente che non si applicano né gli aggravamenti né le diminuzioni di pena stabiliti negli artt. 112 e 114 c.p., né le disposizioni che concernono gli effetti estensivi della compartecipazione criminosa (artt. 118 e 119 c.p.). Quest'opinione, a nostro avviso, non ha una solida base, perché le norme contenute nel capo III del titolo IV della parte generale del codice riguardano in genere il concorso di persone nel reato, nel quale rientra anche il concorso necessario. Essa, d'altronde, conduce a disparità di trattamento che non si possono giustificare»; PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., pp. 851-852: «conviene, allora, dire che si applicano proprio le stesse regole dettate per il concorso eventuale. Con ciò non si vuol negare la differenza intercedente tra il reato plurisoggettivo e il concorso di persone nel reato monosoggettivo, ma si vuole affermare soltanto che, quando il codice negli artt. 110 e seguenti detta regole per il concorso di persone, si riferisce sia al concorso eventuale, sia a quello necessario, naturalmente in quanto applicabili (...)».

<sup>242</sup> In passato, la *ratio* dell'aggravante in esame veniva individuata nel maggiore allarme sociale provocato da un considerevole numero di persone, dovuto non solo alla maggiore gravità del fatto ma anche alla più intensa pericolosità sociale dei concorrenti e quindi alla maggiore possibilità di riuscita del programma criminoso. Ad ogni modo, la dottrina più recente considera l'aggravante in esame priva di fondamento criminologico ed ispirata esclusivamente a finalità repressive.

Sulla tematica: cfr. RINALDINI F., Art. 112 c.p., in Codice penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo I, 4^ed., Wolters Kluwer, Assago, 2015, p. 1795 ss.

<sup>243</sup> Il significato da attribuire a questa norma può dirsi tutt'altro che pacifico. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente ricostruisce in chiave oggettiva l'espressione "minima importanza", valutando l'apporto del concorrente come del tutto marginale e trascurabile nel quadro dell'economia del reato; in termini ancor più rigoristici una parte della giurisprudenza ritiene applicabile la circostanza attenuante solamente quando, senza l'apporto del concorrente, il reato si sarebbe egualmente realizzato

61

concorrente necessario non possa mai essere graduato; dunque, nemmeno qualificato in termini di minima importanza<sup>244</sup>.

Il campo applicativo degli artt. 110 ss. c.p. con funzione di disciplina viene un poco ristretto da quella corrente dottrinale che ritiene possibile estendere ai reati a concorso necessario solamente quelle disposizioni espressione di principi generali attinenti alla plurisoggettività della fattispecie: quali esempi si citano gli artt. 112 comma IV, 118 (formulazione precedente) e 119 c.p.<sup>245</sup>.

Non va comunque trascurato quell'orientamento dottrinale minoritario che insiste sulle nette differenze intercorrenti fra il reato plurisoggettivo ed il concorso eventuale di persone, rimarcando conseguentemente l'inestensibilità degli artt. 110 ss. c.p. anche in funzione di disciplina<sup>246</sup>.

con le medesime modalità. Anche la dottrina, dal canto suo, interpreta oggettivamente l'attenuante in esame: taluni ritengono che l'art. 114 comma I c.p. possa essere applicato solo in presenza di un contributo del concorrente che non risulti condizionante rispetto alla realizzazione concorsuale; altri, invece, in un'ottica meno rigoristica, affermano che l'attenuante in esame sia applicabile a quelle ipotesi nelle quali l'apporto del concorrente si riveli trascurabile o marginale nell'economia complessiva del reato. Da ultimo, non va trascurato quell'orientamento dottrinale che, seppur isolato, attribuisce all'espressione "minima importanza" un significato in termini sostanzialmente soggettivi, riproponendo con ciò la distinzione fra compartecipazione primaria e secondaria. Cfr. ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 249 ss.

p. 249 ss.

244 Fra coloro che ritengono inapplicabile l'art. 114 comma I c.p. alle fattispecie plurisoggettive si annoverano: GALLO M., *Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato*, op. cit., p. 239; PANNAIN R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 852; RANIERI S., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 419. *Contra*: MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 546; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 667.

Sull'argomento si rinvia al contributo di PALAZZO F., Se l'attenuante della "minima importanza" del contributo recato dal concorrente alla realizzazione del reato (art. 114, comma 1, c.p.) si applicabile anche alle ipotesi di fattispecie necessariamente plurisoggettive, in Studium Iuris, 1995, p. 227 ss., riassuntivo delle diverse posizioni dottrinali nonché giurisprudenziali.

DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, op. cit., p. 178 ss. ribadisce la possibilità di applicare le disposizioni di cui agli artt. 110 ss. c.p. che siano espressione di principi generali attinenti alla plurisoggettività della fattispecie, come ad esempio gli artt. 118 (previgente formulazione) e 119 c.p.; DI MARTINO A., op. cit., p. 181 ss. sottolinea il bisogno di ricercare, all'interno delle norme concorsuali con funzione di disciplina, quei principi generali che siano applicabili tout court od almeno estensibili per analogia; MONTANARA G., op. cit., p. 878 ss. afferma che gli artt. 118 (previgente formulazione) e 119 c.p. esprimono principi generali valevoli per tutte le figure plurisoggettive; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 152: «ai concorrenti necessari potranno applicarsi allora solo le disposizioni che esprimono dei principi generali delle fattispecie plurisoggettive, tanto eventuali che necessarie. Così, l'estensione a tutti i concorrenti delle cause oggettive di esclusione della punibilità è frutto più della logica normativa interna a tale ipotesi che di un'applicazione dell'art. 119, comma 2; allo stesso modo, il principio contenuto nell'art. 112, ult. co. può operare di regola anche con riguardo al concorso necessario, nel senso che l'esclusione della punibilità di taluno dei concorrenti non esclude l'esistenza del reato e, di conseguenza, la sottoposizione a pena degli altri».

<sup>246</sup> FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, op. cit., p. 618 ss.; GRISPIGNI F., op. cit., p. 261 ss.; SANTORO A., *Manuale di diritto penale*, op. cit., p. 500 ss.

## 7) La giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità ai reati a concorso necessario degli artt. 110 ss. c.p. in funzione di disciplina: art. 112 n. 1 c.p. ed art. 114 comma I c.p.

Analizzando la giurisprudenza di legittimità, si è potuto osservare come la stessa si sia cimentata sulla questione dell'applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzione di disciplina alle fattispecie plurisoggettive con particolare riferimento all'aggravante del numero di cinque o più persone (art. 112 n. 1 c.p.) ed al contributo di minima importanza (art. 114 comma I c.p.).

Per quel che concerne la prima ipotesi, si riscontrano numerose pronunce in senso favorevole. Sul punto, la Cassazione muove dalla premessa secondo cui il legislatore, per mezzo degli artt. 110 ss. c.p., ha inteso dettare disposizioni valide sia per il concorso eventuale di persone nel reato sia per il concorso necessario, entrambi riconducibili ad un fenomeno unitario. Di qui scaturisce la possibilità di applicare ai reati plurisoggettivi quelle norme concorsuali esplicanti funzione di disciplina, come l'art. 112 n. 1 c.p. <sup>247</sup>. Tuttavia, resta in capo all'interprete il compito di accertare se la citata norma di disciplina concorsuale sia compatibile con la struttura del reato a concorso necessario di volta in volta oggetto di pronuncia, tenuto conto della clausola riserva "salvo che la legge disponga altrimenti". E perciò l'art. 112 n. 1 c.p. non è stato ritenuto conciliabile con quegli illeciti penali che prevedono un numero minimo di persone come elemento costitutivo (ad esempio la cospirazione politica mediante associazione ex art. 305 comma I c.p.)<sup>248</sup>, oppure come circostanza aggravante speciale.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> Sulla portata generale degli artt. 110 ss. c.p. si richiamano: Cass. Pen. Sez. VI 15/01/1974, Conti et alia, in Cass. Pen., 1974, p. 805 a proposito del reato di cui all'art. 720 c.p.: «la contravvenzione di partecipazione a giuochi d'azzardo ha carattere di reato collettivo, ed esige una pluralità di soggetti attivi (concorso necessario); ad essa sono quindi applicabili le regole dettate dagli artt. 110 e s. c.p., le quali, riguardando in genere il concorso di persone nel reato, concernono anche il concorso necessario. Alla contravvenzione suddetta è pertanto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., non contenendo le disposizioni relative al giuoco d'azzardo regole speciali in ordine al numero delle persone che tengono il giuoco o prendono parte ad esso»; Cass. Pen. Sez. I 11/06/1976, Parigini, in Cass. Pen., 1977, p. 1104 ss., con nota di SEVERINO P., Problemi di definizione della figura circostanziata e di applicazione delle regole sul concorso eventuale in riferimento al reato di cospirazione politica mediante associazione, la quale concorda con l'indirizzo prospettato dalla Suprema Corte circa la riconducibilità del concorso eventuale e del concorso necessario ad un medesimo fenomeno unitario; Cass. Pen. Sez. I 11/06/1976, Pavia, in Cass. Pen., 1977, p. 818; Cass. Pen. Sez. VI 26/04/1984, Alvau, in Giust. Pen., 1985, vol. II, p. 65 ss.

<sup>1985,</sup> vol. II, p. 65 ss.

<sup>248</sup> L'art. 112 n. 1 c.p. è stato ritenuto non applicabile al delitto di cui all'art. 305 comma I c.p. (cospirazione politica mediante associazione) da Cass. Pen. Sez. I 11/06/1976, Parigini, in Cass. Pen., pp. 1105-1106: «alla luce di tali rilievi, poiché il numero delle persone è già previsto come elemento costitutivo del delitto contemplato dall'art. 305 comma I c.p., deve riconoscersi che, stante la espressa controindicazione normativa, ed in virtù del principio di specialità, non è nella specie applicabile

Di contro, la circostanza aggravante *de qua* è stata ritenuta applicabile alla fattispecie criminosa di partecipazione a banda armata (art. 306 comma II c.p.)<sup>249</sup> ed a tutti quei reati plurisoggettivi che possono configurarsi per la partecipazione di due persone soltanto, quali, ad esempio, il delitto di collusione *ex* art. 3 l. n. 1383/1941<sup>250</sup>, il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.)<sup>251</sup> nonché tutte le fattispecie corruttive (dalla struttura bilaterale)<sup>252</sup>.

Ad ogni modo, va comunque ricordato un orientamento meno recente di una parte minoritaria nella giurisprudenza di legittimità che, partendo dal presupposto secondo cui le fattispecie plurisoggettive non hanno bisogno di mutuare disposizioni dalla parte

l'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 c.p. (...) alle considerazioni fin qui svolte devesi aggiungere, per quanto, in particolare, concerne il reato de quo, che avendo il legislatore all'art. 305 comma 1 c.p. fatto riferimento a "tre o più persone", ha, implicitamente, ritenuto che non dovesse attribuirsi rilievo alcuno alla circostanza che il numero dei soggetti sia superiore a tre; diversamente opinando non troverebbe giustificazione veruna l'uso della preposizione "più"»; Cass. Pen. Sez. I 11/06/1976, Pavia, in Cass. Pen., 1977, p. 818: «la stessa aggravante, invece, non è configurabile in quei reati plurisoggettivi in cui il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza stessa del reato (esempio cospirazione politica mediante associazione, art. 305 c.p.; associazione per delinquere, art. 416 c.p.)».

<sup>249</sup> Cass. Pen. Sez. I 05/03/1980, Livraghi, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1983, p. 737 ss., con nota critica di RUSTIA R., *Sull'incompatibilità dell'art. 112, n. 1 con l'art. 306, comma 1 c.p.* Secondo l'A., proprio perché il legislatore ha volutamente lasciato indeterminata la pluralità delle persone nella descrizione del fatto di reato, ne scaturisce un'incompatibilità logica e strutturale tra l'art. 306 c.p e l'art. 112 n. 1 c.p. Per contro, l'A. ritiene operativa l'aggravante dell'art. 112 n. 1 c.p. nei confronti di quelle fattispecie plurisoggettive in cui il legislatore fissa il numero dei concorrenti necessari in misura inferiore a cinque.
<sup>250</sup> Cass. Pen. Sez. I 30/04/1991, Aceto *et alia*, in *Giust. Pen.*, 1991, vol. II, p. 656: «*la circostanza* 

230 Cass. Pen. Sez. I 30/04/1991, Aceto et alia, in Giust. Pen., 1991, vol. II, p. 656: «la circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, Cod. pen. è applicabile non solo al reato monosoggettivo di cui alla prima ipotesi dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ma altresì al delitto plurisoggettivo di collusione, di cui alla seconda ipotesi di tale norma, escludendo dal computo delle persone concorrenti il numero di quelle strettamente necessarie per l'integrazione del reato».

<sup>251</sup> Cass. Pen. Sez. III 07/07/2005, n. 33724: «l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen. deve considerarsi applicabile in tutte le ipotesi in cui le fattispecie di reato c.d. "plurisoggettive necessarie" possono configurarsi per la partecipazione anche solo di due persone, perché in tali ipotesi il concorso di un numero maggiore di soggetti agenti ben può costituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostanziale, in quanto la specifica situazione riveste un manifesto carattere di più intensa pericolosità, idoneo a determinare maggiore allarme sociale e più grave pregiudizio». Criticamente, FERRARI S., In tema di violenza sessuale di gruppo, in Giur. It., 2006, vol. I, p. 819 ss. il quale esclude l'applicabilità dell'aggravante de qua al reato di violenza sessuale di gruppo, in quanto l'art. 609-octies c.p. già prevede una pena più gravosa per la violenza sessuale plurisoggettiva, dettando con ciò una disciplina speciale.

<sup>252</sup> Cass. Pen. Sez. VI 26/04/1984, Alvau, in Giust. Pen., 1985, II, pp. 73-74: «tutto ciò induce questo

<sup>252</sup> Cass. Pen. Sez. VI 26/04/1984, Alvau, in Giust. Pen., 1985, II, pp. 73-74: «tutto ciò induce questo collegio a ritenere che l'aggravante in questione debba essere applicata quando comunque si raggiunge il numero di cinque soggetti partecipanti al reato, senza alcuna distinzione – ai fini del raggiungimento del numero di cinque – tra autori necessari e compartecipi eventuali», con nota critica di CERSOSIMO D., Reato plurisoggettivo e concorso di persone, il quale non ritiene applicabili gli artt. 110 ss. c.p. ai reati a concorso necessario.

Diversamente, Cass. Pen. Sez. I 21/06/1989, De Nile, in *Cass. Pen.*, 1990, vol. II, p. 2103 ha ritenuto che nel reato di corruzione propria, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante *de qua*, sia necessaria la partecipazione di sei persone, di cui due concorrenti necessari e quattro eventuali. Nello stesso senso anche Cass. Pen. Sez. VI 22/03/2010, Vanacore, in *Cass. Pen.*, 2011, vol. I, p. 194.

In materia di corruzione propria in atti giudiziari si rinvia a Cass. Pen. Sez. VI 05/10/2006, n. 33435, per la quale l'art. 112 n. 1 c.p. trova applicazione purchè concorrano non meno di quattro persone oltre quelle la cui partecipazione è necessaria.

64

l

generale del codice penale (ricompresi gli artt. 110 ss.), in quanto risultano già autonomamente regolate, sostiene l'incompatibilità delle stesse con l'art. 112 n. 1 c.p. In questi termini la Cassazione si è pronunciata a proposito del delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.)<sup>253</sup> e del previgente delitto di aborto di donna consenziente (art. 546 c.p. oggi abrogato)<sup>254</sup>.

Sulla possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 114 comma I c.p. anche ai reati plurisoggettivi, la Cassazione sembra ormai assestata in senso avverso<sup>255</sup>. Nelle plurime sentenze emesse al riguardo, aventi ad oggetto reati di natura associativa, si legge che è lo stesso tenore letterale della norma ad impedirne un'applicazione ai reati plurisoggettivi<sup>256</sup>. L'art. 114 comma I c.p. recita infatti che *«il giudice, qualora ritenga* 

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Cass. Pen. Sez. II 23/06/1950, Giammari et alia, in Giust. Pen., 1951, vol. II, p. 46: «la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1 C.P. è incompatibile col reato di associazione per delinquere, per il quale la legge considera come elemento costitutivo il concorso di più persone e gradua la pena a seconda del numero dei partecipanti. È un reato per sua natura plurisoggettivo e cioè di una speciale figura di reato avente vita autonoma, completa nei suoi elementi anche per quanto attiene ai soggetti attivi del reato; anzi, questi ne costituiscono un presupposto e il reato non ha bisogno di mutuare, su questo punto, disposizioni della parte generale del Cod. pen. Il concorso di più persone è invece elemento accessorio e non costitutivo di altri reati nei quali è indifferente, per la loro perfezione, il numero dei partecipanti, che rappresenta un'appendice, un supplemento delle norme che prevedono tipi di reato indipendentemente dalla considerazione del numero dei partecipanti».

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Cass. Pen. Sez. III 24/02/1966, Bifulco et alia, in Giust. Pen., 1967, vol. II, p. 208: «il delitto dell'art. 546 c.p. configura, infatti, un'ipotesi di reato plurisoggettivo, nel quale il consenso prestato dalla donna al fatto è assunto come elemento costitutivo nella descrizione della fattispecie legale. Pur postulando tale ipotesi delittuosa la condotta di più soggetti attivi, ad essa non sono applicabili le norme dettate per il concorso eventuale, le quali trovano, invece, applicazione quando nel reato plurisoggettivo si verifichi la partecipazione di terze persone, dato che, solo in tal caso, si ha concorso eventuale nel reato. Tale forma di reato, in tema di circostanze, è retto da norme proprie le quali o sono espressamente poste dalla legge nei confronti dei singoli reati plurisoggettivi, ovvero si desumono dalla natura di detto istituto. Ne consegue che al reato plurisoggettivo non si applicano le aggravanti dell'art. 112 c.p. e in particolare quella del n. 1 di detto articolo relativa al concorso di cinque o più persone nel reato, sia perché tale concorso di più persone talora è previsto nella fattispecie legale (es. nell'art. 330 c.p.) sia perché quando la legge ha voluto considerare anche nel reato plurisoggettivo l'aggravante del numero delle persone superiore a quello necessario per l'esistenza di esso lo ha espressamente detto (ad es. ved. art. 416 c.p.)». La presente sentenza è stata commentata in senso critico da NEPPI MODONA G., Reato plurisoggettivo ed aggravante del numero delle persone, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1966, p. 1347 ss., il quale non condivide quanto affermato dalla Suprema Corte e ribadisce, contrariamente, che le disposizioni sul concorso eventuale di persone nel reato (compresi gli artt. 110 ss. c.p. con funzione di disciplina) sono generalmente applicabili ad ogni ipotesi in cui più persone concorrono nel medesimo reato, e quindi anche ai reati a concorso necessario. Ad ogni modo, l'A. ammonisce su talune limitazioni: anzitutto l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. necessita della presenza di quattro soggetti in più rispetto a quelli qualificati come autori necessari; secondariamente, l'interprete è tenuto a prendere sempre in considerazione i limiti derivanti dalla struttura del modello legale dei reati plurisoggettivi, onde evitare una violazione del principio del *ne bis in idem sostanziale*. <sup>255</sup> Unica eccezione è rappresentata da Cass. Pen. Sez. I 14/12/1953, Benati, in *Giust. Pen.*, 1954, vol. II,

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Unica eccezione è rappresentata da Cass. Pen. Sez. I 14/12/1953, Benati, in *Giust. Pen.*, 1954, vol. II, p. 612: «l'attenuante della minima partecipazione, prevista nell'art. 114 c.p. prima parte, può essere applicata ai reati nei quali il numero dei partecipanti è considerato elemento costitutivo o aggravante specifica, mentre solo l'aggravante comune di cui al n. 1 dell'art. 112 c.p. è con essa inconciliabile».

<sup>256</sup> Viene esclusa l'applicazione dell'art. 114 comma I c.p. al reato di corruzione in Cass. Pen. Sez. VI

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Viene esclusa l'applicazione dell'art. 114 comma I c.p. al reato di corruzione in Cass. Pen. Sez. VI 19/04/1967, Cervetto *et alia*, in *Cass. Pen.*, 1968, p. 393: «*l'attenuante della minima partecipazione* 

che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena». Dunque, secondo la Cassazione, è il legislatore che, richiamando nel corpo del testo normativo dell'art. 114 comma I, gli artt. 110 e 113 c.p., esclude da principio la possibilità di applicare l'attenuante in esame ai reati a concorso necessario. Per di più, in queste sentenze, la Cassazione ribadisce l'irrilevanza dell'azione del singolo rispetto all'attività di organizzazione criminale nel suo complesso.

### 8) Il concorso eventuale nei reati a concorso necessario. Cenni alla figura problematica del concorso esterno.

La possibilità che un terzo concorra *ab externo ex* artt. 110 ss. c.p. in un reato plurisoggettivo è acquisizione ormai pacifica da parte della dottrina<sup>257</sup>. Con una precisazione: avuto riguardo ai reati a concorso necessario impropri, viene esclusa la responsabilità penale del concorrente eventuale che apporti il proprio contributo nei confronti del soggetto non punibile. Il classico esempio è quello concernente il delitto di concussione, per cui è considerata penalmente rilevante solamente la condotta concorsuale rivolta all'attività abusiva del pubblico agente, non già quella espletata nei confronti del concusso<sup>258</sup>.

\_

presuppone per la sua configurabilità il concorso di persone nel reato a norma degli artt. 110 e 113 c.p. Ciò non si verifica nel reato di corruzione che è reato plurisoggettivo, vale a dire reato nel quale la presenza e l'attività di almeno due soggetti è elemento tipico, che assurge ad elemento costitutivo e ne condiziona imprescindibilmente l'esistenza; laddove la pluralità dei soggetti prevista dagli artt. 110 e 113 c.p. è una situazione accidentale che si verifica quando un reato, di per sé tipicamente configurabile e configurato dalla legge come monosoggettivo, è posto tuttavia in essere non da una, ma da più persone le quali partecipano alla preparazione o alla esecuzione di esso e possono in effetti parteciparvi in misura e con apporti diversi».

Viene esclusa l'applicazione dell'art. 114 comma I c.p. ai reati di natura associativa (in materia di stupefacenti) da: Cass. Pen. Sez. II 29/04/2014, n. 17879; Cass. Pen. Sez. II 11/10/2011, n. 36538; Cass. Pen. Sez. VI 13/04/2011, n. 15086; Cass. Pen. Sez. V 20/11/2002 n. 38847; Cass. Pen. Sez. I 26/01/1995, n. 866, in *Cass. Pen.*, 1996, p. 1183; Cass. Pen. Sez. I 20/10/1994, Candela *et alia*, in *Giust. Pen.*, 1995, vol. II, p. 502; Cass. Pen. Sez. VI 11/04/1990, n. 5349, Almiak, in *Riv. Pen.*, 1991, p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> Ex multis ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Si rinvia a CONTENTO G., Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi, in Scritti 1964-2000, a cura di SPAGNOLO G., GLF Editori Laterza, Roma, 2002, p. 119 ss., il quale ribadisce la necessità che il concorso nel reato vada anzitutto valutato come concorso nell'azione (o nell'omissione) che lo costituisce: «nel reato di concussione, pur essendo certo che unico responsabile del delitto è il p.u., mentre il soggetto concusso ne è solo la vittima, è pur tuttavia altrettanto certo che il reato non si consuma se non a seguito del compimento, da parte di quest'ultimo, di una determinata azione (promessa o dazione di denaro o altra utilità) espressamente prevista dalla norma. In certo senso – come spesso usa dirsi, in dottrina – la condotta della vittima appare come l'evento materiale del delitto. Orbene, se la struttura dell'atto di concorso nel reato dovesse costruirsi – così come si è avvezzi a ritenere – come

Tuttavia, la configurabilità di un concorso eventuale – sotto il profilo materiale – rispetto ad una particolare categoria di reati a concorso necessario, quali sono i reati di natura associativa, è da tempo al centro di un dibattito che pare inarrestabile, così come dimostrato dalle molteplici pronunce a Sezioni Unite intervenute nel corso degli anni nonché dalle tavole rotonde di emeriti Giuristi chiamati a confrontarsi continuamente sulla tematica<sup>259</sup>, anche alla luce della recente condanna emessa dalla Corte Edu in relazione al caso Contrada<sup>260</sup>.

In questa sede si tracceranno solamente – senza alcuna pretesa di esaustività per una tematica che richiederebbe ben altro tipo di approfondimento – le principali linee

contributo causale al realizzarsi dell'evento, si dovrebbero ritenere coerentemente concorrenti nel delitto di concussione non solo coloro che abbiano in qualsiasi modo coadiuvato il p.u. a porre in essere la condotta abusiva di costrizione o di induzione, ma anche coloro che abbiano semplicemente cooperata a che si realizzasse la condotta del soggetto concusso. Da un punto di vista esclusivamente causale – e una volta ancorata la struttura dell'atto di concorso all'evento del reato – non vi sarebbe alcuna possibilità di sfuggire a tale conclusione: la cui assurdità, peraltro, è di enorme evidenza, poiché non può dubitarsi che le stesse incontestabili ragioni per le quali la condotta del soggetto concusso non è punibile (ancorché procuri, in concreto, il soddisfacimento dell'illecita pretesa del p.u.) non possono non valere, a fortiori, per coloro che si limitano a collaborare a porla in essere». Cfr. anche: MORGANTE G., Il concorso di persone nel reato plurisoggettivo, in Studium Iuris, 2000, p. 149 ss.

259 Per citare una recente tavola rotonda sulla tematica si richiamano i lavori di: De CRESCENZO P., Il

<sup>239</sup> Per citare una recente tavola rotonda sulla tematica si richiamano i lavori di: DE CRESCENZO P., *Il concorso esterno in associazione mafiosa: la costruzione della fattispecie giudiziaria*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV, p. 715 ss.; FIANDACA G., *Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV, p. 695 ss.; MADDALENA M., *Il "concorso esterno in associazione mafiosa": un istituto da (ri)sistemare*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV, p. 723 ss.; PADOVANI T., *Il concorso esterno: alla ricerca del "bandolo" di un'intricata questione*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV, p. 729 ss.; RISICATO L., *Il gioco delle parti. Crisi e trasfigurazione del concorso esterno, tra disincanto e ragionevoli dubbi*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV, p. 707 ss.

<sup>260</sup> In breve, nel caso Contrada *vs.* Italia (ric. n. 66655/13) la Corte Edu ha ravvisato una violazione dell'art. 7 Cedu a seguito dell'applicazione retroattiva del reato di concorso esterno in associazione mafiosa nel procedimento instaurato nei confronti di B. Contrada, per avere apportato sistematicamente un contributo alle attività ed al perseguimento degli scopi illeciti di "Cosa nostra", nel periodo temporale ricompreso tra il 1979 ed il 1988. Il concorso esterno viene qualificato dalla giurisprudenza di Strasburgo come un reato di pura creazione giurisprudenziale, risultato di una lunga evoluzione (giurisprudenziale) iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi solamente nel 1994 con la sentenza Demitry, la quale fornisce per la prima volta un'elaborazione della suddetta materia controversa. Da ciò deriva che, a parere della Corte di Strasburgo, all'epoca in cui furono commessi i fatti ascritti al ricorrente, il reato in questione non fosse sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo, pertanto impossibilitato a conoscere nella fattispecie la pena in cui sarebbe incorso per la responsabilità penale degli atti da lui compiuti.

Per commenti critici a codesta sentenza si richiamano i seguenti contributi: DONINI M., Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, vol. I, p. 333 ss.; MAIELLO V., Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. Pen. Proc., 2015, vol. VIII, p. 1019 ss.; MARINO G., La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 Cedu: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in Dir. Pen. Cont., 3 luglio 2015; PALAZZO F., La Sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. Pen. Proc., 2015, vol. IX, p. 1061 ss; VIGANÒ F., Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte Edu, in www.penalecontemporaneo.it, 26 aprile 2016.

evolutive della figura del concorso esterno<sup>261</sup> così come riconosciuta ed intesa nel corso degli anni da parte della Cassazione.

La prima pronuncia significativa è quella relativa al caso Demitry del 1994<sup>262</sup>, nella quale le Sezioni Unite ammettono la categoria del concorso esterno e cominciano a riflettere sulla diversità ontologica tra la figura del partecipe e quella del concorrente, ravvisata tanto sul piano dell'elemento materiale quanto sul piano dell'elemento soggettivo del reato. Anzitutto, il partecipe viene definito come colui «senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi, cioè colui che agisce nella "fisiologia" dell'associazione», mentre il concorrente è la persona «che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte, ma alla quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la fisiologia dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche a un solo intervento, di un esterno». In secondo luogo, la Cassazione non richiede in capo al concorrente il dolo specifico che è proprio del partecipe, bensì un dolo generico consistente nella coscienza e volontà di fornire il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Nella sentenza Carnevale del 2002, le Sezioni Unite<sup>263</sup> ribadiscono il principio alla stregua del quale in tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso esterno, ampliandone al contempo il campo applicativo sotto il profilo dell'elemento oggettivo: non è più richiesto che il contributo del concorrente esterno sia prestato solamente in una fase patologica del sodalizio criminoso né che si traduca necessariamente in una condotta occasionale, ben potendo estrinsecarsi in un apporto di carattere continuativo da parte di una persona che «priva dell'affectio societatis e non

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Per approfondimenti sulla tematica si rinvia alle seguenti opere monografiche: CAVALIERE A., *Il concorso eventuale nel reato associativo: le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2003; DE LIGUORI L., *Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 1996; MUSCATIELLO B. V., *Il concorso esterno nelle fattispecie associative*, Cedam, Padova, 1995; VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, 3^ed., Giuffrè, Milano, 2015.

L'orientamento dottrinale prevalente ammette il concorso eventuale nel reato associativo; minoritaria è quella parte di dottrina che, al contrario, lo nega facendo leva su talune argomentazioni quali, ad esempio, l'esistenza degli artt. 307 e 418 c.p. e della circostanza aggravante *ex* art. 7 l. 12 luglio 1991 n. 203. Sul punto, cfr. ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 199 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 28/12/1994, Demitry, in *Cass. Pen.*, 1995, vol. I., p. 842 ss., con nota di IACOVIELLO M. F., *Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere*. <sup>263</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 21/05/2003, Carnevale n. 22327, in *Cass. Pen.*, 2003, vol. IV, p. 3276 ss.

essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione». Tuttavia, ad una premessa apparentemente chiara in punto di effettività del nesso causale, seguono in motivazione consistenti incertezze, poiché la Suprema Corte si riferisce ad un accertamento eziologico in termini di idoneità ex ante rispetto alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione. In relazione all'elemento soggettivo, la sentenza Carnevale richiede in capo al concorrente esterno la forma del dolo diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

È senz'altro attribuibile alla successiva sentenza a Sezioni Unite Mannino del 2005<sup>264</sup> lo sforzo di definire con maggiore accuratezza i parametri di accertamento del nesso causale fra l'apporto del concorrente ed il reato associativo: abbandonato il criterio dell'idoneità ex ante, viene affermata la necessità di dimostrare, mediante un giudizio ex post, l'effettiva incidenza causale del contributo apportato dal concorrente esterno, la cui condotta deve aver influito sul mantenimento o sul rafforzamento dell'associazione mafiosa nel suo complesso o, anche, in una sua porzione significativa. In altre parole, facendo riferimento ad atti specifici e concreti, deve essere dimostrata l'efficacia condizionante recata dal contributo del concorrente esterno in termini di elevata probabilità logica<sup>265</sup>. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la sentenza Mannino fa proprie le conclusioni della precedente sentenza Carnevale in punto di dolo diretto. La Cassazione chiarisce la distinzione fra partecipe e concorrente esterno nei seguenti termini: il primo è quello che, «risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, "fa parte" della stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate dalla medesima»; il secondo, invece, è il soggetto che «non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 20/09/2005 n. 33748, Mannino, in *Cass. Pen.*, 2005, vol. IV., p. 3732 ss., con nota di BORRELLI G., *Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa*.

<sup>&</sup>lt;sup>265°</sup>A proposito di accertamento del nesso causale, non può negarsi la notevole influenza esercitata da Cass. Pen. Sez. Un. 11/09/2002, Franzese, sulla sentenza Mannino.

dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso».

La giurisprudenza successiva alla sentenza Mannino appare costante nell'adesione ai principi esplicitati da quest'ultima, nonostante alle volte il richiamo si dimostri più formale che sostanziale<sup>266</sup>: ne costituisce un esempio la sentenza a Sezioni Unite Dell'Utri del 2012, nella quale si annida una concezione della causalità concorsuale "in concreto".

Nonostante la – più o meno sostanziale – conformità della giurisprudenza di legittimità ai principi enunciati dalla sentenza Mannino, i punti scoperti della figura del concorso esterno nei reati associativi sono ancora numerosi e non mancano di essere evidenziati da attenta dottrina: in primis, la difficoltà di distinguere agevolmente l'area della contiguità mafiosa penalmente rilevante da quella non punibile a fronte delle peculiarità delle fattispecie concrete; secondariamente, la genericità dei concetti di rafforzamento/conservazione e la concezione eccessivamente restrittiva del tipo di dolo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in capo al concorrente<sup>267</sup>. Infine, l'individuazione del termine di relazione rispetto alla condotta del partecipe esterno: alcuni Autori, infatti, non hanno mancato di ravvisare l'irragionevolezza nel considerare, quale termine di riferimento del giudizio causale, l'organizzazione criminosa nel suo complesso, ribadendo al contrario che il contributo del concorrente eventuale vada collocato lungo l'asse delle condotte associative tipiche, cioè di partecipazione<sup>268</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> FIANDACA G., *Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace*, op. cit., p. 701; PADOVANI T., *Il* concorso esterno: alla ricerca del "bandolo" di un'intricata questione, op. cit., p. 730. <sup>267</sup> FIANDACA G., *Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace*, op. cit., p. 702 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> In tale prospettiva si rimanda a: DE FRANCESCO G., *Il concorso esterno nell'associazione mafiosa* torna alla ribalta del sindacato di legittimità, in Cass. Pen., 2012, vol. VII-VIII, p. 2556 ss; IACOVIELLO M. F., op. cit., p. 863, il quale specifica che il termine di riferimento della condotta concorsuale non deve essere l'organizzazione criminosa nel suo complesso, piuttosto il ruolo dinamico esercitato dal partecipe; MUSCATIELLO B. V., op. cit. p. 140 ss.; PADOVANI T., Il concorso esterno: alla ricerca del "bandolo" di un'intricata questione, op. cit., p. 734 ss.

### **CAPITOLO III**

# LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI NORMATIVAMENTE PLURISOGGETTIVE: DEFINIZIONE E DOGMATICA

# 1) Introduzione della definizione di "fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive".

Nel corso dei precedenti capitoli è stata anzitutto analizzata la tematica dei reati a concorso necessario sotto il profilo definitorio e classificatorio; in secondo luogo, è stata dedicata attenzione al ruolo ricoperto dal soggetto non punibile nei reati a concorso necessario impropri; infine è stata approfondita la questione dell'applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice e/o di disciplina alla categoria anzidetta.

Gli svariati orientamenti dottrinali e le oscillazioni giurisprudenziali tutt'oggi riscontrabili a proposito di una materia tanto importante sul piano dogmatico, non solo testimoniano un dibattito ancora vivo e mai sopito, ma soprattutto un'esigenza di sistematizzare in maniera coerente la tematica. Ecco perché, dopo essersi imbattuti nel "marasma" dottrinale e giurisprudenziale, si vorrebbe tentare in questa sede di (ri)considerare i reati a concorso necessario attraverso un nuovo approccio interpretativo che consenta di avere una visione unitaria (o potenzialmente unitaria) del fenomeno e di apprezzarne così l'essenza.

Il primo *input* che si intende proporre è quello di abbandonare le locuzioni di "reati plurisoggettivi" o "a concorso necessario" per fare spazio ad una nuova definizione che pare essere più adeguata a ricomprendere una vasta gamma di ipotesi criminose contraddistinte da caratteristiche comuni: "fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive", categoria all'interno della quale distinguere, poi, le "proprie" dalle "improprie", a seconda della punibilità o meno di tutti i soggetti descritti.

La scelta di non riproporre le nomenclature maggiormente impiegate dalla dottrina e dalla giurisprudenza risponde alle seguenti motivazioni:

a) per quanto riguarda il "concorso necessario", si tratta di un'espressione che è stata spesso contrapposta a quella di concorso eventuale di persone nel reato. Ma ciò ha finito per generare confusione e soprattutto inutili tentativi di distinguere due istituti che non hanno nulla in comune. Il concorso eventuale rappresenta una delle possibili

manifestazioni di un reato già al completo dal punto di vista astratto: difatti, la valutazione della presenza di una pluralità di soggetti e di condotte avviene a partire dal piano fattuale, concreto. Nei reati a concorso necessario, invece, è il legislatore che codifica *ex ante* ed in astratto la necessaria sussistenza di più soggetti e di più condotte, individuabili a priori.

Inoltre, il concorso eventuale di persone nel reato si caratterizza per il fatto che, tendenzialmente, tutti i concorrenti perseguono il medesimo intento, scopo, obbiettivo criminoso<sup>269</sup>; al contrario, nei reati a concorso necessario, il raggiungimento dello stesso scopo criminoso è del tutto irrilevante, poiché ciò che conta è la struttura della norma in astratto<sup>270</sup>.

Ancora, limitando l'analisi alla categoria dei reati a concorso necessario impropri, è possibile riscontrare un ulteriore elemento differenziale rispetto all'ipotesi del concorso eventuale di persone nel reato: per quest'ultimo, infatti, il legislatore ha stabilito l'applicazione della stessa pena per tutti i concorrenti (salvo le disposizioni seguenti all'art. 110 c.p.), mentre i reati a concorso necessario impropri annoverano per definizione la presenza di soggetti non punibili.

b) Per quanto riguarda l'espressione "reati plurisoggettivi", poi, questa non pare indicare in maniera inequivoca l'esigenza di considerare il piano della formulazione astratta delle norme incriminatrici, potendo attagliarsi anche ad una plurisoggettività in concreto di tipo naturalistico.

Ecco perché in questa sede si propone la definizione di "fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive", con la quale si vuol far riferimento a tutti quei tipi criminosi che, a livello astratto, non risultano configurabili se non in termini di plurisoggettività, quest'ultima da intendersi nel senso di pluralità di soggetti e di condotte come elementi costitutivi del fatto tipico.

Le componenti della nuova definizione saranno oggetto di separata indagine nei paragrafi che seguono.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Dal latino: *cum* (insieme) *currere* (correre).

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Nulla toglie che, all'interno della categoria dei reati a concorso necessario, quelli propri si caratterizzino per il fatto che i concorrenti perseguano il medesimo obbiettivo criminoso (si pensi, ad esempio, ai reati associativi). Ed ancora, anche in taluni reati a concorso necessario impropri si può affermare che i soggetti siano intenti al raggiungimento di un medesimo obiettivo, laddove intervenga, per esempio, uno scambio reciproco di volontà (si pensi alla categoria dei reati-accordo).

### 2) La fattispecie penale.

Il primo elemento che compare nella definizione è quello di fattispecie.

Ma che cosa si intende con quest'espressione in ambito penalistico?

La fattispecie legale altro non è che un fatto tipizzato all'interno di un modello astratto<sup>271</sup>.

Quest'affermazione chiama direttamente in causa il concetto di fatto (tipico), sul quale è bene dunque aver contezza<sup>272</sup>. L'enucleazione del fatto quale categoria sistematica del reato è stata profondamente influenzata dalla dottrina del Tatbestand. Con quest'ultimo termine veniva originariamente definito il cosiddetto "corpo del reato", ossia l'insieme di quei segni esteriori di un delitto il cui accertamento costituiva indispensabile presupposto per espletare le indagini relative all'autore del fatto. Passando da un'ottica processuale ad una sostanziale, il Tatbestand cominciò ad assumere il significato d'insieme degli elementi contenuti nel modello legislativo di un determinato tipo di azioni illecite. Solo a partire dai primi anni dello scorso secolo venne elaborata una definizione più raffinata grazie alla teoria formulata dal Beling<sup>273</sup>. Difatti, a quest'Autore è riconducibile il merito di aver enucleato, in sede di scomposizione analitica dell'illecito penale, un concetto di Tatbestand quale elemento costitutivo autonomo del reato, precedente l'antigiuridicità e la colpevolezza. Precisamente, il Beling ha definito il fatto tipico quale somma dei tratti specifici di una singola figura criminosa, caratterizzato da una struttura obiettiva che prescinde dal dolo o dalla colpa e che coincide, in buona sostanza, con gli elementi materiali del reato.

Dalla teoria del *Beling* prende spunto G. Delitala<sup>274</sup>, erigendo, quasi un trentennio dopo, la teoria del fatto nell'ambito della dottrina generale del reato. Secondo l'impostazione dell'Autore, il concetto di fatto ricomprende la somma degli elementi materiali attribuibili all'agente, che in quanto tali variano al mutare delle diverse figure criminose.

27

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> Cfr. MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 13 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> La poliedricità semantica del termine "fatto" è ben evidenziata da FIANDACA G., Voce Fatto nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 153: «è proprio affrancandosi da un astratto concettualismo, che riesce meglio cogliere la polivalenza funzionale posseduta dal «fatto» quale categoria penalistica. Come dimostra lo stesso sviluppo dell'elaborazione dogmatica, il concetto di fatto (o di Tatbestand secondo una terminologia invalsa anche presso di noi) è invero suscettivo di assumere significati e/o funzioni che – a ben guardare – mutano in rapporto all'angolazione prospettica prescelta e all'obiettivo di volta in volta preso di mira».

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> BELING E., *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> DELITALA G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam Padova, 1930.

Ad ogni modo, questa teoria, alla quale va riconosciuto il pregio di aver apportato semplificazioni dal punto di vista dogmatico – in quanto ribadisce che esiste qualcosa di indipendente rispetto al dolo ed alla colpa, da accertare autonomamente ed antecedentemente ad essi – è ormai superata. La dottrina, infatti, non ha mancato di evidenziare l'importanza delle componenti subiettive che giocano un ruolo fondamentale proprio ai fini dell'individuazione del fatto tipico<sup>275</sup>.

Peraltro, la considerazione per cui il fatto non possa ricomprendere i soli elementi oggettivi, è stata ricavata anche da una lettura dell'art. 25 comma II Cost., il quale, fra l'altro, costituzionalizza espressamente il principio di irretroattività: se quest'articolo si riferisse al fatto esclusivamente con riguardo agli elementi oggettivi della fattispecie, allora significherebbe che soltanto per questi varrebbe la regola dell'irretroattività, conclusione che non può ragionevolmente accettarsi<sup>276</sup>. Da ciò deriva che il termine «fatto» contenuto nell'art. 25 comma II Cost. va inteso come complesso di tutti gli elementi oggettivi ed anche soggettivi della fattispecie criminosa<sup>277</sup>.

In generale, dunque, la dottrina ritiene che la fattispecie legale comprenda non soltanto i contrassegni oggettivi ma anche i criteri di imputazione soggettiva (dolo o colpa) ed ogni altro requisito capace di influire sulle conseguenze giuridico-penali<sup>278</sup>.

Affermare l'esigenza di tipicità dell'incriminazione significa porre al centro del diritto penale il principio del fatto e proclamare che la responsabilità penale è legata alla realizzazione di un comportamento normativamente individuato nei suoi caratteri fondamentali, oggettivi e soggettivi, in modo che dalla descrizione traspaia chiaramente

\_\_\_

modale di dolo e colpa».

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Si riporta il pensiero di FIANDACA G., *Voce Fatto nel diritto penale*, op. cit., p. 157, il quale afferma che «il dolo e la colpa finiscono con l'assumere una doppia rilevanza sistematica: essi cioè appartengono, rispettivamente, sia alla sfera della tipicità sia a quella della colpevolezza».

<sup>276</sup> RONCO M., Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente, Giappichelli,

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> RONCO M., *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Giappichelli, Torino, 1979, p. 113 ss.
<sup>277</sup> RONCO M., *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, op. cit., p. 117.

Per tutti si rinvia a: DONINI M., Voce Teoria del reato, in Dig. Disc. Pen., vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 263: «alla tipicità compiuta di un'incriminazione appartengono anche il dolo e la colpa. La distinzione stessa fra elemento oggettivo e soggettivo è quindi ormai interna alla tipicità, al concetto di fatto tipico, superata da tempo la nozione ristretta di tipicità, di Beling e Delitala, che limitava il fatto tipico ai soli aspetti materiale-esterni (...) prima che alla colpevolezza, dolo, colpa e forme miste attengono alla tipicità, a ciò che è «vietato fare». C'è quindi un dolo e c'è una colpa (fattuale, impersonale, comportamentale, estensibile anche al non imputabile) che, in una logica processuale di accertamento, non sono ancora necessariamente colpevoli. Sono questi gli elementi della «tipicità soggettiva» del fatto di reato, bene caratterizzati soprattutto nelle previsioni espresse delle modalità di lesione dei delitti. Ma anche dove l'incriminazione contempla solo un dolo o una colpa generici, o sia causalmente orientata, nondimeno si impone una tipizzazione interpretativa del «fatto» doloso come distinto da quello colposo: essendovi qui una previsione ellittica, ma non meno effettiva, della valenza

il suo disvalore sociale. In altre parole, la funzione essenziale di garanzia assolta dal fatto tipico può considerarsi l'apporto del principio nullum crimen nulla poena sine lege, poiché grazie ad esso si delinea la materia del divieto o del comando penalmente sanzionati, tracciando un confine tra la sfera del (penalmente) illecito e non.

Passando al piano della realtà concreta, nel momento in cui un fatto storico corrisponde a quanto descritto all'interno di una fattispecie legale di reato, si dice che è tipico perché riflette il tipo di fatto incriminato dall'ordinamento<sup>279</sup>. Dunque, la tipicità rappresenta al contempo il modo attraverso cui si individuano le condotte penalmente rilevanti a livello normativo e l'esito del giudizio di conformità di un fatto concreto al tipo descritto dal legislatore<sup>280</sup>.

Ma non è solo questo: la tipicità è anche un principio di rango costituzionale, ricavabile dall'art. 25 comma II <sup>281</sup>. Il principio di tipicità non costituisce solamente un semplice corollario della legalità, essendo strettamente connesso con la determinatezza del contenuto dell'incriminazione<sup>282</sup> e con la certezza del diritto, intesa quale possibilità oggettiva di individuare il contenuto delle scelte legislative ed i beni giuridici che necessitano di protezione penale.

#### 3) La struttura normativamente plurisoggettiva.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> In dottrina c'è chi distingue la tipicità (intesa come predeterminazione dei casi in cui un fatto va considerato come reato, accompagnata da una descrizione più o meno particolareggiata dei suoi elementi oggettivi e soggettivi), dalla corrispondenza al tipo (Tatbestandsmässigkeit): nella prima ipotesi si tratta di un problema di fattispecie astratta primo caso si tratta di un problema di fattispecie astratta; nella seconda, di un problema di fattispecie concreta. In tal senso: VASSALLI G., Voce Tipicità, in Enc. Dir., vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 537.

Di diverso avviso chi ritiene che la tipicità e la corrispondenza al tipo esprimano concetti identici (inserire una richiamo bibliografico a DEAN F., La tipicità nella teoria generale dell'illecito penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2006, vol. I, p.137).

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., p. 107.

Non bisogna peraltro dimenticare che questi due momenti (cioè quello dell'individuazione in astratto del contenuto delle fattispecie incriminatrici e quello della sussunzione dei fatti concreti ad esse) non vanno considerati separatamente, bensì sotto un'ottica circolare, in ciò ravvisandosi la dimensione ermeneutica della tipicità (sul punto anche DONINI M., *Voce teoria del reato*, op. cit., p. 261).

<sup>281</sup> Sul punto: RONCO M., *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, op. cit.,

p. 107 ss. <sup>282</sup> VASSALLI G., *Voce Tipicità*, op. cit., pp. 540-541 specifica il doppio contenuto della tipicità: il primo aspetto è quello della determinatezza che consiste nell'onere in capo al legislatore di determinare ogni figura di reato con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre una fattispecie concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile. Il secondo aspetto della tipicità, secondo l'A. è dato dalla tassatività, che non significa solamente divieto per l'interprete di ricorrere analogia in malam partem, ma anche divieto per il legislatore di impiego di sistemi esemplificativi nella redazione delle norme incriminatrici.

La definizione che si intende proporre in questa sede non fa solo riferimento al concetto di fattispecie, ma richiama anche la "struttura normativamente plurisoggettiva". Con quest'ultima espressione si vuole intendere, precisamente, tanto la pluralità di soggetti quanto la pluralità di condotte quali elementi necessari e costitutivi del fatto tipico.

Esordendo con il primo requisito, è bene sin d'ora precisare che, laddove sarà riscontrabile una pluralità di soggetti tutti punibili allora ci troveremo dinnanzi a fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive proprie; in caso contrario, sarà impiegata la terminologia di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie.

Dunque, la definizione ivi proposta si contraddistingue per la sua generalità: non essendo costruita sull'elemento della punibilità, è idonea a ricomprendere al suo interno ipotesi criminose di vario tipo, tutte accomunate, *in primis*, dalla sussistenza di una pluralità di soggetti già sul piano astratto.

## 3.1) Dal lato del soggetto attivo del reato.

Per "soggetto attivo" del reato (espressione considerata per lo più equivalente a quella di "autore del reato") solitamente si intende colui che realizza l'illecito penale, che pone in essere quanto tipizzato dal legislatore<sup>283</sup>: trattasi di una definizione che richiama il piano concreto e non solo quello astratto. In quest'ultimo senso, c'è chi considera soggetto attivo del reato colui che la legge penale designa quale possibile autore dell'illecito penale<sup>284</sup>.

Qualche Autore meno recente parlava anche di capacità penale come attitudine astratta a commettere un reato<sup>285</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> Per esempio, si richiamano: ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 173; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 169; GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Neldiritto, Roma, 2017, op. cit., p. 103; MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 107; RONCO M., *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, 2<sup>ed.</sup>, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., p. 92. In senso analogo anche PETROCELLI B., *Principi di diritto penale. Introduzione, la norma penale, il fatto*, op. cit., p. 214 ss., il quale parla di «soggetto dell'azione costituente reato», criticando sia la definizione del Manzini, per cui soggetto attivo del reato è colui al quale è diretta la norma penale, sia la definizione del Maggiore, per cui soggetto attivo del reato è la persona fisica che commette il reato.

persona fisica che commette il reato.

285 Sul concetto di capacità penale si rinvia ai contributi di: GALLO M., Voce Capacità penale, in Ns. Dig. It., vol. II, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1958, p. 880 ss.; PISAPIA G. D., Contributo alla determinazione del concetto di capacità nel diritto penale, in Riv. It. Dir. Pen., 1942, p. 149 ss.; DELL'ANDRO R., Voce Capacità giuridica penale, in Enc. Dir., vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 104 ss. Secondo questa teoria, la capacità penale non sussiste in due categorie di individui: in quelli che sono

Stando al linguaggio del codice penale, non si riscontrano né il termine "soggetto attivo del reato" né quello di "autore del reato"; piuttosto, il legislatore si avvale delle seguenti espressioni: *«agente»*<sup>286</sup>, *«colpevole»*<sup>287</sup> e *«reo»*<sup>288</sup>.

L'espressione "delinquente", invece, veniva impiegata, specialmente in passato, per indicare il soggetto attivo del reato (o autore del reato) sotto il profilo naturalistico, nelle sue caratteristiche organiche e psichiche<sup>289</sup>. Ad oggi questo termine è adoperato, ad esempio, negli artt. 102, 105 e 108 c.p.

L'individuazione del soggetto attivo (o autore del reato) è funzionale alla distinzione fra i reati cosiddetti comuni, che possono essere commessi da parte di chiunque<sup>290</sup> ed i reati cosiddetti propri<sup>291</sup>, realizzabili solamente da soggetti dotati di peculiari caratteristiche, naturalistiche o giuridiche, preesistenti alla norma incriminatrice. Quest'ultima categoria, peraltro, sta conoscendo un incremento costante, probabilmente per il fatto che la nostra società richiede sempre di più una differenziazione di funzioni spettanti ai singoli, ai quali vengono attribuiti particolari doveri e responsabilità.

La qualifica soggettiva in capo all'autore del reato è giuridicamente rilevante in quanto pone il soggetto in un peculiare rapporto con l'oggetto giuridico di tutela, tale da

esenti da pena per cause politiche (cioè nelle persone che godono di immunità e prerogative) ed in coloro che non sono punibili per difetto di imputabilità.

<sup>287</sup> Ad es.: artt. 44, 56, 61 n. 6, 72 c.p.

Questa concezione ha ricevuto numerose critiche dottrinali, fra cui ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., pp. 598-599.

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> Ad es.: artt. 42, 47, 59, 60 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> Si ricordi che il titolo IV del libro I è rubricato espressamente «del reo e della persona offesa dal reato».

reato». <sup>289</sup> Lo studio naturalistico dei delinquenti fu iniziato da Cesare Lombroso con l'opera "L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie", pubblicata nel 1876, ove venne enunciata la teoria del delinquente nato, sostenendo che l'autore del delitto è sempre un essere anormale caratterizzato da speciali note somatiche e psichiche. Successivamente, il Lombroso modificò la sua concezione mantenendo però sempre ferma la tesi dell'anormalità del delinquente.

Dalla teoria del delinquente nato trasse origine il movimento della Scuola Positiva; al contempo, però, essa veniva anche vivamente combattuta.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Al fine di individuare un reato proprio non è sufficiente arrestarsi alla lettera della legge, essendo necessaria un'accurata disamina della norma incriminatrice. Per esempio, il reato di inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251 c.p.) va considerato come un reato proprio nonostante la legge faccia riferimento a *«chiunque»*, in quanto soggetto attivo può essere solamente un contraente; oppure si pensi ai reati di falso giuramento della parte (art. 371 c.p.) o di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e così via molti altri.

c.p.) e così via molti altri.

291 Sulla tematica del reato proprio si rimanda ai seguenti contributi dottrinali: BETTIOL G., *Sul reato proprio*, Giuffrè, Milano, 1939; MAIANI G., *In tema di reato proprio*, Giuffrè, Milano, 1965; VENAFRO E., *Voce Reato proprio*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XI, Utet, Torino, 1996, p. 337 ss.

consentirgli di offenderlo<sup>292</sup>; ancora, la qualifica soggettiva rende opportuna l'incriminazione di fatti altrimenti non ritenuti meritevoli di pena ed in talune ipotesi limita la meritevolezza del trattamento penalistico.

In dottrina<sup>293</sup> c'è chi distingue, all'interno della macrocategoria dei reati propri, le seguenti tre sottospecie.

- a) Non esclusivi: costituiti da fatti che, senza la qualifica soggettiva, costituirebbero pur sempre un illecito extrapenale o resterebbero comunque offensivi di altrui interessi;
- b) semiesclusivi: costituiti da fatti che, senza la qualifica soggettiva, costituirebbero diverso reato, più o meno grave;
- c) esclusivi: costituiti da fatti che, senza la qualifica soggettiva, sarebbero inoffensivi di qualsiasi bene giuridico e dunque giuridicamente leciti.

### 3.1.1) La nozione di autore del reato: concezione restrittiva ed estensiva.

Nel paragrafo che precede si è potuto osservare che, stando al linguaggio dottrinale italiano, i termini "soggetto attivo del reato" ed "autore del reato" vengono per lo più utilizzati come sinonimi.

Tuttavia, non è mancato chi ha constatato che la nozione di "autore del reato" nasce e si sviluppa all'interno di un contesto ben preciso, ovvero quello del concorso eventuale di persone<sup>294</sup>.

Fondamentalmente sono due le concezioni di autore del reato – sviluppatesi soprattutto nell'ordinamento tedesco – che si contendono il campo: l'una di tipo restrittivo, l'altra di tipo estensivo<sup>295</sup>.

Nel primo caso, aderendo ad una teoria del reato di natura formale, che accentua le caratteristiche esteriori dell'agire, si parte dal presupposto che esista una diversità logica

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> Più in generale, a proposito dell'individuazione del bene giuridico nei reati propri, si rimanda a: DEMURO G. P., Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1998, p. 845 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Sull'argomento, nello specifico, si è cimentato: BETTIOL G., Sulla nozione di autore del reato, in Riv. It. Dir. Pen., 1939, p. 162 ss. Un approccio di tipo comparatistico ci viene proposto da SEMIARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> Per ulteriori riferimenti dottrinali (anche attinenti all'ordinamento tedesco), si veda BETTIOL G., Sulla nozione di autore del reato, op. cit., p. 163 ss.

Peraltro, stando ad un'impostazione tradizionale di matrice tedesca, dal dualismo fra le due concezioni di autore (estensiva e restrittiva), deriva corrispondentemente il dualismo tra modelli unitari e modelli differenziati.

fra l'azione esecutiva e quella di partecipazione, per cui autore del reato è solamente colui che realizza l'azione tipica descritta dalla fattispecie astratta. Pur riconoscendo il requisito dell'efficienza causale, la concezione formale del reato accentua il profilo esteriore della condotta, nel senso della sua conformità alle caratteristiche delineate nel fatto tipico. In quest'ottica, le norme sulla partecipazione criminosa vengono ad assumere carattere di norme estensive della punibilità: difatti, essendo l'attività del partecipe logicamente diversa da quella dell'autore, non può essere direttamente ricondotta sotto lo schema della norma incriminatrice di parte speciale, ma postula la sussistenza di una norma secondaria che assolve alla funzione di estendere la sfera di influenza della norma principale.

Per quanto concerne la concezione estensiva, invece, si parte dal presupposto che la diversità logica sussistente fra l'azione esecutiva e quella di partecipazione non debba assumere rilevanza giuridico-penale, in quanto è comunque possibile astrarre un elemento comune, che è quello dell'efficienza causale. Tale concezione, dunque, si fonda su una teoria del reato di natura sostanziale, la quale è incentrata più sull'efficienza genetica dell'azione che non sulle sue caratteristiche esteriori<sup>296</sup>.

Fra le due concezioni, in Italia sembra generalmente essere stata accolta la prima, che maggiormente si pone in armonia con i principi delineati dalla nostra Costituzione: difatti, non si dimentichi che l'illecito penale è un illecito tipico, nel senso che non è sufficiente la lesione di un bene o interesse della vita sociale ma è necessario che questa lesione sia il prodotto di un'attività che si presenta con determinate modalità.

Ma nel settore del concorso eventuale di persone nel reato la questione si complica. In questa sede preme solo precisare che, anzitutto, l'affermazione secondo cui il nostro ordinamento abbia voluto accogliere una nozione restrittiva di autore anche in questo specifico ambito (cioè quello del concorso eventuale di persone) non è pacificamente

a) anzitutto si è detto che il principio della causalità non possa regnare sovrano in nome di esigenze di diritto positivo, in quanto sussiste un cospicuo numero di reati che non contemplano un evento ma si limitano a descrivere modalità di condotte senza alcuna preoccupazione per le modificazioni del mondo esterno. Reati senza evento sono tutti i reati di mera condotta ed omissivi propri. Dunque, se il principio di causalità non è in grado di spiegare la totalità dei reati, di conseguenza debbono subire delle restrizioni anche quelle nozioni che traggono la loro giustificazione dal rapporto causale.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> La concezione estensiva di autore è stata criticata sotto diversi aspetti:

b) In secondo luogo, la nozione estensiva di autore non specifica a quale criterio della causalità intende fare riferimento (causalità adeguata, condicio sine qua non?)

Cfr. sul punto il contributo del BETTIOL G., Sulla nozione di autore del reato, op. cit., p. 165 ss.

condivisa in dottrina<sup>297</sup>. C'è poi da aggiungere che se da una lettura dell'art. 110 c.p. sembra agevole desumere la scelta per un modello concorsuale di tipo unitario, <sup>298</sup> ci sono tuttavia alcune disposizioni (fra le quali, ad esempio, l'art. 114 c.p.) che paiono "riesumare" un modello di tipo differenziato.

### 3.1.2) La teoria sul tipo normativo di autore sviluppata in Germania. Critiche.

A partire dagli anni '30 dello scorso secolo, in Germania nasce una teoria che va sotto il nome di tipo normativo di autore. Questa tesi sposta tutto il fulcro della valutazione giuridico-penale dal piano del fatto al piano dell'autore<sup>299</sup> (Tätertyp), il quale si definisce normativo in quanto deve essere desunto dalla norma che contiene espressioni tali da far ritenere che il legislatore, nel dettarla, abbia avuto in mente una data figura. Dunque, l'interprete è tenuto a rappresentarsi il tipo di autore anche attraverso l'ausilio della coscienza popolare<sup>300</sup>.

Il valore di questa teoria sviluppatasi nell'ambito dell'ordinamento tedesco era considerato il seguente: senza escludere l'importanza del fatto, si riteneva che l'individuazione del tipo di autore costituisse un mezzo di interpretazione della norma, cosicché alla punibilità si potesse giungere affermando il carattere tipico dell'agente, cioè la sua appartenenza al tipo tenuto presente dal legislatore; viceversa, la punibilità era da escludersi per autori atipici, cioè non suscettibili di essere inclusi nella categoria date le caratteristiche della loro personalità.

Il criterio dell'appartenenza al tipo di autore è stato applicato anche dalla giurisprudenza tedesca. Fra i vari casi si ricorda quello di uno studente che, durante il periodo di preparazione agli esami, si era lasciato mantenere da una prostituta, innamoratasi di lui e desiderosa di aiutarlo negli studi. La giurisprudenza ritenne che siffatto individuo non avesse commesso il reato di sfruttamento di prostitute, in quanto egli

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> SEMINARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, op. cit., sostiene nella sua monografia che il nostro sistema non abbia accolto un concetto unitario di autore.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> Cfr. ROMANO M., GRASSO G., op. cit. Si rinvia anche al capitolo 1).

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> Per esempio, non si ha più riguardo all'omicidio, all'usura, al furto, alla ricettazione, bensì

all'assassino, all'usuraio, al ladro, al ricettatore etc.

300 Per alcuni scrittori (ad esempio, DAHM G., *Der Tätertyp im Strafrecht*, Leipzig, 1964) il tipo di autore va ricavato dall'esame della fattispecie delittuosa posta in contatto con la coscienza giuridico-popolare, in modo che l'interpretazione della legge e la decisione conseguente siano in armonia con quanto nell'ambiente sociale si pensa intorno alle figure di determinati delinquenti. Tale tipo di autore è come l'ombra della norma incriminatrice e serve per limitare o estendere l'applicazione della legge penale.

non presentava i caratteri propri del tipo di sfruttatore e la sua condotta non scaturiva dall'inclinazione verso un tale delitto<sup>301</sup>.

La concezione sul tipo normativo di autore è stata duramente e condivisibilmente criticata da parte della dottrina italiana<sup>302</sup>: *in primis* si è correttamente rilevato che la schematizzazione in tipi di autore non risponde a criteri netti e precisi (cioè codesti tipi di autore non sono effettivamente riscontrabili nella realtà); secondariamente, viene criticato lo spostamento del fulcro della valutazione giuridico-penale dal fatto all'autore. Infine, sono stati evidenziati i rischi insiti nel ricorso alla coscienza sociale o popolare quale criterio per determinare il tipo di autore, non essendo auspicabile abbandonare il terreno della legge per entrare in un campo assai fluttuante ove la certezza del diritto non è garantita.

# 3.1.3) Le sfumate categorie concettuali di autore del reato, partecipe e vittima nell'ambito del concorso esterno in associazioni criminose.

In certi settori del diritto penale, *in primis* quello del concorso eventuale di persone nel reato, i confini di talune definizioni generali ed astratte si (di)mostrano piuttosto precari, modificandosi continuamente al variare delle vicende della realtà concreta<sup>303</sup>.

Per ciò che interessa analizzare in questa sede, si pensi alle nozioni di "autore del reato" e soprattutto di "partecipe" e di "vittima" rispetto ad ipotesi di concorso esterno nei reati associativi (specialmente di stampo mafioso): non solo le stesse si "colorano", grazie

\_

<sup>&</sup>lt;sup>301</sup> Esempio riportato da PETROCELLI B., op. cit., p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> Cfr. per tutti ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 605 ss. In particolare, CALVI A. A., *Tipo criminologico e tipo normativo di autore*, Cedam, Padova, 1964, p. 554 ss. sottolinea che impostazioni del genere si sono rivelati tipiche di regimi autoritari nei quali accentuata è stata la tendenza a risolvere la dogmatica del reato nella dogmatica dell'autore, con il risultato di fare strada ad un metro di valutazione largamente discrezionale e condizionato da premesse politico-sociologiche.
<sup>303</sup> Lo stesso art. 110 c.p. che disciplina in generale il fenomeno del concorso eventuale di persone nel

Lo stesso art. 110 c.p. che disciplina in generale il fenomeno del concorso eventuale di persone nel reato (da combinarsi, ovviamente, con le rispettive norme incriminatrici di parte speciale suscettibili di conversione), è stato da più parti definito come carente di tipicità. A questa mancanza hanno poi cercato di porre rimedio dottrina e giurisprudenza. Lo esplicita bene VASSALLI G., Voce Tipicità, op. cit., p. 539: «si è creata, in questo campo del diritto penale, una vera e propria tipicità dottrinale, giurisprudenziale e sociale, che ha fatto di volta in volta rivivere, per dare contenuti al concorso, le figure dell'accordo per commettere il reato, dell'istigazione, della determinazione al reato, della promessa di aiuto o di assistenza fatta prima della commissione del reato ed altre pure esistenti nel codice sotto altri profili quali forme tipiche di compartecipazione psichica, e le figure della prestazione di istruzioni o di mezzi per eseguire il reato, della prestazione d'aiuto o assistenza prima o durante il fatto di reato, ed altre, quali forme di compartecipazione materiale, escludendosi inoltre dal concorso la semplice connivenza e di questa elaborando il concetto nei punti più critici, e colmandosi insomma per varie vie la lacuna della tipicità legale».

all'apporto di dottrina e giurisprudenza, di contenuti di volta in volta nuovi, ma risultano anche facilmente interscambiabili a seconda delle specificità dei casi concreti. Questo fenomeno si spiega per la difficoltà di tracciare una linea certa di demarcazione fra le attività penalmente illecite di concorso esterno in reati associativi e quelle che, pur interagendo con organizzazioni criminali, debbono invece ritenersi lecite. La cosiddetta contiguità degli imprenditori, dei politici, dei magistrati, dei professionisti in genere (e così via anche per ulteriori categorie), rappresenta il risultato di un percorso che ha visto la criminalità organizzata evolversi nel corso del tempo: abbandonando la fisionomia di corpo altro rispetto allo Stato, questa ha finito per assumere connotati meno oppositivi nei confronti delle istituzioni civili e politiche, moltiplicando gli agganci con importanti settori della nostra società.

*a*) Uno dei settori più vicini alla criminalità organizzata è rappresentato dall'imprenditoria, ove molto spesso si confondono i ruoli dell'imprenditore mafioso e dell'imprenditore vittima.

Sul versante giurisprudenziale, la prima tappa al riguardo è rappresentata dalla sentenza del giudice istruttore di Catania del 28 marzo 1991<sup>305</sup> in esito al processo contro i "cavalieri del lavoro", i quali avevano intessuto rapporti imprenditoriali con l'organizzazione malavitosa catanese denominata "Cosa Nostra". Nella sentenza, di carattere assolutorio, si afferma che «è da escludere che la contiguità tra imprenditori e sodalizi mafiosi integri un'ipotesi di partecipazione esterna al reato di associazione per delinquere o di tipo mafioso ove tale contiguità sia imposta dall'esigenza di trovare soluzioni di non conflittualità con la mafia». L'elemento che balza agli occhi di un qualsiasi lettore è dato dalla valorizzazione dell'elemento della "non conflittualità" con la cosca mafiosa a cui le imprese erano state in qualche modo costrette al fine di evitare uno scontro dal quale sarebbero uscite perdenti. Due le argomentazioni principali sulle quali si poggia la sentenza: in primo luogo, sotto il profilo oggettivo, l'asserita mancanza di nesso causale, non essendo certo che la condotta osservata dalle imprese nei confronti dell'organizzazione mafiosa avesse avuto l'effetto di consolidarne il

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> Per approfondimenti sull'argomento si rinvia ai seguenti contributi monografici: AMARELLI G., *La contiguità politico-mafiosa: profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Dike, Roma, 2017; DE LIGUORI L., *Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa*, op. cit.; VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> Trib. Catania 28/03/1991, in *Foro It.*, 1991, vol. II, p. 472 ss., con nota critica di FIANDACA G., *La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale.* 

radicamento e di incidere sulla realizzazione delle finalità criminose; poi, sotto il profilo soggettivo, viene escluso il dolo (specifico) dal momento che gli indiziati non avevano voluto aderire al sodalizio né tantomeno condividere le finalità, ma solamente evitare il rifiuto di un qualsiasi dialogo con l'organizzazione mafiosa, rifiuto che li avrebbe condotti a rinunciare all'esercizio dell'impresa.

La decisione emessa dal Tribunale di Catania, peraltro duramente criticata in dottrina<sup>306</sup>, evidenzia ad ogni modo tutte le difficoltà che derivano dall'inevitabile incidenza di fattori socio-criminologici su categorie penalistiche di parte generale e speciale<sup>307</sup>.

Stando agli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, si tende a distinguere l'imprenditore-vittima (non punibile) dall'imprenditore-colluso (punibile)<sup>308</sup> nei seguenti termini: quest'ultimo è colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con la Cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, mentre è ragionevole ritenere che l'imprenditore-vittima incarni il soggetto che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede piuttosto all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno<sup>309</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup> Per esempio, GROSSO C. F., *La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1993, p. 1201 ss. critica duramente i principi di diritto enunciati nella sentenza: sotto il profilo soggettivo, egli ritiene infatti sufficiente che il concorrente agisca con la consapevolezza di mantenere o rafforzare l'associazione criminale, non essendo necessario che condivida anche gli interessi e le specifiche finalità del sodalizio criminoso; in secondo luogo, l'A. ritiene parimenti inaccettabile l'asserito difetto del nesso di causalità, non potendosi dubitare che, nel caso di specie, le controprestazioni alla protezione accordata dalla mafia abbiano inciso sul permanere del vincolo associativo e sul progredire dei traffici tipici dell'organizzazione.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> VISCONTI C., op. cit., p. 328 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità pare aver preso spunto dalla teoria elaborata da TURONE G. (nella prima edizione della Sua monografia datata 1995): difatti, quest'A., prendendo le mosse da una serie indagine di natura sociologica, distingue tra imprenditori subordinati alla mafia (vale a dire costretti dalla medesima a subire una situazione di coartazione e di non cointeressenza, per i quali non è seriamente ipotizzabile alcuna forma di responsabilità penale proprio alla stregua dell'esimente non codificata della non esigibilità d'un contegno diverso da quello serbato) ed imprenditori collusi (vale a dire disponibili a trovare con la mafia un accordo attivo dal quale derivino obblighi reciproci di collaborazione e scambio). Peraltro, quest'ultima categoria viene ulteriormente divisa in imprenditori collusi-clienti (dediti a prestazioni diffuse a favore del sodalizio, per i quali è ipotizzabile il ruolo di partecipi al reato associativo) ed imprenditori collusi-strumentali (i quali raggiungono con la consorteria mafiosa un compromesso di carattere condizionale e contingente, e per questo difficilmente possono considerarsi penalmente responsabili).

Critiche a questa tesi sono state mosse da VISCONTI C., op. cit., p. 362 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> Si vedano, ad esempio: Cass. Pen. Sez. VI 15/07/2013 n. 30346; Cass. Pen. Sez. V 16/10/2008 n. 39042; Cass. Pen. Sez. I 20/12/2005 n. 46552.

In altri casi la Cassazione ha parlato di ineluttabile coartazione, da escludersi qualora l'imprenditore abbia preventivamente rimosso gli ostacoli di carattere estorsivo all'esecuzione dei lavori accollandosi un costo economico aggiuntivo concordato con l'associazione mafiosa sulla base di un patto di protezione, perché in tal caso non resta spazio che per la riconduzione della condotta nell'alveo applicativo dell'art. 416-bis

b) Un altro settore della società che funge da punto strategico di contatto con le organizzazioni malavitose è quello della politica. Un punto fermo in materia è rappresentato dalla sentenza Mannino<sup>310</sup>, ove si è declinato il parametro condizionalistico rispetto alla peculiare ipotesi del personaggio politico. Difatti, la Cassazione ha stimato insufficienti la "mera disponibilità" o la "vicinanza" del politico all'associazione mafiosa o a suoi esponenti di vertice, essendo necessaria l'acquisizione di elementi concreti dai quali possa desumersi, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni territoriali.

L'individuazione del concorso esterno del politico in associazioni criminali presenta ulteriori profili di criticità dovuti al necessario coordinamento con il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p. 311. Al riguardo, può ricordarsi la soluzione proposta da chi ritiene configurabile un fenomeno di sussidiarietà implicita fra l'art. 416-ter comma I c.p. ed il concorso esterno del politico in associazione mafiosa (combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.)312. Le due fattispecie criminose, rappresentando forme di aggressione al medesimo bene giuridico, descrivono un'ipotesi di progressione criminosa, per cui laddove dovessero accertarsi sia la stipula del patto elettorale tra politico e mafioso, sia l'effetto di consolidamento o rafforzamento dell'associazione criminosa scaturente da esso, allora si ravviserà un concorso apparente di norme ed il disvalore della stipula del mero patto elettorale risulterà assorbito nel concorso esterno.

c) Infine, un terzo importantissimo settore "a rischio" è quello dei professionisti in genere. Una soluzione alla questione è stata proposta in dottrina da chi ha ritenuto doveroso distinguere fra prestazioni che rientrano tra le attività che la legge considera esercitate nel nome di un diritto-interesse irrinunciabile del cittadino (o che comunque

in combinato disposto con l'art. 110 c.p. (Cass. Pen. 05/01/1999, Cabib, in *Foro It.*, 1999, vol. II, p. 631 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 20/09/2005 n. 33748 (sentenza già citata nel cap. 2, par. 8)).

Art. 416-ter c.p.: «chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni (comma I). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma (comma II)».

Questa norma incriminatrice viene oggi qualificata come una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria: sul punto si veda l'opinione di AMARELLI G., *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, n. 2/2014.

<sup>312</sup> Si rinvia ad AMARELLI G., La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.

rispondono ad un dovere di prestazione professionale che va rispettato) ed attività che, al contrario, agevolano le associazioni criminali. Si fa quindi l'esempio del difensore penale di un indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa: la devianza penale della condotta posta in essere dal difensore può ipotizzarsi solo laddove questi violi la legge penale sostanziale o processuale o forzi i limiti della deontologia professionale, ma non anche quando, utilizzando correttamente tutti gli strumenti a disposizione, il professionista arrechi obiettivamente un contributo all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione. Anche in giurisprudenza, peraltro, è stato riconosciuto colpevole un avvocato che, senza limitarsi a fornire al proprio cliente associato consigli e pareri mantenendosi nell'area della legalità, si era trasformato in un vero e proprio "consigliori" della Cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge<sup>313</sup>.

Le medesime considerazioni valgono anche per altre categorie di professionisti tecnici: si pensi per esempio ai notai<sup>314</sup>, ai medici, agli ingegneri, senza dimenticare la categoria della magistratura<sup>315</sup>.

### 3.2) Dal lato del soggetto passivo del reato.

All'interno di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive possono ravvisarsi anche soggetti non dichiarati punibili dal legislatore, cosicché tali fattispecie potranno definirsi come improprie.

All'esordio del precedente capitolo<sup>316</sup> si è avuto modo di sondare le principali ragioni sottese alla scelta legislativa di mandare esente da pena taluno dei soggetti che pur

Espressamente, Cass. Pen. Sez. II 25/03/2014 n. 17894: «se il professionista si lascia coinvolgere in prima persona nell'attività del cliente mafioso, abdica al suo ruolo, e diventa un socio in quell'attività; se, pur non partecipando in prima persona nell'attività del cliente mafioso, fornisce consigli, pareri ed assistenza contra legem, da consigliere si trasforma in un consigliori, ossia in un consigliere di fiducia dell'associazione mafiosa con il compito, in quanto esperto di leggi e meccanismi finanziari, di suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenti, sicchè risponde di concorso (interno o esterno, a seconda delle concrete situazioni) in associazione mafiosa»

concrete situazioni) in associazione mafiosa».

314 Ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI 22/03/2004, Credentino, in *Foro It.*, 2005, vol. II, p. 312 riguarda il caso di un notaio che aveva prestato la propria in un contesto in cui le sue prestazioni riguardavano in maniera chiara atti od operazioni illecite nel settore edilizio a vantaggio di soggetti mafiosi.

maniera chiara atti od operazioni illecite nel settore edilizio a vantaggio di soggetti mafiosi. <sup>315</sup> Ad esempio, in Cass. Pen. Sez. V 15/05/2006 n. 16493 viene ribadito che il concorso esterno da parte del magistrato si riscontra tutte le volte che risulti provato il suo interessamento inteso a favorire sentenze assolutorie nei confronti di elementi mafiosi, in adempimento di promesse fatte ad esponenti di spicco dell'organizzazione criminale.

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> Capitolo 2, par. 1).

figura nella descrizione del fatto tipico: fra queste, la posizione di soggetto passivo del reato.

Che cosa intende la dottrina con quest'espressione?

Per soggetto passivo la dottrina intende unanimemente la persona offesa dal reato, titolare del bene giuridico offeso<sup>317</sup>. Questi va tenuto distinto dai concetti giuridici rispettivamente di oggetto materiale del reato (espressione con la quale si allude alla persona o alla cosa sopra cui ricade materialmente l'attività delittuosa) e di danneggiato (ovvero colui che, avendo subito un danno – patrimoniale o non patrimoniale – quale conseguenza del reato, è legittimato a proporre domanda per ottenerne il risarcimento. Nella scienza criminologica, il soggetto passivo prende la denominazione di vittima<sup>318</sup>,

con la quale si identifica, nei suoi connotati sociali, la persona che subisce la commissione del reato<sup>319</sup>.

All'interno del codice penale non si riscontra l'impiego dell'espressione "soggetto passivo del reato", quanto, piuttosto, di quella di persona offesa dal reato<sup>320</sup>.

Nella dottrina meno recente veniva da taluno propugnata l'idea per cui lo Stato fosse il soggetto passivo generico e costante di ogni tipo di reato<sup>321</sup>. Questa concezione può dirsi ad oggi superata, in quanto è stato correttamente affermato che l'assunzione dello

\_

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> In generale, a proposito della persona offesa del reato si vedano: AIMONETTO M. G., *Voce Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 318 ss.; BRESCIANI L., *Voce Persona offesa dal reato*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. IX, Utet, Torino, 1995, p. 527 ss.; FROSALI R. A., *Voce Soggetto passivo del reato*, in *Ns. Dig. It.*, vol. XVII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, p. 816 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup> Per approfondire la tematica della vittima si citano i seguenti contributi dottrinali: CAGLI S., Condotta della vittima ed analisi del reato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, p. 1148 ss.; DEL TUFO V., Profili critici della vittimo-dommatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa, Jovene, Napoli, 1990; DEL TUFO V., Voce Vittima del reato, in Enc. Dir., vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993; GULOTTA G., La vittima, Giuffrè, Milano, 1976; NUVOLONE P., La vittima nella genesi del delitto, in Ind. Pen., 1973, p. 640 ss.; RAMACCI F., Reo e vittima, in Ind. Pen., 2001, p. 7 ss.; ROXIN C., La posizione della vittima nel sistema penale, in Ind. Pen., 1989, p. 5 ss.; STELLA F., Giustizia e modernità: la protezione dell'innocente e la tutela delle vittime, 3^ed., Giuffrè, Milano, 2003; VENTUROLI M., La vittima nel sistema penale: dall'oblio al protagonismo?, Jovene, Napoli, 2015.

<sup>319</sup> GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2008, op. cit., p. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup> Si pensi, ad esempio, alla rubrica del titolo IV libro I c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> A proposito della posizione di soggetto passivo del reato, lo Stato può presentarsi in uno dei seguenti modi secondo la classificazioni operata da PETROCELLI B., op. cit., p. 226: *a*) come soggetto passivo generico o mediato nei reati nei quali è immediatamente e direttamente leso un bene proprio del privato; *b*) come soggetto passivo unico nei reati nei quali è leso un bene che è esclusivamente proprio dello Stato come entità politica o amministrativa; *c*) come soggetto passivo accanto ad altro soggetto, nel quale è personificata la autorità o funzione dello Stato; *d*) infine, come soggetto passivo accanto ad altro soggetto il cui interesse è leso nell'ambito della lesione dell'interesse dello Stato.

Stato a soggetto passivo generico di ogni illecito penale si riduce ad un'enunciazione teorica priva di effettiva rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme penali<sup>322</sup>.

Ciò peraltro non significa che la posizione di soggetto passivo non possa spettare direttamente allo Stato: basti pensare alla serie di delitti previsti dagli artt. 241 ss. c.p. a presidio della sua personalità.

A seconda del tipo di correlazione tra soggetto passivo ed oggetto giuridico di tutela, i reati vengono solitamente distinti in: reati a soggetto passivo determinato, reati a soggetti passivo indeterminato (detti anche vaghi o vaganti) ed infine reati privi di soggetto passivo come quelli ostativi o di scopo.

La rilevanza giuridico penale del soggetto passivo si apprezza sotto diversi profili: anzitutto occorre distinguere i reati che possono essere commessi contro chiunque dai reati che possono essere commessi solo contro soggetti passivi che presentano determinate qualità, perché altrimenti il fatto o non costituisce reato (es. art. 609-quinquies c.p.) o costituisce un reato diverso (es. art. 314 c.p.). In altri casi, le caratteristiche del soggetto passivo del reato rilevano come circostanza aggravante di carattere generale (es. art. 61 n. 10 c.p.). Ancora, particolari rapporti intercorrenti fra soggetto attivo e soggetto passivo del reato possono rilevare come elementi costitutivi di un reato (es. art. 572 c.p.), come circostanza aggravante (es. art. 577 comma I c.p.), come causa di esclusione della punibilità (es. art. 649 c.p.) o infine sul piano dell'elemento soggettivo del reato (ad esempio, si rinvia al contenuto degli artt. 60, 82, 117 c.p.).

Inoltre, l'importanza del soggetto passivo del reato si riscontra anche dal punto di vista della sua condotta: basti pensare ai cosiddetti delitti che richiedono la cooperazione della vittima; oppure all'ipotesi in cui la condotta del soggetto passivo concorre assieme alla condotta del colpevole a determinare l'evento offensivo (art. 62 n. 5).

Poi, sul piano processuale, la volontà della persona offesa affinché il reo sia punito si esprime attraverso gli istituti della querela oppure dell'istanza; inoltre, indipendentemente dalla legittimazione a costituirsi parte civile, la persona offesa può intervenire nel processo penale con la presentazione di memorie e l'indicazione di mezzi di prova (art. 90 c.p.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 185; PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., p. 99.

Sin qui si è parlato del soggetto passivo del reato. Ma questa è solo una delle ipotesi della sussistenza di soggetti non punibili all'interno di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive (improprie). Difatti, come si è già avuto modo di sondare nel precedente capitolo<sup>323</sup>, le ragioni sottese alla mancata comminatoria di una sanzione penale nei confronti di uno o più soggetti descritti in una fattispecie criminosa, possono essere anche altre, come ad esempio l'esiguità del disvalore della condotta oppure ragioni di natura politico-criminale.

### 3.3) La pluralità di condotte.

In questa sede si è scelto di introdurre una nuova definizione omnicomprensiva in sostituzione delle nomenclature rispettivamente di reati plurisoggettivi e di reati a concorso necessario in uso nel linguaggio dottrinale e giurisprudenziale<sup>324</sup>.

A questo punto, resta da precisare il secondo ed ultimo requisito strutturale delle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, ovvero quello relativo alla pluralità di condotte costitutive del fatto tipico.

Difatti, si ritiene che il mero riscontro di una pluralità soggettiva sia necessario ma non sufficiente per l'individuazione di una categoria a parte, da distinguersi rispetto a quella ricomprendente fattispecie incriminatrici normativamente monosoggettive<sup>325</sup>. L'elemento differenziatore, secondo l'impostazione qui proposta, sta proprio nella sussistenza di una pluralità di condotte, desumibili a partire dalla formulazione astratta della norma incriminatrice. Dunque, alla pluralità di soggetti deve accompagnarsi anche una pluralità di condotte, che possono essere di natura attiva od omissiva e descritte più o meno esplicitamente dal legislatore<sup>326</sup>.

A tal proposito, preme precisare che il riscontro di una pluralità di condotte non può dirsi ostacolato laddove non tutti i soggetti siano punibili: basti pensare soltanto

<sup>&</sup>lt;sup>323</sup> Capitolo 2, par. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> Capitolo 1, par. 1), 2).

Per fare un esempio: anche nel delitto di furto (art. 624 c.p.) è possibile riscontrare una pluralità soggettiva, non altrettanto una pluralità di condotte.

soggettiva, non altrettanto una pluralità di condotte.

326 Laddove la pluralità di condotte non compaia espressamente nella descrizione del fatto tipico, questa può ad ogni modo essere implicita. Ecco perché, come si avrà modo di puntualizzare nel prossimo capitolo con l'analisi di taluni reati, è molto importante prestare attenzione alla terminologia impiegata dal legislatore ed ai significati che vi sono sottesi.

all'esistenza di reati che richiedono un vero e proprio comportamento da parte del soggetto passivo affinché si configuri la fattispecie tipica<sup>327</sup>.

# 4) Conclusioni e compatibilità terminologiche rispetto alle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive.

In questo contesto si è cercato di esplicitare, in termini generali, la categoria delle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, i cui requisiti essenziali sono rappresentati dalla presenza di più soggetti e di più condotte costitutive ai fini della tipicità: in tal maniera rientrano nella categoria anche quelle norme incriminatrici ove non tutti i soggetti sono dichiarati punibili dal legislatore.

Resta ad ogni modo da chiarire, sotto il profilo terminologico, come vanno propriamente intesi codesti soggetti.

Si è più sopra visto che la dottrina considera "soggetto attivo del reato" (sinonimo di "autore del reato") colui che realizza quanto tipizzato dal legislatore. Ma nelle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive non può dirsi che sia soltanto un soggetto a realizzare quanto tipizzato dal legislatore, in quanto si presuppone come necessario anche il comportamento di un altro individuo (a prescindere dalla sua punibilità o meno): la realizzazione del fatto tipico (che comprende tutti gli elementi oggettivi e soggettivi), dunque, non può essere vista in termini unilaterali. Ed allora si potrebbe definire anche l'altro soggetto che contribuisce alla realizzazione del fatto tipico come "soggetto attivo del reato"? Provocatoriamente, se per soggetto attivo del reato si intende colui che realizza il fatto tipico, la risposta potrebbe anche essere (parzialmente) affermativa. Ma non si dimentichi che la nozione di reato chiama in causa il concetto di sanzione; dunque, è come se la dottrina, impiegando l'espressione "soggetto attivo del reato" si riferisse, nella definizione, anche al soggetto cui è collegata la sanzione penale.

Ora, quel che si cerca di ribadire è che, nell'ambito di fattispecie che sono state definite normativamente plurisoggettive, più soggetti contribuiscono, con le loro condotte, alla realizzazione del fatto tipico penale a prescindere dalla punibilità<sup>328</sup>. Sarebbe quindi

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup> Come sopra accennato e come si avrà modo di analizzare anche nel capitolo seguente: i reati che richiedono la cooperazione della vittima.

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> Come si è già osservato nel par. 2), il fatto tipico si compone di elementi oggettivi e soggettivi. Secondo l'impostazione qui adottata, dunque, anche la condotta del soggetto non punibile rientrerebbe nel fatto tipico, precisamente fra gli elementi del primo tipo.

fuorviante adottare per tutti la qualifica di "soggetti attivi del reato"; forse, si attaglierebbe meglio l'espressione "soggetti della fattispecie" (o del fatto)<sup>329</sup>, proprio per sottolineare che quel che rileva è esclusivamente il piano della tipicità<sup>330</sup>.

Dunque, la nozione di soggetto attivo del reato potrebbe mantenersi per indicare, tutt'al più, quel soggetto del fatto punibile perché a lui è indirizzata la sanzione penale.

Si ritiene invece opportuno abbandonare, perlomeno per il campo d'indagine che qui interessa, l'uso della nozione "autore del reato" poiché contribuisce a creare confusione con l'istituto del concorso eventuale di persone nel reato.

D'altra parte, il soggetto del fatto non punibile potrebbe ben coincidere con il soggetto passivo del reato, oppure, laddove non incarni la persona offesa ma contribuisca comunque alla realizzazione del fatto tipico, si potrebbe semplicemente continuare a parlare di soggetto del fatto.

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup> Torna utile, sotto questo profilo, la distinzione operata da SESSO R. fra soggetto attivo del fatto e soggetto attivo del reato. Si rinvia al capitolo 1, par. 4.1), lett. c).

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> La tipicità non va confusa con la sanzione. Lo stesso DONINI M., Voce teoria del reato, op. cit., p. 260 sofferma l'attenzione su quest'aspetto nel seguente passaggio: «la tipicità, è vero, esprime la materia, il contenuto, del divieto; dice che cosa è vietato fare od omettere, ma non dice che è vietato, che è penalmente illecito: solo il collegamento del fatto tipico con la sanzione (e le ulteriori condizioni necessarie per applicarla) ci fa apprendere che un fatto è vietato (penalmente)».

### **CAPITOLO IV**

# SELEZIONE ED ANALISI DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE INCRIMINATRICI NORMATIVAMENTE PLURISOGGETTIVE IMPROPRIE

#### 1) Premessa.

Dopo aver presentato, nel corso precedente capitolo, la definizione di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, spiegandone la *ratio* ed i requisiti essenziali, si intende in questa sede procedere con l'analisi di taluni reati.

La selezione ha riguardato quelle norme incriminatrici che più spesso sono state classificate da parte della dottrina e della giurisprudenza come ipotesi di reati a concorso necessario impropri.

Si tratterà, quindi, di verificare se codesti reati possano definirsi o meno, alla luce dell'impostazione precedentemente proposta<sup>331</sup>, quali fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie. Si ragionerà, contestualmente, anche sul motivo della mancata punibilità di taluno dei soggetti che pur rientra nella descrizione del fatto tipico, ed infine sull'eventuale compatibilità applicativa degli artt. 110 ss. c.p.

# 2) Pluralità di soggetti e di condotte: analisi di alcune fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive.

In prima battuta verranno approfonditi taluni reati nel cui testo normativo sono espressamente declinate dal legislatore più condotte realizzabili da soggetti distinti, di cui taluno considerato non punibile.

#### 2.1) La concussione: art. 317 c.p.

Nell'ambito dei delitti contro la P.A. merita di essere trattato il reato di concussione (art. 317 c.p.)<sup>332</sup>, peraltro oggetto di importanti modifiche avvenute di recente<sup>333</sup>. Stando

-

<sup>&</sup>lt;sup>331</sup> Rinvio al cap. III.

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup> Gli A. che qualificano la concussione come reato a concorso necessario improprio sono: DELL'ANDRO R., *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, op. cit., p. 154; FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, op. cit., p. 619; GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1201; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; PANNAIN R., *Manuale di diritto penale*.

all'attuale formulazione, commette concussione «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità»<sup>334</sup>.

Pacifica risulta l'individuazione della natura plurioffensiva di codesto reato: non solo vengono tutelati il buon andamento e l'imparzialità della P.A., ma anche la libertà di determinazione in capo al privato nei rapporti intrattenuti con quest'ultima<sup>335</sup>. Sono pertanto individuabili due soggetti passivi del reato, rispettivamente la P.A. ed il privato; mentre soggetto attivo del reato può essere sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio.

Nella ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato, è centrale l'individuazione della condotta costrittiva conseguente all'abuso della qualità o dei poteri: nella prima ipotesi, il soggetto pubblico si avvale indebitamente del proprio status, cioè della posizione occupata all'interno della P.A.; nella seconda ipotesi, invece, questi si avvale altrettanto indebitamente di poteri inerenti all'ufficio o al servizio, esercitandoli concretamente o soltanto minacciando di farlo con modalità non conformi al diritto<sup>336</sup>.

Per costrizione si intende la coartazione, attuata dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, della volontà del privato che si ritrova in una condizione di assoggettamento. Ad ogni modo, non si tratta di una coazione assoluta in grado di

Parte generale, op. cit., p. 843; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 665; SESSO R., op. cit., p. 17. (Vedi cap. I).

<sup>&</sup>lt;sup>333</sup> Con la l. 190/2012 si è assistito al c.d. spacchettamento del previgente reato di concussione, dal quale è stata espunta la condotta induttiva, oggi tipizzata all'interno di un'autonoma fattispecie incriminatrice: l'art. 319-quater c.p. punisce al comma I «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità»; al comma II, con pena minore, «chi dà o promette denaro o altra utilità». Sulla natura di questo delitto, parte di dottrina si è espressa nel senso della plurisoggettività necessaria propria, assistendosi ad una vera e propria trasformazione del soggetto privato da vittima a complice (correo o autore del reato a seconda della terminologia impiegata). In tale ottica, ad esempio: BALBI G., Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., n. 3-4/2012; DONINI M., Il corr(eo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS. UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. Pen., 2014, vol. V, p. 1482 ss.

Altra parte di dottrina ne ravvisa invece la natura monosoggettiva. In tale ottica, ad esempio: BARTOLO P., L'art. 319-quater c.p. e i nuovi reati di "induzione indebita" e "corruzione indotta", in Arch. Pen., n. 2/2015; SEMINARA S., I delitti di concussione e induzione indebita, in La legge anticorruzione: prevenzione e repressione della corruzione, a cura di MATTARELLA G.B. e PELISSERO M., Giappichelli, Torino, 2013, p. 381 ss.

Torino, 2013, p. 381 ss.

Per un'analisi dell'attuale formulazione dell'art. 317 c.p. si rinvia a ROMANO M., *I delitti contro la* 

pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, 3\ed., Giuffr\(\)ed., Milano, 2013, op. cit., p. 95 ss.

ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 97. <sup>336</sup> ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 100.

annullare completamente la volontà del privato, quanto, piuttosto di una coazione relativa che si estrinseca mediante violenza oppure minaccia di un male ingiusto, tale per cui il privato è posto dinnanzi ad una scelta ineluttabile ed obbligata<sup>337</sup>. La costrizione posta in essere dal soggetto agente è finalizzata a far dare o far promettere indebitamente<sup>338</sup> dal privato denaro o altra utilità<sup>339</sup>, a lui o ad un terzo. La dazione, da intendere come un'azione di trasferimento<sup>340</sup>, o in alternativa la promessa, individuabile nell'assunzione di un impegno per una prestazione futura<sup>341</sup>, sono condotte poste in essere dal privato, il quale, suo malgrado, resta vittima di un sopruso. Le stesse (condotte), peraltro, costituiscono l'evento del reato in questione, segnandone il momento consumativo<sup>342</sup>.

Si può quindi affermare che nell'art. 317 c.p. il legislatore ha previsto esplicitamente una pluralità di soggetti (pubblico agente *versus* privato) e di condotte (costrizione *versus* dazione oppure promessa). Il riscontro di questi due elementi consente così di

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup> Sulla differenza fra la condotta costrittiva di cui al riformato art. 317 c.p. e la condotta induttiva di cui all'art. 319-*quater* c.p. si rammenta la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Pen. Sez. Un. 14/03/2014, n. 12228), già trattata all'interno del capitolo 1, part. 5.1.1).

ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 115: «la dazione o la promessa devono avvenire "indebitamente", devono cioè non essere dovute. Se non vi è indebito (totale o parziale), cioè se il denaro o l'utilità sono integralmente dovuti alla p.a., non si realizza il fatto tipico di concussione».

realizza il fatto tipico di concussione».

339 ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p.
114: «l'«utilità», «altra» rispetto al denaro, rinvia per contrapposizione a ogni tipo di vantaggio, anche non patrimoniale. Sono dunque incluse non solo utilità economiche pur senza diretta ricezione di denari, come p.e. la dazione di cose mobili, una fideiussione, una dilazione di pagamento, la concessione o di un diritto d'uso o di abitazione o il comodato su un bene, o le prestazioni d'opera; ma anche vantaggi morali, non economicamente valutabili, come p.e. l'assegnazione di una'adozione, o un'onorificenza, o un premio di significativo valore simbolico».

ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 112: «nel testo normativo, il «dare» esprime l'azione di trasferire a qualcuno (non necessariamente consegnare: dipenderà dall'oggetto, anche concedere, o lasciare che altri trattenga; non necessariamente a titolo definitivo": condotta per lo più «materiale», anche il dare necessita di un coefficiente di volontà, di un animus».

ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p.

ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 113: «per la promessa deve ritenersi implicitamente necessaria una qualche esternazione che la renda controllabile».

controllabile».

342 Fortemente critico rispetto a quell'orientamento giurisprudenziale tendente a "spostare in avanti" il momento consumativo del reato di concussione, nell'ipotesi in cui alla promessa faccia seguito anche una dazione, ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., pp. 116-117: «tale tesi, funzionale a un'esigenza pratica di postergazione del termine iniziale di prescrizione, non pare condivisibile: in un delitto in cui a parte la p.a. è offesa la libertà di determinazione del privato, è il «cedimento» di quest'ultimo con la (dazione o la) promessa che rileva come momento essenziale, il successivo adempimento rimanendo a livello di postfatto non punibile. Dazione e promessa, del reato, sono dalla norma poste in alternativa l'una all'altra e tra loro fungibili; inoltre, il riconoscimento di un reati eventualmente permanente, quale quello che deriverebbe dal doppio schema citato dovrebbe risultare con chiarezza dall'assetto normativo, non dall'estro costruttivo degli interpreti».

ricomprendere anche la concussione nell'insieme delle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie: difatti, anche il privato, che non è punito in quanto vittima, esplica un ruolo fondamentale nella realizzazione del fatto tipico.

### 2.2) Il millantato credito: art. 346 c.p.

Considerando l'ambito dei delitti contro la P.A., anche il millantato credito<sup>343</sup> (art. 346 c.p.) si connota quale fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria<sup>344</sup>. Tuttavia, come verrà più oltre specificato, questo reato si caratterizza per un'ambiguità<sup>345</sup> di fondo – dovuta verosimilmente all'incertezza semantica delle espressioni impiegate nella descrizione del fatto tipico – che ha creato non poche perplessità a proposito dell'individuazione del bene giuridico tutelato<sup>346</sup> e della *ratio* sottostante la mancata punibilità del c.d. soggetto "compratore di fumo".

In particolare, la divergenza di opinioni dottrinali è sorta a partire dal significato attribuibile al verbo "millantare", elemento centrale della presente figura criminosa, la quale punisce «chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato» (comma I).

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup> Sul tema: PEDRAZZI C., *Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1968, vol. II, p. 913 ss.; RAMPIONI R., *Voce Millantato credito*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 684 ss.; SEMERARO P., *I delitti di millantato credito e traffico d'influenza*, Giuffrè, Milano, 2000; TAGLIARINI F., *Voce Millantato credito*, in *Enc. Dir.*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 308 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup> Gli A. che qualificano il millantato credito come reato a concorso necessario improprio sono: ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, op. cit., p. 518 ss.; BRUNELLI D., op. cit., p. 168; DI MARTINO A., op. cit., p. 163 ss.; GRISPIGNI F., op. cit., p. 259; NAPPI A., op. cit., p. 619; PADOVANI T., *Diritto penale*, op. cit., p. 309; PANNAIN R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 844; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 662. (Vedi cap. I).

<sup>345</sup> A seguito dell'introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), taluni A. hanno

A seguito dell'introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), taluni A. hanno ritenuto risolte le ambiguità derivanti dalla formulazione del reato di millantato credito. Così, ad esempio: ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche 4/ed. Giuffrè Milano 2015 p. 149 ss

pubblicistiche, 4^ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 149 ss.

346 Per una breve ricognizione in proposito, si rinvia a RAMPIONI R., op. cit., p. 685 ss. In particolare, anteriormente alla riforma del 2012 con la quale è stata introdotta la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 346-bis c.p., erano due gli orientamenti contrapposti a proposito dell'individuazione del bene giuridico oggetto di tutela: da un lato chi, pur non negando il valore preminente dell'interesse pubblicistico, associava al delitto de quo anche un profilo privatistico consistente nell'interesse patrimoniale del cosiddetto compratore di fumo (riflesso di un'impostazione che concepisce il millantato credito come un'ipotesi di truffa qualificata); dall'altro, chi individuava quale oggetto di tutela il buon andamento e l'imparzialità della P.A. (riflesso di un'impostazione che concepisce il millantato credito come traffico di influenze illecite).

Secondo un'interpretazione risalente, il termine "millantare" esprime l'idea dell'inganno e dell'imbroglio, proiettando così il compratore di fumo nel ruolo di vittima<sup>347</sup>. A sostegno di questa tesi, viene anzitutto addotta l'assenza di sanzione penale prevista per quest'ultimo soggetto (in contrapposizione alla pena comminata per il venditore di fumo).

Inoltre, viene richiamato il contenuto del comma II dell'articolo in esame, che prevede un aumento di pena nel caso in cui «il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare»: il termine «pretesto», che si ritrova anche nell'aggravante della truffa (art. 640, comma II, n. 1 c.p.), sembra infatti collegarsi alla prospettazione, da parte del millantatore, di una causa o finalità inesistente.

D'altra parte, numerose sono state le critiche rivolte alla citata ricostruzione<sup>348</sup>: in primis si è detto che se il millantato credito equivale ad un'ipotesi particolare di truffa, allora avrebbe dovuto trovare migliore collocazione fra i delitti contro il patrimonio; secondariamente, intendere il millantato credito come una truffa speciale avrebbe significato lasciare scoperto il caso in cui il soggetto attivo del reato avesse vantato nei confronti dell'interlocutore un credito esistente, ossia avesse prospettato una capacità di manovra autentica presso la P.A.

Per tali ragioni si è affermata gradualmente una più ampia lettura dell'art. 346 c.p., inteso come traffico di indebite influenze<sup>349</sup>, che interpreta la "millanteria" non solo come vanteria infondata, ma anche come capacità di contatti o relazioni che l'agente possiede realmente.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> In tal senso si esprime ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale II, op. cit., p. 521: «a mio parere, però, la ragione dell'impunità va ravvisata nel fatto che trattasi di un reato plurisoggettivo, nel quale la legge, col non menzionare quel soggetto essenziale che è rappresentato da colui che aderisce alla millanteria, manifesta in modo chiaro la volontà di non volerlo punire. Ciò, del resto, si spiega agevolmente, considerando che il compratore di fumo è vittima di un inganno, anzi, di una vera e propria truffa, mentre il discredito dell'Amministrazione che la norma mira ad impedire, non deriva di consueto dalla sua azione, ma da quella del millantatore».

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup> Sul punto, in breve, ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei privati, le

qualifiche soggettive pubblicistiche, op. cit., pp. 142-143.

The property of the soggettive pubblicistiche, op. cit., pp. 142-143.

The property of the soggettive pubblicistiche, op. cit., pp. 142-143. 689; TAGLIARINI F., op. cit., p. 316 ss.

Tuttavia, anche quest'ultima ricostruzione si è di recente trovata a fare i conti con un nodo critico, vale a dire l'introduzione del delitto di traffico di influenze illecite<sup>350</sup> (art. 346-*bis* c.p.), che da un lato non richiede la millanteria mentre dall'altro esige che la potenziale influenza poggi su relazioni esistenti, sfruttando le quali il soggetto agente si fa dare o promettere il compenso. Dunque, dal momento che il traffico di influenze illecite prevede espressamente la sussistenza di relazioni esistenti fra l'agente e la P.A., si sostiene da più parti che, per contro, il millantato credito vada inteso come un'ipotesi di truffa qualificata<sup>351</sup>.

Se da un lato risulta ancora arduo identificare con precisione l'esatto contenuto della condotta di chi millanta un credito, pare comunque opportuno non perdere di vista l'altro elemento oggettivo che rientra nella descrizione della norma incriminatrice *de qua*: la pattuizione di un compenso come prezzo della mediazione del soggetto attivo del reato verso il pubblico ufficiale o impiegato<sup>352</sup>. La millanteria, infatti, costituisce

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup> L'art. 346-bis c.p. recita nel seguente modo: «chiunque, fuori dei casi concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma I). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale (comma II)». I successivi commi riguardano circostanze aggravanti ed attenuanti.

In dottrina, MAIELLO V., *Il delitto di traffico di influenze indebite*, in *La legge anticorruzione*: prevenzione e repressione della corruzione, a cura di MATTARELLA G.B. e PELISSERO M., Giappichelli, Torino, 2013, p. 430 specifica che con il traffico di influenze indebite il legislatore ha voluto incriminare un accordo di natura bilaterale, prevedendo la medesima sanzione per entrambi i relativi autori; inoltre, che l'illecito va ricondotto per un verso alla categoria dei reati-contratto, per l'altro alla categoria della plurisoggettività propria.

351 In quest'ottica si esprimono: MAIELLO V., *Il delitto di traffico di influenze indebite*, op. cit., pp. 432-

<sup>433,</sup> secondo cui codesta ricostruzione «avrebbe il merito di sottrarre il comma 1 dell'art. 346 c.p. ad una censura di irragionevolezza per sproporzione del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alle più miti cornici edittali dell'art. 346-bis c.p. e per la mancata punibilità del terzo acquirente della vantata influenza, in quanto sottolineerebbe, congruamente, la duplice direzione lesiva degli accordi di mediazione nei quali l'agente "millanti" un credito in realtà inesistente con pubblici funzionari: l'una rivolta all'onore della P.A., l'altra al patrimonio ed alla liberà del volere dell'acquirente di fumo»; ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, op. cit., p. 163: «si è preferito invece affiancare all'art. 346 l'art. 346-bis, aggiungendo al tradizionale millantato credito un nuovo delitto. Tale aggiunta, prevedendo l'art. 346-bis, quale presupposto della condotta/elemento essenziale del reato, «relazioni esistenti» dell'agente con la P.A., rivalorizza a contrariis per l'art. 346 la configurazione «originaria» di una truffa qualificata, in certo senso contrapponendo le due disposizioni malgrado la comune ottica di una tutela avanzata della P.A.».

<sup>&</sup>lt;sup>352</sup> In particolare TAGLIARINI F., op. cit., p. 320 mette in evidenza la necessità di osservare la norma incriminatrice de qua nel suo complesso: sol così, infatti, risulta agevole comprendere che i valori-fine della P.A. (imparzialità e probità) vengono lesi non solo dalla millanteria ma anche dall'opera di remunerata mediazione.

soltanto il *prius* logico dell'evento del reato, quest'ultimo consistente nella condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità.

Dunque, anche per l'art. 346 c.p. sembra adattarsi la definizione di fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, data la pluralità di soggetti (fra cui il destinatario della millanteria che non è punito) e di condotte che compaiono espressamente nella descrizione del fatto tipico.

Questione a parte, sulla quale sarebbero auspicabili interventi<sup>353</sup>, a maggior ragione data la recente introduzione dell'art. 346-bis c.p., resta quella dell'individuazione della *ratio* circa la mancata punibilità del soggetto destinatario della millanteria: trattasi di una vittima (conseguenza derivante dalla considerazione del reato in questione come una sorta di truffa qualificata) oppure no (conseguenza derivante dalla constatazione che i soggetti coinvolti operano su di un piano quasi paritetico)?

### 2.3) L'omicidio del consenziente: art. 579 c.p.

Talune fattispecie incriminatrici, fra cui l'omicidio del consenziente<sup>354</sup> (art. 579 c.p.), risultano caratterizzate dall'elemento del consenso che compare nella descrizione del

MAIELLO V., Il delitto di traffico di influenze indebite, op. cit., p. 422: «sarebbe stato preferibile battere la strada, originariamente intrapresa, di trapiantare il nuovo delitto di cui all'art. 346-bis c.p. in sostituzione di quello configurato nel comma 1 dell'art. 346 c.p., avendo cura, poi, di traslare il c.d. millantato credito corruttivo – contemplato dal comma 2 – tra le circostanze aggravanti del delitto di truffa, così come auspicato in ben ponderate proposte de jure condendo».

<sup>&</sup>lt;sup>354</sup> In generale, a proposito della fattispecie incriminatrice di omicidio del consenziente: MARINI G., *Voce Omicidio*, op. cit., p. 524 ss.; PANNAIN R., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1965; PANNAIN R., *Voce Omicidio*, in *Ns. Dig. It.*, vol. XI, 1965, p. 880 ss.; PATALANO V., *I delitti contro la vita*, Cedam, Padova, 1984; RAMACCI F., *I delitti di omicidio*, 4^ed., Giappichelli, Torino, 2016; TRINCHERA T., *Art. 579 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2919 ss.; VANNINI O., *I delitti contro l'integrità della stirpe e l'omicidio del consenziente*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1932, p. 163 ss.; VISCO A., *L'omicidio del consenziente nel nuovo codice penale*, in *Riv. Pen.*, 1933, p. 184 ss.

Per quanto riguarda la più ampia tematica dell'eutanasia (strettamente connessa ma non oggetto del presente elaborato), si richiamano alcuni contributi significativi: CANESTRARI S., *Bioetica e diritto penale: materiali per una discussione*, 2^ed., Giappichelli, Torino, 2014; CASSANO G., CATULLO F. G., *Eutanasia, giudici e diritto penale*, in *Cass. Pen.*, 2003, vol. II, p. 1369 ss.; DONINI M., *Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno spazio libero dal diritto*, in *Cass. Pen.*, 2007, vol. II, p. 902 ss.; GIUSTI G., *L'eutanasia. Diritto di vivere, diritto di morire*, Cedam, Padova, 1982; MAGRO M. B., *Eutanasia e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2001; PORZIO M., *Voce Eutanasia*, in *Enc. Dir.*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 103 ss.; RISICATO L., *Dal "diritto di vivere" al "diritto di morire"; riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Giappichelli, Torino, 2008; SEMINARA S., *Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, p. 1561 ss.; SEMINARA S., *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995, p. 670 ss.; STORTONI L., *Riflessioni in tema di eutanasia*, in *Ind. Pen.*, 2000, p. 477 ss.; VIGANÒ F., *Riflessioni sul caso di Eluana Englaro*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, p. 1035 ss.

fatto tipico. Ciò permette, come si dirà più oltre, di classificare i reati di questo tipo come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive<sup>355</sup>.

Secondo la dottrina maggioritaria, l'omicidio del consenziente, innovando rispetto al silenzio del previgente Codice Zanardelli, consacra l'indisponibilità del bene giuridico della vita umana<sup>356</sup>. Il legislatore degli anni '30, infatti, punendo *«chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui»* (comma I), ha scelto chiaramente di incriminare un certo fatto nonostante il consenso prestato dal destinatario dello stesso, a dimostrazione che la vita è un interesse individuale ma indisponibile<sup>357</sup>. Dunque, la sussistenza del consenso prestato dal soggetto passivo del reato, pur non incidendo sulla natura dell'interesse protetto, dà origine ad un'autonoma fattispecie incriminatrice di minore gravità rispetto alla norma generale che incrimina l'omicidio doloso (art. 575 c.p.).

In altre parole, la condotta, il nesso causale e l'evento non presentano alcuna peculiarità rispetto al paradigma generale di cui all'art. 575 c.p., mentre il consenso funge da elemento differenziatore e specializzante del fatto tipico rispetto alla generica ipotesi di omicidio volontario.

Il consenso prestato dalla vittima *ex* art. 579 c.p. va tenuto ben distinto dal consenso dell'avente diritto disciplinato all'art. 50 c.p.<sup>358</sup>: il primo rientra nel novero degli elementi costitutivi del fatto tipico, cosicché la sua assenza fa venir meno il reato sotto il

<sup>&</sup>lt;sup>355</sup> Gli A. che qualificano l'omicidio del consenziente come reato a concorso necessario improprio sono: GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; SESSO R., op. cit., p. 17. (Vedi cap. I).

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> Cfr. per tutti: TRINCHERA T., *Art. 579 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., pp. 2919-2920.

Nella categoria dell'indisponibilità rientrano: gli interessi dello Stato, quelli che fanno capo alla collettività non personificata, quelli che i pubblici funzionari sono tenuti a coltivare in stretta ottemperanza alla legge, i diritti legati intimamente al pubblico interesse, la vita ed i diritti connessi allo status familiae. Per contro, nella categoria della disponibilità rientrano i diritti patrimoniali ed in linea di massima anche gli attributi della personalità. Sul punto, si rimanda a PEDRAZZI C., Voce Consenso dell'avente diritto, in Enc. Dir., vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 142: «si può dunque argomentare a fortiori: quando un certo tipo di diritto – tipici i diritti patrimoniali – può essere oggetto di valida trasmissione o rinunzia, non sarà dubbia la disponibilità ai fini penali. Non è vero invece il contrario: essendo disponibili anche diritti intrasmissibili e irrinunciabili, come l'onore. Talvolta il problema è troncato da un norma penale. Così, se un fatto è incriminato malgrado il consenso di un dato soggetto, quest'ultimo è manifestamente portatore di un interesse indisponibile».

358 Chiaramente, GALLISAI PILO M. G., Voce Consenso dell'avente diritto, in Dig. Disc. Pen., vol. III,

<sup>&</sup>lt;sup>358</sup> Chiaramente, GALLISAI PILO M. G., Voce Consenso dell'avente diritto, in Dig. Disc. Pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, p. 72: «il consenso dell'avente diritto viene anzitutto considerato dal legislatore nella sua funzione causa di giustificazione, ipotesi che ci interessa in questa sede. Il presupposto è che ci si trovi in presenza di un fatto tipico, conforme alla descrizione di una disposizione incriminatrice, del quale il consenso esclude appunto l'antigiuridicità (...) ciò premesso ci sembra, a questo punto di dovere, in primo luogo, delimitare i casi che non rientrano nella previsione della norma in esame. Tali sono le ipotesi nelle quali il consenso è considerato dal legislatore elemento costitutivo del reato o quelle nelle quali è presupposto il dissenso del soggetto passivo».

profilo della tipicità, con conseguente applicazione della fattispecie generale di omicidio volontario (della quale, appunto, l'articolo in questione riprende tutti gli elementi aggiungendovi il consenso); la scriminante del consenso dell'avente diritto, invece, interessa un reato già al completo di tutti i suoi requisiti costitutivi e rileva sul piano dell'antigiuridicità, per cui la sua presenza rende lecito un fatto che altrimenti non lo sarebbe.

Soffermando l'attenzione sulle condizioni di legittimazione<sup>359</sup> del consenso rilevante *ex* art. 579 c.p., il comma III esplicita che questo non può essere prestato da persona minore degli anni diciotto (n. 1) né da persona inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti (n. 2), pena l'applicazione delle disposizioni concernenti l'omicidio comune. Inoltre, trattandosi di un atto personalissimo, il consenso deve necessariamente provenire dal futuro destinatario della condotta omicidiaria (è inammissibile qualsiasi sostituzione o delega) e presentare le caratteristiche dell'attualità, inequivocità e soprattutto della spontaneità, tanto che non può essere *«estorto con violenza, minaccia o suggestione ovvero carpito con inganno»* (comma III, n. 3 c.p.). Può manifestarsi attraverso qualsiasi modalità nonché essere revocato *ad nutum*<sup>360</sup>: deve avere ad oggetto la causazione della morte di chi lo presta.

Dunque, il consenso che presenti i requisiti anzidetti, altro non è che una manifestazione valida di volontà proveniente dal soggetto passivo del reato, il cui contributo è indispensabile. Ed è proprio in questi termini che si ravvisa la profonda differenza con la fattispecie a struttura monosoggettiva di cui all'art. 575 c.p., nella quale la vittima non pone in essere alcun tipo di condotta normativamente rilevante, rappresentando semplicemente l'oggetto materiale della condotta omicidiaria perpetrata dal soggetto attivo del reato. Di contro, si può osservare che nell'art. 579 c.p. il legislatore ha espressamente descritto una pluralità di soggetti (di cui uno vittima) e di condotte (da

<sup>&</sup>lt;sup>359</sup> MARINI G., *Voce Omicidio*, op. cit., p. 525 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> Nell'ipotesi in cui il consenso venga revocato dalla vittima mentre il fatto è in corso di svolgimento, la dottrina si divide in tre orientamenti: secondo l'opinione dominante, la revoca comporta per l'agente la necessità di intervenire per eliminare le conseguenze lesive della propria condotta, salva l'applicabilità, in caso diverso, della disposizione sull'omicidio volontario; altri A. legano la rilevanza della revoca all'essere ancora il fatto controllabile da parte del soggetto attivo del reato (anche solo richiedendo i necessari soccorsi dei terzi); infine, alcuni A., muovendo dall'inesistenza di un dovere giuridico di controagire ritengono l'assoluta irrilevanza del consenso una volta che, in base ad esso, l'agente ha realizzato la condotta omicidiaria. Cfr. MARINI G., Voce Omicidio, op. cit., p. 526.

una lettura della norma, è intuibile che il consenso preceda l'azione omicidiaria e perduri al momento del fatto).

Ecco perché, secondo l'impostazione adottata nel presente elaborato, l'omicidio del consenziente è classificabile come una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva. Vien da sé, poi, che colui che presta il consenso è anche vittima del reato (ovviamente non punibile); perciò, alla definizione anzidetta, va aggiunto il carattere di "impropria".

### 2.4) La sottrazione consensuale di minorenni: art. 573 c.p.

Al pari dell'omicidio del consenziente, un'altra norma incriminatrice in cui compare l'elemento costitutivo del consenso è il delitto di sottrazione consensuale di minorenni<sup>361</sup> (art. 573 c.p.). Recita infatti il comma I dell'art. 573 c.p. che «chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni».

Il minore, stando alla descrizione normativa, partecipa attivamente e coscientemente alla realizzazione della figura criminosa, prestando il consenso. La sua condotta, dunque, unitamente a quella posta in essere dal soggetto attivo del reato (*«chiunque»*) rientra fra gli elementi costitutivi della fattispecie legale<sup>362</sup>.

Peraltro, la pluralità di condotte implicita nell'art. 573 c.p., si desume non solo con riguardo alla posizione del minore, ma anche al comportamento tenuto dal genitore o

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> Sull'argomento si vedano i seguenti contributi: BRANCACCIO A., *In tema di sottrazione di minori*, in *Ind. Pen.*, 2000, p. 920 ss.; DALIA A. A., *Voce Sottrazione di minori o incapaci*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 189 ss.; ERCOLI S., *Esercizio della potestà dei genitori e reati di sottrazione di minori*, in *Giur. It.*, 1982, vol. II, p. 154 ss.; FIORELLA A., *Aspetti problematici del reato di sottrazione consensuale di minorenni*, in *Cass. Pen.*, 1977, p. 619 ss.; LARIZZA S., *Voce Sottrazione di minore o di incapace*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XIII, Utet, Torino, 1997, p. 520 ss.; PIERRI P., *La sottrazione consensuale di minorenni. Tra potestà genitoriale e diritti del minore*, Cacucci, Bari, 2010; SANTORO A., *Voce Sottrazione di minori ed incapaci*, in *Ns. Dig. It.*, vol. XVII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, p. 1030 ss.

Gli A. che qualificano la sottrazione consensuale di minorenni come reato a concorso necessario improprio sono: ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 591; FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, op. cit., p. 619; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258. (Vedi cap. I).

dal tutore, il quale, a sua volta, manifesta una volontà contraria, definibile come una sorta di condotta negativa<sup>363</sup>.

Dunque, per entrambe le ipotesi – rispettivamente sottrazione o ritenzione – è possibile parlare, ancora una volta, di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie<sup>364</sup>, poiché ci si trova dinnanzi alla previsione astratta di più condotte realizzabili da più soggetti, dei quali non tutti risultano punibili. Precipuamente, sono esenti da pena il minore che presta il consenso così come il genitore o il tutore che manifesta il proprio dissenso.

A questo punto, il discorso si collega ad una riflessione su quale sia il bene giuridico tutelato dal delitto *de quo*. La sua individuazione, infatti, ha subito variazioni nel corso del tempo: si è passati dalla famiglia, al complesso dei diritti, oneri e doveri attinenti all'esercizio della responsabilità del genitore o del tutore<sup>365</sup>, sino all'interpretazione che lo individua negli interessi e nell'educazione del minore<sup>366</sup>. A prescindere da quale orientamento possa ritenersi più fondato, è opportuna un'osservazione sulla struttura del reato, che, secondo quanto richiesto dal legislatore è perseguibile a querela del genitore oppure del tutore.

Per tale ragione, sembra evidente che questi ultimi vengano considerati quali persone offese, e quindi titolari del bene giuridico oggetto di protezione normativa, che,

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup> Stando al tenore della norma incriminatrice sembrerebbe che l'elemento del consenso del minore sia richiesto soltanto per l'ipotesi della sottrazione, mentre per il configurarsi dell'ipotesi della ritenzione sarebbe richiesto (unicamente) il dissenso da parte del genitore o del tutore. La dottrina, tuttavia, considera sia il consenso del minore sia il dissenso del genitore o del tutore quali requisiti indispensabili per il sussistere di entrambe le condotte (sottrazione o ritenzione). Cfr. MIEDICO M., *Art. 573 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, p. 2779 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> In dottrina, merita di essere segnalato il contributo di D'AGOSTINO A., *Il delitto di sottrazione consensuale di minorenni nella teoria del reato plurisoggettivo*, in *Giust. Pen.*, 1962, II, p. 625 ss., il quale, dopo aver constatato la sussistenza di una pluralità di soggetti e di condotte in termini di elementi costitutivi del reato, conclude classificando il delitto di cui all'art. 573 c.p. come reato plurisoggettivo in senso ampio.

senso ampio.

365 In quest'ottica si esprime DALIA A. A., op. cit., p. 190, il quale sostiene che «pur se l'obiettivo perseguito dalla previsione penale è la tutela della famiglia, le norme in esame sono modellate, al pari delle altre descrizioni contenute nel titolo, su situazioni giuridiche soggettive dei singoli familiari. Nella specie, è la situazione soggettiva di diritto del genitore esercente la potestà genitoriale e del tutore (o curatore) che riceve tutela come riflesso della posizione di dovere-potere connessa alla titolarità della funzione di vigilanza e custodia».

366 Si cita al riguardo la nota a Cass. Pen. 6 ottobre 1988 n. 957 di SORRENTINO F. V., L'interesse minorile

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup> Si cita al riguardo la nota a Cass. Pen. 6 ottobre 1988 n. 957 di SORRENTINO F. V., *L'interesse minorile e il principio di offensività nella giurisprudenza costituzionale*, in *Cass. Pen.*, 1989, p. 186 ss. Dalla sentenza in commento si ricava, infatti, che il contenuto del bene giuridico (nella fattispecie di cui all'art. 573 c.p., la tutela della potestà parentale nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo) è divenuto pregnante, a seguito della riforma del 1975, dell'interesse minorile. Dunque, la potestà dei genitori si deve ritenere sempre più funzionale all'interesse dei figli, essendo ormai tramontato il modello di patria potestà di carattere autoritario e gerarchico.

pertanto, pare coincidere con l'esercizio dei diritti e dei doveri attinenti alla responsabilità genitoriale. Si può così affermare che l'art. 573 c.p. tutela direttamente il ruolo ricoperto dal genitore (o dal tutore); indirettamente, gli interessi del minore. Ecco perché sia il minore, sia il genitore (o tutore), sono esenti da pena.

### 2.5) L'istigazione o aiuto al suicidio: art. 580 c.p.

Una fattispecie incriminatrice in cui il comportamento del soggetto non punibile è fondamentale ai fini della realizzazione dell'evento è l'istigazione o aiuto al suicidio<sup>367</sup> (art. 580 c.p)<sup>368</sup>. Per mezzo di questa norma, peraltro al centro di dibattiti sempre attuali, il nostro ordinamento non è intervenuto allo scopo di punire il suicidio di per sé<sup>369</sup>, bensì la partecipazione ad esso<sup>370</sup>. Posto a presidio del bene giuridico della vita, considerato quale bene indisponibile<sup>371</sup>, il reato de quo riprende i modelli del concorso eventuale di persone: è stata così introdotta una fattispecie incriminatrice dotata di autonoma tipicità, non essendo possibile il verificarsi di un concorso eventuale ex art. 110 c.p. rispetto ad un fatto – il suicidio – non previsto come reato.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> Fra i molteplici contributi dottrinali in materia, si segnalano i seguenti: ALTAVILLA E., *In tema di* istigazione al suicidio, in Giust. Pen., 1953, II, p. 714 ss.; BERTOLINO M., Voce Suicidio (istigazione o aiuto al), op. cit., p. 113 ss.; CASSIANO A., L'istigazione al suicidio, in Riv. Pen., 1953, p. 406 ss.; MARINI G., Voce Omicidio, op. cit., p. 532 ss.; PALAZZO D., Il suicidio. Sotto l'aspetto fisiopatologico, sociale e giuridico, Jovene, Napoli, 1953; PALOMBI E., Voce Istigazione o aiuto al suicidio, in Enc. Dir., vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, p. 1019 ss.; PANNAIN R., Voce Omicidio, op. cit., p. 892 ss.; PATALANO V., op. cit.; RONCO M., Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio, in Crit. Pen., 2000, p. 93 ss.; TRINCHERA T., Art. 580 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2933 ss.

<sup>368</sup> Per gli A. che qualificano l'istigazione o aiuto al suicidio come reato a concorso necessario improprio

si rinvia alla nota n. 116.

369 In dottrina, chi sostiene la liceità del suicidio (per esempio, SEMINARA S., Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, op. cit., p. 722 ss.) si contrappone a chi considera l'atto contrario all'ordinamento giuridico, seppure non punibile (per esempio, RONCO M., Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio, op.

cit., p. 95 ss.).

BERTOLINO M., op. cit., p. 115: «questa forma di partecipazione diventa fattispecie di reato non perché rifletta l'illiceità del fatto al quale accede (il suicidio), ma come tale, in quanto descritta in un'autonoma fattispecie, in assenza della quale il fatto dovrebbe considerarsi penalmente lecito»; PALOMBI E., op. cit., p. 1020: «la necessità di incriminare autonomamente l'istigazione al suicidio deriva dal fatto che il suicidio non è previsto dal nostro legislatore come reato; di conseguenza ogni forma di partecipazione all'altrui suicidio, per la sua peculiare natura accessoria, senza l'espressa incriminazione prevista dall'art. 580, sarebbe rimasta impunita»; PATALANO V., op. cit., p. 205: «le condotte incriminate nella norma in esame infatti, dal momento che il nostro codice penale non considera reato il suicidio, se non vi fosse l'espressa previsione dell'art. 580 c.p., rimarrebbero impunite».

BERTOLINO M., op. cit., p. 115: «il principio della indisponibilità trova dunque un riconoscimento indiretto nella fattispecie in esame. Il bene della vita è di pertinenza dell'individuo, tanto che il suicidio e il tentativo di suicidio non vengono più puniti, ma tale bene rimane pur sempre intangibile e in quanto tale indisponibile e tutelabile talvolta anche contro la volontà del soggetto titolare».

Dunque, il legislatore ha descritto il fatto tipico dell'art. 580 c.p. richiamando rispettivamente le forme del concorso morale e materiale. Sotto il primo profilo, si punisce chi «determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio»: più nello specifico, la determinazione consiste in un'attività diretta a formare l'altrui proponimento autolesivo; mentre il rafforzamento sfocia in un'attività rivolta a rendere definitivo un proposito già formatosi<sup>372</sup>. Sotto il secondo profilo, invece, si punisce colui che «ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione»: basti pensare, a tal proposito, al classico esempio della prestazione del mezzo letale<sup>373</sup>.

Stando alla dottrina ad oggi dominante<sup>374</sup>, il suicidio (o la verificazione di lesioni gravi o gravissime conseguenti al tentativo di suicidio), rientra fra gli elementi costitutivi del fatto tipico, rappresentando propriamente l'evento. È dunque di primaria importanza, anche sul piano processuale, l'accertamento del nesso causale intercorrente fra la condotta (che può essere di determinazione, istigazione oppure agevolazione materiale) e l'evento (suicidio).

Peraltro, l'analisi di quest'ultimo elemento è fondamentale poiché permette di attribuire all'art. 580 c.p. la qualifica di fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria. Difatti, il concetto di suicidio ricomprende in sé la condotta autolesiva (che in termini esecutivi si traduce nel infausto evento) posta in essere dal soggetto passivo del reato. Dunque, il comportamento espletato da quest'ultimo, il quale vuole l'evento

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup> TRINCHERA T., Art. 580 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2935: «la partecipazione morale (o psichica) può estrinsecarsi in ogni tipo di condotta (si pensi, a titolo di mera esemplificazione, al consiglio, al suggerimento, alla esortazione, alla lenta e insistente opera di persuasione volta a fiaccare l'altrui resistenza, alla preghiera, alla insinuazione, al comando, alla promessa di assistere i familiari dopo il fatto) alla quale possa attribuirsi, in base ad un giudizio ex post, un effettivo influsso causale sull'evento, sì che possa affermarsi che eliminando mentalmente la condotta dell'imputato, il suicidio non si sarebbe verificato in quel momento e con quelle modalità»

modalità».

373 TRINCHERA T., Art. 580 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2936: «così possono integrare la fattispecie all'esame sia la prestazione del mezzo (per es. pistola, veleno), sia il consiglio tecnico circa il modo di utilizzare il mezzo letale o di sottrarsi all'altrui vigilanza, sia forme eutanasiche di suicidio assistito (ipotesi della c.d. "macchina della morte", ovvero anche della consapevole assunzione, da parte di pazienti in fase terminale, di medicinali prescritti dai loro curanti allo scopo di accelerarne la morte), come pure il fatto di assicurare alla persona le condizioni favorevoli per mettere in atto il proposito suicida, o di toglierne gli impedimenti materiale e, addirittura, anche l'impedire o difficultare il pronto soccorso di colui che versi in fin di vita in seguito all'atto autolesivo».

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> In passato, il suicidio è stato inteso quale condizione di punibilità dal carattere anomalo (ritenendo l'art. 44 c.p. non applicabile perché il suicidio deve essere necessariamente voluto dall'istigatore o dall'ausiliatore). In tal senso si richiama: MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, a cura di PISAPIA G. D., vol. VIII, Utet, Torino, 1985, pp. 122-123.

morte e conserva il dominio sulla propria azione anche dal punto di vista esecutivo<sup>375</sup>, è implicito nella descrizione normativa dell'evento. Di conseguenza è possibile affermare che l'istigazione o aiuto al suicidio racchiude una pluralità di soggetti e di condotte, delle quali, peraltro, quella perpetrata dal soggetto non punibile si rivela determinante ai fini della lesione del bene giuridico della vita.

Preme altresì osservare che, di là della diversa formulazione adottata nel presente elaborato, in dottrina non è mancato chi ha già inquadrato l'art. 580 c.p. nel novero dei reati a concorso necessario<sup>376</sup>.

#### 2.6) La procurata evasione: art. 386 c.p.

Una norma incriminatrice che, come già esaminato a proposito dell'art. 580 c.p., richiama nel corpo del testo talune modalità di partecipazione proprie del concorso eventuale di persone, è la procurata evasione dolosa<sup>377</sup> (art. 386 c.p.). Tuttavia, la scelta legislativa che sta alla base della previsione di quest'autonoma figura di reato<sup>378</sup>, è completamente diversa (non solo per quanto concerne l'ambito del bene giuridico oggetto di tutela). Difatti, se il legislatore non avesse introdotto l'art. 580 c.p., eventuali

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup> In ciò consiste la differenza intercorrente fra l'art. 580 c.p. e l'art. 579 c.p. Sul punto, BERTOLINO M., op. cit., p. 118: «l'evento deve comunque essere legato da un nesso di causalità materiale con la condotta attiva o omissiva dell'aspirante suicida. In altre parole, la condotta materiale che porta alla morte deve essere completamente ed esclusivamente riconducibile al soggetto aspirante suicida»; PALOMBI E., op. cit., p. 1020: «la volontà dell'evento-morte appartiene alla sfera psichica e alla disponibilità della vittima, che conserva il dominio della propria azione».

In tal senso: BERTOLINO M., op. cit., p. 116: «quella in esame va definita come una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria o in senso ampio. In essa infatti sarebbe comunque configurabile un concorso necessario di persone, ma uno dei soggetti risulta non punibile, nonostante la sua condotta debba considerarsi tipica, in quanto descritta dalla norma»; MARINI G., Voce Omicidio, op. cit., p. 532, si esprime nei termini di una fattispecie plurisoggettiva imperfetta «avente ad autori necessari il soggetto che tenta o realizza il suicidio ed il soggetto che spende una condotta partecipativa, dei quali il primo comunque non punibile ed il secondo punibile, analogamente a quanto è dato modo di osservare anche in altri casi considerati nel sistema (dalla sottrazione consensuale di minori, allo sfruttamento della prostituzione ecc.)». Contra: PANNAIN R., Voce Omicidio, op. cit., p. 892: «vero è che non si tratta nemmeno di delitto collettivo o a concorso necessario, non perché l'attività del concorrente necessario non è incriminata, bensì perché essa non concorre alla produzione di un evento, ma è parte dell'evento stesso».

ss.; MAZZANTI M., Voce Evasione, in Enc. Dir., vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 115 ss.; MINERVA F., Evasione, procurata evasione e colpa del custode, in I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di COPPI F., 1996; PACINI MANNUCCI ILIO, Artt. 385-386 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 1347 ss.; PIOLETTI U., Voce Evasione, in Ns. Dig. It., vol. VI, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1960, p. 1043 ss.; PISA P., Voce Evasione, in Dig. Disc. Pen., vol. IV, Utet, Torino, 1990, p. 430 ss.; ROMANO B., Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 6°ed., Giuffrè, Milano, 2016.

378 In dottrina, RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte speciale, op. cit., p. 409; SESSO R., op. cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup> In dottrina, RANIERI S., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, op. cit., p. 409; SESSO R., op. cit., p. 39 (vedi cap. I) qualifica la procurata evasione dolosa come reato a concorso necessario improprio.

concorrenti nel suicidio non sarebbero stati punibili applicando gli artt. 110 ss. c.p., poiché il suicidio non è previsto come reato dal nostro ordinamento; invece, se il legislatore non avesse introdotto l'art. 386 c.p., eventuali concorrenti nell'evasione sarebbero stati punibili applicando l'art. 110 c.p. in combinato disposto con l'art. 385 c.p., il quale disciplina propriamente il delitto di evasione.

Dunque, l'introduzione del reato di procurata evasione risponde semplicemente ad un'esigenza di punire con maggiore severità coloro che apportano un contributo alla realizzazione dell'evasione: difatti, la pena comminata dal delitto *de quo* è più elevata di quella che sarebbe derivata dall'applicazione in combinato disposto degli artt. 110 e 385 c.p<sup>379</sup>.

Posto a presidio del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia<sup>380</sup>, l'art. 386 recita al comma I che: «chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Dal tenore normativo si evince che la condotta materiale può realizzarsi mediante due distinte modalità: la prima consiste nel procurare, ovvero fornire un contributo determinante nella preparazione o nell'esecuzione dell'evasione<sup>381</sup>; la seconda nell'agevolare, ovvero rendere più facile un'evasione che senza l'opera dell'agevolatore sarebbe riuscita più difficoltosa<sup>382</sup>.

Le condotte descritte dall'art. 386 c.p. (a differenza dell'art. 580 c.p.) non esauriscono in realtà tutti i possibili apporti attinenti all'ambito del concorso eventuale di persone nel reato, mancando ad esempio la previsione dell'istigazione. La condotta incriminata è normalmente realizzabile in forma commissiva, ma può anche essere perpetrata mediante omissione qualora il soggetto attivo del reato sia titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40 cpv. c.p.). Inoltre, la stessa (condotta) è

PIOLETTI U., op. cit., p. 1046: «l'art. 386 c.p. prevede sostanzialmente il concorso nel reato di evasione commesso da chi non è arrestato o detenuto o, essendo arrestato o detenuto, non evade insieme con gli altri (o mira all'evasione) concorso che avrebbe dovuto essere regolato dal disposto dell'art. 110 c.p. se il legislatore non avesse ritenuto di punire più gravemente, e per un titolo di reato a sé stante, il fatto di chi "procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato", non militando a favore di costui le ragioni umane che sono state prese in considerazione nel valutare il fatto di chi evade».

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> PIOLETTI U., op. cit., p. 1046: «oggetto della tutela penale nella fattispecie in esame è l'interesse che ha lo Stato che non si intervenga a turbare l'attività svolta dagli organi preposti alla repressione della criminalità e, nella specie, l'opera coercitiva espletata nei confronti delle persone legalmente arrestate o detenute, procurandone o agevolandone l'evasione».

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup> PIOLETTI U., op. cit., p. 1046.

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> PIOLETTI U., op. cit., p. 1046.

causalmente connessa alla realizzazione dell'evasione, che costituisce l'evento del reato.

Il concetto di *«evasione*» designa a sua volta un comportamento consistente nell'illegittima riacquisizione, da parte dell'arrestato o detenuto legalmente, della propria libertà personale, per un periodo cronologicamente apprezzabile<sup>383</sup>.

Si può dunque affermare che l'art. 386 c.p. prevede espressamente una pluralità di condotte e di soggetti che figurano quali elementi costitutivi tipici: di qui la denominazione di fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva. Inoltre, la mancata punibilità del soggetto che evade può essere spiegata per il fatto che l'evasione viene già autonomamente punita in altra norma incriminatrice (l'art. 385 c.p. per l'appunto).

#### 2.7) Il boicottaggio: art. 507 c.p.

La categoria delle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive non ricomprende soltanto reati caratterizzati da una pluralità di condotte dai connotati positivi. Per fare un esempio, si può richiamare il reato di boicottaggio<sup>384</sup> disciplinato all'art. 507 c.p. <sup>385</sup>, ove il legislatore incrimina «chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali» (comma I). Questa norma, infatti, la cui oggettività giuridica è stata individuata dalla Corte Costituzionale nella libertà di stipulare patti di lavoro, di iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa <sup>386</sup>, fa

<sup>&</sup>lt;sup>383</sup> PISA P., op. cit., p. 433.

BOY BACCAREDDA C., Art. 507 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2494 ss.; BRIOSCHI G. A., Voce Boicottaggio, in Enc. Dir., vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 493 ss.;; MARINI G., Voce Boicottaggio, in Ns. Dig. It. App., vol. I, Utet, Torino, 1980, p. 849 ss.; MAZZACUVA N., Voce Boicottaggio nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., vol. I, Utet, Torino, 1987, p. 468 ss.; Tursi C., Boicottaggio e principi costituzionali, in Giur. It., 1969, vol. I, p. 1855 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup> Gli A. che qualificano il boicottaggio come reato a concorso necessario improprio sono: FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, op. cit., p. 619; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; SESSO R., op. cit., p. 39. (Vedi cap. I).

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup> Sent. Corte Cost. n. 84/1969, in www.giurcost.org: «la disposizione denunciata, nella sua impostazione di fondo, si accorda con la Carta fondamentale in quanto ad oggetto di tutela taluni beni cui questa dà spiccato rilievo nell'ordine sociale: la libertà di stipulare patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa, il diritto di realizzare attraverso l'attività commerciale i risultati positivi di quella produttiva. Beni i quali ricevono diretta protezione dagli artt. 35 e 41 della Costituzione, e affondano profondamente le loro radici nel riconoscimento della posizione del

perno attorno ad una serie di condotte di astensione. Non solo si tratta di un reato in cui l'evento è rappresentato dalla condotta altrui, ma la stessa è persino descritta in termini di non facere.

Per aversi boicottaggio, la condotta di tipo induttivo, posta in essere dal soggetto attivo del reato mediante propaganda<sup>387</sup> o valendosi della forza o autorità di partiti, leghe o associazioni<sup>388</sup>, deve poi determinare una o più persone ad una serie di astensioni descritte alternativamente<sup>389</sup>: non stipulare patti di lavoro (cioè non assumere lavoratori o non prestare la propria opera); astenersi dal somministrare materie o strumenti necessari al lavoro; astenersi dall'acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.

L'espressa menzione, sul piano astratto, di una pluralità di condotte, nonché di soggetti, fa ricondurre l'art. 507 c.p. al novero di quelle che sono state sin qui definite come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, con la particolarità che, in questo caso, le condotte costituenti (in alternativa) l'evento del reato sono descritte in termini negativi. L'impossibilità di un riscontro materiale e concreto delle condotte di astensione, non deve far ritenere la natura monosoggettiva del reato di boicottaggio<sup>390</sup>, poiché ciò che interessa per definire una fattispecie incriminatrice come normativamente plurisoggettiva è il piano astratto, e nel delitto di cui all'art. 507 c.p. le condotte di astensione vengono tassativamente indicate dal legislatore, rientrando nel fatto tipico.

Inoltre, la mancata punibilità dei soggetti («una o più persone») indotti che si astengono dal compiere certe attività, è stata da taluno giustificata sulla base del modesto disvalore delle condotte di rifiuto<sup>391</sup>.

singolo e della sua personalità, enunciato nell'art. 2, e nel riconoscimento di quelle più immediate estrinsecazioni di quest'ultima che sono il diritto al lavoro e il diritto-dovere, enunciato nell'art. 4, di svolgere un'attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società».

Nella sent. Corte Cost. n. 84/1969, l'art. 507 c.p. è stato dichiarato parzialmente illegittimo per contrasto con il principio di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) nella parte in cui ricomprende anche ipotesi di propaganda che non raggiungano un grado di intensità e di efficacia tale da

risultare veramente notevole.

388 Nella sent. Corte Cost. n. 84/1969 viene specificato che la forza e l'autorità di partiti, leghe o associazioni, sia effettiva e reale, non essendo sufficiente il semplice richiamo che ad esse faccia il singolo il quale inciti al boicottaggio.

389 MARINI G., *Voce Boicottaggio*, op. cit., p. 441.

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup> Contra, MAZZACUVA N., op. cit., p. 472, il quale considera il boicottaggio reato dalla natura monosoggettiva, salva un'eventuale realizzazione plurisoggettiva ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

In tal senso si esprimono: GRISPIGNI F., op. cit., p. 258; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 416.

#### 2.8) L'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: art. 603-bis c.p.

Le fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie prevedono spesso il riferimento a due soggetti di cui uno viene dichiarato astrattamente punibile e l'altro no. Tuttavia esistono anche norme incriminatrici, come quella di cui all'art. 603-bis c.p. 392, nelle quali il legislatore descrive più soggetti da un lato e dall'altro.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è di recente introduzione: solo a partire dal d.l. n. 138/2011 (convertito con modifiche nella l. n. 148/2011)<sup>393</sup> viene espressamente disciplinato il fenomeno del "caporalato"<sup>394</sup>. L'intervento, tuttavia, non è stato risolutivo, tant'è che, a fronte di numerosi aspetti critici lasciati irrisolti<sup>395</sup>, la l. n. 199/2016 ha apportato importanti modifiche alla norma incriminatrice in esame<sup>396</sup>. Ad oggi, dunque, il comma I dell'art. 603-bis c.p. recita nei seguenti termini: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> Fra i principali contributi dottrinali (ante riforma del 2016) in tema di caporalato, si ricordano: BRICCHETTI R., PISTORELLI L., "Caporalato"; per il nuovo reato pene fino a 8 anni, in Guida Dir., n. 35/2011, p. 48 ss.; MONTICELLI L., Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, a cura di DEIDDA B. e GARGANI A., in Trattato teorico pratico di diritto penale (diretto da PALAZZO F., PALIERO C. E.) vol. VII, Giappichelli, Torino, 2012; SCEVI P., Nuove schiavitù e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2014; SCORZA E., Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre anti-crisi, in Leg. Pen., 2012, vol. I, p. 7 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup> La prima formulazione dell'art. 603-bis c.p. recitava in questi termini: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque otto anni e con la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato» (comma I).

Galluccio A., Art. 603-bis c.p., in Codice Penale commentato, diretto da Dolcini E., Gatta G. L., tomo III, op. cit., p. 291: «si definisce "caporalato" quel particolare metodo di sfruttamento dell'altrui attività lavorativa – piuttosto diffuso sul territorio nazionale, soprattutto nel meridione, in ambiti produttivi quali l'agricoltura, l'edilizia, il settore manifatturiero e quello turistico – attuato mediante metodi illegali e, in particolar modo, in violazione delle norme in materia di lavoro, di igiene e di sicurezza dei lavoratori. Più precisamente, viene comunemente definito "caporale" quel soggetto – spesso membro di un'organizzazione criminale – che, alle prime luci dell'alba, recluta manodopera irregolare nelle piazze dei paesi o nelle periferie delle città per condurle nei campi, nei cantieri abusivi o nei laboratori manifatturieri, pretendendo – quale compenso per quest'opera di intermediazione – una percentuale che spesso raggiunge il 50-60% della paga giornaliera corrisposta al lavoratore abusivo, già normalmente retribuito "in nero" e in misura inferiore rispetto a quanto previsto dagli accordi sindacali».

<sup>&</sup>lt;sup>395</sup> Fra i principali aspetti critici relativi alla formulazione dell'art. 603-bis c.p. nella sua prima versione, si riassumono i seguenti: a) l'ambito di rilevanza penale era circoscritto alla sola condotta dell'intermediario senza che venisse preso in considerazione il datore di lavoro; b) nonostante l'esclusivo riferimento alla figura dell'intermediario, il legislatore aveva inserito nel testo normativo anche la condotta di organizzazione dell'attività lavorativa, attività tipica del datore di lavoro; c) talune fra le diverse modalità di aggressione al bene giuridico si ponevano al limite con la riduzione in schiavitù.

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup> Per un'analisi delle innovazioni apportate al testo dell'art. 603-bis c.p. si rimanda al contributo di FERRANTI D., La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 15 novembre 2016.

manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

La clausola di sussidiarietà espressa con cui si apre la norma è stata interpretata come un rimando al più grave reato di cui all'art. 600 c.p., qualora ne ricorrano gli estremi.

Dal lato del soggetto attivo del reato si assiste ad un'importante innovazione rispetto all'originaria formulazione dell'art. 603-bis c.p.: non si tratta più di un reato proprio ed esclusivo dell'intermediario (chi *«recluta manodopera»*, ipotesi di cui al comma I n. 1), in quanto ad oggi viene punito anche il datore di lavoro, cioè colui che *«utilizza, assume o impiega manodopera»* (ipotesi di cui al comma I n. 2). In tal modo il legislatore ha chiarito i molteplici dubbi che erano stati sollevati da parte di dottrina a proposito del previgente art. 603-bis c.p.<sup>397</sup>.

Si dà il caso, infatti, che l'intermediario (detto comunemente "caporale") è spesso inserito all'interno di una vera e propria organizzazione criminale di proporzioni vastissime, per cui difficilmente agisce di sua iniziativa: ecco perché sembra più che sensato aver previsto anche la punibilità del datore di lavoro.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è costruito attorno a due ipotesi: la prima consiste nel reclutare manodopera da parte dell'intermediario, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento. Qui il legislatore, impiegando espressamente il termine «manodopera», ha voluto indicare un complesso di persone che prestano lavoro subordinato all'interno di uno o più settori di attività produttiva: è perciò sottinteso un insieme di soggetti e di condotte. Risultano così integrati i requisiti che, secondo l'impostazione del presente elaborato, contraddistinguono una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva. Per di più, in questo caso la legge prevede una pluralità di soggetti esenti da pena.

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> Stando alla precedente formulazione dell'art. 603-bis c.p., parte di dottrina aveva affermato che il datore di lavoro potesse, tutt'al più, concorrere nel reato in questione secondo la normativa dettata agli artt. 110 ss. c.p. Così, BRICCHETTI R., PISTORELLI L., op. cit., p. 52: «certo è che il datore di lavoro, laddove consapevole dei metodi utilizzati dall'intermediario, potrà essere ritenuto concorrente nel reato di nuovo conio per il solo fatto di avergli commissionato il reclutamento e la direzione della manodopera».

La seconda ipotesi disciplinata dal comma I dell'art. 603-bis c.p. consiste nell'utilizzare, assumere o impiegare manodopera da parte del datore di lavoro, anche tramite l'opera svolta dall'intermediario, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e abusando pur sempre del loro stato di bisogno. Ancora una volta si assiste all'utilizzo del termine «manodopera», il quale, come sopra rammentato, richiama l'idea di più soggetti che pongono in essere più condotte; inoltre, il legislatore ha ivi previsto non solo una pluralità di soggetti esenti da pena, ma anche il possibile configurarsi di una pluralità di soggetti e di condotte dal lato attivo del reato (si pensi per l'appunto al caso in cui il datore di lavoro si avvalga dell'opera dell'intermediario). La qualificazione in termini di fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria pare dunque adattarsi anche a questa seconda ipotesi.

Da ultimo, volendo riflettere sulla *ratio* circa la mancata punibilità di coloro che prestano la manodopera, in dottrina si afferma che l'art. 603-bis c.p. tutela la dignità ed i diritti dei lavoratori, i quali assumono la qualifica di vittime<sup>398</sup>. Difatti, anche se il fenomeno del "caporalato" può definirsi come una sorta di "sfruttamento consensuale", resta ferma la condizione del lavoratore che cede a questa tipologia di sfruttamento poiché si trova in uno stato di bisogno.

# 2.9) Analisi di alcuni delitti realizzabili con la cooperazione della vittima: artt. 643, 629 e 640 c.p.

Una particolare categoria di reati, definiti come illeciti che prevedono la necessaria cooperazione della vittima<sup>399</sup>, è stata espunta da una parte di dottrina dall'insieme dei reati a concorso necessario impropri<sup>400</sup>. Tuttavia, seguendo l'impostazione proposta nel

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup> Di recente anche FERRANTI D., op. cit.

Per una definizione in merito alla categoria dei delitti con la cooperazione artificiosa della vittima, si rinvia a MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, 6^ed., Wolters Kluwer, Assago, 2016, pp. 12-13: «la vittima contribuisce a produrre il risultato patrimoniale pregiudizievole, non limitandosi a subire l'offesa ma essendone in un certo senso anche protagonista. E l'atto di disposizione patrimoniale costituisce implicito requisito positivo, concretandosi in esso la cooperazione artificiosa della vittima, poiché carpita con l'inganno, la violenza, la minaccia, ecc., e costituendo esso il fattore decisivo del risultato patrimoniale pregiudizievole». L'A. ricorda inoltre che per conseguire l'atto dispositivo della vittima all'agente si aprono i seguenti schemi ontologici: a) lo sfruttamento di una preesistente situazione di svantaggio in cui versa la vittima (es. circonvenzione di incapaci); b) l'impiego dei tradizionali strumenti della violenza o minaccia e della frode per carpire un consenso che altrimenti sarebbe stato negato o prestato ad altre condizioni (es. estorsione e truffa).

presente elaborato, si cercherà di dimostrare che anche i sottoesposti reati possono ben essere definiti fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie<sup>401</sup>.

Un primo esempio da cui partire è quello offerto dall'art. 643 c.p. 402, il quale disciplina il delitto di circonvenzione di persone incapaci: «chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2065» 403. Tralasciando le diverse opinioni sviluppatesi in merito al bene giuridico oggetto di tutela 404, la norma si riferisce a tre categorie di soggetti passivi: i minori, gli infermi ed i deficienti psichici. I primi sono tutti coloro che non hanno ancora compiuto gli anni diciotto; per infermi si intendono quei soggetti che presentano menomazioni alle facoltà intellettive e volitive, non necessariamente derivanti da un vero e proprio processo morboso; infine, i deficienti psichici sono quelle persone il cui pensiero critico è scemato o diminuito 405.

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup> Peraltro, i reati caratterizzati dalla cooperazione artificiosa della vittima vengono qualificati come a concorso necessario impropri dalla dottrina maggioritaria. Ad esempio: MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247 (per quanto riguarda il delitto di circonvenzione di incapaci); MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 247; PANNAIN R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 843; SESSO R., op. cit., p. 17; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 665 (per quanto riguarda il delitto di estorsione); PALAZZO F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 508; SESSO R., op. cit., p. 37 (per quanto riguarda il delitto di truffa).

<sup>&</sup>lt;sup>402</sup> Per un inquadramento dell'art. 643 c.p. fra i cosiddetti reati in contratto, si rinvia al contributo di LEONCINI I., *I rapporti tra contratto, reati contratto e reati in contratto*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990, p. 997 ss.

p. 997 ss.

Per approfondimenti sulla tematica si rinvia a: CASSINELLI B., La circonvenzione di incapaci, Dall'Oglio, Milano, 1956; CERTO C., La circonvenzione di incapace, G. Priulla, Palermo, 1963; DAWAN D., La circonvenzione di persone incapaci, Cedam, Padova, 2003; FERRANTE M. L., La circonvenzione di persone incapaci, Giappichelli, Torino, 1999; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p. 247 ss.; MARINI G., Voce Incapaci (circonvenzione di), in Dig. Disc. Pen., vol. VI, Utet, Torino, 1992, p. 308 ss.; PEDRAZZI C., Sul soggetto passivo di circonvenzione di incapace, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1977, p. 359 ss.; PISAPIA G. D., Voce Circonvenzione di incapaci, in Ns. Dig. It., vol. III, 1959, p. 254 ss.; SINISCALCO M., Voce Circonvenzione di incapaci, in Enc. Dir., vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 45 ss.; UBIALI M. C., Art. 643 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 1192 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> In dottrina non sussiste unanimità di vedute rispetto all'individuazione del bene giuridico oggetto di tutela: il patrimonio per taluno, la libertà di autodeterminazione del soggetti passivo per altri. Infine c'è chi ritiene che il reato abbia natura plurioffensiva, essendo posto a presidio tanto della libertà di autodeterminazione quanto dell'interesse patrimoniale del soggetto passivo. Cfr. UBIALI M. C., *Art.* 643 c.p., in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 1193.

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> Di recente, in Cass. Pen. Sez. II 03/07/2014, n. 28907 viene delineata la differenza fra infermità e deficienza psichica: «per infermità psichica deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive; per deficienza psichica deve intendersi un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è

Sul piano dell'elemento oggettivo del reato, il soggetto attivo (*chiunque*» 406) deve porre in essere una condotta induttiva attraverso la modalità dell'abuso, rispettivamente dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza, per quanto riguarda i minori; dello stato d'infermità o deficienza psichica, per quanto riguarda le restanti due categorie di soggetti passivi. L'abuso viene generalmente inteso come una forma di approfittamento<sup>407</sup>, di strumentalizzazione dell'altrui posizione di debolezza, attraverso cui deve operarsi l'induzione, la quale consiste in un'apprezzabile attività di suggestione, di pressione morale e di persuasione<sup>408</sup>. Da codesta condotta, poi, il legislatore ha fatto scaturire due eventi: il compimento di un atto da parte dell'incapace e la verificazione di un effetto giuridico dannoso per quest'ultimo o per un terzo. Fra i due, quello che permette di comprendere perché anche l'art. 643 c.p. può essere qualificato come fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, è il primo: viene infatti impiegato il termine «atto», interpretato dalla dottrina nel senso più ampio possibile<sup>409</sup>, comprensivo «di ogni comportamento produttivo di effetti giuridici e, quindi, non solo degli atti scritti, ma anche degli atti verbali e dei fatti materiali (...) come pure non soltanto degli atti positivi di dare o di facere, ma anche negativi di non facere» 410. Appare chiaro, dunque, che il soggetto non punito, in quanto vittima di una circonvenzione, deve necessariamente porre in essere una condotta (descritta espressamente dal legislatore in termini di «atto») ai fini della configurabilità astratta del reato in esame. Ci si trova ancora una volta dinnanzi ad una pluralità di soggetti e di condotte che concorrono a descrivere il fatto tipico.

co

comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, danno scemare o diminuire il pensiero critico».

406 È stato sottolineato in dottrina (MARINI G., Voce incapaci (circonvenzione di), op. cit., p. 310) che da

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup> È stato sottolineato in dottrina (MARINI G., *Voce incapaci (circonvenzione di)*, op. cit., p. 310) che da una lettura in combinato disposto degli artt. 643 c.p. e 649 comma I c.p., il soggetto attivo del reato debba possedere taluni requisiti negativi (speciali) di legittimazione al reato.

possedere taluni requisiti negativi (speciali) di legittimazione al reato. <sup>407</sup> UBIALI M. C., *Art. 643 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 1198.

<sup>&</sup>lt;sup>408</sup> UBIALI M. C., *Art. 643 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 1197 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> In senso riepilogativo, MARINI G., Voce incapaci (circonvenzione di), op. cit., p. 317: «è da considerarsi atto nel senso dell'art. 643 c.p.: la consegna; la presa d'atto o la mera tolleranza di un qualsiasi comportamento produttivo di conseguenze giuridiche dannose per il circonvenuto o per il terzo; una condotta negativa; la realizzazione di negozi di qualsiasi tipo, unilaterali o bilaterali, inter vivos o mortis causa, aventi causa nella liberalità o no, purchè comportanti effetti giuridici dannosi patrimoniali a danno del circonvenuto o di un terzo».

<sup>&</sup>lt;sup>410</sup> MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p. 251.

Un altro reato che richiede la cooperazione della vittima è quello di cui all'art. 629 c.p.<sup>411</sup>: «chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1000 ad euro 4000 (comma I)»<sup>412</sup>.

Stando alla formulazione normativa del delitto di estorsione, risultano espressamente menzionati più soggetti e più condotte (fra le quali talune, anche di natura omissiva, non punibili), di talché può dirsi che questo reato rientri fra le fattispecie che sono state qui definite come normativamente plurisoggettive improprie<sup>413</sup>.

In dottrina si ritiene unanimemente che il delitto di estorsione possegga natura plurioffensiva: sia la libertà in capo a ciascuno di autodeterminarsi, sia il patrimonio, vengono considerati beni giuridici oggetto di protezione<sup>414</sup>.

La condotta di costrizione<sup>415</sup>, perpetrabile attraverso la modalità della violenza<sup>416</sup> oppure della minaccia<sup>417</sup>, deve poi sfociare nella realizzazione di una serie di eventi: *in* 

4

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup> MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio*, op. cit., p. 13. Per un inquadramento dell'art. 629 c.p. fra i cosiddetti reati in contratto, si rinvia al contributo di LEONGRILL op cit. p. 000.

LEONCINI I., op. cit., p. 999.

412 Per approfondimenti in generale sul delitto de quo si segnalano i seguenti contributi: BOY BACCAREDDA C., Art. 629 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 864 ss.; CONTI L., Voce Estorsione, in Enc. Dir., vol. XV, Giuffrè, Milano, 1966, p. 995 ss.; D'ANNA C., Gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, in Arch. Pen., 1969, p. 35 ss.; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p. 189 ss.; MARINI G., Voce Estorsione, in Dig. Disc. Pen., vol. IV, Utet, Torino, 1990, p. 377 ss.; MECCA A., L'estorsione, Cedam, Padova, 2007; RAGNO G., Il delitto di estorsione: lineamenti dommatici, Giuffrè, Milano, 1966.

<sup>413</sup> Contra, ad esempio, MARINI G., Voce estorsione, op. cit., p. 379, il quale propende per una ricostruzione in ottica monosoggettiva del delitto considerato: «altra questione legata ai «soggetti» interessati dalla situazione di vita costitutiva di estorsione è dovuta alla necessaria esistenza di un soggetto destinatario della condotta punibile e all'esigenza di una sua «attività collaborativa». In questa sede possiamo limitarci a precisare che il dato non appare sufficiente per ricondurre la figura che ne interessa all'ambito delle figure plurisoggettive, ed in ispecie di quelle cosiddette imperfette. La condotta spesa dal soggetto passivo, infatti, deve riportarsi nell'ambito degli eventi naturalistici-conseguenza della condotta punibile e non nell'ambito delle condotte di partecipazione necessaria».

della condotta punibile e non nell'ambito delle condotte di partecipazione necessaria».

414 Cfr. per tutti: BOY BACCAREDDA C., Art. 629 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 874 ss.

E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 874 ss.

415 In dottrina si ritiene che la condotta costrittiva possa essere realizzata sia con un'azione che con un'omissione. In quest'ultimo caso si riporta l'esempio della guida alpina che, minacciando di lasciare il cliente in una grave situazione di pericolo, ottenga un compenso considerevole ed eccessivo.

cliente in una grave situazione di pericolo, ottenga un compenso considerevole ed eccessivo.

416 In dottrina si distingue fra violenza "propria", cioè volta a vincere la resistenza del destinatario con l'impiego diretto di qualsiasi mezzo di coazione fisica, ed "impropria", cioè attuata mettendo taluno nell'impossibilità di determinarsi liberamente, esercitando un'apprezzabile pressione psichica tale da indurre il destinatario a comportamenti che in condizioni normali non porrebbe in essere. Sul punto si rimanda a: CONTI L., *Voce estorsione*, op. cit., p. 997.

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup> Per minaccia si intende comunemente la prospettazione di un male apprezzabile futuro ed ingiusto dipendente dalla volontà del soggetto attivo e tale da annullare, o almeno limitare considerevolmente, il potere di determinazione del soggetto passivo. Sul punto si rimanda a: CONTI L., *Voce estorsione*, op. cit., pp. 997-998.

primis, la verificazione dell'altrui stato di coazione psichica<sup>418</sup>; secondariamente, un fare od un omettere qualcosa da parte del soggetto passivo del reato; in terzo luogo un danno altrui ed infine un ingiusto profitto. Fra i molteplici eventi menzionati, quello sopra cui interessa riflettere è il comportamento posto in essere dalla vittima (in quanto tale non punibile). Anzitutto bisogna osservare che il soggetto passivo del reato, seppur coartato, conserva comunque un certo margine di autonomia<sup>419</sup>, tant'è che fa od omette qualche cosa<sup>420</sup>: il «fare» ricomprende ogni tipo condotta dal contenuto positivo, come un dare oppure un facere<sup>421</sup>, mentre l'«omettere» concerne ogni tipo di condotta dal contenuto negativo, come un non facere<sup>422</sup>. L'oggetto materiale dell'azione o dell'omissione, tradotto dal legislatore nell'espressione «qualche cosa», si concreta in un atto di disposizione patrimoniale di qualsiasi genere e relativo a qualsivoglia bene o diritto.

Si noti dunque che la collaborazione da parte della vittima, che si estrinseca in un fare oppure in un omettere, è richiesta astrattamente ai fini della configurabilità del fatto tipico.

Continuando a sondare l'ambito dei delitti realizzati con la cooperazione artificiosa della vittima, merita di essere trattato il reato di truffa (art. 640 c.p.)<sup>423</sup>, in quanto anche esso, come verrà più oltre specificato, risulta inquadrabile fra le fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie.

La norma incriminatrice così recita al comma I: «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup> BOY BACCAREDDA C., *Art. 629 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, p. 877: «la coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertà di autodeterminazione suscitata dalla paura del male minacciato e si pone come evento intermedio tra la condotta e l'atto di disposizione patrimoniale che arreca l'ingiusto profitto con altrui danno».

<sup>419</sup> BOY BACCAREDDA C., *Art. 629 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup> BOY BACCAREDDA C., *Art. 629 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 877; CONTI L., *Voce estorsione*, op. cit., p. 998; MARINI G., *Voce estorsione*, op. cit., p. 382;

cit., p. 382;

<sup>420</sup> Questa formula del fare od omettere qualcosa si riscontra anche nel delitto di violenza privata (art. 610 c.p.), che prevede altresì il tollerare (qualche cosa). Dunque, la dottrina si divide fra chi ritiene che anche l'art. 629 c.p. ricomprenda il semplice *pati* (MARINI G., *Voce estorsione*, op. cit., p. 385) e chi si mostra di contrario avviso (CONTI L., *Voce estorsione*, op. cit., p. 998).

<sup>421</sup> MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio*, op. cit., p. 192, riporta

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup> MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio*, op. cit., p. 192, riporta quali esempi i seguenti: un *dare* (es.: una somma di danaro, somministrazioni gratuite da parte di un gestore di un locale pubblico) o un *facere* (es.: alienare un bene, strappare un contratto scritto, costituire una dote).

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup> MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio*, op. cit., p. 192, riporta quali esempi di *non facere* i seguenti: non esigere un credito, non iniziare un'azione giudiziaria.

<sup>423</sup> Per un inquadramento dell'art. 640 c.p. fra i cosiddetti reati in contratto, si rinvia al contributo di

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup> Per un inquadramento dell'art. 640 c.p. fra i cosiddetti reati in contratto, si rinvia al contributo d LEONCINI I., op. cit., p. 999.

altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro»<sup>424</sup>.

Anzitutto va precisato che sull'individuazione del bene giuridico tutelato dal reato in esame si contrappongono diversi orientamenti dottrinali: la corrente maggioritaria ricostruisce la truffa in chiave di delitto plurioffensivo, posto non solo a tutela del patrimonio ma anche della libertà del consenso e dell'autonomia della volontà 425; talune voci minoritarie, invece, propendono per la natura monoffensiva, tutelando il delitto in questione solamente il patrimonio<sup>426</sup>.

La truffa si presenta come un reato a condotta vincolata che si estrinseca in «artifizi o raggiri» posti in essere dal soggetto attivo del reato («chiunque»), attraverso i quali si induce erroneamente un soggetto a compiere un atto di disposizione patrimoniale. Per artifizio la dottrina intende la manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che esiste<sup>427</sup>; per raggiro, ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, ogni attività simulatrice sostenuta da parole ed argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero<sup>428</sup>. Dunque, da una parte l'artifizio crea un'apparenza esterna mentre il raggiro opera direttamente sulla psiche della vittima. Questione da sempre dibattuta è quella concernente l'idoneità del silenzio ad essere ricompreso nella locuzione «artifizi o raggiri». Al riguardo, l'atteggiamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità sembra maggiormente estensivo rispetto a talune correnti dottrinali<sup>429</sup>: specialmente qualora vengano in considerazione rapporti fra privati, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune

<sup>&</sup>lt;sup>424</sup> Della vasta bibliografia sul tema si citano soltanto alcuni contributi: AZZALI G., *Prospettive negoziali* del delitto di truffa, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1998, p. 321 ss.; CORTESE G., La struttura della truffa, Jovene, Napoli, 1968; DEL TUFO V., op. cit.; DEMURO G. P., Art. 640 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo III, op. cit., p. 1063 ss.FANELLI A., La truffa, 2^ed., Giuffrè, Milano, 2009, 1998; LA CUTE G., Voce Truffa (diritto penale), in Enc. Dir., vol. XLV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 243 ss.; MAGGINI A., La truffa, Cedam, Padova, 1988; MANTOVANI F., Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, Giuffrè, Milano, 1962; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p. 204 ss.; MARINI G., Voce Truffa (dir. pen.), in Ns. Dig. It., vol. XIX, 1973, p. 864 ss.; PAGLIARO A., Truffa e danno patrimoniale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1963, p. 1202 ss.; SAMMARCO A., La truffa contrattuale, Giuffrè, Milano, 1988; ZANNOTTI R., La truffa, Giuffrè, Milano, 1993.

425 In tal senso MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup> DEL TUFO V., op. cit., pp. 282-283; PEDRAZZI C., *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano, 1955, p. 34.

427 Cfr. per tutti MARINI G., *Voce Truffa*, op. cit., p. 366.

<sup>428</sup> Cfr. per tutti MARINI G., Voce Truffa, op. cit., p. 366.

Contra in dottrina: MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p. 207.

circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro.

Gli artifizi o raggiri debbono necessariamente precedere ed essere causa dell'induzione in errore della vittima<sup>430</sup> (il primo dei quattro eventi richiesti dall'art. 640 c.p.), condizione psicologica consistente in una divergenza tra lo stato attuale della realtà e la percezione soggettiva della stessa da parte di quest'ultima.

Peraltro, a partire da questo momento, il soggetto ingannato<sup>431</sup> diviene il protagonista della fattispecie, svolgendo un vero e proprio ruolo attivo attraverso l'effettuazione di un atto di disposizione patrimoniale. Accanto alla condotta truffaldina perpetrata dal soggetto attivo del reato, si aggiunge perciò un'altra condotta, che è quella posta in essere dalla vittima: seppur non esplicitata nel testo dell'art. 640 c.p., viene infatti ritenuta essenziale ai fini della configurabilità del reato.

Secondo la dottrina maggioritaria, l'atto di disposizione patrimoniale può consistere sia in un atto negoziale (si pensi al classico esempio della truffa contrattuale), sia in un atto non negoziale (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di distruzione del proprio francobollo con conseguente aumento di valore del residuo esemplare dell'agente), finanche in un comportamento di natura omissiva che se compiuto avrebbe incrementato o comunque non diminuito il patrimonio (ad esempio, non esigere un credito dando ad intendere al debitore che si è prescritto oppure non iniziare un'azione legale)<sup>432</sup>. Anche la Cassazione a Sezioni Unite si è di recente pronunciata individuando nell'atto di disposizione patrimoniale un elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice e precisando che questo non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale o atto giuridico in senso stretto, ben potendo essere integrato anche da un permesso o da un assenso, dalla mera tolleranza o da una *traditio*, da un atto materiale o da un fatto omissivo, purchè si tratti di un atto volontario causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa<sup>433</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup> Sul punto, di recente anche Cass. Pen. Sez. II 15/02/2017 n. 9197.

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup> Bisogna rammentare che non tutte le volte il soggetto destinatario della condotta truffaldina coincide necessariamente con il soggetto passivo del reato, potendosi verificare una sfasatura.

<sup>&</sup>lt;sup>432</sup> MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, op. cit., p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>433</sup> Cass. Sez. Un. 10/01/2012 n. 155.

Inoltre, l'atto di disposizione patrimoniale deve essere compiuto con volontà e consapevolezza da parte della vittima<sup>434</sup>.

Si ricordi, infine, che dal comportamento della vittima debbono poi scaturire due ulteriori effetti: il conseguimento di un ingiusto profitto da parte del soggetto attivo del reato o di terzi e la verificazione di un danno altrui.

Da quanto sin qui evidenziato emerge dunque che la pluralità di condotte costitutive del fatto tipico non sempre viene espressa chiaramente dal legislatore all'interno della formulazione di un determinato reato (come si è visto, nell'ambito dei delitti che richiedono la cooperazione artificiosa della vittima, per gli artt. 643 e 629 c.p.): nel delitto di truffa, infatti, la condotta della vittima che si concretizza nell'atto di disposizione patrimoniale è implicita eppure essenziale. Ciò consente, in ultima analisi, di ricondurre anche l'art. 640 c.p. nel novero delle fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie: la non punibilità del soggetto che pur contribuisce attivamente alla realizzazione del reato è spiegabile in rapporto alla sua qualifica di vittima di un inganno.

# 3) Al di là dell'unicità del soggetto e della condotta: individuazione di alcune fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive.

Un secondo gruppo di reati che sarà oggetto di analisi riguarderà quei casi in cui il legislatore si riferisce espressamente, nella descrizione del tipo criminoso, ad un'unica condotta perpetrabile da un soggetto. Come si avrà modo di notare, l'unicità della condotta e del soggetto descritti non necessariamente qualificano una fattispecie incriminatrice in termini normativamente monosoggettivi.

#### 3.1) Il concetto di "intelligenze": analisi degli artt. 243, 245 e 247 c.p.

L'art. 243 c.p. 435 punisce al comma I «chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano,

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup> Sulla necessità di limitare la volizione cosciente del fatto nella sua materialità senza necessità di accertare che nell'oggetto della volizione rientrino anche le conseguenze pratiche effettive nel loro esatto valore, si esprime MARINI G., *Voce Truffa*, op. cit., p. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>435</sup> Gli A. che qualificano il delitto di cui all'art. 243 c.p. come reato a concorso necessario improprio sono: BRUNELLI D., op. cit., p. 167; DI MARTINO A., op. cit., p. 142 ss.; FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, op. cit., p. 619; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258. (Vedi cap. I).

ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo» 436. Al comma successivo, il legislatore prevede un aggravamento di pena per il caso in cui la guerra o le ostilità si verifichino.

Il reato, collocato all'interno del capo I, titolo I, libro II c.p., tutela la personalità dello Stato, da intendersi, nello specifico, come interesse al mantenimento della pace<sup>437</sup>. In dottrina viene escluso dall'ambito dell'oggettività giuridica della norma il dovere di fedeltà e lealtà dei cittadini verso lo Stato italiano, sulla base del fatto che, trattandosi di un reato comune, soggetto attivo può essere anche lo straniero<sup>438</sup>. Tuttavia, l'affermazione secondo cui l'espressione «chiunque», adoperata dal legislatore nel reato in esame, ricomprende tanto il cittadino italiano quanto lo straniero, non convince fino in fondo: in primo luogo, nell'ipotesi dello straniero che tenga intelligenze con lo straniero, risulterebbe irragionevole punire soltanto uno dei due, in quanto entrambi si troverebbero nella medesima condizione e sarebbero accomunati dallo stesso status. Risulterebbe inoltre arduo individuare quale punire fra i due, dal momento che il concetto di "tenere intelligenze", come verrà precisato nel prosieguo, implica un accordo. Inoltre, desumere la punibilità dello straniero con cui sono tenute le intelligenze da un'interpretazione estensiva dell'espressione «chiunque» 439 sembra operazione contrastante con il principio di legalità. Perciò, considerando anche la costruzione della norma in termini di contrapposizione fra il «chiunque» e lo «straniero», parrebbe auspicabile un'interpretazione della prima locuzione in senso restrittivo, riferita così al solo cittadino. C'è però da dire che questa scelta ermeneutica si porrebbe in antitesi rispetto ad una lettura in combinato disposto con gli artt. 3 e 7 n. 1 c.p. Restano pertanto di difficile soluzione le problematiche appena esposte.

<sup>&</sup>lt;sup>436</sup> Sul tema si rinvia a: DI VICO P., *Il delitto di intelligenze con lo straniero*, in *Ann. Dir. Proc. Pen.*, vol. II, 1935, p. 1217 ss. e 1313 ss.; NEPPI MODONA G., Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, in Enc. Dir., XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 863 ss.; VEUTRO V., Voce Intelligenza con lo straniero, in Enc. For., vol. IV, F. Vallardi, Milano, 1959, p. 419 ss.

Va precisato che l'art. 243 c.p. non ha mai trovato applicazione fino ad oggi.

437 NEPPI MODONA G., Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, op. cit., p. 871: «poiché in particolare le finalità dei soggetti attivi sono dirette allo scopo che lo Stato estero muova guerra o compia atti di aggressività contro l'Italia, le condizioni di esistenza e le esigenza di conservazione dello Stato vanno puntualizzate nella tutela contro ogni pericolo di guerra o di interventi aggressivi armati contro il nostro Paese, ovvero, rovesciando il discorso, nell'interesse dello Stato italiano al mantenimento della pace ed all'esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti non autorizzati, conniventi con lo straniero, che possa mettere in pericolo la pace».

438 In tal senso, DI VICO P., Il delitto di intelligenze con lo straniero, op. cit., p. 1222; NEPPI MODONA G.,

Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, op. cit., p. 871; VEUTRO V., op. cit., p. 420.

439 Una soluzione di questo tipo che fa leva su di un'interpretazione estensiva del termine «chiunque»

viene proposta da NEPPI MODONA G., Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, op. cit., p. 865.

Dal lato del soggetto passivo del reato, questo va individuato nello Stato italiano<sup>440</sup>.

Il fulcro attorno al quale ruota la norma incriminatrice in esame è identificabile nel "tenere intelligenze", sul cui significato è opportuno riflettere al fine di comprendere se trattasi di fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva oppure plurisoggettiva. Il concetto di *«intelligenze»* sembra far propendere per la seconda delle due menzionate alternative, in quanto rimanda ad un *«accordo, concerto, intesa o corrispondenza di volontà, per lo più segreta, rivolta al conseguimento di uno scopo comune, di natura militare o politica, in cui è insita un'attività cospirativa in danno dello Stato italiano e nell'interesse dello straniero»<sup>441</sup>.* 

Dunque, l'espressione verbale "tenere intelligenze" sta ad indicare una convergenza di condotte criminose, consistenti in manifestazioni di volontà, da parte di due soggetti: da un lato colui che tiene le intelligenze, dall'altro lo straniero con cui le intelligenze sono tenute<sup>442</sup>. Perciò si può affermare che, seppure il legislatore abbia coniugato il verbo al singolare, riferendosi a *«chiunque tiene intelligenze con lo straniero»*, questo sottintende in realtà una pluralità di condotte che rientrano nella struttura del fatto tipico.

L'incontro di intenti criminosi finalizzato a muovere guerra<sup>443</sup> o compiere atti di ostilità<sup>444</sup> contro lo Stato italiano<sup>445</sup>, peraltro, ha già indotto parte di dottrina a classificare l'art. 243 c.p. come reato-accordo<sup>446</sup>, rappresentando una deroga espressa al principio generale sancito dall'art. 115 comma I c.p<sup>447</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup> DI VICO P., *Il delitto di intelligenze con lo straniero*, op. cit., p. 1313.

<sup>&</sup>lt;sup>441</sup> NEPPI MODONA G., Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, op. cit., p. 866. In tal senso anche: DI VICO P., Il delitto di intelligenze con lo straniero, op. cit., p. 1314: «quindi, a norma del codice penale italiano, il significato della parola intelligenza è quello di un accordo concluso fra il colpevole del delitto e lo straniero»; VEUTRO V., op. cit., p. 420: «l'intelligenza, che realizza l'elemento materiale, indica, secondo un'espressione mutuata dal codice francese, un'intesa, un accordo, un concerto e simili, cioè un incontro di volontà».

incontro di volontà».

442 È stato correttamente constatato in dottrina che l'attuale espressione «con lo straniero» di cui all'art. 243 c.p., la quale ha sostituito quella di «con un Governo estero o con gli agenti di esso» contenuta nell'art. 106 del Codice Zanardelli, va intesa in senso ampio, ossia comprensiva anche degli agenti indiretti di un Governo estero. Sul punto: DI VICO P., Il delitto di intelligenze con lo straniero, op. cit., pp. 1316-1317; NEPPI MODONA G., Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, op. cit., pp. 364-365.

443 Nel senso che lo Stato estero dichiari la guerra contro lo Stato italiano ovvero intraprenda la guerra

Nel senso che lo Stato estero dichiari la guerra contro lo Stato italiano ovvero intraprenda la guerra contro di esso. Sul punto, DI VICO P., *Il delitto di intelligenze con lo straniero*, op. cit., p. 1318 ss.
 Nel senso che gli atti di ostilità possono essere di varia natura e consistere nella rappresaglia,

Nel senso che gli atti di ostilità possono essere di varia natura e consistere nella rappresaglia, ritorsione, blocco commerciale (etc.), purchè siano idonei a cagionare il pericolo di guerra. Sul punto, DI VICO P., *Il delitto di intelligenze con lo straniero*, op. cit., p. 1319 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>445</sup> L'art. 243 c.p. si caratterizza per il dolo specifico.

PANNAIN R., Manuale di diritto penale. Parte speciale, Utet, Torino, 1957, p. 49: «ci si trova in presenza di una di quelle forme di reato plurisoggettivo in senso ampio in cui più condotte sono

Nonostante la convergenza di volontà verso un fine comune, il legislatore ha tuttavia esonerato da responsabilità penale il soggetto straniero con il quale le intelligenze sono tenute. Di conseguenza, stando all'impostazione adottata nel presente elaborato, l'art. 243 c.p. può essere qualificato come fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria.

Il discorso non è diverso per quanto riguarda le fattispecie incriminatrici di «intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra» (art. 245 c.p.)<sup>449</sup> e di «favoreggiamento bellico»<sup>450</sup> (art. 247 c.p.)<sup>451</sup>, in quanto anch'esse ruotano attorno al concetto di "tenere intelligenze con lo straniero".

Per quel che concerne poi l'altra condotta descritta nel testo dell'art. 243 c.p., ovvero quella di «chiunque commette altri fatti diretti allo stesso scopo» 452, non valgono le considerazioni sin qui svolte, trattandosi di fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva<sup>453</sup>.

#### 3.2) Il concetto di "arruolamento": analisi degli artt. 244 e 288 c.p.

necessarie per l'esistenza del reato, ma non tutte sono punite, e propriamente in presenza di reato

appartenente a quella categoria che va sotto il nome di reati accordo».

447 DI VICO P., Il delitto di intelligenze con lo straniero, op. cit., p. 1314 ss.; NEPPI MODONA G., Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico, op. cit., p. 866.

448 Art. 245 c.p.: «Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti

ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (comma I).

La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa (comma II)».

449 Gli A. che qualificano il delitto di cui all'art. 245 c.p. come reato a concorso necessario improprio

sono: BRUNELLI D., op. cit., p. 167; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258. (Vedi cap. I).

450 Art. 247 c.p.: *«Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le* 

operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte».

Sul tema si rinvia a: MALIZIA S., Voce Favoreggiamento bellico, in Enc. Dir., vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 44 ss.; MERANGHINI U., Voce Favoreggiamento bellico, in Enc. For., vol. III, F. Vallardi, Milano, 1958, p. 731 ss.

Bisogna comunque precisare che anche questo reato, così come quello di cui all'art. 243 c.p., è costruito su due condotte alternative, fra cui quella consistente in «altri fatti diretti agli stessi scopi» non presenta i caratteri tipici di una fattispecie a struttura normativamente plurisoggettiva.

451 Gli A. che qualificano il delitto di cui all'art. 247 c.p. come reato a concorso necessario improprio

sono: BRUNELLI D., op. cit., p. 167; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258. (Vedi cap. I).

452 Al fine di circoscrivere il significato della locuzione *«altri fatti»*, la dottrina considera si avvale di due punti di riferimento: la portata semantica della condotta alternativa di tenere intelligenze ed il dolo specifico richiesto dal legislatore.

453 NEPPI MODONA G., *Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico*, op. cit., p. 868.

Un altro delitto, fra quelli posti a presidio della personalità dello Stato<sup>454</sup>, in cui il legislatore ha descritto il fatto tipico impiegando espressioni che, per essere pienamente afferrate nel loro significato, rimandano a livello astratto alla necessità di una cooperazione altrui, è l'art. 244 c.p.<sup>455</sup>, rubricato «atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra». In questa sede interessa analizzare il disposto del comma I: «chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni»<sup>456</sup>.

Si è in presenza di un reato comune, dal momento che soggetto attivo può essere «chiunque» 457.

Le due condotte attorno alle quali è costruita la norma incriminatrice sono rispettivamente quella di fare arruolamenti oppure di compiere altri atti ostili. Entrambe presuppongono l'assenza dell'approvazione del Governo<sup>458</sup> e debbono essere tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, in ciò ravvisandosi l'essenza del dolo specifico.

Quanto alla prima delle due condotte citate, la dottrina suole intendere il concetto di «arruolamento» nel seguente modo: trattasi di un'«iscrizione nei ruoli oppure nelle liste di arruolamento, di coloro che manifestano la volontà di partecipare ad una spedizione, aggressione, od altra azione violenta contro lo Stato estero» Bisogna precisare, poi, che l'arruolamento può essere sia gratuito che a prezzo o premio.

Dunque, se l'arruolamento non può esistere senza il necessario apporto volontaristico proveniente dall'arruolato, ciò significa che la terminologia impiegata sottintende, a partire dal piano astratto, una convergenza di manifestazioni di volontà, provenienti

Dir. Proc. Pen., 1959, p. 1234 ss.; DI VICO P., Degli atti ostili in tempo di pace (art. 244 c.p.), in Riv. Pen., 1934, vol. II, p. 441 ss.; QUADRI R., op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>454</sup> Sul bene giuridico oggetto di tutela *ex* art. 244 c.p., si fa portavoce di una visione diversa da quella per lo più riscontrabile in dottrina (mantenimento della normalità dei rapporti internazionali da parte dello Stato italiano): QUADRI R., *Voce Atti ostili verso uno Stato estero*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 65 ss., il quale sostiene che i soggetti passivi della norma incriminatrice *de qua* siano gli Stati stranieri.

stranieri.

455 Gli A. che qualificano il delitto di cui all'art. 244 c.p. come reato a concorso necessario improprio sono: BRUNELLI D., op. cit., p. 167; DI MARTINO A., op. cit., p. 142 ss; GRISPIGNI F., op. cit., p. 258.

456 Si indicano taluni riferimenti bibliografici: DEAN F., *Brevi osservazioni in tema di atti ostili*, in *Riv. It*.

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup> In dottrina c'è chi dubita dell'interesse dello Stato italiano all'incriminazione degli atti ostili contro uno Stato estero (art. 244 c.p.) quando soggetto attivo del reato sia lo straniero in territorio estero. Sul punto: DI VICO P., *Degli atti ostili in tempo di pace (art. 244 c.p.)*, op. cit., p. 448.

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup> L'approvazione, sia esplicita che implicita, deve essere preventiva e non successiva. Sul punto: DI VICO P., *Degli atti ostili in tempo di pace (art. 244 c.p.)*, op. cit., p. 443 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>459</sup> DI VICO P., Degli atti ostili in tempo di pace (art. 244 c.p.), op. cit., p. 449.

rispettivamente da chi arruola e da chi è arruolato<sup>460</sup>. Una pluralità di soggetti e di condotte che fa propendere per una classificazione dell'art. 244 c.p. in termini di fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria<sup>461</sup>, in quanto chi si arruola non è punito. Peraltro, quest'esenzione da pena è stata persino *bypassata* da parte di chi ha ammesso la possibilità, nonostante l'inequivoco tenore della norma incriminatrice, di punire anche il soggetto arruolato per il comportamento tenuto<sup>462</sup>.

Bisogna aggiungere che l'espressione attorno la quale si discute si riscontra anche nel corpo del testo di un altro reato, ossia l'art. 288 c.p. 463, che punisce al comma I «chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero» 464. Anche in quest'ipotesi viene precisato che la prima delle due condotte consiste in un «contratto mediante il quale si crea un rapporto di subordinazione e di servizio relativamente permanente, retribuito o gratuito, fra l'arruolato e l'arruolante o un terzo, per l'attuazione di un determinato scopo» 465.

Ritornando all'art. 244 c.p., resta da ricordare che l'ulteriore condotta descritta configura, invece, una fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva, non contenendo l'espressione *«altri atti ostili»* alcun tipo di riferimento ad una plurisoggettività.

<sup>&</sup>lt;sup>460</sup> Preme altresì precisare che l'arruolamento (lecito) è un contratto. Sul tema si rimanda alla specifica voce enciclopedica di TORRENTE A., *Voce Arruolamento (contratto di arruolamento)*, in *Enc. Dir.*, vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 76 ss.

<sup>461</sup> Contra, ad esempio, QUADRI R., op. cit., p. 73: «va escluso che rientri nella nozione anche l'«arruolarsi», dato che l'art. 244 c.p. si riferisce solo al'ipotesi di chi fa arruolamenti e l'ipotesi dell'arruolarsi, manifestamente diversa, non realizza pertanto alcun elemento dell'astratta fattispecie, il che esclude anche la tesi della compartecipazione».

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup> DI VICO P., Degli atti ostili in tempo di pace (art. 244 c.p.), op. cit., p. 449: «ma quando si considera che la essenza giuridica del reato sta nella commissione dell'atto ostile costituito dall'arruolamento, e che questo non può esistere senza il necessario concorso degli arruolati; è logico ammettere anche la loro responsabilità, quali partecipi nel reato per essere immediatamente concorsi alla sua esecuzione».

<sup>463</sup> In dottrina BRUNELLI D., op. cit., p. 167 (vedi cap. I) qualifica il delitto di cui all'art. 288 c.p. come

<sup>&</sup>lt;sup>463</sup> In dottrina BRUNELLI D., op. cit., p. 167 (vedi cap. I) qualifica il delitto di cui all'art. 288 c.p. come reato a concorso necessario improprio.

<sup>464</sup> Si indicano taluni riferimenti bibliografici: CORVI A., *Art. 288 c.p.*, in *Codice Penale commentato*,

<sup>&</sup>lt;sup>464</sup> Si indicano taluni riferimenti bibliografici: CORVI A., *Art. 288 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo I, op. cit., p. 3083 ss.; MALIZIA S., *Voce Arruolamento illecito*, in *Enc. Dir.*, vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 89 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup> CORVI A., *Art. 288 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo I, op. cit., p. 3084.

Peraltro, anche per quando riguarda la seconda delle due condotte descritte dall'art. 288 c.p., consistente nell'«armamento», è possibile giungere alla medesime conclusioni circa la sua struttura normativamente plurisoggettiva. Difatti, se «l'armamento si risolve nel fornire direttamente o indirettamente armi o munizioni a cittadini già arruolati o altrimenti disposti a prendere servizio agli ordini o a favore dello straniero» (CORVI A., Art. 288 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo I, op. cit., p. 3084), allora si può dedurre che anche per quest'ipotesi risulti normativamente indispensabile il contributo, in termini di consenso, di colui al quale le armi vengono distribuite.

### 3.3) L'induzione al matrimonio mediante inganno: art. 558 c.p.

Nei precedenti paragrafi si è già avuto modo di osservare che molte fattispecie incriminatrici contengono espressioni che stanno a significare un reciproco incontro di volontà<sup>466</sup>. Talvolta, peraltro, queste (espressioni) figurano quali elementi normativi del reato, attenendo alla branca del diritto civile. Per fare un esempio, si consideri il delitto di induzione al matrimonio mediante inganno<sup>467</sup> (art. 558 c.p.)<sup>468</sup>, il quale punisce chi, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato.

L'art. 558 c.p. è inserito all'interno del titolo dedicato ai delitti contro la famiglia (titolo XI), con particolare riguardo ai delitti contro il matrimonio (capo I): taluno perciò sostiene che l'unico bene giuridico tutelato sia l'interesse dello Stato a garantire l'ordinamento giuridico familiare<sup>469</sup>; d'altra parte, si ritiene che ad essere tutelata direttamente sia la libertà di autodeterminazione dell'altro nubendo, mentre indirettamente l'ordine matrimoniale<sup>470</sup>.

Il soggetto attivo del reato (*«chiunque»*) deve necessariamente essere circoscritto: da identificarsi negativamente in colui che non sia già precedentemente coniugato.

La condotta criminosa consiste nell'occultare<sup>471</sup> all'altro coniuge, attraverso mezzi fraudolenti<sup>472</sup>, l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio. È però bene soffermarsi su di un altro elemento oggettivo del reato, tale da consentire l'inquadramento dello stesso nella categoria delle fattispecie

\_

 $<sup>^{466}</sup>$  In proposito, si rimanda ai paragrafi aventi ad oggetto gli artt. 243, 245, 247 c.p. e l'art. 3 l. n. 1383/1941.

<sup>&</sup>lt;sup>467</sup> In materia si vedano principalmente: DOLCE R., *Voce Induzione al matrimonio mediante inganno*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1987, p. 317 ss.; PISAPIA G. D., *Delitti contro la famiglia*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1953; ROTA F., *Art. 558 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2678 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup> In dottrina ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 591 (vedi cap. I) qualifica l'induzione al matrimonio mediante inganno come reato a concorso necessario improprio.
<sup>469</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, 5^ed., vol. VII, a cura di PISAPIA G. D., Utet, Torino,

<sup>&</sup>lt;sup>469</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, 5^ed., vol. VII, a cura di PISAPIA G. D., Utet, Torino, 1984, pp. 737-738 sottolinea la natura essenzialmente pubblicistica del bene giuridico: «oggetto specifico della tutela penale, in relazione al delitto di bigamia, è l'interesse dello Stato di garantire l'ordinamento giuridico familiare, in quanto particolarmente si attiene all'istituto giuridico-sociale della monogamia, fondamentale nella nostra società, contro il danno della poligamia».

<sup>&</sup>lt;sup>470</sup> PISAPIA G. D., *Delitti contro la famiglia*, op. cit., p. 141.

<sup>471</sup> DOLCE R., op. cit., p. 319: «occultare significa mantenere una persona, ad opera di un'altra, nell'ignoranza di ciò che esiste o indurla nell'errore di ritenere inesistente ciò che invece esiste».

<sup>&</sup>lt;sup>472</sup> Non sembrano configurare mezzi fraudolenti il semplice silenzio o un mero contegno omissivo. Sul punto si rinvia a DOLCE R., op. cit., p. 320.

incriminatrici normativamente plurisoggettive: l'espressione «contrarre matrimonio avente effetti civili», che, secondo la dottrina, configura propriamente l'evento del reato<sup>473</sup>. Ora, se si considera che attraverso l'atto di matrimonio<sup>474</sup> un uomo ed una donna dichiarano, con le dovute formalità, di volersi prendere reciprocamente come marito e moglie, formando così una famiglia, ciò che rileva è, sostanzialmente, il reciproco scambio delle volontà. Una pluralità di condotte, dunque, rilevante già sul piano astratto: la manifestazione di volontà dell'altro nubendo, infatti, è condizione necessaria per il verificarsi dell'evento del reato, ossia la celebrazione del matrimonio. Ecco perché anche il delitto di cui all'art. 558 c.p., stando all'impostazione adottata nel presente elaborato, può essere identificato come una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria<sup>475</sup>.

Bisogna poi aggiungere che l'indispensabilità del soggetto ingannato, non punibile in quanto vittima, non si esaurisce solamente nella dichiarazione di volontà che caratterizza l'atto del matrimonio, rilevante sul piano del fatto tipico di reato. Vi è di più: il legislatore ha infatti statuito, quale condizione di punibilità, l'esercizio dell'azione di annullamento avverso il matrimonio da parte dello stesso nubendo<sup>476</sup>.

Per concludere, si può così affermare che nel reato in esame il coinvolgimento del soggetto ingannato è finanche duplice, poiché rileva sia in termini di fatto tipico (il che è già sufficiente per considerare l'art. 558 c.p. come fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria), sia in termini di punibilità.

#### 3.4) La collusione del finanziere: art. 3 l. n. 1383/1941.

<sup>&</sup>lt;sup>473</sup> Si rimanda a: ROTA F., Art. 558 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2690; contra RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. III, Cedam, Padova, 1952, p. 139: «evento è l'annullamento del matrimonio per l'impedimento occultato al quale, quindi, l'annullamento va riferito, e da esso deve essere dipendente, come l'effetto dalla causa».

Ata Nell'ambito della dottrina civilistica si distingue il matrimonio come atto giuridico dal matrimonio

come rapporto giuridico. Nella prima prospettiva, si discute circa la natura dell'atto di matrimonio, cioè se esso sia atto negoziale o non negoziale. Ad ogni modo, anche chi (GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 17<sup>ed.</sup>, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, p. 338 non ritiene possibile ricondurre il matrimonio alla generale categoria del negozio giuridico, afferma che: «la volontà dei nubendi costituisce comunque il centro motore della vicenda matrimoniale».

475 DOLCE R., op. cit., p. 319 si espone a favore della natura plurisoggettiva del reato de quo; contra

PISAPIA G. D., Delitti contro la famiglia, op. cit., p. 490.

<sup>476</sup> Lucidamente PISAPIA G. D., Delitti contro la famiglia, op. cit., p. 491 nota n. 2 afferma pone in evidenza che se l'annullamento costituisse l'evento del reato, esso dovrebbe essere investito dal dolo, cioè dovrebbe essere voluto dal colpevole, il quale però, normalmente, desidera il contrario.

Talvolta il requisito costitutivo della pluralità di condotte, che stando all'impostazione adottata nel presente elaborato risulta necessario ai fini dell'identificazione di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, non pare esplicitato dal legislatore. C'è quindi bisogno di un'operazione di natura esegetica per verificare se espressioni verbali declinate al singolare sottendano in realtà un agire anche da parte altrui.

Una norma incriminatrice che si pone sulla stessa scia di quanto già anticipato a proposito degli artt. 243, 245 e 247 c.p., è quella del delitto di collusione<sup>477</sup> ex art. 3<sup>478</sup> l. 9 dicembre 1941, n. 1383<sup>479</sup>, il quale, peraltro, disciplina al comma I tre distinte ed autonome figure criminose<sup>480</sup>: «[aa] il militare della Regia Guardia di Finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, [bb] o collude con estranei per frodare la finanza, [cc] oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene

<sup>&</sup>lt;sup>477</sup> Gli A. che qualificano la collusione come reato a concorso necessario improprio sono: FERRARO G., *Il delitto di collusione in contrabbando e le accise*, Simple, Macerata, 2014, p. 26; MARTINI A., *Voce Collusione*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XVI, Utet, Torino, 1988, p. 294; RIVIELLO P. P., *L'incriminazione del militare della Guardia di Finanza responsabile dei reati di cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383*, in *Cass. Pen.*, 1999, vol. II, p. 3295; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup> Alcuni A. ribadiscono che la previsione incriminatrice di cui all'art. 3 si è resa necessaria per sostituire ed abrogare il superato disposto dell'art. 18 r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281, nell'ottica di coordinare ed adeguare la legge speciale relativa alla Guardia di Finanza con i codici penali militari del 1941, in luogo della normativa precedente che era coordinata al previgente codice penale per l'esercito del 1869. Per tutti, v. Nunziata M., *La collusione del militare della Guardia di Finanza nell'ambito dello speciale statuto penale del Corpo*, in *Riv. Pol.*, 2003, p. 91. Nello stesso senso anche la giurisprudenza: *ex multis*, Trib. mil. terr. Verona 23/10/1963, Aimola, in *Giust. Pen.*, 1963, II, pp. 118-119. *Contra*, in letteratura, FERRARO G., *Il delitto di collusione in contrabbando e le accise*, op. cit., p. 13, secondo il quale, il fatto che con la l. n. 1383/1941 si sia proceduto ad un adeguamento delle norme penali militari speciali per il finanziere ai nuovi codici penali militari sembra inattendibile, sia perché il preesistente rinvio ai codici militari era evidentemente formale, quindi valevole anche per i nuovi, sia perché la legge in oggetto si limita soltanto a ripetere formule vetuste.

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup> Codesta legge provvide, da un lato, alla militarizzazione del residuo personale in servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza; dall'altro, introdusse ed inasprì la repressione penale di taluni comportamenti illeciti posti in essere dai militari appartenenti al Corpo.

Nonostante la l. n. 1383/1941 sia stata emanata durante il periodo bellico, la giurisprudenza ha poi chiarito che la stessa non può essere considerata a carattere temporaneo né dipendente dalle contingenze connaturate al tempo di guerra, per cui le disposizioni ivi contenute sono parte integrante del sistema: sul punto Trib. mil. terr. Verona 23/10/1963, Aimola, in *Giust. Pen.*, 1963, vol. II, pp. 118-119; Cass. Pen. Sez. VI 24/03/1970, Nobili, in *Giust. Pen.*, 1971, vol. II, p. 915. *Contra*, in dottrina, ANTONIONI F., *Voce Collusione*, in *Enc. Dir.*, vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>480</sup> Ciascuna delle tre ipotesi criminose descritte nell'art. 3 l. n. 1383/1941 possiede carattere autonomo, essendo queste accomunate solamente sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e della devoluzione della relativa cognizione alla speciale giurisdizione penale militare. In dottrina: ANTONIONI F., op. cit., p. 453; NUNZIATA M., op. cit., p. 91. In giurisprudenza: Cass. Pen. Sez. I 22/06/1964, Cattaneo *et alia*, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1964, p. 1127; Cass. Pen. Sez. III 07/05/1971, Gentilini *et alia*, in *Giust. Pen.*, 1972, vol. II, p. 872.

stabilite dagli artt. 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali».

La collusione, così come tutte le fattispecie incriminatrici contenute nella 1. 9 dicembre 1941, n. 1383, è un reato "speciale", meglio definibile, secondo la corrente terminologia, come proprio<sup>481</sup>: dottrina<sup>482</sup> e giurisprudenza<sup>483</sup> concordano nel ritenere che il militare della Guardia di Finanza ne sia il soggetto attivo.

La condotta descritta dal legislatore consiste nella collusione: "colludere" deriva dal latino "cum ludere", ossia "giocare assieme", "intendersela con altri". Nel corso dei secoli, in particolare a partire dal XVII secolo, il termine ha pian piano visto trasformata la sua originaria valenza, cominciando ad essere impiegato nel senso di "comportamento di chi si accorda segretamente con altri per compiere un'azione diretta contro diritti di terzi o comunque illecita" Pare opportuno precisare che l'espressione collusione è stata molto spesso oggetto di critiche dottrinali a causa della sua astrattezza e labilità semantica 485. E forse non è un caso che la stessa (espressione) sia stata utilizzata con estrema circospezione dal legislatore anche all'interno del codice penale: difatti, le uniche ipotesi in cui viene fatto riferimento alla condotta collusiva sono rappresentate dall'art. 353 c.p. 486 e dall'art. 380 comma II n. 1 c.p 487.

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup> Cass. Pen. 15/10/1963, Plebani *et alia*, in *Giur. Pen.*, 1963, vol. II, p. 17 ss; Cass. Pen. Sez. VI 24/02/2009, n. 16986.

ANTONIONI F., op. cit., pp. 453-454; CODAGNONE M., Corruzione e collusione in contrabbando – Concorso di reati, in Giust. Pen., 1965, II, p. 23; FERRARO G., op. cit., p. 25; MARTINI A., Voce Collusione, op. cit., p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>483</sup> Anche di recente la Cassazione ha ricordato che «la norma in esame sanziona la condotta del militare della Guardia di Finanza che collude con estranei per frodare la finanza e non anche la condotta di questi ultimi che, pertanto, non sono soggetti attivi del reato» (Cass. Pen. Sez. I 25/01/2016, n. 23842).

<sup>484</sup> Così in MARTINI A., op. cit., p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup> BRUNELLI D., MAZZI G., *Diritto penale militare*, 4<sup>^</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 385; NUNZIATA M., op. cit., p. 94; RIVIELLO P. P., *L'incriminazione del militare della Guardia di Finanza responsabile dei reati di cui all'art.* 3 *l.* 9 dicembre 1941, n. 1383, op. cit., p. 3295.

reati di cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383, op. cit., p. 3295.

486 Qui il legislatore ipotizza, tra varie attività delittuose finalizzate ad impedire o a turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, quella realizzata mediante collusioni o altri mezzi fraudolenti.

In dottrina, ad esempio: MARTINI A., op. cit., p. 291: «il verbo colludere descrive, secondo l'uso costante che ne viene fatto per lo meno dal XVII secolo, il comportamento di chi si accorda segretamente con altri per compiere un'azione diretta contro diritti di terzi o comunque illecita. A ben vedere questo stesso è il significato in cui tale espressione è stata utilizzata nelle uniche due norme di raffronto rinvenibili all'interno del codice penale: gli artt. 353 e 380 comma II n. 1 c.p.»; SECHI L., Diritto penale e processuale finanziario, 5^ ed., Giuffrè, Milano, 1966, p. 92: «collusione ex art. 353 c.p. significa perpetrazione di atti fraudolenti per impedire o turbare la gara nei pubblici incanti».

In giurisprudenza, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI 04/05/2016, n. 24477: «la nozione di collusione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di cui all'art. 353 c.p. è individuata nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte».

Ad oggi, dottrina<sup>488</sup> e giurisprudenza<sup>489</sup> affermano pacificamente che il reato di collusione di cui all'art. 3 l. n. 1383/1941 risulta integrato nel momento del raggiungimento dell'accordo, cioè dell'incontro delle volontà tra *intraneus* ed *extraneus*, inteso come mezzo per il conseguimento di un certo risultato offensivo (la frode alla finanza), il cui verificarsi non è tuttavia necessario per la consumazione del reato medesimo. Costantemente, la giurisprudenza specifica che l'oggetto dell'accordo può concernere l'*«indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria*»<sup>490</sup>. Dunque, nel momento in cui le parti addivengono ad un accordo segreto per frodare la finanza, il reato può definirsi al completo dei suoi elementi oggettivi. Ecco perché la collusione è stata da più parti classificata quale eccezione all'art. 115 comma I c.p. <sup>491</sup>. Ma se collusione significa accordo<sup>492</sup>, allora si ricava la necessaria

187

<sup>&</sup>lt;sup>487</sup> In relazione al delitto di patrocinio o consulenza infedele, il legislatore prevede un aumento di pena qualora il colpevole abbia commesso il fatto colludendo con la parte avversaria.

In dottrina, ad esempio: Martini A., op. cit., p. 291: «nell'art. 380 comma II n. 1 il verbo assume una peculiare accezione, descrivendo un accordo fraudolento lesivo del vincolo fiduciario tra patrocinatore legale ed assistito»; SECHI L., op. cit., p. 92: «collusione ex art. 380 c.p. significa accordo del patrocinatore con la parte avversaria ai danni del proprio cliente».

488 Antonioni F., op. cit., p. 453; Brunelli D., Mazzi G., op. cit., p. 385; Codagnone M., op. cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup> ANTONIONI F., op. cit., p. 453; BRUNELLI D., MAZZI G., op. cit., p. 385; CODAGNONE M., op. cit., p. 24; FERRARO G., op. cit., p. 25; MARTINI A., op. cit., p. 291; NUNZIATA M., op. cit., p. 95; SECHI L., op. cit., p. 92. Per una visione parzialmente critica si rimanda a RIVERDITI M., Considerazioni in tema di concorso formale tra il reato di collusione ex art. 3, legge 9 dicembre 1941 n. 1383 ed altri reati realizzabili dal militare della Guardia di Finanza, in Rass. Giust. Mil., 2000, p. 77 ss., il quale asserisce che il verbo colludere contiene in sé un quid pluris dato dalla fraudolenza che vale a differenziarlo dal semplice accordo; ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, op. cit., p. 98 ss., il quale non considera sinonimi collusione ed accordo.

<sup>&</sup>lt;sup>489</sup> Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998, n. 9892; Cass. Pen. Sez. I 15/12/2005, n. 15019; Cass. Pen. Sez. I 01/12/2009, n. 49975; Cass. Pen. Sez. I 28/09/2012, n. 44514; Cass. Pen. Sez. I 29/01/2014, n. 12943; Cass. Pen. Sez. I 25/01/2016, n. 23842.

<sup>&</sup>lt;sup>490</sup> Cass. Pen. Sez. I 28/09//2012, n. 44514.

<sup>&</sup>lt;sup>491</sup> Si rammentano: Antonioni F., op. cit., p. 454; Brunelli D., Mazzi G., op. cit., p. 385; Mulliri G., *Ammissibilità del concorso formale tra la corruzione (art. 319 c.p.) e la collusione*, in *Cass. Pen.*, 1975, p. 1313; Nunziata M., op. cit., p. 94; Riviello P.P., op. cit., p. 3295. In giurisprudenza si rammenta anche: Cass. Pen. Sez. I 30/12/2009, n. 49975.

Bisogna ad ogni modo segnalare anche la ricostruzione dottrinale di chi, condivisibilmente, fatica ad individuare così agevolmente un rapporto di regola-eccezione intercorrente fra l'art. 115 comma I c.p. ed il reato di collusione, in quanto l'intesa collusiva finalizzata a frodare la finanza può concernere anche accordi il cui scopo riguardi la realizzazione di illeciti non penali (si veda in tal senso: MARTINI A., Voce, op. cit., p. 296).

Peraltro, anche la Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. I 15/10/2014, n. 45864) sembra aver recentemente preso coscienza proprio di quest'ultima tesi: «la portata derogatoria della fattispecie di collusione del finanziere non si esaurisce nell'attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo diretto alla commissione di un reato di frode fiscale; di più, la disposizione in oggetto prevede la punibilità dell'intesa collusiva anche quando essa è mirata all'attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari non aventi rilevanza penale, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare l'attività di accertamento e controllo della polizia tributaria».

compresenza di due condotte consistenti in convergenti manifestazioni di volontà: anche la condotta dell'extraneus rientra dunque nella cornice del fatto tipico. Ecco perché si tratta di una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva, precipuamente impropria, data la mancata sottoposizione a pena dell'extraneus. Peraltro, è bene riflettere ulteriormente sul perché il legislatore abbia costruito la norma in termini di accordo punendo soltanto uno dei due soggetti. La maggior parte dei reati-accordo, infatti, prevede la sottoposizione a pena di tutti i soggetti intervenienti: emblematica in questi termini la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 304 c.p. rubricata «cospirazione politica mediante accordo» 493. Ciò detto, la risposta va probabilmente cercata non tanto nell'intendere la collusione come un qualcosa di diverso rispetto all'accordo, quanto piuttosto nel fatto che nella collusione i soggetti si collocano su piani diversi: al finanziere fanno capo poteri/doveri che al privato non competono. Nel delitto di cui all'art. 304 c.p., invece, i soggetti che partecipano all'accordo sono tutti astrattamente collocabili sullo stesso piano, non sussistendo particolari qualificazioni giuridiche. Ecco perché la collusione è stata pensata come una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria.

Inoltre, anche l'individuazione del bene giuridico protetto dalla norma in esame aiuta ad afferrare meglio la ratio della mancata punibilità dell'extraneus. Peraltro, tale profilo rappresenta uno di quelli maggiormente dibattuti<sup>494</sup>. Nell'ambito dottrinale, si possono distinguere plurimi orientamenti<sup>495</sup>: alcuni Autori identificano l'oggettività giuridica nella tutela della regolarità del gettito tributario 496; altri nella fedeltà del militare verso il

<sup>&</sup>lt;sup>492</sup> Per un'analisi in generale sulla nozione di accordo vedasi: VASSALLI G., Voce Accordo, in Enc. Dir., vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 301-302. Questi, nel dettaglio, specifica che i reati-accordo, ossia quei reati nei quali l'accordo tra più persone assurge per la legge ad elemento costitutivo, rappresentano una specie particolare dei reati plurisoggettivi.

<sup>&</sup>lt;sup>493</sup> Sul tema: BRICOLA F., Voce Cospirazione politica mediante accordo o associazione, in Enc. Dir., vol.

XVII, Giuffrè, Milano, 1962, p. 121 ss. <sup>494</sup> Più in generale, sulla tematica dell'individuazione del bene giuridico nei reati propri, si rimanda a: DEMURO G. P., Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, op. cit., p. 845

ss. <sup>495</sup> Ogni orientamento dottrinale, come verrà specificato nelle note a seguire, è stato a sua volta oggetto di critica.
<sup>496</sup> CODAGNONE M., op. cit., p. 24; RIVERDITI M., op. cit., pp. 73-74.

Sul punto, criticamente, si citano a titolo esemplificativo: FIORINO E., Osservazioni sul contenuto offensivo del delitto di collusione del finanziere e sui suoi rapporti con il delitto di corruzione, in Rass. Giust. Mil., 1993, pp. 299-300, il quale sostiene, in primis, che questa tesi contrasti con l'intero contesto normativo, accomunando un reato di pericolo a due reati di danno; secondariamente, che la stessa (tesi) porti all'applicazione di una pena addirittura maggiore rispetto a quella applicabile ai reati nella forma consumata, dal momento che le pene previste per i reati - scopo, e cioè per le frodi alla finanza, sono pene pecuniarie; MARTINI A., op. cit., p. 292 sottolinea che, se l'art. 3 avesse voluto esclusivamente

Corpo della Guardia di Finanza cui egli appartiene nonché ai compiti specificamente demandatigli<sup>497</sup>; altri ancora nell'organizzazione militare circa la disciplina della Guardia di Finanza<sup>498</sup>. Diversamente, ulteriori Autori sostengono la tesi della plurioffensività<sup>499</sup>. Da ultimo, va segnalata quella corrente dottrinale che offre una lettura ancora diversa della norma, favorevole ad individuare il bene giuridico tutelato nell'efficienza del servizio svolto dalla Guardia di Finanza: in altre parole, nel corretto funzionamento e nell'imparzialità della P.A.<sup>500</sup>. Invece, sul versante giurisprudenziale più recente, due sono gli indirizzi che principalmente si contendono il campo: da una parte si sostiene che l'anticipazione della soglia di punibilità realizzata dal legislatore con il reato di collusione sia funzionale ad evitare la messa in pericolo dell'interesse

rafforzare l'apparato di tutela penale degli interessi fiscali e finanziari dello Stato, non si comprenderebbe per quale motivo la sfera di applicazione della norma sarebbe stata circoscritta alle sole intese collusive che il militare abbia avuto con estranei, escludendo proprio quelle intese intercorse fra militari appartenenti allo stesso Corpo che renderebbero più probabile la lesione del bene.

<sup>497</sup> ANTONIONI F., op. cit., p. 453; ZANOTTI M., *Dubbi interpretativi in tema di collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la legge*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1972, p. 813. Sul punto, criticamente, si cita a titolo esemplificativo: FIORINO E., op. cit., p. 297 ss., il quale riporta tre argomentazioni avverso tale orientamento dottrinale: a) per la tutela del valore della fedeltà non sarebbe comunque necessario ricorrere allo strumento penalistico; b) impiegare la sanzione penale per fatti consistenti in una violazione di doveri funzionali, quali il dovere di fedeltà, significa accogliere una concezione autoritaria del diritto penale; c) il dovere di fedeltà non può essere considerato oggetto di tutela, quanto, piuttosto mezzo di tutela; MESSINA R., *Sull'infedeltà nel diritto penale militare*, in *Rass. Giust. Mil.*, 1983, pp. 538-539 evidenzia, in particolare, l'indefinitezza e l'impalpabilità di un bene giuridico come quello della fedeltà, perciò difficile da far assurgere al rango di oggetto di tutela.

Per una recente rivalutazione, in ottica costituzionalmente orientata, del dovere di fedeltà, si rinvia a: ROMANO M., *I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali*, op. cit., p. 9 ss. <sup>498</sup> SECHI L., op. cit., p. 92.

Sul punto, criticamente, si cita a titolo esemplificativo: FIORINO E., op. cit., pp. 296-297 asserisce che il concetto di disciplina militare, caratterizzante tutto il diritto penale militare, si presenta come vago, generico; RIVERDITI M., op. cit., p. 73 sostiene che la collusione violi senz'altro quel complesso di norme di condotta costitutive di diritti e di doveri che i militari sono tenuti ad osservare nell'espletamento del servizio, tuttavia non ritiene che tale sia l'interesse ultimo ed esclusivo tutelato dalla norma oggetto di analisi.

dell'art. 3 L. 1383/1941, com'esso sia inteso alla tutela dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e del distinto interesse alla fedeltà del finanziere ai suoi doveri di prevenire, ricercare e denunziare le violazioni finanziarie»; MULLIRI G., op. cit., p. 1311: «ora, se per la funzionalità del sistema fiscale, l'adempimento dei doveri da parte di un organo di controllo come la Guardia di Finanza è presupposto indefettibile, si comprende agevolmente che il reato di collusione, creando uno stato di pericolo per detta funzionalità, non possa non avere come oggetto giuridico appunto l'interesse fiscale dello Stato. Ma, al tempo stesso, essendo la Guardia di Finanza organizzata come Corpo militare, esiste anche un interesse alla sua disciplina ed al suo prestigio; oggetto giuridico, questo, proprio di tutti i reati militari accanto a quello specifico di ciascuno di essi. Nessun dubbio pertanto che il reato di collusione sia un reato plurioffensivo»; RIVIELLO P. P., op. cit., p. 3296: «appare semmai possibile parlare di plurioffensività del reato in esame, e rilevare che la norma, oltre a tutelare il gettito fiscale, mira a garantire la correttezza dei rapporti intercorrenti tra controllori e controllati, onde evitare che i primi vengano meno ai loro doveri, accordandosi illecitamente con i secondi».

FIORINO E., op. cit., p. 291 ss.; MARTINI A., op. cit., pp. 293-294; MELCHIONDA A., *Interesse protetto* e ratio di tutela nella collusione del finanziere, in Giust. Pen., 1985, II, p. 240 ss.

dello Stato alla regolare riscossione dei tributi<sup>501</sup>; dall'altra si richiama, più<sup>502</sup> o meno esplicitamente<sup>503</sup>, la pluralità dei beni giuridici oggetto di tutela, consistente rispettivamente nell'obbligo di fedeltà inerente allo *status* di chi appartiene al Corpo preposto alla salvaguardia della finanza pubblica e nelle entrate finanziarie dello Stato.

A fronte delle correnti dottrinali e giurisprudenziali esposte, siano consentite alcune considerazioni critiche sulla questione del bene giuridico. La pluralità ed eterogeneità degli orientamenti che si sono sviluppati sul punto, e dei quali è bene avere conoscenza, non deve comunque far perdere di vista un dato fondamentale, ossia che l'individuazione dell'oggettività giuridica dovrebbe discendere da un'analisi della norma nel suo complesso, considerati tutti i suoi requisiti, prevalentemente quelli oggettivi<sup>504</sup>. E proprio con riguardo a questi, se da un lato non può essere sottaciuto che la condotta caratterizzante la collusione sia quella dell'accordo intercorrente fra due soggetti, dall'altro non può negarsi che il legislatore abbia voluto mettere in risalto, primariamente, il ruolo del finanziere: lo si desume dall'*incipit* normativo. Inoltre, anche la mancata sottoposizione a pena del soggetto privato assume senz'altro rilevanza

<sup>&</sup>lt;sup>501</sup> In tal senso: Cass. Pen. Sez. I 18/11/1996, n. 2645; Cass. Pen. Sez. I 13/11/2002, n. 4766; Cass. Pen. Sez. I 15/10/2014, n. 45864.

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup> Chiaramente, Cass. Pen. Sez. I 01/12/2009, n. 49975: «la stessa giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'accordo (purchè abbia un contenuto specifico, concreto, determinato, non generico, incerto, legato ad evenienze future non controllabili dalle parti stesse perché affidate al caso o a scelte di terzi) segna il momento di concreta offensività della condotta, realizzando al contempo la messa in pericolo dell'interesse tributario dello Stato e la lesione dello specifico e funzionale obbligo di fedeltà inerente allo status di chi appartiene al Corpo preposto alla salvaguardia della finanza pubblica. Solo questa pluralità di interessi giuridici protetti giustifica l'arretramento della soglia di punibilità al semplice accordo e solo l'accordo è ritenuto poter dare vita alla duplice offesa».

In altre sentenze si fa indirettamente riferimento alla pluralità degli interessi giuridici in gioco: «per vero integra il reato di collusione del militare della guardia di finanza, qualsiasi accordo fra finanziere e terzo per effetto del quale sia leso l'interesse primario dello Stato alla normalità ed alla sicurezza delle entrate indispensabili per il finanziamento e per l'esistenza dello Stato stesso. Trattasi, quindi, di reato formale che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo per frodare la finanza, per cui una volta che un siffatto accordo fra finanziere e terzo sia concluso, il reato è già perfetto e completo in ogni suo elemento, dato che l'intervenuto incontro fra le due volontà ha già comportato la definitiva e non più riparabile rottura del rapporto di fiducia tra il militare della guardia di finanza e la pubblica amministrazione e, quindi, la lesione del particolare interesse protetto dalla norma» (Cass. Pen. Sez. I 15/12/2005, n. 15019; Cass. Pen. Sez. I 29/01/2014, n. 12943; Cass. Pen. Sez. I 25/01/2016, n. 23842).

Interessante si presenta la ricostruzione del bene giuridico oggetto di tutela proposta dalla Suprema Corte in Cass. Pen. Sez. VI 10/06/1998, n. 9892: «si è di fronte più che ad una plurioffensività della fattispecie regolata dall'art. 3 della legge n. 1383/1941, ad un'offensività articolata, che, per le interconnessioni che la contraddistinguono, va individuata nello sviamento delle attribuzioni funzionali del finanziere in favore di un extraneus, soggetto all'esercizio di tali attribuzioni, sviamento lesivo del prestigio e dell'autorevolezza dell'intero apparato amministrativo e militare cui è demandata la tutela della regolarità del gettito fiscale e tributario; il bene giuridico protetto coincide, in sostanza, volendo usare un'espressione di sintesi che incisivamente raggruppa i vari profili della previsione normativa, con il corretto funzionamento e l'imparzialità della P.A.».

<sup>&</sup>lt;sup>504</sup> Così già espresso da MELCHIONDA A., op. cit., p. 235 ss.

nell'opera di individuazione del bene giuridico oggetto di tutela. Difatti, si ritiene che anche la scelta legislativa di mandare esente da pena l'extraneus non sia ininfluente nella ricerca del bene giuridico: il finanziere è titolare di specifiche funzioni<sup>505</sup> che lo Stato non può pretendere dal privato, e nel momento in cui collude con estranei si determina una sorta di sviamento del potere proprio rispetto alle funzioni che gli competono in quanto appartenente ad un Corpo speciale. Dunque, rileggendo la norma conformemente al dettato costituzionale (non si dimentichi il periodo storico in cui venne emanata la legge del 1941), evitare lo sviamento di potere significa, in ultima istanza, garantire l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. nel suo complesso. Inoltre, va del pari rilevato che il comportamento collusivo del finanziere viola uno dei doveri fondamentali che la medesima Carta Costituzionale ha posto in capo ai soggetti esercenti funzioni pubbliche, ovvero il dovere di probità di cui all'art. 54 comma II<sup>506</sup>. Ebbene, quest'ultimo aspetto concorre indirettamente a riempire di significato la lesione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: difatti, la tutela del buon andamento e l'imparzialità della P.A., a livello strutturale, può essere appieno realizzata solo ove i soggetti inseriti all'interno delle relative strutture pongano in essere comportamenti improntati a lealtà e correttezza, in relazione ai compiti ed agli scopi ad essi assegnati da parte dell'ordinamento.

## 3.5) Il trasferimento fraudolento di valori: art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (conv. in l. n. 356/1992).

Individuare una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva non è sempre agevole. Alle volte, infatti, solo a seguito di una scrupolosa operazione interpretativa della norma incriminatrice nel suo complesso si possono riscontrare degli elementi impliciti eppure essenziali alla configurabilità del fatto tipico.

Un reato che si vuol qui riportare a titolo esemplificativo è il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (convertito nella l. 356/1992). In particolare, il comma I dispone che: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di

<sup>&</sup>lt;sup>505</sup> DUS A., Voce Guardia di Finanza, in Enc. Dir., vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1970, p. 804 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>506</sup> ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 9 ss.

misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni»<sup>507</sup>.

Questa norma incriminatrice è stata pensata come uno strumento di lotta alla criminalità organizzata, precipuamente per contrastare la dissimulazione dei proventi illeciti<sup>508</sup>. Così, perseguendo una funzione "antielusiva", il legislatore ha cercato di impedire che attraverso valori occultati possano realizzarsi attività criminose o comunque "pericolose".

Il presente delitto è stato oggetto di pronunce giurisprudenziali antitetiche<sup>509</sup>, mentre in dottrina è stata poco dibattuta la sua natura giuridica, riscontrandosi orientamenti opposti<sup>510</sup>. Per cercare di sciogliere il nodo, dunque, si ritiene opportuno riflettere sul significato della condotta descritta e soprattutto dell'aggettivo «*fittizia*» relativo alla stessa, che richiama l'idea dell'apparenza, della non corrispondenza alla realtà. Ora, pare logico presupporre che l'attribuzione fittizia rappresenti solamente l'esito di un precedente accordo simulatorio intercorso fra le parti<sup>511</sup>, il quale, dunque, è da ritenersi elemento implicito ma necessario sul piano della tipicità. In altre parole, si avrà attribuzione fittizia qualora sia stata previamente accertata la sussistenza di un accordo

<sup>&</sup>lt;sup>507</sup> Su questa norma si rinvia a: MAIELLO V., *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, in *Ind. Pen.*, 2008, p. 205 ss.; MUCCIARELLI F., Commento all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, in Leg. Pen., 1993, p. 158 ss.; ZANOTTI M., La disposizione di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 convertito nella l. n. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, in Mafia e criminalità organizzata, a cura di BERSANI G. et al., vol. II, Utet, Torino, 1995, p. 874 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>508</sup> Sul punto, ZANOTTI M., *La disposizione di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 convertito nella l. n. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*, op. cit., p. 875, specifica ulteriormente che più pertinente oggetto di tutela pare essere quello della trasparenza delle transazioni economiche tra privati.

<sup>&</sup>lt;sup>509</sup> Quest'aspetto è già stato oggetto di trattazione nel corso del cap. 1, par. 5.3).

Per la tesi della plurisoggettività si richiama MAIELLO V., Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza, op. cit., p. 214 ss.; per la tesi della monosoggettività si richiama ZANOTTI M., La disposizione di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 convertito nella l. n. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, op. cit., p. 876.

S11 Conformemente MAIELLO V., Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina

Conformemente MAIELLO V., Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza, op. cit., p. 214 ss., dopo aver affermato la natura plurisoggettiva impropria del delitto in esame, esplicita che: «non è ipotizzabile un'attribuzione fittizia ad altri senza che un altro vi sia e cooperi, attivamente e consapevolmente, all'immutatio veri. A ciò conduce anche la considerazione che solo un soggetto che sa di dover presentarsi come effettivo proprietario del bene (di cui è, in realtà solo simulato e/o fiduciario intestatario), potrà far valere – nelle sedi dove dovessero essere promosse procedure tendenti all'applicazione di misure di prevenzione – le ragioni idonee a preservare il cespite dalla sua apprensione coattiva. In definitiva, la disposizione, nel tipicizzare un'operazione negoziale di natura simulatoria, attrae nella dimensione astratta di un giudizio di strumentalità necessaria la condotta del terzo fittizio intestatario: così configurata, essa si pone come condizione indefettibile di ipotizzabilità del fatto espressamente punito».

simulatorio nel quale le volontà dei soggetti (rispettivamente il primo – attribuente – ed il secondo – intestatario –) sono converse per dare vita ad un negozio simulato<sup>512</sup>. Trattasi di un regolamento avente ad oggetto un trasferimento – solo apparente – della titolarità di beni, denaro o altre utilità da un soggetto ad altro. Dunque, anche la condotta dell'intestatario, che si concretizza in una previa manifestazione di volontà, concorre alla definizione del fatto tipico: di qui la possibilità di qualificare il delitto di intestazione fittizia come una fattispecie incriminatrice plurisoggettiva impropria<sup>513</sup>. Infine, si ricordi che l'art. 12-quinquies richiede l'accertamento del dolo specifico<sup>514</sup>.

### 3.6) Analisi di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica: artt. 442, 443, 444, 445 c.p.

L'operazione interpretativa finalizzata a comprendere se un reato presenti una struttura normativamente monosoggettiva oppure plurisoggettiva si fa piuttosto delicata laddove il legislatore non abbia descritto espressamente una pluralità di condotte bensì abbia utilizzato espressioni verbali coniugate al singolare<sup>515</sup>. Ecco che, a tal riguardo, risulta di primaria importanza riflettere sul significato delle stesse, al fine di verificare se la loro realizzazione presupponga implicitamente una cooperazione altrui o meno.

Un settore che merita di essere considerato è quello del cosiddetto diritto penale della vendita<sup>516</sup>. In particolare, verranno in questa sede analizzati, secondo l'ordine, gli artt. 443, 444, 445 c.p.; a seguire, l'art. 442 c.p. poiché caratterizzato da un elemento di specificità rispetto agli altri menzionati.

Ciò che accomuna i reati anzidetti è il bene giuridico oggetto di tutela, consistente nella salute pubblica<sup>517</sup>; inoltre, si tratta di tutte ipotesi criminose nelle quali il legislatore ha

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup> MUCCIARELLI F., Commento all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, op. cit., p. 159 attribuisce un ampio significato all'avverbio «fittiziamente»: piuttosto che a ben definiti istituti negoziali, la locuzione rimanda ad una casistica generica ed indeterminata, il cui comun denominatore appare rappresentato dal mantenimento dell'effettivo potere sulla cosa trasferita in capo al soggetto che effettua, o per conto o nell'interesse del quale, il trasferimento stesso viene compiuto. Dunque, l'A. sostiene che sia irrilevante la forma negoziale impiegata.

<sup>&</sup>lt;sup>513</sup> Al riguardo, assumendo quest'impostazione, ci si potrebbe interrogare sul perché il legislatore abbia escluso da pena l'intestatario fittizio.

<sup>&</sup>lt;sup>514</sup> Sul tema: GRILLO S., *Il dolo specifico nel trasferimento fraudolento di valori*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2000, vol. I, p. 374 ss. insiste sul rigoroso accertamento di tale requisito.

515 L'importanza di carpire l'esatto significato di condotte declinate al singolare è stata già sottolineata

quando si è trattato degli artt. 243, 244, 245, 247, 288 c.p. e 3 l. n. 1383/1941.

Si rinvia a: VINCIGUERRA S., *Diritto penale della vendita*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1977, vol. I, p.

<sup>&</sup>lt;sup>517</sup> L'incolumità pubblica rientra nella categoria dei beni giuridici indeterminati.

adoperato, nella descrizione di ciascun fatto tipico, una pluralità di espressioni verbali declinate al singolare e poste alternativamente fra loro.

L'art. 443 c.p. sottopone a pena «chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti»<sup>518</sup>. Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza così come in dottrina, si tratta di un reato di pericolo astratto<sup>519</sup> che può essere commesso da parte di «chiunque». Le condotte descritte alternativamente consistono nella detenzione per il commercio, messa in commercio oppure somministrazione di medicinali<sup>520</sup> guasti o imperfetti<sup>521</sup>. Pare opportuna un'analisi differenziata, trattandosi di una norma a più fattispecie. Esordendo con la detenzione per il commercio, in dottrina si ritiene che questa concerna la fase della raccolta, custodia e conservazione, non implicando necessariamente l'esposizione alla vendita né tantomeno la vendita stessa<sup>522</sup>. Dunque, ci si trova in una fase anteriore e prodromica rispetto alla vendita vera e propria di medicinali guasti o imperfetti. A ben vedere, si tratta di una tipologia di condotta che non richiede un coinvolgimento altrui, essendo esplicabile da parte del singolo; di conseguenza, può essere classificata come una fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva.

A seguire, la condotta di chi pone in commercio, la quale viene comunemente intesa come offerta in vendita o in permuta di medicinali guasti o imperfetti, direttamente o a

<sup>&</sup>lt;sup>518</sup> Per approfondimenti si rimanda ad alcuni contributi dottrinali: BATTAGLINI E., BRUNO B., Voce Incolumità pubblica (delitti contro la), in Ns. Dig. It., vol. VIII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1962, p. 542 ss.; MUCCIARELLI F., Voce Medicinali guasti e pericolosi (commercio o somministrazione), in Dig. Disc. Pen., vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 584 ss.; PICCININO R., I delitti contro la salute pubblica, F. Angeli, Milano, 1968.

519 BRUCELLARIA S., Art. 443 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L.,

tomo II, op. cit., p. 2010. <sup>520</sup> Per la definizione di medicinale si rinvia a MUCCIARELLI F., *Voce Medicinali guasti e pericolosi* (commercio o somministrazione), op. cit., p. 585: «per medicinali devono considerarsi tutti quelli che scientificamente hanno una funzione diagnostica, profilattica, terapeutica, anestetica, o che vengono impiegati per predisporre l'organismo ad un esame avente scopo sanitario, indipendentemente dal loro inserimento nella Farmacopea ufficiale, come pure quelli per uso esterno ed anche le cosiddette

specialità medicinali nonché, infine, il sangue umano per trasfusione».

521 MUCCIARELLI F., Voce Medicinali guasti e pericolosi (commercio o somministrazione), op. cit., pp. 585-586 specifica che i termini «guasto» ed «imperfetto» indicano quelle sostanze medicinali potenzialmente ma apprezzabilmente pericolose per la salute pubblica. In particolare, per medicinale guasto si intende quello degradatosi senza l'intervento dell'uomo, per cause naturali (ad esempio a seguito di una scorretta conservazione); per medicinale imperfetto, invece, quello che non risulta preparato secondo le prescrizioni scientifiche e nel quale non si sono verificate tutte le condizioni per evitare, nei limiti del possibile ogni pericolo nel suo uso e per renderlo idoneo al suo scopo terapeutico.

BATTAGLINI E., BRUNO B., op. cit., p. 564; MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, 5<sup>ed.</sup>, Utet, Torino, 1983, p. 445.

mezzo di altre persone<sup>523</sup>. Peraltro, anche questa tipologia di condotta, antecedente rispetto al momento della vendita, non implica una partecipazione necessaria di altri soggetti, per cui delinea una fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva. Infine, per quanto concerne l'ultima condotta indicata dal legislatore, il discorso è diverso: qui si parla di somministrazione, termine che designa una condotta autonoma e successiva rispetto alla detenzione ed alla messa in commercio. Somministrare significa dare, e con particolare riguardo all'art. 443 c.p., la condotta si intende posta in essere nell'esercizio di un'attività in rapporto con il pubblico<sup>524</sup>. In dottrina si precisa altresì che la somministrazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso e che non risulta rilevante che la stessa segua ad una richiesta del destinatario o all'iniziativa del soggetto attivo del reato<sup>525</sup>. A questo punto, ciò che preme osservare è che tale condotta (la somministrazione), seppur declinata al singolare, lascia ad ogni modo presupporre una previa manifestazione di volontà da parte del soggetto destinatario della stessa. Infatti, pare ragionevole supporre che chi riceve materialmente qualcosa (come un medicinale) a seguito di una dazione, lo faccia perché ha previamente espresso una volontà, dalla quale è scaturito un effetto reale.

Tuttavia, il fatto che ci sia stato un incontro di volontà a monte, da cui è scaturita la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti, non deve far pensare che entrambi i soggetti siano autori del reato, in quanto il destinatario della somministrazione può pure

<sup>&</sup>lt;sup>523</sup> BATTAGLINI E., BRUNO B., op. cit., p. 565; MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, op. cit., p. 445; MUCCIARELLI F., *Voce Medicinali guasti e pericolosi (commercio o somministrazione)*, op. cit., p. 586.

Ai fini della qualificazione della fattispecie incriminatrice in termini plurisoggettività normativa o meno, non rileva il fatto che la condotta di porre in vendita possa coinvolgere anche l'apporto di altri soggetti, in quanto questa è una mera eventualità che può realizzarsi nel caso concreto. Viceversa, stando all'impostazione fornita nell'elaborato, la condotta rilevante è quella che viene necessariamente presupposta in astratto per realizzare il fatto tipico di reato.

524 BATTAGLINI E., BRUNO B., op. cit., p 565: «la somministrazione prescinde dall'esercizio del

BATTAGLINI E., BRUNO B., op. cit., p 565: «la somministrazione prescinde dall'esercizio del commercio e comprende qualsiasi consegna o distribuzione a titolo oneroso o gratuito, però sempre in rapporto al pubblico»; MUCCIARELLI F., Voce Medicinali guasti e pericolosi (commercio o somministrazione), op. cit., p. 586: «infine con il termine «somministrazione», in genere inteso come omologo alla locuzione «distribuzione per il consumo» di cui all'art. 442 c.p., il legislatore intende riferirsi alle condotte di effettiva consegna del prodotto a qualsiasi titolo. È tuttavia da osservare che se la somministrazione costituisce un momento successivo rispetto alla detenzione e alla messa in commercio, esso non presuppone necessariamente che colui che somministra i medicinali guasti o imperfetti, li detenesse o li avesse posti in commercio. Trattandosi di un delitto contro la salute pubblica non rientra nell'ipotesi in discorso ogni atto di cura o di assistenza terapeutica privata, sicché verranno in considerazione le somministrazioni che avvengono – anche occasionalmente – nell'ambito di un'attività rivolta al pubblico».

<sup>&</sup>lt;sup>525</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, op. cit., pp. 453-454.

avere prestato il suo consenso, ma certamente la sua mancata punibilità fa presumere che egli viene comunque considerato come una vittima da parte del legislatore.

Per esempio, si pensi al caso di taluno che, recatosi in farmacia per acquistare dei medicinali per curarsi, riceva in realtà dei farmaci guasti o imperfetti (deteriorati): ovviamente si assiste ad un previo incontro di volontà fra il farmacista ed il cliente, altrimenti la successiva somministrazione non sarebbe possibile, ma ciò non vuol dire che il cliente abbia prestato il suo consenso a ricevere proprio dei farmaci guasti o imperfetti<sup>526</sup>.

Dalle osservazioni di cui sopra si desume che l'art. 443 c.p. si presenta come una fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva avuto riguardo alle condotte di detenzione e di messa in commercio; di contro, come una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria per quel che concerne la terza condotta descritta.

Le considerazioni sin qui sviluppate a proposito della somministrazione si applicano anche ad un altro delitto, quello di cui all'art. 445 c.p. 527, il quale punisce «chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita» 528. La descrizione di questo reato contiene peraltro un elemento di peculiarità: il delitto non è configurabile in assenza di una divergenza tra il farmaco somministrato e quello indicato nella prescrizione medica ovvero dichiarato o pattuito. Quest'ultimo termine, peraltro, rimanda alla nozione di accordo 529, da ciò risultando ancor più evidente la rilevanza del consenso iniziale prestato dal destinatario della somministrazione, che rimane pur sempre vittima poiché riceve dei medicinali diversi da quelli pattuiti.

<sup>526</sup> Da quest'affermazione si ritiene di poter ricavare che il disvalore del reato sia incentrato proprio sulle qualità negative possedute dai medicinali.

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup> Gli A. che qualificano il delitto di cui all'art. 445 c.p. come reato a concorso necessario improprio sono: BRUNELLI D., op. cit., p. 166; DI MARTINO A., op. cit., p. 150. (Vedi cap. I).

For approfondimenti, oltre alla bibliografia già indicata sub art. 443 c.p., si rinvia a: FORTUNA E., Voce Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, in Enc. Dir., vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1284 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>529</sup> BRUCELLARIA S., *Art. 445 c.p.*, in *Codice Penale commentato*, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 2057: «la pattuizione ha invece riguardo alla contrattazione tra farmacista e cliente, sempre che nel corso della stessa siano emersi, anche implicitamente, riferimenti alla natura, quantità o qualità del farmaco».

Un altro reato nel quale ritroviamo le condotte di chi detiene per il commercio e pone in commercio non più in alternativa alla somministrazione, bensì alla distribuzione per il consumo, è quello disciplinato dall'art. 444 c.p<sup>530</sup>.

In particolare, l'oggetto materiale della condotta è qui rappresentato da «sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica».

Per quel che concerne le prime due condotte vale quanto sopra esposto, cioè si tratta di fattispecie normativamente monosoggettive.

Invece, la distribuzione per il consumo viene a coincidere con il concetto di messa in circolazione e ricomprende tutte le forme di consegna ad una pluralità di persone, anche se a titolo gratuito o in adempimento di un obbligo, in rapporto con il pubblico<sup>531</sup>. Così declinata, anche la locuzione "distribuzione per il consumo" si riferisce ad una dazione materiale nei confronti di uno o più soggetti che debbono necessariamente aver manifestato anteriormente una volontà dalla quale è scaturito l'effetto reale della consegna.

Per esempio, si pensi alla distribuzione che avviene all'ingrosso oppure al dettaglio: chi è destinatario della distribuzione resta comunque vittima poiché ignaro della nocività delle sostanze alimentari.

Da ultimo, resta da considerare il delitto di cui all'art. 442 c.p. Delle tre condotte descritte si è già detto, per cui è sufficiente rammentare che la detenzione per il commercio e la messa in commercio rappresentano fattispecie incriminatrici normativamente monosoggettive, mentre la distribuzione per il consumo denota una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria. L'elemento di ulteriore specificità, rispetto agli articoli sopra trattati, sta però nel fatto che questo reato si articola in senso triadico, in quanto vengono descritte anche condotte che debbono previamente essere state commesse - in via alternativa - da un terzo, quale l'avvelenamento, la corruzione, l'adulterazione o la contraffazione. Tale soggetto, se da

<sup>&</sup>lt;sup>530</sup> Per approfondimenti, oltre alla bibliografia già indicata sub art. 443 c.p., si rinvia a: ADRIZZONE S., Voce Sostanze alimentari nocive (commercio di), in Dig. Disc. Pen., vol. XIII, Utet, Torino, 1997, p. 488 ss.; BENZI F., Prova dell'elemento materiale e di quello soggettivo in tema di commercio di sostanze alimentari nocive, in Giust. Pen., 1967, III, p. 174 ss.; CONTI L., Voce Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale, in Ns. Dig. Ît., vol. VII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1961, p. 636 ss.; SIGISMONDI A., Voce Frode alimentare, in Enc. Dir., vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, p. 97 ss. <sup>531</sup> BATTAGLINI E., BRUNO B., op. cit., p. 565.

un lato non può considerarsi soggetto attivo del reato *de quo*, dall'altro, non può nemmeno qualificarsi propriamente vittima. Ad ogni modo, lo stesso non è punito in quanto, presumibilmente, destinatario di altre norme incriminatrici contenute nel medesimo capo (delitti di comune pericolo mediante frode).

# 4) Analisi di due peculiari fattispecie incriminatrici (artt. 326 c.p. e 216 comma III l. fall.): natura normativamente monosoggettiva o plurisoggettiva?

Nei paragrafi che seguono verranno esaminati in particolare due reati che, stando alla dottrina ed alla giurisprudenza dominanti, sarebbero classificabili in termini plurisoggettivi. Al contrario, in questa sede saranno evidenziati aspetti tali da condurre a conclusioni parzialmente differenti.

### 4.1) La condotta di rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio (art. 326 c.p.).

Un reato che viene ricondotto, quantomeno dalla prevalente dottrina<sup>532</sup> e giurisprudenza<sup>533</sup>, all'ambito della plurisoggettività in genere, è quello previsto dall'art. 326 c.p.<sup>534</sup>, precipuamente con riguardo alla condotta della rivelazione.

In questa sede, tuttavia, si cercherà di offrire una visione diversa da quella comunemente diffusa, perlomeno con riguardo alla prima delle due condotte descritte all'interno dell'art. 326 comma I c.p., il quale punisce il «pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali

BRUNELLI D., op. cit., p. 166; GIOVAGNOLI R., op. cit., p. 1201; MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 468; PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 508; RIZ R., op. cit., p. 103; ROMANO M., GRASSO G., op. cit., p. 149; SANTANIELLO G., MARUOTTI L., op. cit., p. 663. (Vedi cap. I). Una visione peculiare sul reato in questione, che merita di essere segnalata, è quella offerta da FOSCHINI G., Rivelazione e recezione di segreto, in Arch. Pen., 1966, p. 23 ss., il quale sostiene che l'art. 326 c.p. configuri un reato monosoggettivo con fattispecie plurisoggettiva. Secondo l'impostazione dell'A., ciascun reato è costituito da una condotta punibile, mentre la fattispecie è costituita da tutti gli elementi di fatto che devono coesistere affinché sussista il reato. Da ciò deriva che si sarà in presenza di un reato plurisoggettivo solo quando più sono i soggetti le cui condotte risultano punibili; diversamente, si sarà in presenza di un reato monosoggettivo non solo quando esso è integrato da un'unica condotta, ma anche quando, pur essendo plurime le condotte necessarie ad integrarne la fattispecie, una sola di esse è punibile. In quest'ultima ipotesi, non è già il reato – che è e resta monosoggettivo – ma è solo la sua fattispecie che è plurisoggettiva.

<sup>&</sup>lt;sup>533</sup> Si rinvia alla giurisprudenza sul reato *de quo* trattata nel capitolo 1, par. 5.4).

Per approfondimenti sul delitto de quo si rinvia a: BENUSSI C., Art. 326 c.p., in Codice Penale commentato, diretto da DOLCINI E., GATTA G. L., tomo II, op. cit., p. 587 ss., FOSCHINI G., op. cit., p. 21 ss.; FRISOLI F. P., In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, in Riv. It. Dir. Pen., 1935, vol. I, p. 216 ss.; MINGHELLI D., Rivelazione di segreti d'ufficio e concorso di persone nel reato, in Cass. Pen., 1977, p. 893 ss.; ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 341 ss.

debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza». L'individuazione del bene giuridico oggetto di tutela ricade pacificamente nel buon andamento della P.A. sotto l'aspetto dell'interesse alla segretezza delle notizie d'ufficio<sup>535</sup>. Unico soggetto passivo del reato è dunque la P.A., mentre soggetto attivo può essere, rispettivamente, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Oggetto delle condotte descritte è la notizia d'ufficio che deve restare segreta<sup>536</sup>. Opportunamente è stato ribadito in dottrina che la notizia, la cui rivelazione realizza il reato, non può prescindere da una dimensione di significatività (da riferirsi sia al contenuto della notizia sia al tempo della sua rivelazione), vale a dire che deve potersi individuare un apprezzabile interesse in capo alla P.A. affinché essa non venga divulgata.

Delle due condotte descritte al comma I interessa esordire l'analisi con quella della rivelazione, la quale può avvenire a seguito della violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio oppure dell'abuso della qualità del soggetto pubblico<sup>537</sup>. Rivelare significa sostanzialmente manifestare, rendere noto, comunicare, far conoscere ad altri notizie che debbono restare segrete. Ed è proprio questo l'aspetto decisivo per comprendere se la rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio configuri o meno una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, secondo la terminologia adottata in quest'elaborato.

Anzitutto va precisato che si tratta di un'ipotesi in cui il legislatore ha descritto espressamente una condotta al singolare. Ora, per sostenere la struttura normativamente

specifica che la tutela del buon andamento della P.A. sotto l'aspetto dell'interesse alla segretezza delle notizie d'ufficio vale per le condotte rispettivamente di rivelazione e di agevolazione della conoscenza altrui; mentre con la punizione dell'utilizzazione del segreto (art. 326 comma III c.p.) il legislatore ha inteso tutelare anche l'interesse della P.A. al non sfruttamento dell'ufficio o servizio da parte del soggetto pubblico.

pubblico.

536 ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p.
346: «si deve ribadire che concettualmente la notizia d'ufficio, tale in quanto nasce nel, oppure obiettivamente inerisce (attiene, pertiene) all'ufficio o servizio, è in grado di per sé di comprendere qualsiasi accadimento o attività, qualsiasi fatto o atto della P.A., qualsiasi rapporto di questa anche concernente soggetti privati, potendo esserne ancora escluso in radice il rilievo solo quando non possieda alcuna apprezzabile significatività sul piano dell'interesse della P.A. medesima tutelato dalla disposizione e in definitiva sul terreno del senso della sua segretezza».

<sup>537</sup> ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, op. cit., p. 349: «la rivelazione o l'agevolazione devono avvenire «violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio o abusando delle qualità». Talvolta considerata superflua, talaltra intesa come un'aggiunta dallo speciale rilievo, l'espressione sottolinea la priorità del contrasto della condotta anche con norme extrapenali, precludendo la rilevanza penale di un comportamento che possa legittimamente tenersi alla stregua della normativa pubblicistica di riferimento».

plurisoggettiva della fattispecie qui considerata bisognerebbe chiedersi se il termine "rivelare" rimandi direttamente, nel suo significato, ad una pluralità di condotte<sup>538</sup> oppure presupponga a monte una pluralità di condotte<sup>539</sup>. A quest'interrogativo non pare potersi rispondere affermativamente, in quanto il verbo "rivelare" non necessita il richiamo ad una condotta altrui per essere integrato nel suo significato. Impiegando il termine "rivelazione", il legislatore ha compiuto una scelta ben precisa: viene descritta una condotta, un comportamento perpetrabile da un unico soggetto, per cui non è richiesta alcuna collaborazione altrui per la sua configurabilità in astratto. Dunque, l'avvenuta acquisizione della notizia coperta da segreto da parte del destinatario della rivelazione rappresenta, semmai, una conseguenza plausibilmente verificabile in concreto ma non rientrante fra gli elementi costitutivi del fatto tipico in astratto. Ciò che interessa punire al legislatore è l'atto del portare a conoscenza altrui la notizia, comunicandola o trasmettendola in qualche modo, ma non il momento successivo dell'acquisizione in termini di conoscenza.

Bisogna infatti evitare l'errore di considerare il piano naturalistico rilevante per stabilire se un certo reato possa qualificarsi o meno come fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva<sup>540</sup>.

Infine, per fare un parallelo anche con l'art. 261 c.p. (rubricato «*rivelazione di segreti di Stato*»), si noti la differenza tra il concetto di rivelazione e quello di ottenimento, quest'ultimo presupponendo un previo agire da parte del destinatario della notizia<sup>541</sup>. Per ciò che concerne, invece, la seconda delle due condotte descritte all'interno dell'art. 326 comma I c.p., la conclusione pare diversa: il termine "agevolare", infatti, acquista

-

<sup>&</sup>lt;sup>538</sup> Si è già avuto modo di analizzare che talune ipotesi delittuose, caratterizzate dalla descrizione di una condotta al singolare, risultano in realtà classificabili come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive. Ad esempio, si pensi a tutti quei reati in cui la condotta descritta può essere compresa nel suo significato solo facendo riferimento anche ad una condotta altrui.

<sup>539</sup> Prendendo in considerazione alcuni delitti contro la pubblica incolumità (par. 3.6), è stato possibile

<sup>&</sup>lt;sup>539</sup> Prendendo in considerazione alcuni delitti contro la pubblica incolumità (par. 3.6), è stato possibile osservare che una pluralità di condotte può essere anche implicita, rappresentando l'unica condotta descritta dal legislatore quale conseguenza di un previo incontro di volontà.

<sup>&</sup>lt;sup>540</sup> Inoltre, se la condotta del destinatario della rivelazione, cioè di colui che riceve la notizia non rientra nel fatto tipico, non sarà nemmeno determinante ai fini del momento consumativo del reato, per il quale sembra ragionevole ritenere la non indispensabilità dell'accertamento dell'avvenuta conoscenza della notizia in capo al destinatario. Per di più se si pensa al caso della rivelazione di una notizia coperta da segreto d'ufficio ad un gruppo indeterminato di persone, attraverso strumenti di comunicazione di massa (come per esempio una radio), individuare che, fra il potenziale pubblico di ascoltatori, abbia effettivamente appreso la notizia appare impossibile.

<sup>&</sup>lt;sup>541</sup> Così, per esempio: VIGNA P., DUBOLINO P., *Voce Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1043, i quali affermano che la condotta dell'ottenimento non può consistere in un atteggiamento puramente passivo, essendo necessaria l'iniziativa del soggetto.

significato in funzione di una condotta altrui, in questo caso rappresentata dalla "acquisizione della conoscenza"; altrimenti, inteso singolarmente, non avrebbe alcun senso.

## 4.2) La condotta di esecuzione di pagamenti nel delitto di bancarotta preferenziale (art. 216 comma III l. fall.).

Un reato sopra il quale la dottrina maggioritaria si è espressa favorevolmente in ordine alla sua natura plurisoggettiva<sup>542</sup> è il delitto di bancarotta preferenziale, disciplinato dal comma III dell'art. 216 l. fall.: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione»<sup>543</sup>.

Tuttavia, la soluzione che si propone in questa sede è diversa, perlomeno con riguardo alla prima fra le due condotte descritte alternativamente dal legislatore.

Unanimemente si ritiene che l'oggetto della tutela giuridica consista nella par condicio creditorum, in quanto la norma incriminatrice mira propriamente ad evitare che all'interno della categoria dei creditori si determinino disparità di trattamento<sup>544</sup>. Difatti, il divieto di favorire taluni creditori ai danni degli altri trova un limite nelle cause legittime di prelazione fatte salve dall'art. 2741 c.c. 545.

<sup>&</sup>lt;sup>542</sup> CRESPI A., Sul concorso del creditore nella bancarotta fraudolenta preferenziale, in Studi in memoria di DELITALA G., vol. I, Giuffrè, Milano, 1984, p. 267 ss.; NUVOLONE P., In tema di concorso nella bancarotta preferenziale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1957, p. 253 ss.; SERIANNI V., Il concorso del creditore nel delitto di bancarotta preferenziale: struttura e limiti. La ricettazione fallimentare del creditore, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1974, p. 201 ss.

Gli A. che evocano la plurisoggettività (impropria) della bancarotta preferenziale nella sottofattispecie dell'esecuzione dei pagamenti si esprimono a favore della non punibilità del creditore – ex artt. 110 ss. c.p. - che accetti il pagamento sulla base delle seguenti argomentazioni: a) principio di non contraddizione; b) art. 1186 c.c., che attribuisce al creditore il potere di esigere, laddove il credito sia scaduto ed esigibile, la prestazione, anche quando il debitore si trovi in stato di insolvenza o addirittura a cagione di tale stato.

Gli stessi A., poi, ammettono la punibilità del creditore – ex artt. 110 ss. c.p. – che non si limiti ad accettare il pagamento ma ponga in essere condotte di istigazione oppure di accordo.

In una posizione intermedia si colloca PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), Zanichelli, Bologna; Soc. ed. del Foro italiano, Roma, 1995, p. 132 ss., che lo ritiene normalmente plurisoggettivo,

non potendosi scartare in assoluto la possibilità di una realizzazione monosoggettiva.

543 Per un commento a questa norma si rinvia a: PEDRAZZI C., *Reati commessi dal fallito (art. 216)*, op. cit., p. 116 ss. <sup>544</sup> Per tutti: PEDRAZZI C., *Reati commessi dal fallito (art. 216)*, op. cit., p. 116 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>545</sup> Art. 2741 c.c.: «i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (comma I). Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche (comma II)».

Soggetto attivo del reato è «il fallito», onde trattasi di reato proprio; viene inoltre precisato che il fatto criminoso può essere commesso «prima o durante la procedura fallimentare» <sup>546</sup>.

A questo punto, per comprendere se ci si trova di fronte ad una fattispecie incriminatrice normativamente monosoggettiva oppure plurisoggettiva è necessario riflettere, secondo l'impostazione proposta nel presente elaborato, sull'elemento oggettivo della condotta. Esordendo con l'analisi della prima (fra le due che compaiono in alternativa), questa consiste nell'esecuzione di pagamenti. Ma se il termine pagamento va inteso come sinonimo di adempimento<sup>547</sup>, e se si ritiene di poter qualificare quest'ultimo come un atto giuridico in senso stretto<sup>548</sup>, allora ciò che rileva ai sensi dell'art. 216 comma III l. fall. è la condotta unilaterale posta in essere dal fallito, senza alcun coinvolgimento del

Dunque, quegli Autori che fanno discendere la natura plurisoggettiva (impropria) del reato in esame dalla necessaria collaborazione del creditore che accetti il pagamento, perdono di vista il fatto che il legislatore ha descritto espressamente il momento dell'adempimento nei termini dell'esecuzione di pagamenti: una condotta che per essere spiegata non necessita di riferirsi anche ad un comportamento altrui. Infatti, l'eventuale accettazione del pagamento da parte del creditore potrà semmai rilevare sul piano naturalistico, ma non è il profilo che interessa per stabilire quando una fattispecie presenti una struttura normativamente plurisoggettiva.

creditore.

Su questo punto, pare pertanto potersi concludere per la natura monosoggettiva della bancarotta preferenziale con riguardo alla condotta di esecuzione di pagamenti.

Alle medesime conclusioni non sembra potersi giungere avuto riguardo alla seconda delle due condotte tipizzate, ossia quella della simulazione di titoli di prelazione. L'indicazione è chiara, e si può plausibilmente ritenere che il legislatore abbia inteso

passività, alle rispettive scadenze». <sup>547</sup> Così, espressamente, PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), op. cit., p. 119 ss., il quale riporta gli esempi dell'adempimento di un'obbligazione di dare oppure dell'adempimento di un'obbligazione di fare che comporti un onere di spese.

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup> Per quanto concerne la fase prefallimentare, PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), op. cit., p. 117 precisa che «il concetto di preferenza non si concepisce se non nel quadro di contorno di una situazione di squilibrio patrimoniale, tale da non consentire l'integrale soddisfacimento di tutte le prescività alla risportitiva generale.

Per una ricapitolazione generale delle varie posizioni dottrinali a proposito della natura giuridica dell'adempimento si rinvia a: GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, op. cit., p. 578 ss. In particolare, l'A. sostiene la natura non negoziale dell'adempimento.

recepire la nozione di simulazione vigente in ambito civilistico<sup>549</sup>. In tal caso, pertanto, si ritiene la natura di fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria<sup>550</sup>.

Per concludere l'analisi dell'art. 216 comma III l. fall. si rammenta che il tipo di dolo richiesto dal legislatore è specifico, poiché l'esecuzione dei pagamenti oppure la simulazione dei titoli di prelazione deve avvenire allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi<sup>551</sup>.

### 5) Riflessioni generali sui reati analizzati.

L'approfondimento selezionato di alcuni illeciti penali è risultato utile per vagliare la tesi proposta in quest'elaborato, concernente l'esistenza di tipi criminosi definibili come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, categoria da distinguersi, sul piano sistematico, da quella delle fattispecie incriminatrici normativamente monosoggettive.

Anzitutto si è potuto constatare che ci sono dei reati che possono agevolmente qualificarsi nel senso sopra detto, in quanto è il legislatore stesso ad aver indicato – nel corpo del testo normativo – la sussistenza di una pluralità di soggetti e di condotte costitutive del fatto tipico. Si è visto che le plurime condotte sono spesso descritte in termini positivi<sup>552</sup>, talune potendo consistere anche in manifestazioni volontaristiche<sup>553</sup>; ma le stesse (alcune<sup>554</sup> o persino tutte<sup>555</sup>) possono presentarsi anche in termini negativi di non facere.

La constatazione di una pluralità di condotte espresse si ravvisa, alle volte, in reati ove l'evento è proprio rappresentato dalla condotta altrui<sup>556</sup>.

<sup>556</sup> Ad esempio: artt. 317 e 346 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>549</sup> Di contrario avviso, PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), op. cit., p. 129, per il quale non è indispensabile una simulazione contrattuale in senso civilistico, tant'è che il debitore può anche

simulare unilateralmente, per esempio iscrivendo a libro paga il falso dipendente.

550 Al riguardo, assumendo quest'impostazione, ci si potrebbe interrogare sulla mancata punibilità del creditore che pure ha partecipato all'accordo simulatorio.

551 PEDRAZZI C., *Reati commessi dal fallito (art. 216)*, op. cit., p. 118 ss., qualifica il dolo specifico

richiesto dalla norma incriminatrice come un requisito chiave, avendo cura di precisare che la finalità soggettiva rileva solo se ancorata ad una situazione patrimoniale realmente critica.

Inoltre, l'A. adotta una lettura estensiva dell'elemento psicologico, ricomprendendovi anche lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Sul punto, *contra*, ad esempio, SERIANNI V., op. cit., pp. 202-203. <sup>552</sup> Così, nelle ipotesi criminose di cui agli artt. 317, 346, 386, 580, 643, 640 c.p.

<sup>553</sup> Ad esempio: artt. 573 e 579 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>554</sup> Ad esempio: art. 629 c.p.

<sup>555</sup> Ad esempio: art. 507 c.p.

In altri casi, invece, si è potuto verificare che il legislatore riprende nella descrizione del fatto tipico le classiche forme del concorso eventuale di persone nel reato, sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello morale<sup>557</sup>. Ciò comunque non deve portare ad una confusione dei piani: nel caso del concorso eventuale di persone nel reato, infatti, ci si trova dinnanzi ad un istituto che dipende dalla combinazione di norme di parte generale (artt. 110 ss. c.p.) e speciale, consistendo in una delle possibili manifestazioni in concreto di un reato già al completo dei suoi elementi costitutivi sul piano astratto; dall'altro lato, invece, quando si parla di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, queste sono direttamente individuabili a partire dal piano astratto, risultando disciplinate autonomamente all'interno della parte speciale del codice penale. Ancora, si è potuto osservare che in molti casi (ad esempio, si pensi ai delitti caratterizzati dalla cooperazione della vittima) è il soggetto passivo del reato a contribuire direttamente alla realizzazione dell'illecito: questo non deve far propendere per una qualificazione in termini monosoggettivi<sup>558</sup>; anzi, essendo la sua condotta codificata espressamente dal legislatore, si tratterà di fattispecie incriminarci normativamente plurisoggettive improprie.

Un'altra osservazione ricavabile dall'analisi effettuata è la seguente: laddove il legislatore si è limitato a descrivere espressamente un'unica condotta (coniugando il verbo al singolare), attribuibile *prima facie* ad un solo soggetto, è opportuno non fermarsi al dato letterale. Difatti, si è potuto constatare che il significato di talune locuzioni non può essere afferrato sino in fondo senza un richiamo ad una condotta altrui. È questo il caso, per esempio, delle espressioni "tenere intelligenze" fare arruolamenti" colludere contrarre matrimonio" le quali sottintendono uno scambio reciproco di volontà.

Inoltre, si è visto che la pluralità di condotte – e quindi di soggetti – rilevanti sul piano della tipicità può persino essere implicita, in quanto il lessico impiegato dal legislatore nel descrivere l'unica condotta presuppone necessariamente, a monte, un previo incontro di volontà. È il caso della "somministrazione" e della "distribuzione per il

<sup>&</sup>lt;sup>557</sup> Ad esempio: artt. 386 e 580 c.p.

<sup>558</sup> Rinvio al cap. I, par. 4.1.1).

<sup>&</sup>lt;sup>559</sup> Artt. 243, 245, 247 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>560</sup> Artt. 244 e 288 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>561</sup> Art. 3 l. n. 1383/1941.

<sup>&</sup>lt;sup>562</sup> Art. 558 c.p.

consumo" analizzate a proposito di talune fattispecie in tema di diritto penale della vendita. Sull'argomento, si è altresì avuto modo di riscontrare che in uno stesso reato possono "convivere" fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive e monosoggettive, specialmente laddove si è in presenza di una serie di condotte descritte in via alternativa. Si pensi, per ricordare un esempio trattato, all'elenco di condotte di cui all'art. 443 c.p.: per le prime due si è optato per una soluzione in termini di monosoggettività ("detenere per il commercio"; "porre in commercio"); viceversa, per la terza ("somministrazione") si è optato per una soluzione in termini di plurisoggettività.

Riflettere sul significato dei termini che compaiono nei testi normativi ha permesso ulteriormente di concludere nei termini della monosoggettività con riferimento a talune fattispecie che per lo più sono state classificate da dottrina e giurisprudenza nel senso opposto. Sotto questo profilo, sono stati presi in considerazione i reati di cui agli artt. 216 comma III l. fall. e 326 c.p., rispetto ai quali bisogna prestare attenzione a non "inciampare" nell'errore prospettico della plurisoggettività naturalistica.

Le condotte di chi esegue pagamenti (art. 216 comma III l. fall., prima ipotesi) o di chi rivela una notizia coperta da segreto d'ufficio (art. 326 c.p., prima ipotesi) non rimandano ad una cooperazione altrui, potendo ben essere integrate nel loro significato unilateralmente. Poi, il fatto che, concretamente e nella maggior parte dei casi, al pagamento del debitore segua l'accettazione del creditore oppure alla rivelazione della notizia coperta da parte del soggetto pubblico segua l'apprensione della stessa da parte di un qualunque destinatario, rappresenta solamente una conseguenza rilevante sul piano naturalistico ma non a livello normativo.

# 6) Il ruolo del soggetto non punibile: applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice.

Dopo aver constatato, a seguito dell'analisi di talune fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie, l'importanza del ruolo che il soggetto non punito esplica ai fini costitutivi del fatto tipico, resta da esaminare la questione della punibilità, *ex* artt. 110 ss. c.p, della condotta tipica e di eventuali condotte atipiche dallo stesso poste in essere.

Alla problematica, peraltro, è già stato dedicato ampio spazio all'interno del secondo capitolo, ove sono stati ricostruiti i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali a proposito della punibilità dell'*extraneus* che tenga la condotta tipica oppure una condotta atipica, facendo leva sulla disciplina del concorso eventuale di persone nel reato in funzione incriminatrice.

a) Esordendo dalla prima questione concernente la punibilità dell'extraneus per la condotta tipica, si ritiene di poter rispondere negativamente. Difatti, atteso che nelle fattispecie incriminatrici qui definite normativamente plurisoggettive improprie, la condotta del soggetto non punibile risulta il più delle volte espressamente descritta (o comunque è ricavabile implicitamente dal tenore del testo normativo), non si può certo colmare la scelta legislativa della mancata punibilità facendo leva sull'art. 110 c.p. in funzione incriminatrice. Ciò significherebbe contravvenire ai principi di legalità, tipicità, nonché di certezza del diritto.

Difatti, la mancata punibilità di un soggetto che rientra appieno nel fatto tipico risponde ad una *ratio* ben precisa, variabile da fattispecie a fattispecie, che va rispettata anche in virtù della discrezionalità legislativa. Dunque, di fronte ad una condotta tipizzata (più o meno esplicitamente) in una fattispecie di parte speciale e scevra da sanzione penale, non pare per nulla ragionevole invocare l'applicazione degli artt. 110 ss. c.p. Non sono perciò condivisibili quegli sporadici orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, come visto nel del secondo capitolo, ritengono possibile punire anche le condotte tipiche poste in essere dai soggetti non sottoposti a sanzione penale.

b) Per quanto concerne, invece, la questione della punibilità dell'extraneus che, oltre a realizzare in concreto la condotta tipica descritta nella fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, ponga in essere anche un'ulteriore condotta, è stato già evidenziato che la dottrina nonché la giurisprudenza maggioritarie si esprimono in senso affermativo<sup>563</sup>.

A questa soluzione, che fa proprie esigenze di giustizia sostanziale<sup>564</sup>, si ritiene di poter aderire con alcune precisazioni, non potendosi la stessa ritenere valida *sic et simpliciter*.

<sup>&</sup>lt;sup>563</sup> Rinvio a cap. II, par. 4), 4.1), 5).

Alcune perplessità, che qui si intende solo brevemente accennare, sorgono rispetto al requisito della pluralità di soggetti.

Si ritiene che il problema risieda a monte, in quanto il fenomeno del concorso eventuale (e quindi dell'applicazione degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice) nasce e si modella, sostanzialmente, su fattispecie incriminatrici dalla struttura normativamente monosoggettiva. Dunque, stando alla

Difatti, per poter affermare in via generale la punibilità ex artt. 110 ss. c.p. del soggetto contemplato - ma non punito - nella fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, occorre prendere in considerazione taluni fattori, quali:

- $b_{I}$ ) la struttura normativa stessa del reato, con particolare riferimento all'equilibrio dei rapporti che astrattamente viene a determinarsi fra i soggetti;
- $b_2$ ) la tipologia della condotta posta in essere dal soggetto non sanzionato.

Quanto al primo aspetto  $(b_l)$ , va anzitutto rilevato che nei casi in cui è possibile ravvisare nella fattispecie incriminatrice una vittima - come tale non punita dal legislatore – sarebbe oltremodo arduo giungere in via interpretativa alla sua punibilità ex art. 110 c.p.

Ciò in quanto il fatto di riconoscere in capo alla vittima, concretamente, un ruolo di agevolazione o istigazione alla realizzazione del reato appare ontologicamente incompatibile con il fatto tipico descritto dalla norma.

Si ritiene che un esempio possa agevolare la comprensione di quanto appena affermato. Si pensi al reato di concussione ex art. 317 c.p.: non pare pensabile che il privato che subisce la costrizione<sup>565</sup> sia contemporaneamente concorrente nel reato del quale è vittima.

manualistica, per aversi concorso eventuale è indispensabile, quale primo requisito, la sussistenza di almeno un soggetto in più oltre a quello descritto nella norma incriminatrice di parte speciale, che contribuisca oggettivamente e soggettivamente alla realizzazione del reato.

Così si ritiene integrato il primo requisito, ossia quello della plurisoggettività eventuale.

Ma nel caso di fattispecie a struttura normativamente plurisoggettiva, come deve essere calibrato lo stesso requisito della plurisoggettività eventuale? Spesso si riportano esempi di reati definiti dalla dottrina "a concorso necessario propri", e si dice che per aversi concorso eventuale di persone nel reato deve sussistere un soggetto in più rispetto a quelli descritti dal legislatore.

Tuttavia, non è dato riscontrare approfondimenti sul caso in cui, considerando un reato a concorso necessario improprio, il soggetto non punibile che ponga in essere una condotta ulteriore ed atipica oltre a quella disciplinata normativamente possa essere ritenuto sufficiente per l'integrazione proprio di quel requisito anzidetto relativo alla plurisoggettività eventuale. Difatti, stiamo parlano di un caso in cui un soggetto è contemporaneamente concorrente eventuale nel mentre pone in essere la condotta atipica ulteriore e concorrente necessario (secondo la terminologia adottata dalla prevalente dottrina), stando alla condotta tipica descritta dal legislatore.

<sup>&</sup>lt;sup>565</sup> Nel delitto di concussione le condotte del soggetto pubblico e del soggetto privato sono legate da un rapporto di causa-effetto.

In altri termini, da quanto finora esposto deriva che andrebbe rispettato, in siffatte ipotesi, un generale principio di compatibilità fra la struttura del reato astrattamente descritta dal legislatore, ed il suo esplicarsi in concreto.

Quanto al secondo aspetto  $(b_2)$ , vale la pena soffermarsi sullo specifico apporto che il soggetto pone in essere.

A tal proposito, si ritiene indispensabile – per le medesime ragioni esposte in precedenza – che la condotta da egli realizzata debba porsi in termini di alterità rispetto alla condotta già tipizzata dal legislatore e non punita.

Più nello specifico, essa deve necessariamente integrare qualcosa in più e di differente rispetto alla condotta esplicitamente descritta<sup>566</sup> – o necessariamente supposta<sup>567</sup> – dal legislatore, potendosi identificare in tutti quei comportamenti che concretamente possano integrare i consueti canoni di apporto causale ricavabili ex art. 110 c.p.

Da queste considerazioni, peraltro, si ricava il compito interpretativo delicatissimo che spetta all'interprete, ossia quello di comprendere se la condotta atipica possa o meno essere ricondotta nell'alveo dei significati sottesi alla condotta tipica; e soltanto in caso di risposta negativa all'interrogativo appena esposto, potrebbe aprirsi lo spazio per l'applicazione dell'art. 110 c.p. in funzione incriminatrice.

Difatti, se così non fosse, verrebbe inevitabilmente aggirato il principio di legalità e quindi di tipicità.

<sup>&</sup>lt;sup>566</sup> Si rimanda ai par. 2) ss. di questo capitolo. <sup>567</sup> Si rimanda ai par. 3) ss. di questo capitolo.

### **CONCLUSIONI**

La "sfida" di uno studioso del diritto penale non dovrebbe essere solo quella di approfondire – doverosamente – le tematiche scottanti dell'attualità, ma anche (quella) di cimentarsi su argomenti sopra cui, ad oggi, si dibatte scarsamente, nonostante la loro rilevanza nell'ambito della teoria generale del reato; argomenti che sembrano quasi scomparsi dal sistema penalistico, condensati nelle poche righe delle trattazioni manualistiche e richiamati incidentalmente in talune decisioni giurisprudenziali.

La tematica che si è scelto di affrontare in questa sede è quella che la dottrina maggioritaria definisce dei "reati a concorso necessario" o "reati plurisoggettivi" (termini per lo più impiegati come sinonimi): una materia di rilievo dogmatico non indifferente, che va a toccare profili di parte generale e speciale del sistema penalistico, con conseguenze anche dal punto di vista pratico.

Dunque, lo scopo di quest'elaborato è stato quello di mettere in luce le principali questioni problematiche sottese alla tematica dei reati a concorso necessario e di esaminarle cercando di offrire soluzioni di natura teorica e pratica.

Già a partire dal piano nominalistico, con riguardo alla scelta della terminologia adottata per designare codesto fenomeno giuridico, si è potuta constatare la "contaminazione" proveniente dall'istituto del concorso eventuale di persone nel reato (si pensi alla parola in comune "concorso"). E forse le interferenze riscontrabili sul piano terminologico non sono state casuali, dal momento che la prima dottrina tedesca ad occuparsi della tematica della plurisoggettività necessaria, dalla quale ha poi preso spunto anche la dottrina italiana, lo ha fatto proprio assumendo come punto di partenza per l'indagine quello della compartecipazione eventuale.

Per tale motivo, dopo aver analizzato le varie definizioni di reato a concorso necessario fornite dalla nostra dottrina, si è cercato sin dal primo capitolo dell'elaborato di chiarire la differenza della categoria oggetto di studio rispetto all'istituto del concorso eventuale di persone nel reato, nonché ad altri istituti contigui.

Il lavoro è proseguito scandagliando i numerosi orientamenti dottrinali formatisi sulla tematica, suddivisibili in due macrocategorie: quella dei sostenitori di una concezione ampia di reato a concorso necessario e quella dei sostenitori di una concezione ristretta (dello stesso); mentre sul fronte giurisprudenziale si è potuta constatare la scarsa

consapevolezza di una definizione univoca, emergendo sporadicamente la distinzione fra reati a concorso necessario propri ed impropri.

Dalla questione terminologica e classificatoria, nel secondo capitolo si è passati ad analizzare altre problematiche, attinenti specialmente alla sottocategoria dei reati a concorso necessario impropri: il ruolo espletato dal soggetto non punibile, la possibilità di punire la condotta tipica posta in essere da questi facendo leva sulla funzione incriminatrice di cui agli artt. 110 ss. c.p., nonché la facoltà di reprimere condotte ulteriori ed atipiche perpetrate dal medesimo soggetto.

La panoramica di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali quanto mai oscillanti e fra loro divergenti su questioni di non poco conto, non è stata solo funzionale ad offrire al lettore una dettagliata ricognizione in generale, piuttosto, da questa è scaturita una vera e propria esigenza di (ri)considerare l'intera materia in maniera quanto più possibile organica e chiarificatrice.

Nel terzo capitolo si è pertanto scelto di abbandonare la definizione maggiormente impiegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ovvero quella dei "reati a concorso necessario", a favore di una nuova definizione scevra da influenze provenienti dal concorso "fattispecie eventuale: incriminatrici normativamente plurisoggettive". Una definizione idonea a ricomprendere tutti quei tipi criminosi che, a livello astratto, presentano delle caratteristiche simili, a prescindere dall'aspetto della punibilità: il riscontro di una pluralità di soggetti e di condotte quali elementi costitutivi del fatto tipico. Così, si è cercato di individuare i confini della categoria assumendo quale criterio di partenza il piano normativo astratto, in considerazione del fatto che ciò che il legislatore ha scelto di codificare come tipo criminoso è dato dall'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi, i quali compaiono nella descrizione della norma incriminatrice. Ed è proprio l'ottica d'insieme che ha permesso di non limitare l'attenzione al solo soggetto punibile, bensì di spostarla anche sul soggetto non punibile, il quale, con la sua condotta rientrante fra gli elementi oggettivi del fatto tipico, contribuisce alla configurabilità del reato. La realizzazione di un illecito penale, dunque, non va concepita come un qualcosa di unilaterale, dovendo essere correttamente apprezzato anche il contributo del soggetto non punibile, grazie al quale può dirsi integrata una fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria. Chiaramente, prendendo in considerazione fattispecie di quest'ultima tipologia, le

condotte rispettivamente dei soggetti punibili e non punibili non si pongono mai sullo stesso piano, vale a dire che è sempre ravvisabile una sorta di "dislivello" giustificato dalle ragioni più varie (per esempio, tipo di bene giuridico oggetto di tutela; reato di evento anziché di condotta; qualifica soggettiva del soggetto punibile, etc.), ma non per questo il ruolo dell'*extraneus* deve essere sottaciuto, essendo lo stesso rilevante proprio a partire dal profilo astratto.

Da quest'impostazione si è poi proseguito dedicando spazio, all'interno del quarto ed ultimo capitolo dell'elaborato, all'analisi di taluni reati che sono stati classificati in dottrina come a concorso necessario impropri, al fine di verificare, tenuto conto della formulazione proposta, se possano o meno essere qualificati come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie.

Il confronto con la parte speciale ha permesso di evidenziare l'estrema delicatezza dell'operazione di distinguo fra fattispecie incriminatrici normativamente lato) e fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive (in senso monosoggettive: anzitutto perché non sempre la pluralità di soggetti e di condotte costitutive del fatto tipico è oggetto di descrizione espressa, risultando alle volte ricavabile solo a seguito di un attento esame della tipologia e del significato delle parole impiegate dal legislatore; secondariamente, perché alle volte è facile lasciarsi confondere dal piano naturalistico della realtà concreta, mentre l'individuazione di una fattispecie incriminatrice in termini di plurisoggettività normativa dovrebbe avvenire, secondo l'impostazione ivi adottata, a partire dal piano normativo astratto.

Infine, ci si è soffermati sul ruolo del soggetto non punibile che tenga rispettivamente la condotta tipica o una condotta ulteriore e diversa da quella descritta. Nel primo caso si è concluso per l'impossibilità di applicare l'art. 110 c.p. in funzione incriminatrice, pena la violazione delle garanzie proprie del sistema penalistico. Nel secondo, invece, si è concluso in senso affermativo, precisando che l'interprete è tenuto a prestare attenzione a diversi aspetti. In primo luogo, al tipo d'equilibrio intercorrente fra le condotte dei soggetti parte della fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, equilibri che rispondono sempre ad una *ratio* sottostante. In tal senso, ad esempio, una vittima non potrà mai assumere contemporaneamente il ruolo di concorrente nel reato poiché risulterebbe irragionevole. Dopodiché, all'alterità effettiva della condotta atipica

rispetto a quella descritta, pena la violazione dei principi di legalità, tipicità nonché di certezza del diritto.

### **BIBLIOGRAFIA**

- ADRIZZONE S., Voce Sostanze alimentari nocive (commercio di), in Dig. Disc. Pen., vol. XIII, Utet, Torino, 1997, p. 488 ss.
- AIMONETTO M. G., *Voce Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 318 ss.
- ALTAVILLA E., In tema di istigazione al suicidio, in Giust. Pen., 1953, II, p. 714 ss.
- AMARELLI G., La contiguità politico-mafiosa: profili politico-criminali, dommatici ed applicativi, Dike, Roma, 2017.
- AMARELLI G., La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., n. 2/2014.
- Antolisei F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, vol. I, 12<sup>ed.</sup>, a cura di Conti L., Giuffrè, Milano, 2002.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 16<sup>ed.</sup>, a cura di Conti L., Giuffrè, Milano, 2003.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, 16<sup>ed.</sup>, a cura di Grosso C. F., Giuffrè, Milano, 2016.
- Antonioni F., *Voce Collusione*, in *Enc. Dir.*, vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 452 ss.
- AZZALI G., Prospettive negoziali del delitto di truffa, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1998, p. 321 ss.
- Balbi G., Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., n. 3-4/2012.
- Bartolo P., L'art. 319-quater c.p. e i nuovi reati di "induzione indebita" e "corruzione indotta", in Arch. Pen., n. 2/2015.
- BATTAGLINI E., BRUNO B., *Voce Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Ns. Dig. It.*, vol. VIII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1962, p. 542 ss.
- BELING E., Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906.
- Benzi F., *Prova dell'elemento materiale e di quello soggettivo in tema di commercio di sostanze alimentari nocive*, in *Giust. Pen.*, 1967, III, p. 174 ss.
- BERNER F. A., *Trattato di diritto penale*, tradotto e annotato da BERTOLA E., 13<sup>ed</sup>. tedesca, Vallardi, Milano, 1887.

- BERTOLINO M., Voce Suicidio (istigazione o aiuto al), in Dig. Disc. Pen., vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 113 ss.
- Bettiol G., Diritto penale. Parte generale, 12<sup>ed.</sup>, Cedam, Padova, 1986.
- BETTIOL G., Sul reato proprio, Giuffrè, Milano, 1939.
- BETTIOL G., Sulla nozione di autore del reato, in Riv. It. Dir. Pen., 1939, p. 162 ss.
- BONELLI G., Del fallimento, 3<sup>ed.</sup>, Vallardi, Milano, 1938.
- BORRELLI G., *Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa*, in *Cass. Pen.*, 2005, vol. IV., p. 3759 ss.
- BOSCARELLI M., Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato: le fattispecie di concorso, Cedam, Padova, 1958.
- Brancaccio A., In tema di sottrazione di minori, in Ind. Pen., 2000, p. 920 ss.
- Bresciani L., Voce Persona offesa dal reato, in Dig. Disc. Pen., vol. IX, Utet, Torino, 1995, p. 527 ss.
- BRICCHETTI R., PISTORELLI L., "Caporalato"; per il nuovo reato pene fino a 8 anni, in Guida Dir., n. 35/2011, p. 48 ss.
- BRICOLA F., Voce Cospirazione politica mediante accordo o associazione, in Enc. Dir., vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1962, p. 121 ss.
- BRIOSCHI G. A., *Voce Boicottaggio*, in *Enc. Dir.*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 493 ss.
- Brunelli D., *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Giappichelli, Torino, 2011.
- Brunelli D., Mazzi G., *Diritto penale militare*, 4<sup>^</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2007.
- Buccellati A., Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano, Hoepli, Milano, 1884.
- CAGLI S., Condotta della vittima ed analisi del reato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, p. 1148 ss.
- CALVI A. A., Tipo criminologico e tipo normativo di autore, Cedam, Padova, 1964.
- CAMAIONI S., Il concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 2009.
- CANESTRARI S., *Bioetica e diritto penale: materiali per una discussione*, 2<sup>ed.</sup>, Giappichelli, Torino, 2014.

- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, Il Mulino, 2007.
- CARLETTI E., DE SIMONE G., FONDAROLI D. et. al. (a cura di), *Diritto penale commerciale*. *I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, Utet, Torino, 1990.
- CARMIGNANI G., *Elementi di diritto criminale*, 1<sup>ed.</sup>, Francesco Sanvito, Milano, 1863.
- CARRARA F., *Programma di diritto criminale. Parte generale*, 4<sup>ed.</sup>, Giusti, Lucca, 1871.
- CASSANO G., CATULLO F. G., Eutanasia, giudici e diritto penale, in Cass. Pen., 2003, vol. II, p. 1369 ss.
- CASSIA A., *Rapporto di causalità e concorso di persone nel reato*, Stab. tipolitografico V. Ferri, Roma, 1968.
- CASSIANO A., L'istigazione al suicidio, in Riv. Pen., 1953, p. 406 ss.
- CASSINELLI B., *La circonvenzione di incapaci*, Dall'Oglio, Milano, 1956.
- CAVALIERE A., Il concorso eventuale nel reato associativo: le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2003.
- CAVALLO V., Diritto penale. Parte generale, vol. II, Jovene, Napoli, 1955.
- CERSOSIMO D., Reato plurisoggettivo e concorso di persone, in Giust. Pen., 1985, II, p. 66 ss.
- CERTO C., La circonvenzione di incapace, G. Priulla, Palermo, 1963.
- CICALA S., Teoria del fatto illecito penale collettivo, Edizioni italiane, Roma, 1942.
- CODAGNONE M., Corruzione e collusione in contrabbando Concorso di reati, in Giust. Pen., 1965, II, p. 17 ss.
- CONSO G., Appunti sul momento consumativo dell'evasione, in Giur. It., 1950, vol. I, p. 289 ss.
- CONTENTO G., Corso di diritto penale, vol. II, 3<sup>ed.</sup>, GLF Editori Laterza, Roma; Bari, 2008.
- CONTENTO G., *Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi*, in *Scritti 1964-2000*, a cura di SPAGNOLO G., GLF Editori Laterza, Roma, 2002, p. 109 ss.

- Conti L., Diritto penale commerciale. Reati ed illeciti depenalizzati in materia di società, 2<sup>ed.</sup>, vol. I, Utet, Torino, 1980.
- CONTI L., Voce Estorsione, in Enc. Dir., vol. XV, Giuffrè, Milano, 1966, p. 995 ss.
- CONTI L., *Voce Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Ns. Dig. It.*, vol. VII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1961, p. 636 ss.
- CORTESE G., La struttura della truffa, Jovene, Napoli, 1968.
- Crespi A., Reato plurisoggettivo e amministrazione pluripersonale della società per azioni, in Riv. It. Dir. Pen., 1957, p. 518 ss.
- Crespi A., Sul concorso del creditore nella bancarotta fraudolenta preferenziale, in Studi in memoria di Delitala G., vol. I, Giuffrè, Milano, 1984, p. 267 ss.
- D'AGOSTINO A., Il delitto di sottrazione consensuale di minorenni nella teoria del reato plurisoggettivo, in Giust. Pen., 1962, II, p. 625 ss.
- D'Anna C., Gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, in Arch. Pen., 1969, p. 35 ss.
- DAHM G., Der Tätertyp im Strafrecht, Leipzig, 1964.
- Dalia A. A., *Voce Sottrazione di minori o incapaci*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 189 ss.
- DAWAN D., La circonvenzione di persone incapaci, Cedam, Padova, 2003.
- DE CRESCENZO P., Il concorso esterno in associazione mafiosa: la costruzione della fattispecie giudiziaria, in Leg. Pen., 2012, vol. III-IV, p. 715 ss.
- DE FRANCESCO G., *Il concorso esterno nell'associazione mafiosa torna alla ribalta del sindacato di legittimità*, in *Cass. Pen.*, 2012, vol. VII-VIII, p. 2553 ss.
- DE LIGUORI L., Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1996.
- DEAN F., Brevi osservazioni in tema di atti ostili, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1959, p. 1234 ss.
- DEAN F., La tipicità nella teoria generale dell'illecito penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2006, vol. I, p. 133 ss.
- DEL TUFO V., *Profili critici della vittimo-dommatica*. Comportamento della vittima e delitto di truffa, Jovene, Napoli, 1990.
- DEL TUFO V., Voce Vittima del reato, in Enc. Dir., vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993.

- DELITALA G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam Padova, 1930.
- DELL'ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Giuffrè, Milano, 1956.
- DELL'ANDRO R., *Voce Capacità giuridica penale*, in *Enc. Dir.*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 104 ss.
- DELLA TERZA E., Struttura del reato a concorso necessario, Giuffrè, Milano, 1971.
- DEMURO G. P., Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1998, p. 845 ss.
- DI MARTINO A., La pluralità soggettiva tipica, in Ind. Pen., 2001, p. 100 ss.
- DI VICO P., Degli atti ostili in tempo di pace (art. 244 c.p.), in Riv. Pen., 1934, vol. II, p. 441 ss.
- DI VICO P., *Il delitto di intelligenze con lo straniero*, in *Ann. Dir. Proc. Pen.*, vol. II, 1935, p. 1217 ss. e 1313 ss.
- DOLCE R., Voce Induzione al matrimonio mediante inganno, in Enc. Dir., vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1987, p. 317 ss.
- DOLCINI E., GATTA G. L. (diretto da), *Codice Penale commentato*, 4<sup>ed.</sup>, Wolters Kluwer, Assago, 2015.
- DONINI M., Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, vol. I, p. 333 ss.
- DONINI M., *Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno spazio libero dal diritto*, in *Cass. Pen.*, 2007, vol. II, p. 902 ss.
- DONINI M., Il corr(eo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS. UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. Pen., 2014, vol. V, p. 1482 ss.
- DONINI M., *Voce Teoria del reato*, *in Dig. Disc. Pen.*, vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 221 ss.
- Dus A., *Voce Guardia di Finanza*, in *Enc. Dir.*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1970, p. 804 ss.
- ERCOLI S., *Esercizio della potestà dei genitori e reati di sottrazione di minori*, in *Giur. It.*, 1982, vol. II, p. 154 ss.
- FANELLI A., La truffa, 2<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2009, 1998.

- FERRANTE M. L., La circonvenzione di persone incapaci, Giappichelli, Torino, 1999.
- FERRANTI D., La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 15 novembre 2016.
- FERRARI S., In tema di violenza sessuale di gruppo, in Giur. It., 2006, vol. I, p. 819 ss.
- FERRARO G., *Il delitto di collusione in contrabbando e le accise*, Simple, Macerata, 2014.
- FIANDACA G., *Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV p. 695 ss.
- FIANDACA G., La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro It., 1991, vol. II, p. 472 ss.
- FIANDACA G., Voce Fatto nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 152 ss.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, 7<sup>ed.</sup>, Zanichelli, Bologna, 2014.
- FIORELLA A., Aspetti problematici del reato di sottrazione consensuale di minorenni, in Cass. Pen., 1977, p. 619 ss.
- FIORINO E., Osservazioni sul contenuto offensivo del delitto di collusione del finanziere e sui suoi rapporti con il delitto di corruzione, in Rass. Giust. Mil., 1993, p. 291 ss.
- FORTUNA E., Voce Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, in Enc. Dir., vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1284 ss.
- FOSCHINI G., Rivelazione e recezione di segreto, in Arch. Pen., 1966, p. 21 ss.
- FREUDENTHAL B., Die notwendige Teilnahme am Verbrechen, Breslau, 1901.
- Frisoli F. P., *In tema di rivelazione di segreti d'ufficio*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1935, vol. I, p. 216 ss.
- FROSALI R. A., *Il concorso necessario di persone nel reato (reati plurisoggettivi)*, in *Scritti giuridici in onore di DEL MARSICO A.*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1960, p. 605 ss.
- FROSALI R. A., Voce Concorso di persone nel reato, in Ns. Dig. It., vol. X, Utet, Torino, 1959, p. 1018 ss.

- FROSALI R. A., *Voce Soggetto passivo del reato*, in *Ns. Dig. It.*, vol. XVII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, p. 816 ss.
- GALLISAI PILO M. G., Voce Consenso dell'avente diritto, in Dig. Disc. Pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, p. 71 ss.
- Gallo M., Appunti di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, Giappichelli, Torino, 2003.
- GALLO M., Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1957.
- GALLO M., *Voce Capacità penale*, in *Ns. Dig. It.*, vol. II, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1958, p. 880 ss.
- GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2008.
- GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, Neldiritto, Roma, 2017.
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, 17<sup>ed.</sup>, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015.
- GIOVAGNOLI R., Studi di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2008.
- GIUSTI G., L'eutanasia. Diritto di vivere, diritto di morire, Cedam, Padova, 1982.
- GRILLO S., *Il dolo specifico nel trasferimento fraudolento di valori*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2000, vol. I, p. 374 ss.
- GRISPIGNI F., Diritto penale italiano. La struttura della fattispecie legale oggettiva, 2^ed., Giuffrè, Milano, 1947.
- GROSSO C. F., La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1993, p. 1183.
- GULOTTA G., La vittima, Giuffrè, Milano, 1976.
- IACOVIELLO M. F., *Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere*, in *Cass. Pen.*, 1995, vol. I., p. 858 ss.
- IMPALLOMENI G. B., Del concorso di più persone in un reato, in Riv. Pen., 1881, p. 103 ss.
- IMPALLOMENI G. B., *Il codice Penale italiano. Parte generale*, Civelli, Firenze, 1890.
- INSOLERA G., Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1986.

- INSOLERA G., *Voce Concorso di persone nel reato*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XVI, Utet, Torino, 1988, p. 437 ss.
- KRIES VON J., Ein Betrag zur Lehre von der Teilnahme, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, VII, Berlin-Leipzig, 1887.
- LA CUTE G., Voce Truffa (diritto penale), in Enc. Dir., vol. XLV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 243 ss.
- LA MONICA M., Manuale di diritto penale commerciale: reati fallimentari, societarie e bancari, 2<sup>e</sup>d., Ipsoa, Milano, 1993.
- LARIZZA S., Voce Sottrazione di minore o di incapace, in Dig. Disc. Pen., vol. XIII, Utet, Torino, 1997, p. 520 ss.
- LATAGLIATA A. R., I principi del concorso di persone nel reato, Morano, Napoli, 1964.
- LATAGLIATA A. R., Voce Concorso di persone nel reato, in Enc. Dir., vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 568 ss.
- LEONCINI I., I rapporti tra contratto, reati contratto e reati in contratto, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, p. 997 ss.
- MADDALENA M., Il "concorso esterno in associazione mafiosa": un istituto da (ri)sistemare, in Leg. Pen., 2012, vol. III-IV, p. 723 ss.
- MAIANI G., In tema di reato proprio, Giuffrè, Milano, 1965.
- MAIELLO V., Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. Pen. Proc., 2015, vol. VIII, p. 1019 ss.
- MAIELLO V., *Il delitto di traffico di influenze indebite*, in *La legge anticorruzione:* prevenzione e repressione della corruzione, a cura di MATTARELLA G.B. e PELISSERO M., Giappichelli, Torino, 2013, p. 419 ss.
- MAIELLO V., Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza, in Ind. Pen., 2008, p. 205 ss.
- Majno L., *Commento al Codice Penale italiano. Parte prima*, D. Tedeschi e Figlio, Verona, 1890.
- MALIZIA S., *Voce Arruolamento illecito*, in *Enc. Dir.*, vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 89 ss.
- MALIZIA S., *Voce Favoreggiamento bellico*, in *Enc. Dir.*, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 44 ss.
- MAGGINI A., La truffa, Cedam, Padova, 1988.

- MAGGIORE G., Diritto penale. Parte generale, vol. I, 5<sup>ed.</sup>, Zanichelli, Bologna, 1955.
- MAGRO M. B., Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2001.
- MANASSERO A., Il delitto collettivo e la teoria del concorso, Pirola, Milano, 1914.
- MANTOVANI F., Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, Giuffrè, Milano, 1962.
- MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, 9<sup>ed.</sup>, Cedam, Padova, 2015.
- Mantovani F., Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, 6<sup>ed.</sup>, Wolters Kluwer, Assago, 2016.
- MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, vol. I, 2<sup>ed.</sup>, Utet, Torino, 1929.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, 5<sup>ed.</sup>, a cura di PISAPIA G. D., Utet, Torino, 1983.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, 5<sup>ed.</sup>, a cura di PISAPIA G. D., Utet, Torino, 1984.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VIII, 5<sup>ed.</sup>, a cura di PISAPIA G. D., Utet, Torino, 1985.
- MARINI G., Voce Boicottaggio, in Ns. Dig. It. App., vol. I, Utet, Torino, 1980, p. 849 ss.
- MARINI G., Voce Estorsione, in Dig. Disc. Pen., vol. IV, Utet, Torino, 1990, p. 377 ss.
- MARINI G., Voce Incapaci (circonvenzione di), in Dig. Disc. Pen., vol. VI, Utet, Torino, 1992, p. 308 ss.
- MARINI G., Voce Omicidio, in Dig. Disc. Pen., vol. VIII, Utet, Torino, 1994, p. 491 ss.
- MARINI G., Voce Truffa (dir. pen.), in Ns. Dig. It., vol. XIX, 1973, p. 864 ss.
- MARINO G., La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 Cedu: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in Dir. Pen. Cont., 3 luglio 2015.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 5<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2015.
- MARTINI A., Voce Collusione, in Dig. Disc. Pen., vol. XVI, Utet, Torino, 1988, p. 290 ss.

- MAZZACUVA N., *Voce Boicottaggio nel diritto penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. I, Utet, Torino, 1987, p. 468 ss.
- MAZZANTI M., Voce Evasione, in Enc. Dir., vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 115 ss.
- MECCA A., L'estorsione, Cedam, Padova, 2007.
- MELCHIONDA A., *Interesse protetto e ratio di tutela nella collusione del finanziere*, in *Giust. Pen.*, 1985, II, p. 230 ss.
- MERANGHINI U., *Voce Favoreggiamento bellico*, in *Enc. For.*, vol. III, F. Vallardi, Milano, 1958, p. 731 ss.
- MERENDA I., I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Dike, Roma, 2016.
- MESSINA R., Sull'infedeltà nel diritto penale militare, in Rass. Giust. Mil., 1983, p. 517 ss.
- MINERVA F., Evasione, procurata evasione e colpa del custode, in I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di COPPI F., 1996.
- MINGHELLI D., Rivelazione di segreti d'ufficio e concorso di persone nel reato, in Cass. Pen., 1977, p. 893 ss.
- MIRTO P., Il diritto penale delle società, Giuffrè, Milano, 1954.
- MONTANARA G., Voce Reato plurisoggettivo, in Enc. Dir., vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 868 ss.
- MONTICELLI L., Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, a cura di DEIDDA B. e GARGANI A., in *Trattato teorico pratico di diritto penale* (diretto da PALAZZO F., PALIERO C. E.) vol. VII, Giappichelli, Torino, 2012.
- MORGANTE G., *Il concorso di persone nel reato plurisoggettivo*, in *Studium Iuris*, 2000, p. 145 ss.
- MUCCIARELLI F., Commento all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, in Leg. Pen., 1993, p. 158 ss.
- Mucciarelli F., Voce Medicinali guasti e pericolosi (commercio o somministrazione), in Dig. Disc. Pen., vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 584 ss.
- MULLIRI G., Ammissibilità del concorso formale tra la corruzione (art. 319 c.p.) e la collusione, in Cass. Pen., 1975, p. 1309 ss.
- MUSCATIELLO B. V., *Il concorso esterno nelle fattispecie associative*, Cedam, Padova, 1995.

- NAPPI A., Guida al Codice Penale. Parte generale, 2<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2008.
- NEPPI MODONA G., Reato plurisoggettivo ed aggravante del numero delle persone, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1966, p. 1347 ss.
- NEPPI MODONA G., *Voce Intelligenze con lo straniero o col nemico*, in *Enc. Dir.*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 863 ss.
- Nunziata M., La collusione del militare della Guardia di Finanza nell'ambito dello speciale statuto penale del Corpo, in Riv. Pol., 2003, p. 88 ss.
- NUVOLONE P., *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concursuali*, Giuffrè, Milano, 1955.
- NUVOLONE P., In tema di concorso nella bancarotta preferenziale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1957, p. 253 ss.
- NUVOLONE P., La vittima nella genesi del delitto, in Ind. Pen., 1973, p. 640 ss.
- PADOVANI T., *Diritto penale*, 10<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2012.
- PADOVANI T., *Il concorso esterno: alla ricerca del "bandolo" di un'intricata questione*, in *Leg. Pen.*, 2012, vol. III-IV, p. 729 ss.
- PAGLIARO A., Il fatto di reato, G. Priulla, Palermo, 1960.
- PAGLIARO A., Il reato. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2007.
- PAGLIARO A., Trattato di diritto penale. Il reato: parte generale, Giuffrè, Milano, 2007.
- PAGLIARO A., Truffa e danno patrimoniale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1963, p. 1202 ss.
- PALAZZO D., *Il suicidio. Sotto l'aspetto fisiopatologico, sociale e giuridico*, Jovene, Napoli, 1953.
- PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, 6<sup>ed.</sup>, Giappichelli, Torino, 2016.
- PALAZZO F., La Sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. Pen. Proc., 2015, vol. IX, p. 1061 ss.
- PALAZZO F., Se l'attenuante della "minima importanza" del contributo recato dal concorrente alla realizzazione del reato (art. 114, comma 1, c.p.) si applicabile anche alle ipotesi di fattispecie necessariamente plurisoggettive, in Studium Iuris, 1995, p. 227 ss

- PALOMBI E., Voce Istigazione o aiuto al suicidio, in Enc. Dir., vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, p. 1019 ss.
- PANNAIN R., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1965.
- Pannain R., Manuale di diritto penale. Parte generale, 4<sup>ed.</sup>, Utet, Torino, 1967.
- Pannain R., Manuale di diritto penale. Parte speciale, Utet, Torino, 1957.
- PANNAIN R., Voce Omicidio, in Ns. Dig. It., vol. XI, 1965, p. 880 ss.
- PATALANO V., I delitti contro la vita, Cedam, Padova, 1984.
- PEDRAZZI C., Il concorso di persone nel reato, G. Priulla, Palermo, 1952.
- PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Giuffrè, Milano, 1955.
- PEDRAZZI C., Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1968, vol. II, p. 913 ss.
- PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), Zanichelli, Bologna; Soc. ed. del Foro italiano, Roma, 1995.
- PEDRAZZI C., Sul soggetto passivo di circonvenzione di incapace, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1977, p. 359 ss.
- PEDRAZZI C., Voce Consenso dell'avente diritto, in Enc. Dir., vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 140 ss.
- Petrocelli B., *Principi di diritto penale. Introduzione, la norma penale, il fatto*, 9<sup>ed.</sup>, Jovene, Napoli, 1955.
- PICCININO R., I delitti contro la salute pubblica, F. Angeli, Milano, 1968.
- PIERRI P., La sottrazione consensuale di minorenni. Tra potestà genitoriale e diritti del minore, Cacucci, Bari, 2010.
- PIOLETTI U., *Voce Evasione*, in *Ns. Dig. It.*, vol. VI, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1960, p. 1043 ss.
- PISA P., Voce Evasione, in Dig. Disc. Pen., vol. IV, Utet, Torino, 1990, p. 430 ss.
- PISAPIA G. D., Contributo alla determinazione del concetto di capacità nel diritto penale, in Riv. It. Dir. Pen., 1942, p. 149 ss.

- PISAPIA G. D., *Delitti contro la famiglia*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1953.
- PISAPIA G. D., *Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato*, in *Scritti giuridici in onore di Manzini V.*, Cedam, Padova, 1954, p. 377 ss.
- PISAPIA G. D., Voce Circonvenzione di incapaci, in Ns. Dig. It., vol. III, 1959, p. 254 ss.
- PORZIO M., Voce Eutanasia, in Enc. Dir., vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 103 ss.
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, 6<sup>ed</sup>., Giappichelli, Torino, 2015.
- QUADRI R., Voce Atti ostili verso uno Stato estero, in Enc. Dir., vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 65 ss.
- RAGNO G., Il delitto di estorsione: lineamenti dommatici, Giuffrè, Milano, 1966.
- RAMACCI F., Corso di diritto penale, 5<sup>ed.</sup>, Giappichelli, Torino, 2015.
- RAMACCI F., *I delitti di omicidio*, 4<sup>ed</sup>., Giappichelli, Torino, 2016.
- RAMACCI F., Reo e vittima, in Ind. Pen., 2001, p. 7 ss.
- RAMPIONI R., *Voce Millantato credito*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 684 ss.
- RANIERI S., *Il concorso di persone in un reato*, 2<sup>ed</sup>.,Giuffrè, Milano, 1949.
- RANIERI S., Manuale di diritto penale. Parte generale, 4<sup>ed.</sup>, Cedam, Padova, 1968.
- RANIERI S., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 2<sup>ed.</sup>, Cedam, Padova, 1962.
- RENDE D., Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, in Commentario del codice civile, a cura di SCIALOJA A. e BRANCA G., Nicola Zanichelli Editore Soc. Ed. Del Foro Italiano, Bologna Roma, 1947, p. 465 ss.
- RISICATO L., Dal "diritto di vivere" al "diritto di morire"; riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica, Giappichelli, Torino, 2008.
- RISICATO L., Il gioco delle parti. Crisi e trasfigurazione del concorso esterno, tra disincanto e ragionevoli dubbi, in Leg. Pen., 2012, vol. III-IV, p. 707 ss.
- RIVERDITI M., Considerazioni in tema di concorso formale tra il reato di collusione ex art. 3, legge 9 dicembre 1941 n. 1383 ed altri reati realizzabili dal militare della Guardia di Finanza, in Rass. Giust. Mil., 2000, p. 77 ss.

- RIVIELLO P. P., L'incriminazione del militare della Guardia di Finanza responsabile dei reati di cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383, in Cass. Pen., 1999, vol. II, p. 3294 ss.
- RIZ R., Lineamenti di diritto penale. Parte generale, 6<sup>ed.</sup>,Cedam, Padova, 2012.
- ROMANO B., Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 6<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2016.
- ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, 4^ed., Giuffrè, Milano, 2015.
- ROMANO M., *I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali*, 3<sup>^</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2013.
- ROMANO M., GRASSO G., Commentario sistematico del Codice Penale, Artt. 85-149, 4<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2012.
- RONCO M., Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio, in Crit. Pen., 2000, p. 93 ss.
- RONCO M., *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Giappichelli, Torino, 1979.
- RONCO M., La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, 2<sup>ed.</sup>, Zanichelli, Bologna, 2010.
- ROSSI P., Trattato di diritto penale, 2<sup>ed.</sup>, Tipografia Nazionale, Cagliari, 1857.
- ROXIN C., La posizione della vittima nel sistema penale, in Ind. Pen., 1989, p. 5 ss.
- RUSTIA R., Sull'incompatibilità dell'art. 112, n. 1 con l'art. 306, comma 1 c.p., in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1983, p. 737 ss.
- SAMMARCO A., La truffa contrattuale, Giuffrè, Milano, 1988.
- SANTANIELLO G., MARUOTTI L., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1990.
- SANTORO A., Manuale di diritto penale, vol. I, Utet, Torino, 1958.
- SANTORO A., *Voce Sottrazione di minori ed incapaci*, in *Ns. Dig. It.*, vol. XVII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, p. 1030 ss.
- Scevi P., Nuove schiavitù e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2014.
- SCORZA E., Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre anti-crisi, in Leg. Pen., 2012, vol. I, p. 7 ss.
- SECHI L., Diritto penale e processuale finanziario, 5<sup>^</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1966.

- SEMERARO P., Concorso di persone nel reato e commisurazione della pena, Cedam, Padova, 1986.
- SEMERARO P., I delitti di millantato credito e traffico d'influenza, Giuffrè, Milano, 2000.
- SEMINARA S., *I delitti di concussione e induzione indebita*, in *La legge anticorruzione: prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di MATTARELLA G.B. e PELISSERO M., Giappichelli, Torino, 2013, p. 381 ss.
- SEMINARA S., Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. Pen. Proc., 2007, p. 1561 ss.
- SEMINARA S., Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1995, p. 670 ss.
- SEMINARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1987.
- SERIANNI V., Il concorso del creditore nel delitto di bancarotta preferenziale: struttura e limiti. La ricettazione fallimentare del creditore, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1974, p. 201 ss.
- SESSO R., Saggio in tema di reato plurisoggettivo, Giuffrè, Milano, 1955.
- SEVERINO P., Problemi di definizione della figura circostanziata e di applicazione delle regole sul concorso eventuale in riferimento al reato di cospirazione politica mediante associazione, in Cass. Pen., 1977, p. 1107 ss.
- SIGISMONDI A., *Voce Frode alimentare*, in *Enc. Dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, p. 97 ss.
- SINISCALCO M., *Voce Circonvenzione di incapaci*, in *Enc. Dir.*, vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 45 ss.
- SORRENTINO F. V., L'interesse minorile e il principio di offensività nella giurisprudenza costituzionale, in Cass. Pen., 1989, p. 186 ss.
- SPASARI M., Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo, Giuffrè, Milano, 1956.
- STELLA F., Giustizia e modernità: la protezione dell'innocente e la tutela delle vittime, 3<sup>ed.</sup>, Giuffrè, Milano, 2003.
- STORTONI L., Agevolazione e concorso di persone nel reato, Cedam, Padova, 1981.
- STORTONI L., Riflessioni in tema di eutanasia, in Ind. Pen., 2000, p. 477 ss.

- SUTERA SARDO A., Reato di collusione del finanziere: quando il privato è responsabile a titolo di concorso, in Dir. Pen. Proc., 1999, vol. I, p. 310 ss.
- TAGLIARINI F., Voce Millantato credito, in Enc. Dir., vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 308 ss.
- TONDO M., Sulla natura del "reato collegiale" quale fattispecie descritta da talune disposizioni penali in materia di società, in Riv. Pen., 1951, p. 268 ss.
- TORRENTE A., Voce Arruolamento (contratto di arruolamento), in Enc. Dir., vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 76 ss.
- TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, 3<sup>ed</sup>., Giuffrè, Milano, 2015.
- TURSI C., Boicottaggio e principi costituzionali, in Giur. It., 1969, vol. I, p. 1855 ss.
- Valiante M., La criminalità collettiva. Il concorso di persone e il reato plurisoggettivo, Giuffrè, Milano, 1988.
- Vannini O., I delitti contro l'integrità della stirpe e l'omicidio del consenziente, in Riv. It. Dir. Pen., 1932, p. 162 ss.
- VASSALLI G., Voce Accordo, in Enc. Dir., vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1958, p. 301 ss.
- VASSALLI G., Voce Tipicità, in Enc. Dir., vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 535 ss.
- VENAFRO E., Voce Reato proprio, in Dig. Disc. Pen., vol. XI, Utet, Torino, 1996, p. 337 ss.
- VENTUROLI M., La vittima nel sistema penale: dall'oblio al protagonismo?, Jovene, Napoli, 2015.
- VEUTRO V., *Voce Intelligenza con lo straniero*, in *Enc. For.*, vol. IV, F. Vallardi, Milano, 1959, p. 419 ss.
- VIGANÒ F., Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte Edu, in www.penalecontemporaneo.it, 26 aprile 2016.
- VIGANÒ F., Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. Pen. Proc., 2008, p. 1035 ss.
- VIGNA P., DUBOLINO P., *Voce Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1037 ss.
- VINCIGUERRA S., *Diritto penale della vendita*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1977, vol. I, p. 859 ss.

- VISCO A., L'omicidio del consenziente nel nuovo codice penale, in Riv. Pen., 1933, p. 184 ss.
- VISCONTI C., Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2003.
- ZANNOTTI R., La truffa, Giuffrè, Milano, 1993.
- ZANOTTI M., Dubbi interpretativi in tema di collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la legge, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1972, p. 805 ss.
- ZANOTTI M., La disposizione di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 convertito nella l. n. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, in Mafia e criminalità organizzata, a cura di BERSANI G. et al., vol. II, Utet, Torino, 1995, p. 874 ss.
- ZANOTTI M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, Giuffrè, Milano, 1985.